

**Antonio Tisci**, è docente di Storia delle Costituzioni, di Storia delle Codificazioni e di Storia delle Istituzioni politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche 'Jean Monnet' dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Ha inoltre tenuto per supplenza l'insegnamento di Storia politica e istituzionale nell'età coloniale, presso l'Università di Napoli "L'Orientale", e l'insegnamento di Storia del diritto italiano, per incarico del MiBACT Direzione Generale Archivi-Servizio Il Patrimonio Archivistico, presso la scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica di Napoli. Conduce ricerche sulla storia del diritto in età medievale e moderna attraverso l'analisi delle istituzioni politiche, degli apparati giudiziari e degli orientamenti della cultura giuridica in ambito italiano e europeo. Tra le sue pubblicazioni più recenti: "A proposito delle commissioni d'inchiesta per il governo angioino del Regno" (Historia et Ius 16/2019) e "Quando alia remedia cessant. La rappresaglia nel regno di Napoli in età angioina" (Rivista di Storia del Diritto Italiano XCII-2/2019).

È stato componente delle Unità di Ricerca di Progetti di rilevante interesse nazionale sui temi della Storia del diritto e della Storia della Giustizia. Componente del Consiglio di Amministrazione della Seconda Università degli Studi di Napoli dal 2013 e del Collegio di Disciplina dello stesso Ateneo. Dall'anno 2008 è stato Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Diritto comparato e processi di integrazione" della Seconda Università degli Studi di Napoli.

## Storie d'Europa

NAPOLI 2020



## La via della seta nel Regno di Napoli. Dalle politiche mercantilistiche alle riforme borboniche

Antonio Tisci

MATERIALI STORIOGRAFICI

La vicenda della seta nel Regno di Napoli rappresenta l'esempio paradigmatico del punto di equilibrio tra agricoltura, produzione e commercio, e può essere considerata sul finire del Seicento e per tutto il XVIII secolo il campo di sperimentazione delle differenti visioni formali e sostanziali di un'economia ancora incagliata nei rapporti sociali. In questa peculiare situazione si tenterà di ricostruire in chiave problematica, proprio attraverso la produzione della seta, alcuni dei tentativi, autorevoli o autoritari, di innovare il sistema economico, come l'inedito "Parere" di Francesco Ventura "per la fabrica de' Drappi di Seta" nella Città di Napoli del 1749; oppure l'impegno diretto di Ferdinando IV per la Colonia manifatturiera di San Leucio. Quest'ultima impresa, in particolare, servì ad alimentare la speranza in un programma che fu letto come un esperimento di riforme economiche e sociali realizzato per San Leucio anche se proiettato verso il futuro del Regno. Funzionali a questo scopo furono sia l'impianto stesso del "Codice leuciano" che le interpretazioni che ne seguirono nel breve e nel lungo periodo come dimostra anche l'inedito manoscritto anonimo che propone un Ragionamento su talune leggi di successione stabilite per la popolazione di S. Leucio da Ferdinando IV re delle Due Sicilie.

**La via della seta  
nel Regno di Napoli.  
Dalle politiche mercantilistiche  
alle riforme borboniche.**

Antonio Tisci

COSME B.C.  
NAPOLI 2020

*Collana:*  
*Storie d'Europa*

## **Sez. I**

*Strumenti storiografici*

### **Istituti che aderiscono alla convenzione per la formazione della Collana**

#### **Strumenti storiografici:**

Centro di Ricerca interdipartimentale COSME (Centro-Osservatorio sul Mezzogiorno d'Europa), Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;  
Università Statale di Milano;  
Università degli Studi di Salerno;  
Université, Magonza-Universität Mainz;  
Universidad Autónoma de Madrid;  
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne;  
Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;  
Direttore Generale "Formazione e Ricerca", MIBACT;  
Direzione Generale Archivi; MIBACT;  
Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR);  
Istituto Centrale per il Calcolo (ICCU);  
Biblioteca Nazionale di Napoli;  
Biblioteca Nazionale di Roma;  
CNR, Napoli, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo;  
CRN, Palermo, Beni Culturali.

#### **Comitato scientifico della Collana, Strumenti storiografici:**

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, Universidad Autónoma de Madrid; Antimo Cesaro, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Giuseppe Cirillo, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Antonino De Francesco, Università Statale di Milano; Pasquale Femia, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Pedro García Martín, Universidad Autónoma de Madrid; Aurelio Musi, Università degli Studi di Salerno; Maria Anna Noto, Università degli Studi di Salerno, Matthias Schnettger, Johannes Gutenberg-Universität Mainz; Pierre Serna, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne; Giulio Sodano, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Robin L. Thomas, Pennsylvania State University; Stefano Vitali, MIBACT.

#### **Coordinamento editoriale:**

Maria Anna Noto, Università degli Studi di Salerno; Paola Viviani, Università degli Studi della Campania.

### **Comitato di redazione.**

Teresa Armanno, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Fulvia D'Aloisio, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Elvira Diana, Università degli Studi di Chieti-Pescara; Angelo Di Falco, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Amalia Franciosi, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Cristina Bravo Lozano, Universidad Autónoma de Madrid; Roberto Quirós Rosado, Universidad Autónoma de Madrid; Carmen Saggiomo, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Astrid Pellicano, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Maria Senatore Polisetti, Università degli Studi di Salerno; Miriam Sette, Università degli Studi di Chieti-Pescara; Paola Viviani, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*.

### **Volumi pubblicati**

- I) L. Falcone (a cura di), La comunità di San Leucio attraverso i bilanci familiari: Le Tisseur de San Leucio di Ippolito Santangelo Spoto, COSME B.C., Napoli 2020.
- II) A. Di Falco, La costruzione dello Stato moderno borbonico. La sperimentazione sui Siti reali napoletani, COSME B.C., Napoli 2020.
- III) T. Armanno, I Borbone e le città del Regno di Napoli. Le riforme settecentesche sui governi cittadini, COSME B.C., Napoli 2020.

Ogni volume è sottoposto ad un doppio referaggio anonimo di due docenti universitari di due diversi Paesi dell'Unione Europea.



© 2020 COSME B.C. – MIBACT  
Direzione Generale Archivi  
ISBN 9788894464467

---

Stampato nel mese di giugno 2020  
a cura di COSME Beni Culturali



Ad Alfredo, Silvia e Tiziana che mi hanno dato le certezze su cui costruire.  
A Camilla, Silvia e Giordana Tea che mi regalano le ali per volare.

Questo libro ha tratto spunto dalla partecipazione al Seminario su *Grandi e piccole illusioni*, organizzato nel maggio del 2019 dall'Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano presso la prestigiosa Fondazione 'Giorgio Cini', nell'incantevole Isola di San Giorgio Maggiore. Un confronto interdisciplinare di cui mi sono più volte giovato e che negli anni è diventato un riferimento culturale importante ed una consuetudine scientifica che si è rinnovata sotto la guida sapiente del Professor Gino Benzoni e le affettuose ed attente premure della dottoressa Elena d'Este. Gli incontri annuali hanno consentito a tanti studiosi di potersi confrontare e di ciò sono grato ai Coordinatori delle diverse Sezioni che, attraverso un magistrale impegno, hanno potuto consolidare questa realtà, nella speranza che possa ancora rinnovarsi.

Volgendo indietro lo sguardo, nel licenziare questo lavoro, mi sono reso conto d'aver contratto molti debiti di amicizia a cui, nel tempo, vorrò mantener fede.

Sono particolarmente grato agli Amici Professori Francesco Eriberto d'Ippolito e Marianna Pignata per le esortazioni di questi anni, i suggerimenti riservati ed il tempo che mi hanno generosamente donato.

Questa ricerca si è certamente giovata del premuroso sostegno degli Amici e Colleghi Scuola Napoletana, a tutti loro sono sinceramente grato.

Viva riconoscenza esprimo al Professor Giuseppe Cirillo per il costante sostegno scientifico, i preziosi suggerimenti e per aver accolto il testo in questa prestigiosa Collana.

Al mio Maestro Aurelio Cernigliaro devo la infinita gratitudine di chi è consapevole d'aver ricevuto più di quanto sia riuscito a rendere. La grande generosità e la passione civile con cui conduce quotidianamente l'impegno nella ricerca e nella vita dell'Università restano per me un esempio.

## Sommario

### CAPITOLO I

L'incaglio normativo dell'economia, tra protezionismo e disciplinamento .....	11
1. L'itinerario della ricerca.....	11
2. Le premesse al sistema protoindustriale.....	18
3. La <i>ragion proibitiva</i> .....	21
4. Le produzioni provinciali .....	23
5. Le politiche suntuarie nel Regno di Napoli .....	26

### CAPITOLO II

Il monoposomio corporativo della città della seta.....	35
1. Incentivare i vizi del lusso .....	35
2. <i>Per coprir l'avarizia de' mercatanti</i> .....	40
3. Un auspicato cambio di passo .....	46
4. Le speranze riposte nel re <i>proprio e nazionale</i> .....	51

### CAPITOLO III

Uno strumento di contrasto alla stagnazione economica del Regno: il Parere di Francesco Ventura.....	61
1. <i>Rinvigorire le manifatture, e accrescere l'industria della Nazione</i> ... 61	
2. <i>Adoprare un'efficacissima cura</i> .....	70
3. La 'controriforma' del 1746 e il <i>Parere</i> di Francesco Ventura .....	77

4. La politica napoletana nel tardo Settecento.....	92
CAPITOLO IV	
La costruzione del consenso .....	101
1. La eterotopia leuciana .....	101
2. <i>Disponga subito con ogni segretezza un Piano di Legislazione per S. Leucio</i> .....	109
3. Strategie comunicative adottate ad ampio spettro.....	112
4. San Leucio: da strumento di propaganda a sovrano diletto.....	122
Conclusioni .....	131
Appendice .....	137
<i>Parere del Presidente del Commercio D. Francesco Ventura per la fabrica de' Drappi di Seta In questa Città di Napoli, 1 luglio 1749.</i> .....	137
<i>RAGIONAMENTO su talune leggi di successione stabilite per la popolazione di s. Leucio da Ferdinando IV re delle due sicilie.</i> .....	161
Indice dei nomi.....	257
Bibliografia.....	263

## CAPITOLO I

# *L'incaglio normativo dell'economia, tra protezionismo e disciplinamento*

SOMMARIO 1. L'itinerario della ricerca. - 2. Le premesse al sistema protoindustriale. - 3. La *ragion proibitiva*. - 4. Le produzioni provinciali. - 5. Le politiche suntuarie nel Regno di Napoli.

### 1. L'itinerario della ricerca

La vicenda della seta nel Regno di Napoli rappresenta l'esempio paradigmatico del punto di equilibrio tra agricoltura, produzione e commercio, e può essere considerata, tra XVII e XVIII secolo, il campo di sperimentazione delle differenti visioni formali e sostanziali di un'economia ancora *incagliata nei rapporti sociali*<sup>1</sup>. Da tempo gli

---

<sup>1</sup> È la parafrasi utilizzata da F.E. D'IPPOLITO (*La 'ragione mercantile' tra trasformazione economica e trasformazione sociale*, in «Studi Veneziani», LXXIX (2019), Pisa-Roma, 2020, pp. 217-228, p. 223) nella recente analisi sui rapporti tra economia e società sviluppata anche attraverso il pensiero di Karl Polany. L'economista ungherese colloca la *Grande Trasformazione* nell'Europa del XIX secolo durante il quale non era più l'economia ad essere inserita nei rapporti sociali ma, al contrario, i rapporti sociali ad essere assorbiti dal sistema economico. Ma, si chiede d'Ippolito, se Polany avesse letto le *Lezioni di Commercio* di Antonio Genovesi “difficilmente avrebbe fissato nel XIX secolo la nascita dell'economia politica come scienza “disincagliata” dalla società”. Difatti una funzione civile dell'economia, seppur sul piano formale delle teorie economiche, trova ampia circolazione nel corso del Settecento, a partire proprio dalle idee genovesiane, al punto tale da essere utilizzate per ragioni comunicative dalla stessa monarchia borbonica nella *Legislazione per San Leucio*, percepita proprio come un esperimento sociale sia da chi, in quegli anni, cercava di realizzare un cambiamento concertato con una monarchia che continuava ad esprimere una politica assolutistica, sia dai successivi commentatori della stessa *Legislazione* che nel '900 leggeranno attraverso quel testo un abbrivio delle politiche socialiste.

economisti si dividevano tra le teorie mercantilistiche colbertine, caratterizzate dal persistente intervento pubblico nell'economia, necessario ad incrementare la ricchezza nazionale attraverso il commercio estero per accrescere la forza dello Stato sul piano internazionale, e quelle fisiocratiche che, a partire dalla sistematizzazione di François Quesnay, ponevano al centro lo sviluppo dell'agricoltura da realizzare attraverso la libertà di coltivazione e di commercio dei prodotti agrari, tra i quali certamente doveva essere annoverata la seta, oltre l'abolizione di ogni vincolo alla circolazione di questi beni.

Tra queste posizioni che dibattevano sulla fonte ultima della ricchezza delle nazioni, il denaro (come sostenevano i mercantilisti) o la terra (come sostenevano i fisiocratici), rivoluzionaria fu quella di Adam Smith che nella *Ricchezza delle Nazioni*, pubblicata nel 1776 e tradotta a Napoli nel 1790<sup>2</sup>, pose il lavoro all'origine dello sviluppo economico.

Orbene, tutte queste posizioni le possiamo ritrovare declinate nella complessa orditura che caratterizza le produzioni della seta nel Regno di Napoli tra le politiche mercantilistiche adottate durante il vicereame anche attraverso le leggi suntuarie, le prime riflessioni critiche verso il sistema vincolistico alimentato anche attraverso le privative, e i tentativi di riforma promossi per liberare il commercio e sviluppare l'asfittica economia del Regno.

Ma la recezione delle idee portate dai grandi movimenti politici europei era condizionata, nel corso del Settecento italiano, dalla situazione economica che si distingueva, per aspetti peculiari, nelle diverse realtà della penisola<sup>3</sup>. Nel Regno di Napoli l'economia era

---

<sup>2</sup> A. SMITH, *Ricerche sulla natura, e le cagioni della ricchezza delle nazioni*, I, Napoli 1790, p. 1 «Il travaglio, che una nazione fa in un anno, è la sorgente, d'onde ricava tutte le cose necessarie, e voluttuose, che consuma annualmente; e ciò si fa sempre, o col prodotto immediato di questo travaglio, o con quello, che si compra dalle altre nazioni col prodotto medesimo».

<sup>3</sup> R. AJELLO, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1983, descrive la condizione dell'Italia come «un ambiente decisamente depresso, dal punto di vista economico sociale e politico [...] le prospettive ideologiche degli intellettuali, esperti di economia e di politica [...] erano chiuse da ostacoli che limitavano drasticamente le scelte, il coraggio della progettazione, ed impedivano la pienezza di una libera ideazione [...] Chi guardava alla situazione interna, si rendeva conto che l'arcaica,

stagnante e il modello economico impiantato fin dal periodo vicereale<sup>4</sup> vincolava ogni iniziativa agli interessi del baronaggio. La mancata transizione dal feudalesimo al capitalismo finiva così per comprimere sia lo sviluppo del commercio che dell'industria, quest'ultima limitata ad alcune esperienze prodromiche destinate ad esaurirsi sotto la spinta di variabili congiunturali<sup>5</sup>.

Queste erano le premesse condizionanti, nonostante il Mezzogiorno costituisse, sia per popolazione che per estensione geografica, il più grande Stato e il più grande mercato della penisola.

Per superare questa condizione, la scienza economica meridionale – formata nell'insegnamento genovesiano che fondava il modello di sviluppo economico sull'“immediata produzione agricola”<sup>6</sup> e che relegava in secondo piano le industrie e il commercio – aveva, nel pieno Settecento, spostato il baricentro sul fattore umano della produzione discostandosi, con prudenza, dall'insegnamento del grande maestro. In

---

statica, paternalistica protezione del sistema signorile si risolveva in enormi vantaggi per alcuni, in una situazione precaria per [...] la comunità nel suo insieme», p. 408.

<sup>4</sup> R. AJELLO, *La civiltà napoletana del Settecento*, in *Civiltà del '700 a Napoli 1734-1799*, I, Firenze 1979, pp. 17-18 ss. «concessioni di licenze e pagamenti di diritti [...] rendeva non solo al Sovrano e creava mercanti privilegiati: un sistema che Montesquieu, nel 1729, durante la sua visita a Napoli indicò come uno dei motivi più gravi di impoverimento del Regno. Generalizzando, si può dire che il metodo di gestione e di governo obbediva al principio di creare i divieti e di venderne l'essenzione: si spiega così la coesistenza di due dati contraddittori, l'impoverimento del Regno ed il benessere degli amministratori che vivevano nella capitale».

<sup>5</sup> Sul rapporto tra baronaggio e protoindustria nel Regno di Napoli nell'età moderna cfr. G. CIRILLO, *Verso la trama sottile. Feudo e protoindustria nel Regno di Napoli (secc. XVI-XIX)*, Roma 2012, *passim*.

<sup>6</sup> A. GENOVESI, *Delle lezioni di commercio, o sia d'Economia civile da leggersi nella cattedra Interiana di Napoli*, I, Milano 1768, pp. 86-87. Proprio la seta, tra le “Arti di lusso”, afferma Genovesi attraverso una lettura di autentica modernità, doveva ascrivere tra le produzioni agricole fondamentali allo sviluppo economico “di ogni Stato”, meritevoli, quindi di particolare tutela: «La seta è materia d'infinita arti di lusso, e di lusso da lungo tempo entrato nel piano de' comodi, e perciò non facile a svellersi. I popoli adunque, che son ricchi di Seta, hanno una certa e sicura rendita sopra de' popoli culti, a cui manca. Ora ella manca a tutti i popoli Settentrionali: e verisimilmente mancherà sempre [...] Di qui è, che questa coltivazione merita anch'ella la protezione del sovrano e i favori delle regole economiche, cioè FACILE GIRO».

questo quadro si inserisce la prima politica borbonica, realizzata prima attraverso le scelte coraggiose di Montealegre e, in seguito, a quelle prudenti di Tanucci: una svolta rapida capace di offrire un'alternativa all'immobilismo feudale attraverso l'investimento diretto di risorse destinate alla realizzazione di attività produttive, per dare nuovo vigore al mercato interno, anche attraverso l'impiego di maestranze locali formate nelle istituite scuole professionali, favorire i traffici commerciali con l'estero e così accrescere la 'ricchezza nazionale'<sup>7</sup>. Perché per richiamare le parole di Smith, la cui teoria sembra pienamente aderente all'azione politica messa in campo da Carlo di Borbone e dai valorosi ministri scelti per il suo nuovo Regno:

Qualunque sia lo stato attuale dell'arte, della destrezza, e del discernimento, con cui si dirige il travaglio in ogni nazione, l'abbondanza, o la penuria delle sue provvisioni annuali dipende necessariamente, fintanto che dura lo stesso stato, dalla proporzione fra il numero di quelli, che sono in ogni anno occupati in una fatica utile, e quelli, che non lo sono<sup>8</sup>.

Ed infatti, complementari a questo progetto organico di sviluppo messo in campo dal re "proprio e nazionale", indirizzato a dar voce alla 'nuova idea' del lavoro come risorsa di crescita sociale ed economica,

---

<sup>7</sup> Nella singolare congiuntura di riforme avviate da Carlo di Borbone e Bernardo Tanucci, in un processo organico di sviluppo, un posto di primo piano è da attribuire al progetto di realizzazione delle attività produttive immaginate come spinta propulsiva dell'economia. Esemplari, in questo senso, furono l'impianto dell'arazzeria di San Carlo alle Mortelle, della Real fabbrica di porcellane di Capodimonte, della manifattura serica di Villa San Giovanni: iniziative finalizzate alla formazione e al successivo impiego delle maestranze nelle produzioni, sull'esempio di quanto già realizzato dalle altre dinastie europee. La lettura in chiave sociale degli interventi di politica economica operata dai Borbone trova convinto assertore anche Francesco Longano, tra i più attivi riformatori napoletani. Egli, infatti, nel sostenere l'inutilità della "limosina" utile solo a «far sguazzare gli oziosi», propone, per eliminare la mendicizia, che i ricchi aprano «una teleria ed un lanificio ben assistito», che si realizzino «manifatture da occupare per secoli migliaia di oziosi», cfr. *Illuministi italiani, Riformatori napoletani*, a cura di F. Venturi, in *La Letteratura Italiana*, 46, t. V, Milano-Napoli, 1962, pp. 378-379.

<sup>8</sup> A. SMITH, *op. cit.*, p. 3.

erano le politiche di controllo dei *pauperes*, sempre più numerosi in una Capitale popolata da trecentomila individui<sup>9</sup>.

Con l'arrivo di Carlo di Borbone e la fondazione della monarchia nazionale, gli intellettuali meridionali riuscirono a giocare un ruolo attivo sia nel contributo teorico agli indirizzi di politica economica, che nel tentativo di formare una opinione pubblica attraverso la più ampia emancipazione di quello che Antonio Genovesi definiva il "ceto mezzano"<sup>10</sup>, al fine di costruire i presupposti di una più ampia partecipazione politica e così consolidare un'idea di Stato come espressione di interessi collettivi.

E' proprio nel primo periodo del Regno di Carlo di Borbone che, grazie al programma condotto dal Segretario di Stato Montealegre, si riuscì ad imprimere una svolta repentina al sistema consolidato, imponendo i controlli sulle giurisdizioni feudali, sulla gestione degli arrendamenti e attraverso l'istituzione del Supremo Tribunale di Commercio<sup>11</sup>, affidato alla presidenza di Francesco Ventura, per suggellare, mediante interventi di carattere strutturale, un nuovo slancio all'economia del Mezzogiorno. Una Istituzione dove mercanti e banchieri affiancavano giuristi esperti, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli e liberare il commercio, anche attraverso un tentativo di codificazione destinato però ad essere accantonato.

---

<sup>9</sup> La più imponente dimostrazione di questo programma è il Real Albergo dei Poveri, progettato con il duplice obiettivo socio-assistenziale e di ordine pubblico, sarà destinato a contenere e quindi controllare una massa enorme di *miserabiles personae* a cui prestare la necessaria "assistenza". Anche Muratori comprese che questa Istituzione era pienamente rispondente al più ampio progetto voluto dalla 'prima' monarchia Borbone sulla scia di quanto realizzato in Piemonte dalla dinastia sabauda «E che non ha fatto la Real Casa di Savoia in Torino, per introdurvi l'Arti tutte? Napoli anch'essa si protesterà sommamente tenuta al nobilissimo genio di Carlo Re delle due Sicilie, allorché avrà la Maestà sua coll'aumento o coll'introduzione di nuove Arti obbligati i Poveri a guadagnarsi il vitto coll'esercizio delle medesime». L. A. MURATORI, *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principi*, Lucca 1749, p. 217.

<sup>10</sup> A. GENOVESI, *Delle lezioni di commercio*, cit., p. 47.

<sup>11</sup> G. CARIDI, Una riforma borbonica bloccata: il Supremo magistrato di commercio nel Regno di Napoli (1739-1746), in «Mediterranea. Ricerche storiche», a. VIII, Aprile 2011, n. 21, pp. 89-124.

Le riforme avviate in campo economico tentavano di razionalizzare i processi per svincolare le rendite improduttive dagli investimenti garantiti, nei quali si crogiolava il parassitismo nobiliare, e così superare la stagnazione economica che caratterizzava il Mezzogiorno. Ed era proprio nel commercio che venivano riposte le più alte aspettative perché, come diceva Genovesi,

accresce la potenza e la gloria de' Monarchi, e de' popoli; perché accresce il nerbo della potenza, che sono le ricchezze primitive, e rappresentative [...] Distrugge la Tirannide [...] indebolisce l'antica nobiltà; ma ne crea della nuova; e questo desta dell'emulazione e l'emulazione accende l'industria»<sup>12</sup>. E' dunque il Genovesi "mercantante" che «anticipa, in un certo senso, la nascita dell'economia politica come scienza autonoma "disincagliata", per dirla con Polanyi, dalla società»<sup>13</sup>.

In questa peculiare situazione si tenterà di ricostruire in chiave problematica, attraverso la vicenda della seta, i tentativi, autorevoli o autoritari, di innovare il sistema economico. Tra i primi si può ascrivere l'inedito *Parere del Presidente del Commercio D. Francesco Ventura per la fabbrica de' Drappi di Seta In questa Città di Napoli*, redatto il primo luglio del 1749, qui pubblicato in appendice, contenuto manoscritto in una raccolta custodita nella Biblioteca Nazionale di Napoli<sup>14</sup>. Un progetto di grande interesse finalizzato allo sviluppo della produzione serica, settore diffusamente considerato trainante per l'economia del Regno, strutturato sull'investimento privato nella iniziativa industriale, che però finirà per scontrarsi con l'indifferenza della monarchia pressata dagli ambienti più conservatori. Mentre nell'alveo dei secondi possiamo inserire la fondazione della Colonia di San Leucio "*Colle leggi corrispondenti al buon Governo di Essa*", ad opera di Ferdinando IV di Borbone il 1 gennaio 1789. Ferdinando e la sua Corte ripresero l'idea venturiana di impiantare una fabbrica per la produzione della seta nella città di Napoli, ma la declinarono nella maniera più utile a 'comunicare' un progetto di rinnovamento che venne così racchiuso nella *Legislazione*

---

<sup>12</sup> A. GENOVESI, *Delle lezioni di commercio*, cit., p. 240.

<sup>13</sup> F.E. D'IPPOLITO, *La 'ragione mercantile'*, cit., p. 225 e ss.

<sup>14</sup> Biblioteca Nazionale di Napoli (BNN), *mss.*, X, D 72, cc. 46r. - 56v.

per San Leucio. L'impegno diretto del sovrano in questa nuova impresa decentrata nei pressi della Villa Reale - l'altra capitale che meglio rappresentava i fasti della monarchia dei Borbone -, servì ad alimentare la speranza di quello che fu letto come un esperimento di riforme economiche e sociali realizzato per la Colonia manifatturiera<sup>15</sup> ma proiettato verso il futuro del Regno. Funzionali a questo scopo furono sia l'impianto stesso del *Codice* leuciano che le interpretazioni che ne seguirono, nel breve e nel lungo periodo. Rappresentarono quasi un articolato piano di comunicazione messo in piedi dalla monarchia nel tentativo di governare il consenso in un periodo di grande instabilità politica sul piano interno ed internazionale, come dimostra anche l'inedito manoscritto anonimo, pubblicato in appendice, dal titolo *RAGIONAMENTO su talune leggi di successione stabilite per la popolazione di s. Leucio da Ferdinando IV re delle due sicilie*.

Il cambiamento realizzato nel Regno di Napoli tra il 1734 e il 1789 fu sicuramente rapido, se rapportato alle stratificazioni di interessi e di poteri che avrebbero dovuto essere scardinati per essere ricondotti ad unità, ma purtroppo anche «superficiale, [poiché] si manteneva sul piano politico, non investiva le mentalità profonde»<sup>16</sup>.

A partire dagli anni settanta si avviò una nuova stagione nel Regno di Napoli che si concluse definitivamente nelle repressioni che seguirono la Repubblica del '99, con la sconfitta bruciante e definitiva degli illuministi meridionali e la condanna all'oblio delle loro idee da parte dei vincitori.

---

<sup>15</sup> A proposito dell'esperimento leuciano sono evocative le parole di Eleonora de Fonseca Pimentel, tra le maggiori esponenti della Rivoluzione del 1799, che nei *Componimenti poetici per le leggi date alla nuova popolazione di Santo Leucio da Ferdinando IV re delle Sicilie p.f.a.* (a cura di D. Cosmi, Napoli 1789), al pari dei retori greci, così rappresentava la magnificenza del re «Piccol modello in prima orna, e distende, [...]. Poi sicuro la mano all'opra stende», cfr. E. URGNANI, *La vicenda letteraria e politica di Eleonora de Fonseca Pimentel*, Napoli 1998, pp. 90-91. In queste parole c'è tutta l'illusione e la dimostrazione dell'efficacia comunicativa della iniziativa della Corona, l'idea che dopo quell'esperimento il sovrano avrebbe 'messo mano' alla riforma di tutta la società.

<sup>16</sup> R. AJELLO, *Civiltà moderna. Lineamenti storici e problemi italiani*, in «Frontiera d'Europa - Studi e Testi», Napoli 2018, p. 76.

## 2. Le premesse al sistema protoindustriale

Nel pieno Cinquecento la produzione serica e la gelsibachicoltura erano già molto diffuse nel Mezzogiorno d'Italia<sup>17</sup>. L'organizzazione, la distribuzione territoriale di queste attività e le politiche pubbliche messe in campo per promuovere un settore strategico per l'economia del Regno di Napoli hanno da sempre destato grande interesse nella storiografia, anche per il ruolo attribuito a questa specifica produzione: un ponte tra l'organizzazione agricola tradizionale e la protoindustria<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Per le vicende della seta in età moderna si rimanda a F. BATTISTINI, *L'industria della seta in Italia nell'età moderna*, Bologna 2003, *passim*. Sulla diffusione della gelsibachicoltura e della trattura cfr. ID., *Le principali tappe della diffusione del torcitoio circolare per seta nell'Italia del Centro-Nord (secoli XIV-XVIII)*, in «Società e Storia», 69, 1995, pp. 631-640; ID., *La diffusione della gelsibachicoltura nell'Italia centrosettentrionale: un tentativo di ricostruzione*, in «Società e Storia», 56, 1992, pp. 393-400.

<sup>18</sup> Con il termine "protoindustria" Franklin Mendels, in uno studio sull'industria fiamminga del lino, ha identificato quella particolare categoria di attività produttive accomunate da specifiche peculiarità: un impiego alternato della manodopera tra agricoltura e manifattura protoindustriale svolta nei periodi di minore occupazione nelle attività agricole; una produzione non finalizzata al mercato interno ma destinata ai mercati internazionali; lo sviluppo di sistemi regionali di produzione manifatturiera; la crescita parallela dell'agricoltura commerciale e del settore industriale in aree territoriali ben distinte tra zone a vocazione agricola e quelle meno fertili destinate alla lavorazione dei tessuti, F. MENDELS, *Proto-industrialization: Theory and Reality. General Report*, in *Eighth International Economic History Congress, 'A' Themes*, Budapest 1982, pp. 69-107; ID., *Des industries rurales à la protoindustrialisation: historique d'un changement de perspective*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 39, 1984, pp. 977-1008; ID., *Industrialization and Population Pressure in Eighteenth-Century Flanders*, in «The Journal of Economic History», 31, 1971, pp. 269-271, estratto da (JSTOR, [www.jstor.org/stable/2117038](http://www.jstor.org/stable/2117038). Accessed 16 Apr. 2020. A questa categoria non possono essere invece ascritte le manifatture seriche della città di Napoli, ancora legate ad un modello preindustriale nel quale l'attività lavorativa è affidata a tessitori ed artigiani proprietari di botteghe organizzate in aree urbane e non in quelle rurali: «L'intero processo produttivo sembra essere concentrato in città, connotando quindi l'attività serica come sistema cittadino più che regionale [...] La regolamentazione di tipo corporativo è un altro elemento che cozza con la produzione di tipo protoindustriale e che invece è tipico dei sistemi produttivi di città [...] Infine un dato fondamentale: le decisioni principali relative ai modi e ai tempi della lavorazione sono stabiliti dall'alto, tramite statuti regi o attraverso decisioni prese dai consoli. Non è il

proiettata verso l'auspicato orizzonte dello sviluppo economico<sup>19</sup>. Le attività produttive, inizialmente insediate in un territorio circoscritto che comprendeva i distretti calabresi di Seminara, Reggio e Monteleone<sup>20</sup>, nel corso del Cinquecento si diffusero in maniera non omogenea in quasi tutte le province del Mezzogiorno<sup>21</sup>, rappresentando un segmento importante nell'economia del Regno con un potenziale espansivo correlato alla elevata domanda interna ed internazionale di seta<sup>22</sup>. Lo sviluppo delle manifatture seriche, già avviato a partire dagli anni settanta del XV secolo con la fondazione dell'Arte della Seta da parte di Ferrante d'Aragona<sup>23</sup>, interessò anche la stessa città di Napoli

---

mercante a prendere iniziative economiche e commerciali; siamo lontani dall'immagine del mercante-imprenditore che si grava dell'alea delle sue iniziative, lontano da qualsiasi forma di imposizione ma anche di protezione nei momenti critici fornita dalle corporazioni», cfr. A. DE NARDO, *Primi approcci sulla corporazione dell'Arte della seta di Napoli*, in *Alle origini di Minerva Trionfante. Città, corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli nell'età moderna*, a cura di F. Barra, G. Cirillo e M. A. Noto, Roma 2011, pp. 255-269, p. 266.

<sup>19</sup> G. CIRILLO, *Alle origini di Minerva trionfante. Protoindustrie mediterranee: città e verlagsystem nel Regno di Napoli nell'età moderna*, IV, Roma 2012, *passim* ed in part. pp. 95-100; N. CREPAS, *Le premesse dell'industrializzazione*, in *Storia d'Italia. Annali*, 15, *L'industria*, a cura di F. Amatori, D. Bigazzi, R. Giannetti, Torino 1999, pp. 85-179.

<sup>20</sup> G. GALASSO, *Economia e società nella Calabria del '500*, Napoli 1965, pp. 166-176.

<sup>21</sup> Cfr., *ivi*, pp. 353-361; D. CICOLELLA, *La seta nel Regno di Napoli nel XVIII secolo*, Napoli 2003; R. RAGOSTA, *Stato, mercanti e tintori di seta a Napoli (secc. XVI-XVIII)*, Istituto di Storia economica-Facoltà di Economia dei trasporti e del Commercio internazionale, Napoli 1988, pp. 37-38; ID., *Napoli, città della seta: produzione e mercato in età moderna*, Roma 2009.

<sup>22</sup> Come chiaramente emerge dalle stime dei volumi della produzione che Galasso colloca tra le cinquecentomila e le seicentomila libbre di seta grezza per gli anni cinquanta e sessanta del Cinquecento, fino a raggiungere una quota di ottocentomila libbre negli anni ottanta, al netto delle quote di produzione, non misurabili, in quanto sottratte ai controlli fiscali per essere destinate al mercato di contrabbando. Questi studi delineano gli andamenti della produzione serica nei distretti della Calabria dal Cinquecento al Settecento cfr. G. GALASSO, *Economia e società*, cit., pp. 166-76 e pp. 369-370, rispettivamente per i dati sulla produzione del Cinquecento e per quella tra la metà del Seicento e il Settecento.

<sup>23</sup> Ferrante istituì le Arti della Seta e della Lana, tra i peculiari privilegi riconosciuti alla Città di Napoli, per consolidare i due settori produttivi considerati «i pilastri dell'economia regnicola», sostenuti anche attraverso politiche protezionistiche attuate

«Brulicante di filatoi, botteghe di setaioli, «tinte», tessitorie, fondaci di mercanti, di numerosissime presenze di stranieri, di attività finanziarie e commerciali collegate al commercio e alla lavorazione di stoffe e di altri prodotti in seta, nonché di materia prima»<sup>24</sup>. Insomma la città di Napoli si preparava ad affrontare una radicale trasformazione realizzata grazie alle capacità politiche e amministrative del viceré don Pedro de Toledo che nel quinquennio 1540-45 riuscì ad imprimere una svolta, anche sul piano urbanistico, su cui certamente influì la straordinaria espansione demografica che caratterizzò la capitale in quegli anni e nei successivi, al punto da renderla, alla fine del Cinquecento, la seconda metropoli d'Europa dopo Parigi<sup>25</sup>. Il rinnovamento della città di Napoli ebbe

---

nel 1472, attraverso il divieto di immissione nel regno di alcune qualità di panni forestieri, e, nel 1477, con «il divieto di introdurre sui mercati del Regno panni di qualità modesta, del tipo di quelli in cui si veniva specializzando l'industria napoletana», cfr. M. DEL TREPPO, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso e R. Romeo, IV, t. I, *Il regno dagli Angioini ai Borboni*, Roma 1986, p. 100. Sull'arte della seta cfr. R. PESCIONE, *Gli statuti dell'Arte della seta in rapporto al privilegio di giurisdizione*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XLIV, 1919, pp. 157 ss. e (1920), pp. 61-87; G. TESCIONE, *L'arte della seta a Napoli e la Colonia di S. Leucio*, Napoli 1932; *Statuti dell'arte della seta a Napoli e legislazione della colonia di S. Leucio: appendice al volume L'arte della seta a Napoli e la Colonia di S. Leucio*, a cura di G. Tescione, Napoli 1933, riporta il Bando di Ferrante d'Aragona del 1477 e i Capitoli del 1483, pp. 18-19 e 24-25; ID., *Quando la seta regnava*, in «Orizzonti Economici», 4, Napoli 1956, pp. 5-6; *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, a cura di A. Guenzi-P. Massa-A. Moioli, Milano 1999, *passim* e in part. i saggi di A. DELL'OREFICE, *Il tramonto delle Arti della seta e della lana a Napoli (secoli XVIII-XIX)*, pp. 241-256, R. RAGOSTA PORTIOLI, *Istituzioni e conflitti nell'Arte della Seta a Napoli (secoli XVI-XVIII)*, pp. 347-360, F. ASSANTE, *I profeti della previdenza: Monti e Conservatori nelle corporazioni napoletane in età moderna*, pp. 601-612; G. CIRILLO, *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli nell'età moderna*, in *Alle origini di Minerva Trionfante. Città, corporazioni*, cit., pp. 23-65; G. RESCIGNO, *Lo Stato dell'«Arte». Le corporazioni nel Regno di Napoli (dal XV al XVIII secolo)*, X, Roma 2016, pp. 136-163.

<sup>24</sup> R. RAGOSTA, *Napoli, città della seta*, cit., p. 3.

<sup>25</sup> «Alla metà del secolo XVI si verificò [...] a Napoli un inurbamento senza precedenti, al quale concorrevano per i feudatari l'attrattiva della vita nella capitale, per gli altri regnicoli il miraggio di trovar lavoro e l'aspirazione di sottrarsi, comunque, alla crescente oppressione feudale. Non era quindi difficile prevedere gravi difficoltà di rifornimento annonario, cui per l'addietro s'era provveduto con i grani di Sicilia, senza dover interrompere la forte corrente di esportazione di cereali verso l'estero. La

risvolti anche sul piano dei commerci favoriti dalla più ampia disponibilità di materia prima prodotta nel Regno, dirottata verso le manifatture cittadine grazie ai privilegi di cui poté beneficiare la capitale, «non solo in quanto *universitas* privilegiata, ma anche come concentrazione di molteplici realtà privilegiate»<sup>26</sup>.

### 3. La ragion proibitiva

I privilegi riconosciuti alla città di Napoli e per essa alla corporazione della seta erano stati costruiti nel tempo e non senza tensioni generate dai tentativi di incrementare le posizioni di vantaggio già conquistate. Ne è una dimostrazione il contenzioso che, negli ultimi decenni del Cinquecento, contrappose la Corte Regia e l'Arte della seta. Il contrasto fu definito nel 1580 attraverso una mediazione che confermava la centralità riconosciuta alla Capitale, e quindi alla corporazione, verso la quale doveva essere dirottata tutta la produzione di seta grezza estratta

---

prudenza, pertanto, opportunamente consigliava l'amministrazione vicereale a tenere dalla propria parte chi, meno patendo la fame, meno sarebbe stato disposto a scendere in piazza», cfr. A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli 1505-1557*, I, Napoli 1983, p. 371, sulle riforme toledane cfr. anche ID., *Patriae leges, privatae rationes: Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988. F. STRAZZULLO, *Edilizia e urbanistica a Napoli dal '500 al '700*, Napoli 1968, pp. 9-10, individua lo sviluppo demografico della città di Napoli fin dagli anni venti del Cinquecento. Sul sistema vicereale per la gestione politica della struttura imperiale spagnola cfr. A. MUSI, *L'impero dei viceré*, Bologna, 2013.

<sup>26</sup> Sui privilegi riconosciuti alla città di Napoli nel XVI secolo cfr. P. VENTURA, *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*, Napoli 2018, la citazione è a p. 78. Il favore regio per la capitale, che aveva già caratterizzato l'impegno aragonese fin dai tempi dell'ingresso di Alfonso I a Napoli nel 1442, fu confermato e ampliato durante la dominazione spagnola fino al Parlamento Generale del Regno e all'approvazione dei capitoli del 1536 da parte di Carlo V, ma la condizione privilegiata della città di Napoli cambiò dopo la rivolta del 1547, cfr. A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo*, cit., pp. 295 ss.. Tra «i mali maggiori della patria» scrive Galanti c'è la «ragion proibitiva, ch'è un privilegio esclusivo [...] che il fisco ad alcuno ha concesso, d'essere solo a venderli». La privativa della Capitale sulla lavorazione della seta sarà revocata solo nel 1785, cfr. G.M. GALANTI, *Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie*, II, Napoli 1788, pp. 219, 233.

dalle province per le successive lavorazioni, in cambio della conferma dell'imposta di un carlino a libbra sulla «*extractione di seta per extra regnum*», già in vigore dal 1555, in favore della Regia Corte. Il contenzioso, sottoposto alla cognizione della Camera della Sommaria, traeva origine dal contrasto insorto tra l'arrendatore del fisco e la corporazione della seta, accusata di tutelare i membri dell'Arte che si sottraevano al versamento dei dazi di estrazione, dichiarando l'acquisto di seta grezza «per uso di detta arte», al fine di poter beneficiare dell'esenzione riconosciuta alla corporazione per incentivare le lavorazioni nelle manifatture cittadine, salvo invece esportarla grezza «secretamente senza pagare li regii diritti». Per questa ragione l'arrendatore chiedeva conto della quantità di sete acquistate dai mercanti dell'Arte e soprattutto la prova dell'equivalente utilizzo nelle manifatture della città di Napoli.

Lo scopo era chiaro: tutelare la Corte e, per essa, lo stesso arrendatore dal pericolo di frodi. Ma la corporazione osteggiò questo sindacato trincerandosi dietro la carenza dei dati sulle produzioni e manifestando la propria contrarietà verso l'introduzione di ogni tipo di controllo, addirittura rifiutando la proposta di attribuzione di un potere ispettivo agli stessi consoli dell'Arte che avrebbero dovuto verificare la corretta ripartizione della materia prima tra i mercanti, secondo predeterminate quote di seta assegnate a ciascuno di essi per la produzione. L'*impasse* fu superato con la decisione di prelevare alla fonte il dazio, calcolato sulle libbre di seta tratta, anticipandone l'esazione al momento dell'estrazione della seta dalle province affidando così un ampio potere di controllo agli ufficiali dell'arrendamento. Una mediazione per contemperare i divergenti interessi, quello della Regia Corte che si garantiva, attraverso un accertamento in loco da parte dell'arrendatore, la base imponibile sulla quale applicare il prelievo fiscale di un carlino a libbra di seta prodotta nel Regno, e quello della corporazione napoletana che otteneva una privativa sull'acquisto delle sete sane (i cosiddetti follari) che quindi non potevano essere ufficialmente esportate per essere destinate alle manifatture della capitale, con la possibilità di estendere tale divieto anche all'esportazione di seta grezza nel caso di scarsa produzione di questa materia prima. I consoli dell'Arte ottennero anche un potere di

sindacato sull'esportazione della materia prima grezza e l'assegnazione di quindici carlini a balla di seta «da versare in beneficio dell'arte e sussidi dei poveri»<sup>27</sup>.

#### 4. Le produzioni provinciali

Le attività protoindustriali erano sotto il controllo delle famiglie baronali che si occupavano direttamente delle prime fasi della produzione, anche affidandosi a dei massari incaricati attraverso caparre o “contratti alla voce”, una vendita anticipata del prodotto al valore corrente alla data di raccolta<sup>28</sup>. Ma la gestione manifatturiera della seta nel Mezzogiorno non era la sola occupazione della feudalità regnicola, interessata a controllare anche le principali gabelle su questa produzione

---

<sup>27</sup> ASNa, Sacro Regio Consiglio, Diversi, II numerazione, vol. 63, ff. 159-163; D. CICCOLELLA, *La seta nel Regno di Napoli*, cit., p. 266-267; G. CIRILLO, *Alle origini di Minerva trionfante. Protoindustrie mediterranee*, cit., pp. 99-100. Sulle manifatture seriche della città di Napoli si vedano gli studi di R. RAGOSTA PORTIOLI, *Specializzazione produttiva a Napoli nei secoli XVI e XVII*, in *La seta in Europa. Secc. XIII-XX. Atti della «Ventiquattresima Settimana di Studi» Prato 4-9 maggio 1992*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 1993, pp. 339-349; ID., *I mercanti bergamaschi nella città di Napoli nel secolo XVI*, in *Storia economica e sociale di Bergamo. Il tempo della Serenissima. Il lungo Cinquecento*, a cura di M. Cattini-M. Romani, Bergamo 1998, pp. 219-235; ID., «Nuovi lavori» «nuove invenzioni» di seta a Napoli nel Cinquecento, in *La seta in Italia dal Medioevo al Seicento*, a cura di L. Molà-R.C. Müller-C. Zanier, Venezia 2000, pp. 461-476. Sull'importanza della seta per l'economia della Capitale cfr. P. MALANIMA, *Italian cities 1300-1800. A quantitative approach*, in «Rivista di Storia Economica», XIV, 1998, pp. 92-126.

<sup>28</sup> G. GALASSO, *Economia e società*, cit., pp. 361 ss.; G. CIRILLO, *Spazi contesi. Camera della Sommara, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, Milano 2011. Questi massari, lavoratori ma anche piccoli e medi proprietari, nel corso del Cinquecento erano riusciti a avviare una propria produzione, fino a diventare piccoli imprenditori e ad assumere una specifica autonomia di ruolo che, dalla metà del Settecento, rappresenterà la nuova borghesia fondiaria emergente, cfr. G. CIRILLO, *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Real Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell'età moderna*, Roma 2012, pp. 26 e 79. Sui “contratti alla voce” si veda P. MACRY, *Ceto mercantile e azienda agricola nel regno di Napoli: il contratto alla voce nel XVIII secolo*, in «Quaderni storici», 21, settembre - dicembre 1972, pp. 851-909; ID., *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Napoli 1974.

integrata che impegnava due distinti comparti, quello agricolo e quello manifatturiero<sup>29</sup>. La prima delicata fase del processo produttivo riguardava la coltivazione del gelso necessario per il nutrimento dei bachi ed era condotta direttamente dagli agricoltori che si occupavano anche della commercializzazione delle foglie agli allevatori di bachi. La fase seguente alla raccolta delle fronde era l'allevamento del baco, il "nutricato", spesso affidato alle donne all'interno di case rurali poste nelle vicinanze delle piantagioni di gelso dove venivano collocati questi lepidotteri all'interno di canestri oppure nei cosiddetti "cannici"<sup>30</sup>, contenitori sovrapposti con un sistema a castello, per essere seguiti con cura e attenzione sia nell'alimentazione che nel controllo delle condizioni ambientali necessarie alla qualità della materia prima che si sarebbe formata<sup>31</sup>. La conclusione della fase di allevamento coincideva con la formazione del bozzolo che rappresentava anche l'ultima fase della vita del baco.

La materia prima ottenuta nella prima fase della produzione veniva presentata all'arrendamento che, insieme al Regio Fisco, procedeva ai controlli sulla quantità e qualità del prodotto, anche per stabilire il numero di maestri trattori necessario per ciascuna località dove si sarebbero svolte le successive operazioni.

Poteva così iniziare la fase della trattura, ossia la lavorazione che consentiva di ricavare il filo di seta dal dipanamento dei bozzoli prodotti dal baco. Era in questa fase del processo produttivo, ma anche in quella successiva della filatura, che però si manifestava in modo

---

<sup>29</sup> La gabella detenuta dai Sanseverino di Bisignano era di cinque grana a libbra di seta prodotta a cui si aggiunsero, nel corso del Cinquecento, altri ventidue carlini imposti dal Regio Fisco. Una simile gabella, quattro grana per libbra di seta, era stabilita per il Principato Citra, altra importante area di produzione serica, cfr. A. SILVESTRI, *Aspetti della vita socioeconomica nel Cilento alla fine del Medioevo*, Salerno 1989, pp. 137-138.

<sup>30</sup> Cfr. G.A. PASQUALE, *Relazione sullo stato fisico-economico-agrario della Prima Calabria Ulteriore*, in «Atti del R. Istituto d'Incoraggiamento», I, XI, 1863, pp. 362-363. Dal catasto onciario di Reggio Calabria relativo agli anni 1743-1749, si evince che in un'area circoscritta compresa tra le località di Gallico e Pallaro esistevano dodici «case di nutricato», opportunamente definite «manufatti da lavoro specialistici», cfr. G. CURRÒ - G. RESTIFO, *Reggio Calabria*, Roma-Bari 1991, p. 79.

<sup>31</sup> Cfr. F. BATTISTINI, *Le principali tappe*, cit., pp. 631-640; ID., *La diffusione della gelsibachicoltura*, cit., pp. 393-400.

evidente l'arretratezza tecnologica delle manifatture meridionali. Nel Regno di Napoli, infatti, una consistente parte delle sete estratte dai bozzoli non veniva separata in modo adeguato dagli scarti ottenendo una materia grezza di scarsa qualità e inadatta alle produzioni di lusso maggiormente richieste sia dal mercato interno che da quelli esteri. Questo sistema era sostanzialmente favorito dall'arrendamento in quanto consentiva di produrre una maggiore quantità di seta «pesante, con purgarla il meno che sia possibile»<sup>32</sup>, sulla quale applicare i dazi per libbra di peso, anche se a discapito della qualità e della commerciabilità del prodotto nei mercati stranieri: questi semilavorati, infatti, potevano essere utilizzati esclusivamente come trama nella produzione di tessuti ma non come ordito<sup>33</sup>.

Lo sviluppo delle produzioni seriche, iniziato negli anni venti del Cinquecento, proseguì in maniera esponenziale per tutto il secolo, come chiaramente dimostrano recenti studi condotti sulle fonti documentarie del Consolato della seta custodite nell'Archivio di Stato di Napoli, fino a raggiungere il picco più alto nell'ultimo decennio. Poi gli andamenti instabili che caratterizzarono i primi due decenni del Seicento

---

<sup>32</sup> G.M. GALANTI, *op. cit.*, II, Napoli 1788, p. 232.

<sup>33</sup> L'arretratezza delle manifatture del Regno di Napoli nei processi della produzione serica, soprattutto nelle fasi della torcitura e della trattura, che incidevano sulla qualità della seta grezza prodotta, è dovuta sia a cause tecniche che di mercato: nel primo caso incidevano negativamente i salariati, che non avevano interesse all'innovazione, perché pagati dagli arrendatori del fisco per compiere parte di queste operazioni; nel secondo caso l'elevata domanda di seta grezza meridionale, prima verso Genova, Firenze e Lucca e poi verso la Francia, soffocava le innovazioni tecnologiche, come l'introduzione della torcitura idraulica. Per le vicende della seta in età moderna oltre alla citata opera di F. BATTISTINI, *L'industria della seta in Italia nell'età moderna*, cit., si veda ID. *Due realtà a confronto: il setificio meridionale e quello padano tra età moderna e contemporanea, Manifatture e sviluppo economico nel Mezzogiorno dal Rinascimento all'Unità. Atti del Convegno (Avellino, 24-25 marzo 1995)*, a cura di F. Barra, Avellino 2000, p. 214 e G. FEDERICO, *Il filo d'oro. L'industria mondiale della seta dalla restaurazione alla grande crisi*, Venezia 1994, *passim* e in part. pp. 439-528.

manifestarono i sintomi di una crisi che travolse la produzione serica del Regno a partire dagli anni trenta<sup>34</sup>.

## 5. Le politiche suntuarie nel Regno di Napoli

Nel corso del Cinquecento le leggi suntuarie vengono orientate ad uniformare i diversi livelli di una società di ceti, imponendo un generale codice di condotta, per superare la tradizionale divisione dell'ordine medievale e consentire ai gruppi emergenti di omologarsi, senza alcuna attribuzione di specifici privilegi o esenzioni, almeno sul piano formale, per l'antico patriziato del Regno.

Tutto ciò è quanto sembra trasparire dal testo normativo, perché invece, sul piano della effettività, le disposizioni sui consumi di lusso erano costantemente inosservate dalla nobiltà e disapplicate nei tribunali, come rileverà, tra gli altri, il viceré Antonio Álvarez de Toledo, Duca d'Alba, nella prammatica II del 16 giugno 1625:

Se bene in diversi tempi alcuni degl'Illustri Vicerè di questo Regno, per rimediare alle spese eccessive, che si fanno in questa Fedelissima Città, così nel numero de' Servidori, come in vestirgli, abbiano per Prammatiche data la forma, che si doveva osservare [...] abbiamo ritrovato, che le dette Prammatiche non sono nella loro debita osservanza, e che da ciò sono cagionati molti danni a' Cittadini, ed abitanti in questa detta Città, e Regno<sup>35</sup>.

Le indagini condotte dalla Scognamiglio Cestaro hanno dimostrato l'assenza di processi istruiti per la violazione delle disposizioni suntuarie

---

<sup>34</sup> A. DE NARDO, *op. cit.*; R. ROMANO, *Economia e finanza a Napoli dal 1656 al 1734*, in *Storia di Napoli*, VI, t. I., Napoli 1970, pp. 581-606.

<sup>35</sup> D. A. VARIO, *Pragmaticae edicta decreta interdicta Regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, tit. CXXXVII, *Lex Sumptuaria*, prammatica II, 16 giugno 1625, II, Neapoli, 1772, p. 447.

e ciò conferma che le magistrature operarono una scelta politica nel mancato perseguimento di queste ripetute violazioni<sup>36</sup>.

Ma è proprio dagli stessi testi delle norme ciclicamente promulgate nel Mezzogiorno nel corso dei secoli che emerge la continua disapplicazione delle leggi suntuarie promulgate nel regno di Napoli per disciplinare l'uso dei beni di lusso<sup>37</sup>. Il fenomeno, certamente non isolato ma comune a quanto avveniva nelle maggiori città dell'Europa moderna<sup>38</sup>, rappresenta in maniera efficace per il Regno di Napoli uno dei punti di equilibrio nella dialettica socio-istituzionale che caratterizzò i rapporti di forza tra la nobiltà di spada e quella di toga all'interno di quel complesso sistema di poteri e di interessi, economici e politici, in perenne tensione<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *Il colore della statualità: Leggi suntuarie, codici estetici e modelli culturali delle élites nella Napoli della prima Età moderna*, in «California Italian Studies», 3 (1), estratto da <https://escholarship.org/uc/item/1g47m103>, pp. 1-57, p. 1.

<sup>37</sup> Circa trentotto leggi suntuarie si sono succedute nel Mezzogiorno tra il 1290 e il 1784, con una cadenza decennale nel periodo basso medievale che si intensificò tra Cinque e Seicento nell'avvicendamento vicereale con maggiore concentrazione nel periodo intercorrente tra il 1684 e il 1702, cfr. S. MUSELLA GUIDA, *Il Regno del lusso. Leggi suntuarie e società: un percorso di lungo periodo nella Napoli medievale e moderna (1290-1784)*, in "Papiers" présentés lors de la rencontre AFHE-SISE de mai 2007 sur l'économie du luxe, estratto da <http://afhe.ehess.fr/document.php?id=454>, p. 2; L. DE ROSA, *Introduzione ad alcuni scritti di Carlo Antonio Broggia*, in CARLO ANTONIO BROGGIA, *Il Banco ed il Monte de' Pegni. Del Lusso*, a cura di R. Patalano, Napoli 2004, pp. XXXIV-XLII; per la Sicilia cfr., S. TRAMONTANA, *Vestirsi e travestirsi in Sicilia*, Palermo 1993, pp. 34-38.

<sup>38</sup> Cfr. *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna. Atti del convegno (Bologna, 27-28 settembre 2002)*, a cura di M. G. Muzzarelli - A. Campanini, Roma 2003; M. G. MUZZARELLI, *Le leggi suntuarie nello specchio della storiografia*, in *Il lusso e la sua disciplina. Aspetti economici e sociali della legislazione suntuaria tra antichità e medioevo*, a cura di L. Righi e G. Vettori, Quaderni 8, Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento, pp. 165-193, ID., *A norma di legge. La disciplina suntuaria dal XIII al XV secolo*, in *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Gli alambicchi (9), Torino 1996, pp. 99-154.

<sup>39</sup> Sul punto cfr. G. MUTO, *Magistrature finanziarie e potere ministeriale a Napoli alla metà del Cinquecento*, in *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi. Quarto Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, I, Firenze 1982, pp. 481-500; R. AJELLO, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta*

Il ceto dei togati, proprio attraverso una orientata attività interpretativa volta alla disapplicazione delle leggi suntuarie, finiva per spiegare le più efficaci difese a sostegno degli interessi economici delle corporazioni napoletane che avrebbero maggiormente subito, con la contrazione dei consumi, le perdite delle produzioni di lusso come la seta. Allargando l'area di coincidenza tra interessi pubblici e quelli corporativi si realizzò un'efficace sinergia tra le maggiori magistrature del Regno e le Arti come quella dei 'sartori', determinanti nella filiera produttiva dell'economia del lusso, costituiti in corpo d'arte alla fine del Cinquecento dopo la separazione dalle Arti della Lana e della Seta<sup>40</sup>.

Queste iniziative servirono, da un lato, a conservare il tradizionale sistema corporativo nel quale proprio i giuristi avevano ormai assunto un ruolo dominante, condizione favorita durante la dominazione spagnola dal 1503 al 1707 anche dai subentrati governi vicereali che strinsero col ministero togato una solida alleanza, dall'altro, a sostenere le politiche di allontanamento dell'antica "riottosa ed inaffidabile nobiltà feudale", incapace di tradurre il proprio peso sociale in potere politico<sup>41</sup>. L'allontanamento dei baroni del Regno dall'investitura di pubbliche funzioni, l'istituzione del Consiglio Collaterale e la «creazione di organi di giustizia (almeno al centro) quanto più immuni dai condizionamenti dei grandi, dei magnati e dei potenti» e quindi il

---

*della nobiltà napoletana in due memoriali Cinquecenteschi*, Napoli 1996, passim e in part. pp. 36-37.

<sup>40</sup> Sul rapporto tra poteri pubblici e sistema corporativo nel Regno di Napoli in età moderna cfr. G. RESCIGNO, *Lo Stato dell'Arte*, cit.; sui 'sartori' cfr. S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *La corporazione napoletana dei sarti (1583-1821). Istituzioni del lavoro, poteri pubblici e vita politica*, in «Archivio storico per le Province Napoletane», CXXIII, Napoli 2005, pp. 243-84 (parte prima) e CXXIV, 2006, pp. 289-376 (parte seconda). Per una lettura più ampia sulla società di corpi restano imprescindibili le pagine di P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2001 *passim*, e le più recenti riflessioni in ID., *Le comunità intermedie tra moderno e post-moderno*, a cura di M. Rosboch, Genova 2015.

<sup>41</sup> Sulla separazione tra baronaggio e ministero togato cfr. A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo*, cit., *passim* e in part., I, pp. 44-46 e II, pp. 663-666; G. MUTO, "I segni d'honore". *Rappresentazioni delle dinamiche nobiliari a Napoli in età moderna*, in *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centromeridionale nell'età moderna*, a cura di M. A. Visceglia, Roma-Bari 1992, pp. 172-192.

«rafforzamento degli apparati giurisdizionali ed amministrativi» centrali, rappresentano gli strumenti politici messi in campo per emarginare il partito feudale in favore del ministero togato a cui fu affidato il compito di predisporre una nuova architettura istituzionale sulla quale strutturare lo Stato<sup>42</sup>.

Relegato nelle lontane periferie il patriziato del Regno, compreso anche dalla politica toledana perché ritenuto ostile alla Corona, si fece largo la schiera dei dottori in diritto civile ed ecclesiastico, che in gran parte provenivano dagli ambienti della piccola nobiltà delle province del Regno e dal ceto mercantile<sup>43</sup>, quella nobiltà di toga che ben presto diverrà il pilastro dell'assetto politico-istituzionale del Regno attraverso il dominio delle «operazioni giuridiche che si trasferirono dal controllo nobiliare a quello dei redditieri privati, ossia gli stessi togati, intesi come risparmiatori, più che come pubblici funzionari», che finì per tutelare, dopo la rivoluzione del 1547, il parassitismo nobiliare nel quale «gli Spagnoli videro la condizione che avrebbe spento l'irrequietezza e avrebbe facilitato e pacificato il dominio»<sup>44</sup>.

Questo indirizzo della politica toledana fu favorito anche dallo sviluppo urbanistico della città di Napoli avviato in quegli anni, che finirà per attrarre il patriziato del Regno, così imbrigliato dalla politica di "disciplinamento" vicereale, che si adatterà al modello dominante dell'aristocrazia rinascimentale e ai rituali della nobiltà di corte incline ai consumi di lusso, nello «scenario [della] corte vicereale» che «si esprime in uno stile di vita grandioso e raffinato, nella pratica delle

---

<sup>42</sup> Cfr. R. AJELLO, *Una società anomala*, cit., pp. 46-63.

<sup>43</sup> Quasi il novanta per cento dei laureati dello Studio di Napoli tra il 1584 e il 1648 aveva questa provenienza, restavano una minoranza di ecclesiastici e meno dell'uno per cento provenienti dai ranghi dell'aristocrazia del Regno che, disinteressata agli studi giuridici, lasciò campo libero a questi giuristi che ben presto si imposero come ordine corporativo a difesa delle prerogative acquisite cfr. I. DEL BAGNO, *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli 1993; P. L. ROVITO, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli 1981.

<sup>44</sup> R. AJELLO, *Civiltà moderna*, cit., pp. 47-48.

lettere, della musica, della festosa cerimonialità di mascherate e conviti»<sup>45</sup>.

In questo contesto le leggi suntuarie contribuirono alla realizzazione del progetto politico spagnolo di disciplinamento dell'aristocrazia, ma se da un lato dietro la loro parvenza moralizzatrice emerge il malcelato obiettivo di incidere sui patrimoni della nobiltà feudale per favorire l'ascesa dei togati in funzione antagonista alle prerogative dell'antico patriziato<sup>46</sup>, dall'altro, la ripetuta disapplicazione nelle corti dei divieti imposti e gli spazi di esenzione concessi che poi finivano per indurre i governi vicereali subentrati ad un continuo rinnovo delle norme suntuarie, sono un chiaro indice della dialettica cetuale e del ruolo che la nobiltà di spada, pur compressa, continuava a detenere.

Nella legge suntuaria del 1559, promulgata nelle settimane successive all'arrivo del viceré Pedro Afán de Ribera, duca d'Alcalà, dopo la morte di Toledo, «con voto e parere» del Consiglio Collaterale, si lamentava l'inosservanza di precedenti provvedimenti:

negli «anni et mesi passati sono state fatte e pubblicate più Pragmatiche, ordini, et Bandi circa lo moderare del vestire delle donne, et huomini, di paramenti di casa, et dell'esequie et pompe funerali, che si faceano con molto guasto in questa fideliss. Città di Napoli, et per tutto il Regno: et al presente intendemo, che quelle non s'osservano, ch'alcuni Capi hanno bisogno di reformatione»<sup>47</sup>,

che rendevano necessario

per la utilità et beneficio di questa predetta Città, et di tutto il Regno, et di suoi Sudditi et Vassalli, [...] riformare et di nuovo restringere et limitare le dette soverchie et eccessive dispese, che si causano per detto

---

<sup>45</sup> M. A. VISCEGLIA, *Signori, patrizi, cavalieri*, cit., p. XIV; ID., *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli 1988. Sulla nobiltà nelle diverse realtà dell'Italia in età moderna cfr. C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari 1995;

<sup>46</sup> Dalle fonti emerge un forte indebitamento della nobiltà feudale, cfr. G. GALASSO, *La feudalità nel secolo XVI*, in ID., *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo*, Torino 1994, pp. 118 ss. Sul ruolo dei togati P.L. ROVITO, *op. cit.*.

<sup>47</sup> L. GIUSTINIANI, *Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, t. VII, *Lex sumptuaria*, tit. CLXI, prammatica prima, Napoli 1804, pp. 25-29, p. 25.

vestire, paramenti di casa, et pompe funerali [...] et così per lo presente bando s'ordina, et comanda a tutte et qualsivoglia autorità, dignità, grado, stato, e condicione, che debbiano ad unguem, et inviolabiliter osservare quanto nella presente Pragmatica si contiene sotto le pene infrascritte<sup>48</sup>.

Questa nuova disposizione di contenimento del consumo di beni di lusso sembrava voler imporre una disciplina apparentemente pervasiva al punto da disporre sanzioni anche a carico del giudice che si fosse reso colpevole della mancata applicazione della norma qualora fosse stato accertato dalle competenti giurisdizioni superiori della Capitale, il tribunale della Vicaria e il Consiglio Collaterale, l'inadempienza dei magistrati di prime cure:

quelli tali Officiali di giustizia, dove detta pena serà denunciata, o havendo avuta in qualsivoglia maniera notitia, che non si guardi, né s'osservi lo contenuto in detta Pragmatica, et non eseguirà le pene contra quelle persone, che saranno incorse in esse, et lo dissimularà, volemo che quel tale Officiale essendo per annum incorra nella privation di suo officio, et essendo ad vitam, per la prima volta incorri alla suspension dell'officio che tiene per doi anni, et per la seconda volta, che lo dissimulerà, volemo che sia privato ad essercitare officio di giustizia perpetuamente<sup>49</sup>.

In realtà, scriveva Michel de Montaigne nel 1580, nel Capitolo XLIII degli *Essais* a proposito del disciplinamento suntuario, che «la maniera in cui le nostre leggi cercano di regolare le spese pazze e vane [...] sembra essere contraria al loro fine»<sup>50</sup> e quindi l'efficacia delle leggi suntuarie, secondo l'analisi psicologica del filosofo francese, doveva essere ricercata nel senso opposto a quello che sembravano voler perseguire. In altre parole le leggi suntuarie spesso ripetute o rinnovate per la loro funzione etica di contrasto al lusso eccessivo, perché come afferma Ascheri «si ritorna sempre anche su quello che per vari motivi

---

<sup>48</sup> Cfr., *ivi*, pp. 25, 28.

<sup>49</sup> Cfr., *ivi*, p. 29.

<sup>50</sup> *Michel de Montaigne. Saggi*, a cura di F. Garavini, I, cap. XLIII, *Delle leggi suntuarie*, Milano 1992 (1966), pp. 349-352, p. 349.

preme sul piano ideale»<sup>51</sup>, finivano per ottenere un atteggiamento contrario, smodatamente consumistico, incoraggiando l'acquisto dei beni di lusso proprio come simbolo di distinzione sociale, di esibizione dei segnali di status, ma anche con finalità emulative tipiche degli emergenti *parvenu*<sup>52</sup>. E la tesi di Montaigne trova riscontro per il Regno di Napoli, come in altre circostanze, proprio nella reiterata proposizione delle norme suntuarie che non trovavano ferrea applicazione, grazie alla evidente compiacenza delle corti incaricate di reprimere l'abuso del lusso ma anche dello stesso governo vicereale pronto a contenere il dissenso di una nobiltà mai doma, sono infatti gli «Illustri Baroni del Regno, magnifici Eletti di questa fidelissima Città» a firmare con i «Consoli di Cosetori» la supplica per la riforma della prammatica del 28 settembre 1560 emanata per «il moderare del vestire delle donne et huomini, di paramenti di casa, et delle essequie et pompa funerale, che soverchiamente si faceano in questa fidelissima Città di Napoli, e per tutto il Regno»<sup>53</sup> che otterrà l'immediato assenso del viceré, il duca d'Alcalá, pronto ad attenuare il rigore delle disposizioni assunte solo l'anno precedente<sup>54</sup>.

La scelta di incentivare il consumo dei beni di lusso, come conseguenza diretta delle politiche restrittive spagnole, secondo l'interpretazione di Montaigne, può ritenersi orientata da una organica strategia politica volta ad incentivare i consumi della nobiltà di spada affinché, dissipati i patrimoni, fosse indebolita sul piano economico e costretta ad una progressiva dipendenza dai debiti per sostenere uno stile di vita dispendioso e spesso superiore alle effettive possibilità economiche.

Certo la crisi del Seicento cambierà anche le ragioni sottese alle norme suntuarie perché abbandonata la visione etico politica di contrasto al consumo di beni di lusso, peraltro ininterrottamente

---

<sup>51</sup> M. ASCHERI, *Tra storia giuridica e storia "costituzionale": funzioni della legislazione suntuaria*, in *Disciplinare il lusso*, cit., pp. 199-211, p. 206.

<sup>52</sup> M. A. CLEMENTE, *Note sulla legislazione suntuaria napoletana in età moderna*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1, 2011, pp. 133-162, p. 135.

<sup>53</sup> L. GIUSTINIANI, *op. cit.*, prammatica II, 28 settembre 1560, pp. 29-35, p. 29.

<sup>54</sup> Cfr., *ivi*, prammatica IV, 30 aprile 1561, p. 36-37.

proseguito nel corso del secolo<sup>55</sup>, emergerà la necessità di contenere l'importazione di questi beni e indirizzare le rendite improduttive verso obiettivi che possano favorire lo sviluppo dell'economia del Regno. Quindi le leggi suntuarie ritorneranno a rappresentare lo strumento di velleitarie politiche protezionistiche, adottate fin dai primi provvedimenti assunti da Ferrante d'Aragona, poste a tutela delle produzioni seriche meridionali ciclicamente in crisi, non solo per l'incapacità di competere nei mercati internazionali, ma anche di dominare il mercato interno attratto dalle migliori produzioni straniere. E in questa direzione andava anche la *lex sumptuaria* promulgata il 3 agosto 1684, "per la moderazione del lusso", dal viceré Gaspar de Haro y Guzmán, marchese del Carpio, poi integrata e confermata il 3 febbraio 1685, con la quale si disponeva che

Nessuna persona di qualunque grado, e condizione si sia, Titolata, o non Titolata, così uomo, come donna, tanto per questa Fedelissima Città, quanto per lo Regno [...] possa portare drappi di seta forestieri, ma debbano solo vestirsi con abiti semplici di drappi di seta di questo Regno<sup>56</sup>.

Il 22 settembre del 1689 il successivo viceré Francisco de Benavides, conte di Santisteban del Puerto, pur confermando le ragioni sottese alle precedenti prammatiche, sospendeva «in qualche parte il giusto, e prudente rigore delle riferite proibizioni», considerate le «imminenti pubbliche allegrezze per celebrare le Reali Nozze del Re»<sup>57</sup>. Poco tempo dopo fu però necessaria una nuova disposizione, datata 7 gennaio 1690, per ribadire con vigore i divieti ai napoletani e a tutti i regnicoli di comprare, contrattare e tenere seta straniera

nelle case, e fondachi, in pezze o tagli ed anche chi ne userà in vestirsene [...] sotto pena della perdita delle robe, di ducati mille,

---

<sup>55</sup> Come dimostrano gli studi sulle residenze dell'aristocrazia napoletana condotti da G. LABROT, *Baroni in città: residenze e comportamenti dell'aristocrazia napoletana (1530-1734)*, Napoli 1979 e da M.A. VISCEGLIA, *Il bisogno di eternità*, cit..

<sup>56</sup> L. GIUSTINIANI, *op. cit.*, t. VII, *Lex sumptuaria*, tit. CLXI, Napoli 1804, pp. 25-73, prammatiche XIII-XIV, pp. 49-53.

<sup>57</sup> Cfr., *ivi*, prammatica XV, p. 53.

ed altre anche corporali, a nostro arbitrio riservate, da incorrersi tante volte, quante si contravverrà.

Pene rigorose per l'inosservanza dei divieti per i quali però veniva posticipato di sei mesi il termine di decorrenza per consentire, a chi ne possedeva, di usare «le vesti finora fatte di detti drappi di seta [...] forestieri [...] perché fra detto tempo si logorino con l'uso le fatte, e si dia comodità di provvedersi delle non proibite»<sup>58</sup>. La resistenza dei regnicoli che «forse affettano una volontaria ignoranza [*per*] frodarsi la legge», scrive Santisteban nel suo provvedimento, era dimostrata da una ripresa dei consumi di stoffe straniere che costrinse il viceré a dover ribadire, dopo qualche mese, i divieti già imposti che lentamente portarono ad una contrazione delle importazioni, forse anche per la concomitante crisi del commercio.

Politiche protezionistiche rivolte alle merci di produzione locale nel tentativo di limitare il deficit della bilancia commerciale<sup>59</sup>, una preoccupazione che traspare da queste prammatiche di fine secolo nelle quali si ribadisce il divieto di importazione dei tessuti stranieri «graditi per la sola novità»<sup>60</sup>.

Sono i primi approcci ad una visione mercantilistica, che maturerà nel Settecento, ma che si riflette anche nella disciplina suntuaria emanata alla fine del Seicento.

---

<sup>58</sup> Cfr., *ivi*, prammatica XVI, pp. 54-55.

<sup>59</sup> Cfr. L. DE ROSA, *Introduzione*, cit., p. XXXIV.

<sup>60</sup> cfr. L. GIUSTINIANI, *op. cit.*, prammatica XVI, p. 54.

## CAPITOLO II

### *Il monopsonio corporativo della città della seta*

SOMMARIO 1. Incentivare i vizi del lusso. - 2. *Per coprir l'avarizia de' mercatanti.* - 3. Un auspicato cambio di passo. - 4. Le speranze riposte nel re "proprio e nazionale".

#### 1. Incentivare i vizi del lusso

Certo l'idea di poter incentivare il consumo dei beni di lusso per favorire la dilapidazione dei patrimoni dell'antica nobiltà non fu mai abbandonata, come si può rilevare nella critica del lusso maturata a Napoli da Carlo Antonio Broggia, dopo un lungo periodo di gestazione (1738-1751)<sup>61</sup>. L'economista napoletano, fortemente ispirato dalla filosofia di Vico, scrisse a più riprese il *Trattato sul lusso*<sup>62</sup> che solo nel 1754 confluì, in forma sintetica e col titolo "*Del lusso, o sia abuso delle ricchezze*", nella sua "*Memoria ad oggetto di varie politiche ed economiche ragioni e temi di utili raccordi che in causa del monetaggio di Napoli s'espongono e propongono agli spettabili signori, convocati di real ordine dall'illustre marchese di Vallesantoro Segretario di Stato della Reale*

---

<sup>61</sup> R. AJELLO, *Nota introduttiva alle opere di Carlo Antonio Broggia*, in *La letteratura italiana. Storia e testi*, XLIV, t. V, *Dal Muratori al Cesarotti. Politici ed economisti del primo Settecento*, Milano-Napoli, 1978, pp. 967-1034, p. 1037. Sull'opera dell'economista napoletano si veda anche F. VENTURI, *Tre note su Carlo Antonio Broggia*, in «*Rivista storica italiana*», LXXX, 1968, pp. 844-853; L. DE ROSA, *Carlo Antonio Broggia, ad vocem*, in «*Dizionario Bibliografico degli Italiani*», 14, 1972.

<sup>62</sup> Broggia diede una prima stesura del *Trattato sul lusso* nel 1738 in antitesi alle teorie espresse da Jean François Melon nell'*Essai politique sur le commerce*, ma riuscì a completare l'opera tra il 1748 e il 1751, pubblicandone poi un compendio solo tre anni più tardi. Sulle vicende relative al Trattato cfr. R. AJELLO, *L'esperienza giuridica di Carlo Antonio Broggia in tre sue opere ritenute disperse*, in *Arcana juris*, cit., pp. 359-388; R. PATALANO, *Nota del curatore*, in C. A. BROGGIA, *Il Banco ed il Monte de' Pegni. Del lusso*, a cura di R. Patalano, Napoli 2004, pp. 47-51.

*Azienda* [...]»<sup>63</sup>. Nell'opera, scritta inizialmente di getto per confutare le teorie espresse da Melon negli *Essai* «libro il quale par che abbia presa qualche voga»<sup>64</sup>, poi maturata anche attraverso le influenze derivate dal rapporto epistolare intrapreso con Muratori<sup>65</sup>, Broggia criticava l'idea che il consumo dei beni di lusso fosse indicativo del progresso e della prosperità di un paese dove la nobiltà «procurerebbe di distinguersi coll'esercizio effettivo delle virtù civili piuttosto che con la nascita»<sup>66</sup>, piuttosto, scriveva Broggia, ponendosi solo come fine di «tutti coloro che con tanto errore nel solo piacere si fondano, non combinandolo temerariamente coll'onesto e coll'utile»<sup>67</sup>, diventava causa di disgregazione delle società fondate su questo «falso valore».

Quanto più in uno Stato o per la grandezza dell'imperio o per la floridezza del commercio o per la fertilità del terreno o per le moltiplicate vittorie, vi confluiscono abbondevolmente le ricchezze, tanto più bisogna che le leggi suntuarie s'occupino con tutt'il rigore a frenare l'abuso delle ricchezze medesime; perché essendo gli uomini di natura inclinati ad abusare dell'abbondanza de', beni e della molta felicità, convien che per legge si stabilisca in essi il più che si può la moderazione affinché e le ricchezze e la felicità rimangan fra di loro, senza aver occasione di non abbandonarli giammai<sup>68</sup>.

La critica di Broggia evidenziava e si contrapponeva anche all'uso politico dell'incentivo al consumo di lusso per domare la «riottosa nobiltà»:

è talvolta divenuto punto essenziale di politica procurare e lasciare che i popoli s'immergano ne' vizi del lusso, al fine di renderli più domi e di rendere il governo più sicuro. Ma questa politica è fallace perché è causa d'infiniti mali, attesoché, sebbene per qualche tempo si consegue

---

<sup>63</sup> Si veda l'edizione pubblicata da R. AJELLO, *Nota introduttiva*, cit., pp. 1041-1059.

<sup>64</sup> C. A. BROGGIA, *Del Lusso. Il più nocevole e de' suoi quanto più sicuri ed efficaci, altrettanto specialmente ai nostri tempi, ignoti rimedi. Opera di stato e di commercio*, in Id., *Il Banco ed il Monte de' Pegni*, cit., pp. 45-252, pp. 62-63.

<sup>65</sup> R. AJELLO, *Nota introduttiva*, cit., pp. 1100-1110.

<sup>66</sup> C. A. BROGGIA, *Del Lusso*, cit., p. 73.

<sup>67</sup> *Ivi*, p. 63.

<sup>68</sup> *Ivi*, p. 210.

l'intento, in progresso poi se ne sentono danni gravissimi, infinitamente maggiori di quelli che si temeano dal nutrirvi le virtù e dal togliere il lusso [...] Lasciandosi e fomentandosi i vizi del lusso, s'introduce nello Stato la viltà e la debolezza per un verso e la malizia per l'altro. La viltà e la debolezza causano che il principe non possa validamente difendersi dagli insulti esterni, ond'è che facilmente o li sia scemato l'imperio o del tutto lo perda; e causano tanto più che non possa dilatare il *suo* imperio ed il *suo* commercio. [...]. La malizia poi de' popoli, che per se stessa dal vizio deriva, ell'è una continua peste interna, che ogni buon ordine ammorbata; fa cattivi i buoni ministri e i cattivi li fa pessimi; e non fa sussistere nessun buon governo che per breve tempo. Tal malizia non sa concepire verun onore né di patria né di principe; ed è quella che obbliga lo steso principe ad una politica difficilissima, noiosa, gravosa, piena di artificio, di astuzia e di macchina e della quale lui facilmente si stancherà; quindi perderà ogni piacere al governo, s'abbandonerà del tutto in mano de' ministri<sup>69</sup>,

perché «lasciandosi e fomentandosi il lusso», scriveva l'economista napoletano, i governi intendevano comprimere il potere politico ed economico dell'antico patriziato, ma finivano per allontanare la nobiltà dalle «virtù civili» e soprattutto dall'industria nelle fatiche, richiamando le parole di Vico

Or se la molta roba da altri preparata spinge lubrificamente all'ozio, all'abuso de' piaceri, all'abborrimento e spregio per l'industria nelle fatiche, all'estremo signoreggiare, da quai vizi ne viene la poca pietà, la poca carità, l'inosservanza della religione e l'insufficienza nelle cose civili e ne' consigli<sup>70</sup>.

La recessione del Seicento determinerà il crollo delle produzioni seriche che passeranno dalle ottocentomila libbre di seta prodotta negli anni ottanta del Cinquecento ad una quota oscillante tra le 285.000 e le 375.000 libbre di seta pesate nelle dogane di Calabria prima di essere commercializzate, a cui evidentemente doveva essere aggiunta

---

<sup>69</sup> *Ivi*, pp. 119-120.

<sup>70</sup> *Ivi*, p. 134.

l'incalcolabile quantità che continuava ad essere venduta di contrabbando<sup>71</sup>.

Le tensioni determinate dalla forza centrifuga impressa dalla Capitale all'interno del sistema di produzione serica, amplificate negli anni di espansione del mercato, finirono per acuirsi nel periodo della grande crisi che si aprì a partire dagli anni trenta Seicento a vantaggio delle manifatture piemontesi, anche a causa del regime vincolistico adottato per contenere il declino di questo fondamentale segmento dell'economia del Regno. Era prioritario garantire il monopolio delle manifatture napoletane nella lavorazione della seta e in questo senso dobbiamo leggere sia la conferma del privilegio già concesso alla città di Napoli per l'acquisizione alla regia dogana di tutta la seta grezza prodotta nel Regno, che il tentativo di contenere il contrabbando di ingenti quantità di seta prodotta che partiva dalle coste calabresi per i mercati esteri, sottraendo materia prima al mercato interno e al fisco<sup>72</sup>. Accanto a questi vincoli monopolistici riconosciuti all'arrendamento

---

<sup>71</sup> A. DI VITTORIO, *Gli austriaci e il Regno di Napoli 1707-1734. Ideologia e politica di sviluppo*, Napoli 1973, pp. 234 ss.

<sup>72</sup> Nel 1647 Giulio Genoino, già presidente della Camera della Sommaria e ispiratore del 'ceto civile' nella rivolta napoletana, assunse anche l'incarico di commissario dell'Arte della seta che fu riorganizzata con un decreto del viceré duca d'Arcos nel quale era contenuta anche la proibizione di esportare sete non sottoposte al completo ciclo di lavorazione. Su Genoino cfr. R. VILLARI, *Giulio Genoino dal governo all'esilio*, in «Studi Storici», 47, 4, 2006, pp. 901-957. I Capitoli dell'Arte della Seta in appendice al *Diario di Francesco Capecebatro contenente la storia delle cose avvenute nel Reame di Napoli negli anni 1647-1650*, a cura di A. Granito, I, Napoli 1850, pp. 237-266. Il privilegio della lavorazione della seta rimase riservato alla città di Napoli «proibendo ad ogni altra Città, Terre, Castella e Casali di questo Regno, che non possa esercitare detta Arte; stante che la volontà del detto Serenissimo Re Ferdinando fu quando concesse detto privilegio solo si nobilitasse questa nostra Città di Napoli, con esercitarsi detta Arte della Seta, et perciò possa proibire ad ogni altra Città, e luogo con gravissime pene che non eserciti detta Arte; eccetto però la Città di Catanzaro circa il fare li velluti tantum», *ivi*, p. 243. Sullo sviluppo della rete delle manifatture urbane cfr. C. PETRACCONI, *Manifattura e artigianato tessile a Napoli nella prima metà del XVII secolo*, in *Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche*, LXXXIX, 1978, pp. 101-157, p. 108 s.; G. MUTO, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli 1980; ID., *Strutture e funzioni finanziarie delle 'Università' del Mezzogiorno tra '500 e '600*, in *Saggi sul governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo*, Napoli 1992, pp. 12-34.

con l'obiettivo di sostenere la produzione della seta, si evidenziano anche i primi tentativi volti ad incidere sulla qualità dei processi produttivi. Però mentre in Piemonte, dove proprio il settore serico rappresentò il *trait d'union* tra l'agricoltura e il decollo industriale<sup>73</sup>, per incoraggiare la produzione di seta grezza e filata di alta qualità, si avviò una ristrutturazione del sistema produttivo esistente, puntando sul miglioramento delle fasi iniziali della lavorazione, attraverso l'aggiornamento delle tecniche di trattura e di torcitura della seta, nel Regno di Napoli le attenzioni furono rivolte inizialmente solo alle ultime fasi di lavorazione relative alla tessitura e alla tintura, anche perché l'esportazione verso l'Inghilterra di «sete nuove lavorate, sete nere e drappi» cominciava drasticamente a diminuire, mentre i mercati che ruotavano attorno al sistema imperiale spagnolo richiedevano soprattutto sete tinte in nero, e quindi i primi significativi interventi finalizzati al miglioramento della produzione serica furono rivolti essenzialmente alle operazioni di tintura<sup>74</sup>. Così nel 1661 i tintori ottennero la costruzione, nel quartiere Pendino, di un «chiostro [chiamato] serraglio per il tinteggio della seta», ovvero un unico edificio dove poter «cuocere, ingallare e tingere» le sete in modo da velocizzare il processo produttivo e poter attuare i necessari controlli sulla qualità dei prodotti<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Sulle manifatture seriche nell'Italia settentrionale cfr. C. PONI, *All'origine del sistema di fabbrica: tecnologia e organizzazione produttiva dei mulini da seta nell'Italia settentrionale (secc. XVII-XVIII)*, in «Rivista Storica Italiana», 88, 1976, pp. 444-497; ID., *Protoindustrializzazione. Un commento*, in «Quaderni Storici», 51, 1982, pp. 1103-1111; ID., *Misura contro misura: come il filo di seta divenne sottile e rotondo*, in «Quaderni Storici», 47, 1981, pp. 385-422; ID., *Standard, fiducia e conversazione civile: misurare lo spessore e la qualità del filo di seta*, in «Quaderni Storici», 96, 1997, pp. 717-734; L. CAFAGNA, *Protoindustria o transizione in bilico? (A proposito della prima onda dell'industrializzazione italiana)*, in «Quaderni Storici», 54, 1983, pp. 971-984; ID., *Dualismo e sviluppo nella storia d'Italia*, Venezia 1989.

<sup>74</sup> Cfr. G. PAGANO DE DIVITIIS, *Mercanti inglesi nell'Italia del Seicento*, Venezia 1990, p. 154.

<sup>75</sup> Il serraglio, che nei programmi iniziali si sarebbe dovuto realizzare in un'area della periferia orientale della città di Napoli per creare «molte case sufficienti a tutti li tintori», avrebbe dovuto contenere trecento addetti ma cominciò ad essere utilizzato a pieno regime solo nel 1681. Questo edificio fu poi ripristinato da Carlo di Borbone che nel 1740, attraverso il Supremo Magistrato del Commercio, impose ai Tintori di

Con il passaggio dalla dominazione spagnola a quella austriaca non si modificarono sostanzialmente le condizioni di arretratezza dei processi produttivi della trattura e della filatura ma, pur riducendosi le aree di esportazione consolidate che gravitavano nell'orbita imperiale spagnola, sostituite da destinazioni di maggiore interesse del nuovo governo, evidentemente più contenute, la sericoltura meridionale fece registrare un'espansione produttiva in linea con quella delle aree più sviluppate, anche sul piano tecnologico, dell'Italia settentrionale, «con incrementi nell'ordine di 2-3 volte i livelli di inizio secolo (circa 400.000 libbre l'anno nel primo trentennio del '700, ben oltre 1 milione di libbre negli anni '70, senza considerare il contrabbando»<sup>76</sup>.

## 2. Per coprir l'avarizia de' mercatanti

I due arrendamenti titolari dei diritti di esazione dei dazi sulla produzione della seta, la cui giurisdizione ricadeva nelle principali aree di produzione del Regno, la Terra di Lavoro e le Calabrie, a cui certamente può essere ascritta la mancata innovazione dei processi produttivi<sup>77</sup>, furono, il primo, ricomprato dal fisco fin dal 1690, l'altro, affittato dal governo e dunque gestito in piena autonomia dal 1751 al 1805, ovvero fino all'abolizione dei dazi sulla produzione e sulla

---

nero di svolgere le operazioni di tintura della seta all'interno del Serraglio e sotto la sorveglianza di un Console dell'Arte e di un ufficiale regio. Nel 1739 vi lavoravano 16 mastri tintori, cfr. R. RAGOSTA, *Stato, mercanti e tintori*, cit., pp. 37-41 e pp. 50-62. D. A. VARIO, *Pragmaticae*, cit., tit. CCXXV, *Serificium*, prammatica I, 17 marzo 1740, IV, pp. 28-36.

<sup>76</sup> D. CICCOLELLA, *La trattura della seta nel Mezzogiorno continentale nel XVIII secolo. Organizzazione del lavoro, qualità del prodotto e innovazione*, in *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana. Atti del Convegno di studi. Roma, 24 novembre 2000*, a cura di S. Zaninelli e M. Taccolini, Milano 2002, pp. 545-554, p. 548. Di un milione e centomila libbre di prodotto annuo parla G.M. GALANTI, *op. cit.*, II, Napoli 1788, p. 230.

<sup>77</sup> Galanti addebita proprio agli arrendamenti i limiti all'incremento della qualità della seta e delle manifatture, l'unica soluzione, scriveva l'illuminista meridionale, era «distruggere gli arrendamenti che sono i flagelli delle arti», cfr. G.M. GALANTI, *op. cit.*, III, Napoli 1789, p. 293;

spedizione della seta e quindi alla soppressione del relativo arrendamento<sup>78</sup>.

La domanda di seta era crescente sia nel mercato interno che in quello internazionale e agli inizi del Settecento, precisava Costantino Grimaldi, uno degli esponenti più in vista del ceto politico e intellettuale napoletano, consigliere di S. Chiara e 'amico' di Pietro Giannone, «questo arrendamento ebbe lo suo frutto vantaggioso in tempo che non vi era tanta consumazione di seta quanto ce n'è oggidì, poiché non ci è bottegaio che non vada vestito di seta»<sup>79</sup>. Ciò nonostante le cause della scarsa redditività dell'arrendamento, a giudizio di Grimaldi, erano da ricercare tra i dodici 'abusi che si compiono', che egli descrive nella sua *Consulta*, attraverso la quale chiedeva di «saminare questo cadavere, con ravvicinarlo quanto si può al pristino stato»<sup>80</sup>. Grimaldi, nella sua qualità di delegato alla seta, contestava il regime vincolistico adottato per questo importante settore dell'economia, perché ne bloccava le potenzialità espansive producendo un danno allo stesso erario a causa del minor gettito fiscale generato:

i Mercatanti precisamente Napoletani, i quali per aver le sete crude a buon prezzo, e per guadagnare su quelle, hanno procurato à nome dell'Arte della Seta di Napoli un Dispaccio di Sua Maestà Cesarea e Cattolica fatto nel 1713, con cui ordina che dal Regno non si possano estrarre sete crude, e sane, se non siano prima lavorate in questo; tutto ad oggetto che possan vivere i Lavoratori di detta arte. Dal che ne segue, che morendo in questo Regno tutte le sete, che qui nascono, vi è una copia grande di seta senza speranza di poterla spacciar fuori Regno; e perciò si apre l'adito à

---

<sup>78</sup> L. GIUSTINIANI, *op. cit.*, t. XIV, *Serificium*, tit. CCLXV, Napoli 1805, pp. 84-141, prammatica IX, 20 marzo 1805, p. 140; L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze del regno di Napoli libri sette*, Napoli 1859, pp. 322-323; A. GARINO CANINA, *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli*, in «Giornale degli Economisti e Annali di Economia», Nuova Serie, 3-4, Marzo-Aprile 1959, pp. 221-227, p. 225.

<sup>79</sup> C. GRIMALDI, *Consulta per l'arrendamento della seta, Napoli luglio 1730* (manoscritto presso la Società Napoletana di Storia Patria, ms. XX B 22, f. 30v.), pubblicato in appendice da M. TITA, *Fisco, economia, togati: l'arrendamento della seta in un inedito di Costantino Grimaldi*, in «Frontiera d'Europa», II, 1995, pp. 37-98, p. 77.

<sup>80</sup> Cfr., *ivi*, p. 78.

mercantanti di pagarle à quel prezzo, che torna à lor conto; quando prima di detta proibizione, si soleano permettere l'estrazione per fuori il Regno di 400 balle di seta ogni anno, come si ricava dagli atti degli affitti. Onde si vede che mancando questa estrazione, la Regia Corte viene ad essere defraudata ogn'anno de' deritti dell'estrazione, che importano ducati 6000; oppure de ducati 8000 l'anno, che ne ricaverebbe di diritto, et all'Arrendamento anche vengono a mancare i suoi diritti<sup>81</sup>.

La corporazione della seta della città di Napoli aveva ottenuto la protezione dei lavoratori dell'Arte, in seguito alla crisi delle manifatture cittadine del 1709, attraverso il rinnovato divieto di esportazione della materia prima imposto ai produttori delle province, una scelta politica che però non poteva rappresentare la soluzione alla crisi del settore serico nel Mezzogiorno, esclusivamente imputabile alla scarsa qualità della produzione del Regno che di fatto rendeva il prodotto non commercializzabile nei mercati esteri. Questa condizione, determinata dai mancati investimenti nell'ammodernamento del sistema produttivo a causa del parassitismo burocratico, favorito dall'arrendamento, e dell'inerzia dei privati che preferivano investire nel debito pubblico per ridurre i margini di rischio sui propri capitali, incideva negativamente anche sul prezzo di vendita della materia prima in considerazione della eccedente disponibilità nel mercato interno. A tutto ciò si aggiungevano le privative riconosciute alla 'città della seta' che esercitava una posizione dominante in un mercato dipendente dalla domanda napoletana che, per essere soddisfatta, doveva passare attraverso la mediazione dei setaioli. I mercanti napoletani, bloccata l'esportazione della materia prima, erano divenuti i veri padroni del mercato della seta e da loro dipendeva il prezzo del prodotto soprattutto nella fase di crisi dell'arrendamento.

A questo stato di cose, proponeva Grimaldi:

potrebbe ripararsi con rappresentare [...] a S.M.C.C., l'antico solito praticarsi nella libera estrazione delle sete dal Regno; il quale si è

---

<sup>81</sup> *Ibidem*.

trovato comodo con quella per lo spazio di più secoli; onde il restringere ora questa naturale, e antica libertà in pregiudizio di tanti vassalli di S.M. dispersi per tutto il Regno, à solo oggetto di sollevare quei pochi che in Napoli compongono l'arte della seta - dico pochi a rispetto del novero de' padroni che è diffuso per tutto il Regno -, è cosa che non conviene, se non con le dovute moderazioni, quando affatto non si voglia rivocar la detta proibizione. La moderazione, che si potrebbe usare in questo, sarebbe stabilir certo tempo, come di mesi quattro dal mese di Luglio, tra i quali non osassero i padroni cacciar fuori le sete, - potendosi tra detto tempo i mercatanti di Napoli provvedere delle sete à loro bisogneli -, e fuori da quel tempo sia libero à padroni spacciar le sete, dove meglio torna lor conto; pagando i diritti alla Regia Corte et al detto arrendamento. Non lasciando di rappresentare, affinche si tenga presente nel trattare questo affare, che è una bella idea inventata a favor degli artisti di Napoli della seta, che non si possa spacciar fuori di Napoli se non seta lavorata, per coprir l'avarizia de' mercatanti, poichè l'istesso è proibire lo spaccio delle sete, con questa condizione, che intieramente e semplicemente proibirla; poichè come che le sete, che si lavorano, devono esser tinte, e la tinta napoletana è d'inferior condizione della forestiera; e perciò sarebbero sciocchi i forestieri se si provedessero delle sete tinte in Napoli; così non si dà caso, che vadano fuori sete qui lavorate, se non che qualche poca quantità per l'Indie<sup>82</sup>.

I vincoli monopistici imposti a tutela delle manifatture della Capitale alle quali in via esclusiva dovevano essere vendute le sete 'gregge' per le successive lavorazioni della tintura e della tessitura, caratterizzavano un mercato in cui il compratore unico, soggetto collettivo rappresentato dall'Arte, fronteggiando l'offerta di una molteplicità di venditori deteneva un enorme potere di mercato, ovvero la possibilità di influenzare il prezzo generando una perdita di efficienza dell'intero sistema. Questa condizione finiva per ridurre i margini di ricavo dei produttori, già gravato da imposte che costituivano una delle voci d'entrate più rilevanti nel bilancio del Regno<sup>83</sup>, e li spingeva a

---

<sup>82</sup> Cfr., *ivi*, p. 79.

<sup>83</sup> Si richiama la considerazione espressa da Galanti secondo cui una balla di seta grezza, caricata su un basto su per le mulattiere calabresi, era soggetta a pagare, prima

commerciare di contrabbando le quote di raccolto sottratte al controllo dell'arrendamento, ciò garantiva i produttori nell'ottenere il miglior prezzo rispetto a quello imposto dal vincolo monopsistico corporativo ma sottraeva anche all'erario ingenti quantità di entrate. «Ma a che sarebbe il Regno ridotto, senza questo contrabbando?», si domandava Galanti nel rappresentare la paradossale condizione che si verificava nel Regno di Napoli «Dove negli altri paesi il contrabbando per lo più si esercita nell'introduzione delle mercanzie straniere, tra di noi avviene l'opposto», proprio come nel caso della seta grezza, una «Costituzione veramente infelice, che riconosce la sua prosperità dalla violazione delle proprie leggi»<sup>84</sup>.

La limitazione o la revoca delle regole protezionistiche adottate dai governi, nella proposta di Costantino Grimaldi, avrebbe invece consentito di ristabilire un equilibrio tra i produttori, di controllare i prezzi di vendita attraverso una immissione regolata del prodotto nel mercato, di incrementare il gettito fiscale all'erario e di contrastare il fenomeno del contrabbando della seta greggia:

Questo è quello che da tempo in tempo ho potuto conoscere nel corso della Delegazione, della seta che abbisogna di riparo, e della cura di V.E., la quale come zelantissima dell'interesse dell'Augustissimo Padrone, e de' suoi Vassalli, che dal suo felice Governo sperano sollievo in questi disordini, che stanno soffrendo con tanto discapito di questo Arrendamento, potrà darci gli opportuni ripari<sup>85</sup>.

Le misure protezionistiche che si rinnovavano ormai da circa due secoli continueranno, anche nel periodo vicereale austriaco e fino alla metà del Settecento, a caratterizzare la politica commerciale del Regno di Napoli riproponendo, almeno sul piano formale, sia i divieti di esportazione seta grezza prodotta, finalizzati alla concentrazione e al controllo delle manifatture nella Capitale, che di importazione dei

---

di giungere a Napoli, circa tredici diverse gabelle cfr. G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. Demarco, Libro VIII, Napoli 1969, p. 366.

<sup>84</sup> G.M. GALANTI, *op. cit.*, II, p. 377.

<sup>85</sup> *Ivi*, p. 98.

prodotti finiti dai mercati esteri, così come si evince dall'analisi ricognitiva sulla condizione del Regno formulata nel 1721 dal razionale della Sommaria Francesco Radente al Consigliere di Carlo VI Anselm Franz von Fleischmann, uno dei maggiori esperti austriaci di economia, messo al servizio del viceré d'Althann:

facilitarsi nell'estrazioni e proibirsi l'uscita delle merci crude non lavorate, [...] essendo cosa inconveniente e di sommo pregiudizio che delle robbe del Regno, come sete, [...] abbino da servirsene le nazioni estere per materiali, che dopo manifatturate l'introducono, quando qui ancora [...] si fabricano [...] innumerabili sorte di drappi<sup>86</sup>.

Un indirizzo confermato anche nell'iniziativa politica successivamente intrapresa da Carlo di Borbone che nel 1737 vietò l'importazione dei drappi e negli anni seguenti promosse la realizzazione di una «Fabbrica della seta o sia delle stoffe broccate»<sup>87</sup> privilegiando ancora una volta i settori della tessitura e della tintura, già precedentemente consolidati, ma senza affrontare i problemi connessi al mancato adeguamento tecnologico delle fasi di trattura e filatura, osteggiato nei centri produttivi periferici. L'unico tentativo di ammodernamento delle tecniche di trattura, che però rimase isolato per circa un ventennio, si registrò a Messina nel 1754 con introduzione dei primi mangani 'alla piemontese' su impulso della Compagnia di commercio sostenuta dalla mediazione del viceré Domenico Caracciolo<sup>88</sup>. Una iniziativa che, per quanto circoscritta, testimonia la consapevolezza del necessario ammodernamento delle tecniche di produzione maturata ai più alti livelli istituzionali, ancor prima dello sprone offerto nel 1780 da Domenico Grimaldi per promuovere la «industria più ricca dello Stato»<sup>89</sup>:

---

<sup>86</sup> Cfr. R. AJELLO, *La parabola settecentesca*, in *Storia e civiltà della Campania. Il Settecento*, a cura di G. Pugliese Carratelli, Napoli 1994, pp. 20-28, p. 23.

<sup>87</sup> ASNa, Casa reale antica, fs. 787. Relazione presentata da Giovanni Bernardo Vosci al Montealegre, cfr. Strazzullo, *Le manifatture d'Arte*, cit., p. 122.

<sup>88</sup> Cfr. S. LAUDANI, *La Sicilia della seta. Economia, società e politica*, Roma 1996, p. 76.

<sup>89</sup> Cfr. D. GRIMALDI, *Osservazioni economiche sopra la manifattura e commercio delle sete nel Regno di Napoli alle sue finanze*, Napoli 1780, p. 2. La conoscenza delle realtà

è sperabile che il governo considerando questa industria preziosa, come la principale dello stato, desse gli ordini opportuni per farsi un scrupoloso esame dei rapporti di tale industria colle finanze, colle manifatture, e col commercio del Regno, per mettere in sistema quest'oggetto quanto interessante alli vantaggi della Nazione, altrettanto al presente il meno conosciuto, ed il più disordinato; ma che tra tutti i grandi oggetti dell'amministrazione del Regno è fuor di dubbio il più facile a riformare<sup>90</sup>.

L'esortazione di Grimaldi ad un intervento pubblico nell'economia del Regno per il settore serico fu accolta dalla Corona per la nascente fabbrica di San Leucio, per la quale nel 1781 furono richiesti alla Compagnia di commercio di Messina i disegni e di un modello di mangano «alla piemontese».<sup>91</sup>

### 3. Un auspicato cambio di passo

La riconquista del Mezzogiorno d'Italia da parte dei Borboni di Spagna dopo la sconfitta degli austriaci e la costituzione di un regno autonomo e separato, almeno sul piano formale, da quello di

---

produttive in Piemonte convinse il marchese che «la perfetta tiratura della seta dipende principalmente dal meccanismo del mangano, il quale se non sarà simile a quello alla Piemontesa, sarà impossibile fisicamente che tirasse la seta perfetta [...] nel Bando di Torino mettono per base principale della perfetta tiratura della seta la perfetta costruzione del mangano, e ne prescrivono le regole le più esatte per tal costruzione; ma il nostro Bando nè pure fa menzione di simile ordigno. La ragione si è che il Supremo Magistrato del Commercio quando dovè prescrivere le citate regole per la perfetta tiratura delle nostre sete, consultò gli Artieri Napoletani, i quali non avendo alcuna cognizione, nè del mangano, nè della tiratura alla Piemontesa, diedero al Magistrato soltanto quei lumi capaci a dar perfezionare le nostre sete per trame, ma non già per farle ridurre all'organzino, qualità di seta assolutamente necessaria per render i nostri drappi perfetti» e quindi capaci di poter concorrere nei mercati esteri, cfr. *ivi*, pp. 105-106.

<sup>90</sup> *Ivi*, pp. 107-108.

<sup>91</sup> Cfr. G. TESCIONE, *L'arte della seta a Napoli*, cit., p. 211.

Spagna, avvenuta con l'incoronazione di Carlo di Borbone<sup>92</sup> a re di Napoli e di Sicilia nella cattedrale di Palermo il 3 luglio 1735<sup>93</sup>, consentì di realizzare anche in Italia l'ambiziosa politica dinastica di Elisabetta Farnese<sup>94</sup>. La rappresentazione di un re «proprio e nazionale», secondo

---

<sup>92</sup> Nella sconfinata produzione scientifica sul Regno di Napoli sotto Carlo di Borbone si segnalano i fondamentali lavori di M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli 1904 e di R. AJELLO, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. "La fondazione ed il tempo eroico" della dinastia*, in *Storia di Napoli*, VII, Napoli 1972, pp. 459-717, 961-984; ID., *Carlo di Borbone, ad vocem*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 20, 1977. I progetti di riforme promosse durante il governo di Carlo di Borbone in R. AJELLO, *Il preilluminismo giuridico. Il problema della riforma giudiziaria e legislativa del Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 1968; ID., *Arcana iuris*, cit.; M. MAFRICI, *Il re delle speranze. Carlo di Borbone da Madrid a Napoli*, Napoli 1998; G. CARIDI, *Essere re e non essere re. Carlo di Borbone a Napoli e le attese deluse (1734-1738)*, Soveria Mannelli 2006; ID., *Carlo III. Un grande re riformatore a Napoli e in Spagna*, Roma 2014. Per un quadro generale sul primo periodo borbonico si vedano H. ACTON, *I Borboni di Napoli (1734-1825)*, Milano 1960; A. M. RAO, *Il Regno di Napoli nel Settecento*, Napoli 1983; E. CHIOSI, *Il Regno dal 1734 al 1799*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso - G. Romeo, Roma 1986, IV, pp. 372-468; A. SPAGNOLETTI, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, Bologna 1997; F. VENTURI, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, I, Torino 1969; G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, IV, Torino 2007; A. M. RAO, *L'apprendistato di un re: Carlo di Borbone a Napoli*, in *Elisabetta Farnese principessa di Parma e regina di Spagna*, a cura di G. Fragnito, Roma 2009, pp. 317-334.

<sup>93</sup> Questa scelta richiamava la *Legazia Apostolica*, antico privilegio fondato sulla bolla emanata nel 1098 da papa Urbano II per riconoscere merito a Ruggiero I nella liberazione dell'isola dagli Arabi, interpretata anche come implicito riconoscimento alla *monarchia sicula* di maggiore autonomia dalla Chiesa di Roma rispetto a quella riconosciuta al re di Napoli cfr. R. AJELLO, *Carlo di Borbone, re delle due Sicilie*, in *Carlo di Borbone. Lettere ai sovrani di Spagna 1720-1734*, a cura di I. Ascione, I, Roma 2001, pp. 13-80, p. 17; S. FODALE, *Stato e Chiesa dal privilegio di Urbano II a Giovan Luca Barberi*, in *Storia della Sicilia*, III, Napoli 1980, pp. 575-600; ID., *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina 1991; *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, a cura di S. Vacca, Caltanissetta - Roma, 2000.

<sup>94</sup> Sull'azione politica di Elisabetta Farnese si vedano, tra i lavori più recenti, G. FRAGNITO, *Elisabetta Farnese: principessa di Parma e regina di Spagna. Atti del convegno internazionale di studi, Parma, 2-4 ottobre 2008*, Roma 2009; P. VÁZQUEZ GESTAL, «The System of This Court»: Elizabeth Farnese, the Count of Santiesteban and the Monarchy of the Two Sicilies, 1734-1738, in «The Court Historian», 14, 1, 2009, pp. 23-

la celebre espressione di Pietro Giannone<sup>95</sup>, indipendente dal trono di Spagna, fisicamente presente con la sua corte al governo dei due regni, riuscì a catalizzare attorno alla nuova monarchia le più fervide speranze nei grandi cambiamenti frutto di una diversa organizzazione del potere che avrebbe potuto offrire nuove opportunità alla nobiltà regnicola o quantomeno a quella parte di essa che si dimostrava benevola verso il nuovo sovrano<sup>96</sup>.

Nonostante il cambio dinastico avesse portato con sé un vento di novità, non si può sottacere il fermento che nella cultura napoletana si era manifestato fin dagli ultimi decenni del XVII secolo sull'onda di una nuova visione dell'economia e del commercio, nel convincimento che era maturo il tempo per ragionare sui problemi radicati a causa del perseverato abbandono del Mezzogiorno che bloccavano ogni prospettiva di sviluppo, perché sembrava forse possibile trovare

---

47; M. V. MAFRICI, *Coniugare la politica, costruire alleanze. Elisabetta Farnese e la Spagna nell'Europa dei Lumi*, Roma 2019.

<sup>95</sup> P. Giannone, *Vita scritta da lui medesimo*, a cura di S. Bertelli, Feltrinelli, Milano 1960, p. 261. Sull'utilizzo del concetto di nazione nel corso del settecento cfr. V. FERRONE, *La società giusta ed equa: Repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Roma-Bari, Laterza, 2008: «Nel corso del Settecento non a caso si affermò nel linguaggio comune un nuovo significato della parola nazione strettamente connesso con quello territoriale di Stato, che si aggiungeva al vecchio e tradizionale significato di comunità etnica, culturale, religiosa o di tipo storico e linguistico da sempre in circolazione. Ad esempio nell'*Encyclopédie* (ed. Neuchâtel 1765, vol. XI, p. 230) la nazione era presentata come «un mot collectif dont on fait usage pour exprimer une quantité considérable de peuple qui abite une certaine étendue de pays, renfermée dans certaines limites et qui obéit au même gouvernement», e ciò indipendentemente dalla natura e dalla forma di governo (aspetto, questo, che invece, come abbiamo visto, permeava profondamente il termine patria della tradizione classica amato e rilanciato dagli illuministi), e dal fatto che «chaque nation a son caractère particulier: c'est une espèce de proverbe que de dire léger comme un français, jaloux comme un italien, grave comme un espagnol, méchant comme un anglais», p. 247-248, nt. 51, ed. digitale 2015.

<sup>96</sup> Sulle resistenze, nei primi anni del regno di Carlo di Borbone, ancorate al presupposto «di rispettare e di dover conservare immobili ed intatte le strutture esistenti» fondate su «una gerarchia di valori antica, stabile, indiscutibile», cfr. R. AJELLO, *La vita politica napoletana*, cit., p. 519.

soluzioni concrete<sup>97</sup>. Questo fermento culturale<sup>98</sup>, sospinto dal cartesianesimo e dal progressivo affermarsi del ceto dei togati<sup>99</sup> nelle prassi ministeriali, preparò il terreno all'accoglienza a Napoli di Carlo che con sé portava anche la speranza di un atteso cambiamento rispetto alla condizione in cui da tempo versava il Mezzogiorno<sup>100</sup>. Lo spirito

---

<sup>97</sup> É il tempo in cui la cultura barocca cede il passo a questa nuova visione che diventerà dominante nel Settecento. Una efficace ricostruzione del pensiero economico che in Europa, tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, si occupò dei problemi della produttività e del commercio in R. AJELLO, *Cartesianesimo e cultura ultramontana al tempo dell'Istoria civile*, in AA.VV., *Pietro Giannone e il suo tempo*, a cura di R. Ajello, Napoli 1980, 2 voll., I, pp. 1-181; ID., *Gli «afrancesados» a Napoli nella prima metà del Settecento*, in *I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna*, a cura di M. Di Pinto, Napoli 1985, I, pp. 115-192; AA.VV., *Dal Muratori al Cesarotti. Politici ed economisti del primo Settecento*, in *La Letteratura Italiana*, 44, t. V, Milano-Napoli 1978.

<sup>98</sup> R. AJELLO, *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*, Napoli 2002, «Nei secoli XVII e XVIII la riflessione sul diritto e sulla sua storia aveva raggiunto livelli molto alti in Italia. Le opere del card. De Luca, di Francesco D'Andrea, Vico, Giannone, Beccaria, Filangieri, dimostrano una vivacità reattiva e critica, che si sviluppò specialmente nel Mezzogiorno, dove la dimensione dello stato e delle sue difficoltà era maggiore. Fu un fenomeno culturale prodotto da élites ristrette, che reagivano all'ambiente e che sopravvissero alla crisi dell'antico regime, dando validi frutti anche nel secolo seguente», p. 81.

<sup>99</sup> Sugli aspetti politici e istituzionali della vicenda napoletana nel sistema spagnolo e austriaco e, soprattutto, sui rapporti di forza tra la nobiltà di toga e quella di spada cfr. P. L. ROVITO, *Respubblica dei togati*, cit.; A. CERNIGLIARO, *Patriae leges privatae rationes*, cit..

<sup>100</sup> Raffaele Ajello fa coincidere temporalmente questo fermento culturale con la pubblicazione dell'opera di Serafino Biscardi, congiuntura che certamente caratterizzò tutto il primo decennio del secolo, cfr. R. AJELLO, *Gli «afrancesados»*, cit., «nei primi tre decenni del secolo XVIII gli *afrancesados* realizzarono un prezioso lavoro preparatorio alla rinascita del regno indipendente», p. 155. Su Serafino Biscardi si veda l'ampia e documentata ricostruzione di D. LUONGO, *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli 1993, *passim* ed in part. pp. 235 ss., nonché l'appendice (pp. 297-398) che riporta l'opera biscardiana *Idea di un governo politico ed economico del Regno di Napoli*. Nel programma di riforme che Biscardi comunica attraverso l'*Idea*, rappresentando chiaramente sia le sue posizioni giurisdizionaliste e anticuriali che il convincimento di una necessaria compressione delle prerogative vicereali al fine di arginare i soprusi baronali, vengono delineati gli strumenti necessari a garantire un bilanciamento tra gli interessi in campo. Da un lato il controllo dei magistrati, che il giurista calabrese ritiene necessario sebbene li consideri portatori di

riformatore, che trovava nell'anticurialismo la propria matrice, animava molti intellettuali<sup>101</sup> convinti che questa novità avrebbe garantito al Mezzogiorno italiano uno storico riscatto civile ed economico del quale sarebbe stata artefice la nuova Corona attraverso la difesa e lo sviluppo dei commerci, della navigazione, della produzione e della moneta locali, secondo i canoni della politica mercantilistica, valorizzando le risorse naturali e le energie del territorio non più poste a vantaggio degli interessi stranieri ma utili a garantire lo sviluppo delle terre conquistate. Attorno a questa speranza si generò un clima di fiducia, complice la generale euforia per la ritrovata indipendenza, nella diffusa convinzione di poter superare i limiti strutturali, generati dal disinteresse dei passati governi, attraverso la forza di cui si pensava potesse disporre il nuovo sovrano<sup>102</sup>.

Questo contesto territoriale, nel quale elementi di lunga tradizione – cui erano addebitate le cause dei ritardi nello sviluppo del Mezzogiorno - si coniugano con proposte originali di innovazione, nella tensione ben rappresentata dal binomio «produttività-parassitismo»<sup>103</sup>, diventa, a ben vedere, un laboratorio politico di grande novità nel quale è proprio l'emergenza dettata dalle condizioni socio-economiche esistenti a sollecitare anche il “partito degli intellettuali” nel proporre soluzioni

---

un'istanza oggettiva di tutela degli interessi sociali generali, proprio in quanto interpreti della *scientia iuris*, da esercitare attraverso le inchieste condotte dai Visitatori generali del Regno, dall'altro una riorganizzazione del sistema delle grandi magistrature con un ruolo di preminenza attribuito al Collaterale che, sottoposto direttamente al potere sovrano, avrebbe garantito il controllo sull'azione vicereale. Sul sistema delle visite cfr. E. GENTILE, *I visitatori generali del Regno di Napoli e un cartello infamatorio contro i regi ministri e ufficiali da documenti inediti del R. Archivio di Napoli*, Casalbordino 1914; G. CONIGLIO, *Visitatori del Viceregno di Napoli*, Roma 1955; A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo*, cit., p. 325-328, nt. 163.

<sup>101</sup> Sull'opera dei 'Riformatori napoletani' attraverso i quali leggere i progressi culturali, civili e politici che vive il Regno nel XVIII secolo si veda *Illuministi italiani, Riformatori napoletani*, cit., pp. 1-267; Id. *Settecento riformatore*, cit., p. XV.

<sup>102</sup> F. VENTURI, *Napoli capitale nel pensiero dei riformatori illuministi*, in *Storia di Napoli*, VIII, Napoli, 1971, p. 3-63.

<sup>103</sup> cfr. R. AJELLO, *Gli «afrancesados»*, cit., pp. 118-119.

innovative che però, con troppa leggerezza, furono abbandonate o non sufficientemente coltivate<sup>104</sup>.

#### 4. Le speranze riposte nel re *proprio e nazionale*

Costruire un nuovo assetto istituzionale su ciò che rimaneva delle stratificazioni mal realizzate nel corso dei due secoli precedenti era la sfida ardua di cui Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia si fecero protagonisti tra il 1734 e il 1759<sup>105</sup>, spinte di cambiamento che finirono, purtroppo, per infrangersi sugli argini costruiti a difesa degli antichi privilegi corporativi<sup>106</sup>. Una tensione che si manifestò fin dai primi tempi, come dimostra la pressione esercitata dai titolari delle rendite fiscali che, all'indomani del proclama emanato da Carlo a Civita

---

<sup>104</sup> Giuseppe Galasso nel descrivere le peculiarità del “giannonismo” rispetto al movimento illuministico osservava «nel caso del giannonismo la spinta non era andata dalla pubblica opinione e dagli ambienti intellettuali alla politica e al governo. Erano stati, invece, ancora una volta gli ambienti dell'amministrazione e del governo, espressione della nuova realtà politica napoletana maturata negli ultimi decenni del periodo spagnolo e nel cambio di dinastia, a rendere attuale e urgente il bisogno di svolgere quella tematica culturale che si esprime nel giannonismo [...]». La radicale novità del moto illuministico dal Genovesi in poi stette, da questo punto di vista, non tanto nel nuovo indirizzo culturale, quanto nel fatto che con esso, per la prima volta nella storia del Regno, si aveva un «partito» di intellettuali nato in maniera autonoma rispetto alle sedi politiche e amministrative, con le quali [...] esso pur intrattenne relazioni, dando e ricevendo stimoli importanti», G. GALASSO, *Aspetti dell'Illuminismo*, in ID., *Dal Comune medievale all'Unità. Linee di storia meridionale*, Bari 1969, pp. 143-169, ampliato e rielaborato in ID., *La filosofia in soccorso de' governi. La cultura napoletana del Settecento*, Napoli 1989, p. 52.

<sup>105</sup> Sulla personalità della Regina di Napoli cfr. P. VÁZQUEZ GESTAL, *Verso la riforma della Spagna. Il carteggio tra Maria Amalia di Sassonia e Bernardo Tanucci (1759-1760)*, in «Frontiera d'Europa. Studi e Testi», II, Napoli 2016.

<sup>106</sup> Una «impresa difficilissima, perché mancavano le basi, era impossibile fondare un valido edificio su assetti istituzionali così fragili, su pilastri fatiscenti, su mentalità sociali deboli, fortemente dialettiche, squilibrate», con queste parole Ajello rappresenta la “felice esperienza vissuta dal Mezzogiorno”, cfr. R. AJELLO, *Civiltà moderna*, cit., p. 33.

Castellana il 14 marzo del 1734<sup>107</sup>, si opposero, chiedendo al Re, a nome della 'Città':

di rimettere le nostre gabelle, perché la nostra Città, non avendo altra strada da impiegare il suo denaro, come le altre parti del mondo, cioè colla negoziazione, commercio, industria ed altro, non può vivere e sostentarsi senza il frutto delle gabelle<sup>108</sup>.

L'impresa del giovane re nel Mezzogiorno d'Italia fu segnata nei primi anni dalla "niuna educazione" ricevuta, scriveva l'ambasciatore di Venezia Alvise Mocenigo, e dalla circostanza che il governo era gestito da persone "di finezza uguale alla capacità ne' ragiri politici"<sup>109</sup>. Carlo però durante il primo decennio di regno riesce ad affermare la sua personalità, imponendosi sui navigati consiglieri inviati al suo seguito da Madrid per occuparsi con molta attenzione delle vicende napoletane: il maggiordomo maggiore José Manuel de Benavides y Aragón, conte di Santisteban del Puerto<sup>110</sup>, alla guida della politica napoletana per i primi

---

<sup>107</sup> Il testo del proclama, redatto «in lingua Spagnuola ed Italiana», suggellato dalla lettura dell'impegno assunto direttamente da Filippo V - per assicurare l'abolizione di «qualsivoglia imposizione, specialmente di quelle, che ha inventate, e stabilite la insaziabile avidità del Governo Alemanno» - è riportato da L. GIUSTINIANI, *op. cit.*, t. XIII, *Regnum Neapolis, et Siciliae*, tit. CCXLIX, Napoli 1805, prammatica V, 17 marzo 1734, pp. 125-128, pp. 127-128; M. SCHIPA, *op. cit.*, pp. 108-109.

<sup>108</sup> R. AJELLO, *Civiltà moderna*, cit., p. 39.

<sup>109</sup> Le relazioni del futuro doge di Venezia Alvise Mocenigo, *Relazione dell'Eccellentissimo signor Alvise IV Mocenigo cavalier e procuratore ritornato dall'ambasciata straordinaria al re delle Due Sicilie. Presentata in Secreta li 17 dicembre 1739 e non ancora letta all'Eccellentissimo Senato*, in *Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Relazioni*, a cura di M. Fassina, Roma 1992, pp. 171-183, p. 177. La condizione della politica napoletana divisa tra la nobiltà di spada sostanzialmente incapace della gestione pubblica e quella di toga «abituata a coniugare il formalismo legale con i propri interessi di ceti e con l'arbitrio personale», è stato il punto focale del ragionamento magistralmente condotto da Raffaele Ajello nel corso dei suoi studi, tra i quali, solo per sintesi sul tema, si segnalano R. AJELLO, *Problemi della storiografia meridionale. Dall'idealismo formalistico al funzionalismo*, in «Frontiera d'Europa. Società, economia, istituzioni, diritto del Mezzogiorno d'Italia», I, 1995, pp. 5-68; ID., *Una società anomala*, cit..

<sup>110</sup> Sul conte di Santisteban, *ayo* di Carlo fin dall'infanzia e maggiordomo maggiore, si rimanda al profilo biografico tracciato dall'ambasciatore Alvise Mocenigo, cfr.

quattro anni<sup>111</sup>, e il Segretario di Stato José Joaquín Guzman de Monteleagre, marchese di Salas<sup>112</sup>, i quali non sempre orientavano in maniera condivisa l'azione di governo.

Anche la "splendida corte"<sup>113</sup> di Carlo, inizialmente formata dal suo seguito secondo le direttive imposte da Elisabetta Farnese, necessitò, negli anni seguenti, di un adeguamento al mutato contesto nei territori conquistati. Un primo intervento si deve all'opera del conte di Santisteban il quale, pur seguendo la linea dettata dalla regina di Spagna, procedette ad una riorganizzazione delle cariche cortigiane nominando persone di sua fiducia anche per garantirsi un capillare controllo dell'apparato<sup>114</sup>. Una svolta decisiva nella politica di corte invece si realizzò nella seconda metà del 1740, quando Carlo decise di modificare il criterio di equilibrio nella scelta dei dignitari indicato dalla madre e adattato alle esigenze personali di governo del maggiordomo maggiore, per privilegiare in maniera più evidente la nobiltà regnicola: «*il est bon que je me serve de gents du peis*», con questa affermazione tranciante Carlo informò i genitori del nuovo corso della politica partenopea intrapreso a partire dalla riorganizzazione della corte conseguente al rimpatrio del Santisteban<sup>115</sup>. Questo nuovo assetto era necessario a

---

*Corrispondenze diplomatiche, op. cit.*, p. 176, nonché agli studi di M. SCHIPA, *op. cit.*, pp. 316-317; R. AJELLO, *La vita politica napoletana, cit.*, pp. 498-500; G. CARIDI, *Essere re, cit.*, pp. 192-194.

<sup>111</sup> Carlo è sottoposto ad uno stretto controllo da parte del fiduciario di Elisabetta Farnese al quale viene concretamente affidata la gestione politica dei Regni nei primi anni dopo la conquista. Nelle lettere dell'infante ai genitori si ripete, quasi come una formula di rito, «*Pour ce qui appartient aus affaires, je me remest a ce que dit le C. te*», cfr. I. ASCIONE, *Le lettere ai «padres» (1720-1734)*, in *Carlo di Borbone, cit.*, I, pp. 81-94, p. 87.

<sup>112</sup> Sull'organizzazione dell'apparato politico del Regno di Napoli cfr. G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli, cit.*, pp. 88 ss..

<sup>113</sup> Una Corte «che non badava a spese, spensierata, perché protetta ed esaltata da una congiuntura quasi miracolosa», legata al positivo entusiasmo dei primi anni di vita del Regno indipendente, allo stanziamento a Napoli di «*un re giovane, ricco, famoso, gentile, mite, generoso, molto amato*», al sostegno economico erogato dalla Spagna, cfr. R. AJELLO, *Carlo di Borbone, cit.*, p. 23.

<sup>114</sup> P. VÁZQUEZ GESTAL, «*The System of This Court*», *cit.*, pp. 36-38.

<sup>115</sup> Lettera 651, Napoli, 19 agosto 1738, in *Carlo di Borbone. Lettere ai sovrani di Spagna, cit.* II, p. 345.

garantire un maggior peso della corte nella rappresentazione pubblica del potere regio, mostrando la forza di penetrazione della nuova monarchia nei gangli della società del Regno, e a realizzare una fucina di talenti fidati da utilizzare successivamente sia nella diplomazia che nelle alte cariche di governo e di amministrazione, obiettivi formali che lasciano chiaramente trapelare la reale ragione politica sottesa a questo diverso indirizzo della monarchia, finalizzato a favorire la nobiltà meridionale nell'attribuzione delle cariche cortigiane per allargare la base di consenso al regime. E' evidente che questo modello rappresenti una corte diversa da quella tardomedievale nella quale convivevano e si intrecciavano sia l'aspetto istituzionale che quello familiare, caratterizzando la relazione tra pubblico e privato nell'esercizio del potere<sup>116</sup>. Nel corso del Settecento viene invece enfatizzata la dimensione politico-governativa della corte che, contrariamente alle teorie elaborate da Norbert Elias<sup>117</sup>, non può essere considerata strumento di dominio della monarchia sulla grande nobiltà ma un organismo complesso al quale viene riconosciuto un diverso ruolo, la corte diventa appunto lo strumento di integrazione delle *élites* e quindi un elemento strategico nella gestione del potere attraverso il quale si realizza l'attività politica, con un sovrano non sempre consapevole «dei giochi di potere che si svolgevano intorno alla sua persona»<sup>118</sup>, mediante la composizione dei differenti interessi curati dagli «schieramenti

---

<sup>116</sup> Per questo periodo si vedano gli studi di G. CHITTOLINI, *Il "privato", il "pubblico", lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini - A. Molho - P. Schiera, Bologna 1994, pp. 553-589; M. MERIGGI, *Privato, pubblico, potere*, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. Calvi, Roma 2004, pp. 39-51.

<sup>117</sup> L'attenzione alle Corti come struttura fondamentale d'antico regime si deve agli studi del sociologo tedesco N. ELIAS, *La società di corte*, Bologna 1980 (ed. orig. 1969). Una lettura critica dell'opera di Elias in J. DUINDAM, *Vienna e Versailles. Le corti di due grandi dinastie rivali (1550-1780)*, Roma 2004; ID., *Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European Court*, Amsterdam 1995; ID., *Norbert Elias e la corte d'età moderna*, in «Storica», 16, 2000, pp. 7-30.

<sup>118</sup> cfr. I. ASCIONE, *L'alba di un Regno (1735-1739)*, in *Carlo di Borbone*, cit., II, pp. 7-34, p. 22.

cortigiani, [*che*] sebbene privi di formali poteri, agivano da catalizzatori dei processi politici e riuscivano ad influire sul loro corso»<sup>119</sup>.

La ricerca del consenso tra le *élites* locali<sup>120</sup>, nel primo periodo dopo l'ascesa al trono di Carlo, viene facilitata dall'elevato grado di fiducia riposto nel buon esito del dichiarato programma di rinnovamento che pur scontrandosi con azioni apparentemente di segno contrario, come l'ingente investimento di risorse pubbliche sia per spese militari che di rappresentanza della stessa corte, era corroborato da strutturati progetti di rilancio dell'economia da realizzare attraverso l'espansione del commercio con l'estero, lo sviluppo delle manifatture locali in diversi settori produttivi e l'introduzione di nuovi opifici alle cui lavorazioni vengono chiamati, da diverse parti d'Europa, tecnici ed artisti per formare le maestranze locali<sup>121</sup>.

Le casse del Regno, sebbene in condizioni tutt'altro che floride<sup>122</sup>, avrebbero dovuto sopportare i costi necessari a sostenere questo

---

<sup>119</sup> Sulla funzione della Corte nel Settecento e in particolar modo durante il regno di Carlo cfr. E. PAPAGNA, *La corte di Carlo di Borbone, il re «proprio e nazionale»*, Napoli 2011, p. 18.

<sup>120</sup> Sul ruolo delle *élites* a Napoli nel periodo delle riforme, cfr. P. Ventura, *La capitale e le élites urbane nel Regno di Napoli tra XVI e XVIII secolo*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée*, t. 121, 1, 2009, pp. 261-296; A. MUSI, *Élites e dinamiche del potere nel Settecento italiano*, in *Élites y poder en las monarquías ibéricas. Del siglo XVII al primer liberalismo*, a cura di M. López Diaz, Madrid 2013, pp. 57-76, pp. 61-65.

<sup>121</sup> R. AJELLO, *Le origini della politica mercantilistica nel Regno di Napoli*, introduzione a F. STRAZZULLO, *Le manifatture d'arte di Carlo di Borbone*, Napoli 1979, pp. 11-17. Sulla presenza di tecnici e maestranze genovesi nel Regno cfr. G. CIRILLO, *Verso la trama sottile*, cit., p. 51. Questa manodopera specializzata non si limitò solo ad introdurre nuove tecnologie nelle produzioni, ma applicarono anche metodi innovativi all'interno dell'organizzazione produttiva. In particolare ristrutturarono e riorganizzarono i sistemi idrici che fornivano energia alle manifatture promuovendo una svolta decisiva e facendo assumere alla questione idrica un ruolo centrale che accompagnò lo sviluppo di tutti i settori protoindustriali.

<sup>122</sup> L'analisi delle finanze del Regno all'arrivo di Carlo di Borbone in R. ROMANO, *La situazione finanziaria del Regno di Napoli attraverso il bilancio generale dell'anno 1734*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXIX, 1946, pp. 151-198; I. ZILLI, *Carlo di Borbone e la rinascita del Regno di Napoli. Le finanze pubbliche 1734-1742*, Napoli 1990.

programma strategico di rinnovamento che, a partire dalla capitale<sup>123</sup>, comprendeva anche un nuovo assetto urbanistico da realizzare attraverso una serie di opere necessarie a rappresentare la magnificenza della nuova monarchia.

L'architettura giocò un ruolo decisivo nella retorica politica di Carlo di Borbone perché rappresentava un importante strumento nella costruzione del potere. Da un lato, servì a rafforzare l'immagine della regalità e, dall'altro, fu utilizzata come leva per generare la prosperità nel Regno: il tutto attraverso l'impiego di risorse finanziarie investite in grandi opere pubbliche, a partire dai lavori di restauro della reggia napoletana<sup>124</sup>, proseguendo poi, negli anni quaranta e cinquanta, con la edificazione di altri siti reali<sup>125</sup> come il palazzo di Capodimonte<sup>126</sup>, la villa di Portici, fino alla maestosa reggia di Caserta<sup>127</sup>.

---

<sup>123</sup> Charles De Brosses, presidente del Parlamento di Borgogna, nella cronaca del suo viaggio in Italia nel 1739 riporta una descrizione certamente ingenerosa nella quale rappresenta le decadenti condizioni della capitale «Napoli vale di più per i suoi dintorni che in se stessa; [...] Non vi trovi una bella opera d'architettura, fontane mediocri, vie dritte sì, ma strette e sporche; chiese assai celebrate e indegne d'esserlo, ornate senza gusto e ricche senza bellezza. [...] Il palazzo reale [...] è la sola opera che valga qualcosa», C. DE BROSSES, *Viaggio in Italia*, trad. it. a cura di B. Schacherl, Roma-Bari 1992, p. 278.

<sup>124</sup> Su quest'opera si richiama la descrizione di Alvise Mocenigo, ambasciatore straordinario a Napoli nel 1738, in *Corrispondenze diplomatiche*, op. cit., pp. 172-173. Sull'impegno economico per la ristrutturazione e l'ampliamento del palazzo reale cfr. M. SCHIPA, op. cit., pp. 246-255 e la lettura critica di R. AJELLO, *La vita politica napoletana*, cit., pp. 459-717 e 961-984, in part. pp. 606-611 e 636-638. Peraltro la morchia si avvale di ingenti risorse anche per la costruzione, in circa otto mesi, del teatro di San Carlo e in particolare e per la programmazione degli spettacoli condizionata dalle esigenze di celebrazione dinastica. Per approfondimenti si rinvia a P. FABBRI, *Vita e funzioni di un teatro pubblico e di corte*, in *Il teatro di San Carlo 1737-1987. La storia, la struttura*, a cura di F. Mancini, I, Napoli 1987, pp. 61-77.

<sup>125</sup> A.M. RAO, *Introduzione: «una corte nascente»*, in *Corte e cerimoniale di Carlo di Borbone a Napoli*, a cura di A. M. Rao, Napoli 2020, pp. 7-29. Carlo, dopo il suo insediamento, avviò un programma indirizzato a moltiplicare gli spazi della corte e a forgiare, radicandola nel territorio del Regno, una nuova maestà, secondo un modello che si era consolidato in Europa. Un sistema policentrico che a partire da «una residenza reale principale, quasi sempre collocata nella capitale», si sviluppava attraverso «una serie di altri siti reali, fra i quali i sovrani e la loro corte si spostavano secondo un calendario prestabilito, legato da un lato al calendario liturgico, dall'altro

Questa azione di consolidamento del trono ancorata ad un ampio programma di radicali riforme, inizialmente sostenuto da Carlo, si deve particolarmente all'opera del Segretario di Stato Montealegre che, consolidata la sua funzione tra il 1738 e il 1739, dopo la destituzione del conte di Santisteban sotto la pressione dei suoi oppositori, assume un ruolo centrale nel governo indirizzando questa politica di riforme che, per limitarci alle più note, andavano dal complesso rinnovamento istituzionale, a partire dalla valorizzazione delle Segreterie, alla razionalizzazione del fisco avviata con la redazione del catasto onciario, al riordino della giurisdizione promosso con le prammatiche del 1738, al tentativo di rilancio dell'economia del Regno attraverso l'istituzione

---

alle ricorrenze celebrative dei membri della casa reale e alla caccia, nelle sue diverse stagioni e tipologie», p. 10, sul sistema delle Corti decentrate per la costruzione del potere della monarchia borbonica cfr. G. CIRILLO - R. QUIROS ROSADO, *The Europe of "decentralized courts". Places and Royal Sites: the construction of the political image of the Bourbons of Italy and Spain through new rituals and ceremonials*, in «Cheiron» 2, Milano 2017; *Europe between Centralized and Decentralized Courts. Power, Elites, Ceremonials and Monarchic Rituals in the Bourbonic Era*, by G. CIRILLO AND R. QUIRÓS ROSADO, in Documenti-Monumenti dell'Identità Europea, Napoli 2020.

<sup>126</sup> Sul ruolo decisivo esercitato dal conte di Santisteban nel progetto di Capodimonte, cfr. R. L. THOMAS, *The Royal Palace of Capodimonte: the Early Years*, in «Napoli Nobilissima», VII, 2, 2016, pp. 23-32, p. 24.

<sup>127</sup> A proposito di "architettura come strumento della retorica politica di Carlo di Borbone", peculiari le osservazioni di R. L. THOMAS (*The Bourbon Palaces of Naples and the rhetoric of Royal Power*, in *The modern State in Naples and Bourbon Europe. Historiography and sources*, edited by G. Cirillo – M. A. Noto, Napoli 2019, pp. 219-246): «The construction of the palace had many other positive effects for labor and production. In order to encourage the *arti miglioratrici* the court gave scholarship to Neapolitan artists so that they could study in Rome before mounting the scaffolding at Caserta. Similarly, the foundation of the Academy of Design at San Carlo alle Mortelle in 1752 was inseparable from the aim of training artists to work on the palace. The Caroline aqueduct that brought water to the palace's gardens also provided tangible benefits for the capital since it flowed past the palace to Naples. Also, the engineering expertise required to build it had important and lasting effects in improving local expertise in hydraulics. Finally, Caserta demonstrated the material richness of the kingdom with its revetments of precious marbles and stones quarried within the kingdom. In all these respects, the place represented an image of prosperous kingdom, embodying the ideal *pubblica felicità* set down in treatises», p. 235.

del Supremo Tribunale del Commercio nel 1739, al Piano di accomodamento, il Concordato stipulato con la Santa Sede, che rappresentò, sulla scorta delle istanze del giurisdizionalismo regnicolo, un ridimensionamento delle prerogative godute fino ad allora dalla Chiesa nel Regno<sup>128</sup>.

La mobilitazione di risorse economiche, funzionale all'azione riformatrice che la corona mostrava di voler realizzare, alimenta nuove energie intellettuali, del Mezzogiorno ma non solo, chiamate a declinare questo programma di cambiamento attraverso una nuova visione dell'economia, delle finanze, della struttura istituzionale e dei rapporti con la Chiesa. Si avvia quindi, in quel torno di tempo, un progetto ben strutturato di riforme, frutto di una visione 'moderna' che trova sintesi nelle azioni messe in campo da Montealegre col supporto d'idee offerto dal gruppo di intellettuali che lo affiancarono. Questo iniziale effetto propulsivo si dissolverà, a partire dal 1744, con la sconfitta di Montealegre e la sostituzione nel 1746 della sua politica sicuramente spregiudicata, ma forse in grado di imprimere una svolta all'immobilismo parassitario che ormai caratterizzava il Mezzogiorno, con quella più prudente e conservatrice di Carlo e del futuro ministro Bernardo Tanucci<sup>129</sup>.

La rottura della relazione con Montealegre segna anche l'affrancazione di Carlo dalla 'discreta tutela' della madre e dal controllo pervasivo dei reali di Spagna sui regni del Mezzogiorno d'Italia. Ma la

---

<sup>128</sup> A. M. RAO, *Il riformismo borbonico a Napoli*, in *Storia della Società Italiana*, XII, *Il secolo dei Lumi e delle riforme*, Milano 1989, pp. 215-290. Sul rapporto tra Illuminismo e Riformismo restano di grande interesse le riflessioni di G. GALASSO, *Illuminismo napoletano e Illuminismo europeo*, in *La filosofia in soccorso de' governi*, cit., *passim* ed in part. pp. 16 ss..

<sup>129</sup> cfr. R. AJELLO, *Carlo di Borbone*, cit., p. 19. Sul ministro toscano, oltre l'epistolario edito, si vedano G. IMBRUGLIA, *Tanucci Bernardo, ad vocem*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 94, 2019; A. CERNIGLIARO, *Tanucci Bernardo, ad vocem*, in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto», VIII, 2012, pp. 232-236; *Bernardo Tanucci statista letterato giurista*, in *Atti del Convegno internazionale di studi per il secondo centenario 1783-1983*, a cura di R. Ajello, M. D'Addio, I-II, Napoli 1986; D. LUONGO, *Consensus Gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, II, *Verso il fondamento sociale del diritto*, Napoli 2008, pp. 991- 1014.

deposizione del marchese di Salas trascina con sé anche Celestino Galiani, Bartolomeo Intieri, Pietro Contegna e Francesco Ventura, gli intellettuali che maggiormente avevano offerto un contributo d'idee alle riforme messe in campo dal ministro sivigliano<sup>130</sup>. Nella corte napoletana si fece così strada Bernardo Tanucci, già accademico nell'Ateneo pisano venuto al seguito di Carlo e suo consigliere fin dai primi anni<sup>131</sup>. Raffinato giurista e prudente riformatore, chiamato dallo stesso Montealegre ad affiancarlo nel governo, il toscano sarà incaricato di condurre una politica di "normalizzazione" dopo le spinte progressiste del governo montealegrino che però lascerà spazio alle resistenze di quella nobiltà parassitaria che lo stesso Tanucci non aveva esitato a definire con toni sprezzanti<sup>132</sup>.

Era necessario per Tanucci «ricomporre un Popolo abbandonato, e formarne una Nazione»<sup>133</sup>. Queste parole contenute nella dedica al sovrano del primo volume delle *Antichità di Ercolano Esposte* sembrano dare corpo al mandato politico ricevuto dal Ministro, a quell'opera di normalizzazione nella quale si può leggere la avvertita necessità di orientare l'azione di governo verso politiche di coesione indirizzate a ridurre le differenze, che permanevano nette nei vari territori del Regno, e l'arretramento delle aree più periferiche. Insomma, per utilizzare le parole di Filangieri, «La scena si è mutata»<sup>134</sup> e questa presa di coscienza comportava che «la 'riforma nella legislazione' non bastava

---

<sup>130</sup> R. AJELLO, *Carlo di Borbone*, cit., «la caduta del ministero montealegrino fu il segno di una normalizzazione, da cui riacquistarono spazio le forze più conservatrici e tradizionaliste, già rafforzate dalle difficoltà economiche dello Stato», p. 38.

<sup>131</sup> Era noto il radicale disprezzo di Tanucci verso i cortigiani. In una lettera del 16 ottobre 1733 indirizzata al medico Antonio Cocchi, il giurista toscano descriveva le corti come uno «spedale di appestati», un «merdaio [...] puzzolentissimo» cfr. I. ASCIONE, *Al servizio dell'Infante Duca. Bernardo Tanucci alla corte di Carlo di Borbone nell'estate del 1733*, in «Frontiera d'Europa», 2000, 1, pp. 37-141, pp. 122, 123, 127.

<sup>132</sup> «Tanucci riversò ogni energia nel disegno ambizioso di costruire un grande Stato nell'Italia meridionale, attraverso un riformismo politico-giuridico e istituzionale attuato con indubbia passione civile, sia pure con esiti parziali e talora discutibili», A. CERNIGLIARO, *Tanucci Bernardo*, cit., p. 235 ss..

<sup>133</sup> P. VÁZQUEZ GESTAL, *Verso la riforma della Spagna*, cit., il documento in appendice XI, pp. 373-410, p. 395.

<sup>134</sup> G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, I, *Introduzione*, Firenze 1783, p. 4.

più: il problema doveva essere posto in termini di *gouvernement*, al fine di conseguire la ‘felicità nazionale’<sup>135</sup>.

La stagione del riformismo carolino più avanzato fu pertanto di breve durata ma, pur costituendo un’occasione mancata rispetto alle prospettive che si prefiguravano all’alba dei nuovi Regni<sup>136</sup>, riuscì a consegnare risultati significativi, molti dei quali sicuramente non effimeri<sup>137</sup>.

---

<sup>135</sup> A. CERNIGLIARO, *Agricoltura e pubblica felicità. Dalla ragion economica alla ragion civile*, in «Frontiera d’Europa», II, 2000, pp. 115-165, p.118. Sul rapporto *legislation-gouvernement* nel pensiero di Filangieri cfr. R. FEOLA, *Tra utopia e prassi: il pensiero di Filangieri ed il riformismo in Sicilia*, in AA.VV, *Gaetano Filangieri e l’Illuminismo europeo, Atti del Convegno (14-16 ottobre 1982)*, Napoli 1991, p. 302 ss.. Sul tema dei metodi di governo, ovvero della “governamentalità” nel XVIII secolo per utilizzare il termine plasmato da Foucault per definire il “governo dei viventi” (M. FOUCAULT, *La “governamentalità”*, in «Aut-Aut», 167-168, 1978, pp. 12-29; ID., *Del governo dei viventi. Corso al Collège de France (1979-1980)*, trad. it. P. A. Rovatti, D. Borca, Milano 2014), cfr. R. TUFANO, *Illuminismo e governamentalità. Riformismo e dispotismo nelle Sicilie da Filippo V a Ferdinando IV*, Roma 2018, p. 259 ss..

<sup>136</sup> Lo stesso ministro Tanucci dovette riconoscere che il vecchio regime si era mantenuto nonostante lo spirito riformista del ‘tempo eroico’ «con una leggerissima e sola mutazione, risultante dall’essere ora qui il Sovrano, dove prima per più di due secoli, era stato un Viceré», Lettera del 9 giugno 1772, in E. VIVIANI DELLA ROBBIA, *Bernardo Tanucci ed il suo più importante carteggio*, II, Firenze 1942, p. 297.

<sup>137</sup> «Il Re ha mutato questa nazione bollente con una ferma e costante giustizia, con una truppa che non han mai veduta sì prepotente i Napoletani, e colla permissione di viaggiare, colla quale tornan costoro dalle Nazioni straniere, e paragonano e benedicono», così B. TANUCCI, *Epistolario*, III, 1752-1756, a cura di A.V. Migliorini, Roma 1982, p. 143 (lettera del 7 marzo 1754).

### CAPITOLO III

#### *Uno strumento di contrasto alla stagnazione economica del Regno: il Parere di Francesco Ventura*

SOMMARIO 1. *Rinvigorire le manifatture, e accrescere l'industria della Nazione.* – 2. *Adoprare un'efficacissima cura.* – 3. La 'controriforma' del 1746 e il *Parere* di Francesco Ventura. – 4. La politica napoletana nel tardo Settecento.

#### *1. Rinvigorire le manifatture, e accrescere l'industria della Nazione*

La produzione manifatturiera, nei diversi contesti dell'Italia del primo Settecento era stagnante, ancorata a logiche produttive che non riuscivano a discostarsi dal vecchio modello di 'industria' a domicilio, piccole botteghe artigiane relegate in aree periferiche nelle quali operavano, nell'ambito del consorzio familiare, gli imprenditori mercanti<sup>138</sup>. Questo modello produttivo, organizzato all'interno delle piccole strutture rurali, si dimostrò insufficiente a sostenere i primi tentativi di sviluppo dell'economia che i governi, con molta lentezza, cercavano di realizzare. Si intravedono così i primi segni di cambiamento radicati nella consapevolezza che per concorrere nei mercati europei occorreva superare le logiche produttive dei sistemi corporativi protetti.

La stagnazione economica del Mezzogiorno, nella quale si crogiolava il parassitismo nobiliare sostenuto dall'investimento nelle rendite fiscali certe e garantite dallo Stato, aveva origini risalenti al Vicereame spagnolo. Le cause di questa depressione nell'economia del Regno si possono sintetizzare da un lato nella rapacità di 'Corti decentrate' che

---

<sup>138</sup> Sulla nascita della protoindustria nel Regno di Napoli dalla metà del Seicento cfr. G. CIRILLO, *Verso la trama sottile*, cit., *passim* e in part. pp. 75-78.

guardavano alla produzione manifatturiera solo per finalità fiscali, finendo per diventare uno dei principali intralci allo sviluppo dell'economia in età moderna, e dall'altro nella tesaurizzazione degli ingenti capitali privati che oziosamente sottratti alla produttività materiale avevano finito per generare l'impoverimento complessivo del Regno.

Era perciò necessaria un'inversione di tendenza da agganciare prevalentemente al traino della espansione dei traffici commerciali.

La prima soluzione da adottare per liberare il commercio e promuovere lo sviluppo dell'economia interna era imporre una giustizia efficiente nel suo esercizio ed efficace nelle tutele prestate, quindi in grado di offrire risposte adeguate alle esigenze dinamiche dei mercati europei. La produttività giudiziaria, che diventava quindi la preconditione necessaria a garantire la prosperità del Regno, poteva essere realizzata solo attraverso la deformalizzazione dei processi per poter ottenere speditezza, imparzialità ed economicità del giudizio, ma tutto ciò avrebbe presupposto uno stravolgimento del sistema delle giurisdizioni esistenti e quindi dell'assetto istituzionale del Regno, impossibile da realizzare senza alterare lo *statu quo ante*, in un periodo in cui «il nuovo era visto con sospetto e l'unica forma di nuovo andava trovata nel vecchio»<sup>139</sup>.

Al perseguimento di questi obiettivi, consolidati almeno sul piano dottrinale nelle analisi che si erano succedute tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, non risposero adeguatamente i primi tentativi condotti attraverso l'istituzione delle Giunte di Commercio nel 1690, promossa su iniziativa di Francesco d'Andrea<sup>140</sup>, e nel 1710, sulla spinta

---

<sup>139</sup> Un presupposto di lunga durata efficacemente sintetizzato da G. CIRILLO, *I nuovi assetti istituzionali del Regno di Napoli nel periodo di Maria Carolina*, in *Io, la Regina Maria Carolina d'Asburgo-Lorena tra politica, fede, arte e cultura*, a cura di G. Sodano e G. Brevetti, Palermo 2016, p. 132.

<sup>140</sup> Sul protagonista e promotore principale del rinnovamento culturale napoletano nel Seicento resta fondamentale la ricostruzione biografica di A. MAZZACANE, *D'Andrea Francesco, ad vocem*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 32, 1986; sull'impegno del giurista cfr. I. ASCIONE, *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Napoli 1994.

dell'*Idea* di Serafino Biscardi<sup>141</sup>. Questi esperimenti lasciano intravedere la genesi di «una nuova cultura di governo» nel Mezzogiorno<sup>142</sup>, sostenuta anche dai sovrani per dare corpo agli orientamenti neomercantilistici che caratterizzavano sia la politica asburgica che quella borbonica, indirizzata a riportare il Regno sotto il controllo e la direzione di un potere centrale, in linea con quanto era già avvenuto in altri contesti d'Europa. Ma evidentemente l'assetto istituzionale che caratterizzava il Mezzogiorno da diversi secoli, all'interno di un sistema polisnodale e policentrico, non avrebbe consentito al 'tratto di penna' di un giurista raffinato come Biscardi, pur sostenuto da un sovrano distante, di cancellare le stratificazioni di potere feudale per raggiungere l'obiettivo di realizzare un accentramento funzionale. Il superamento del sistema fondato su compromessi e convergenze tra monarchia ed élites nazionali<sup>143</sup> si sarebbe potuto realizzare solo attraverso una compressione degli spazi di potere acquisiti nel tempo dalla nobiltà di spada e da quella di toga, difficilmente realizzabile in uno Stato «costituzionalmente acefalo»<sup>144</sup>.

Dunque nell'*Idea* di Biscardi il Regno di Napoli, garantito nei traffici da una potenza imperiale interessata ad estendere il proprio orizzonte verso il Mediterraneo e meno distratta dagli interessi internazionali rispetto alla Spagna, avrebbe potuto conseguire uno sviluppo

---

<sup>141</sup> D. LUONGO, *Serafino Biscardi*, cit., pp. 297-398. Entrambi i tentativi orientati attraverso una raffinata analisi dei problemi esistenti nel Regno e indirizzati a richiedere azioni energiche al governo, finirono per infrangersi contro il blocco di potere feudale accomunato dalla titolarità del debito pubblico e degli uffici venali. Francesco D'Andrea, che imputava i problemi del commercio nel Regno alle rendite di posizione dei feudatari che gravavano la circolazione delle merci di eccessivi pesi fiscali, Serafino Biscardi, che riuscì ad ottenere per la sua Giunta «eccezionali poteri per reprimere i contrabbandi, in particolare dei baroni» ma furono scarsamente incisivi rispetto agli assetti consolidati, cfr. R. AJELLO, *Il viceré dimezzato. Parassitismo economico e costituzionalismo d'antico regime nelle lettere di M. F. Von Althann*, «Frontiera d'Europa», I, 1995, pp. 121-220. Sulla Giunta di Commercio del 1710 cfr. M. NATALE, *Sui piatti della bilancia. Le magistrature del commercio a Napoli (1690-1746)*, Milano 2014, pp. 43-72 e 209-231.

<sup>142</sup> D. LUONGO, *Serafino Biscardi*, cit., pp. 235-294.

<sup>143</sup> Sulla costruzione delle gerarchie nobiliari nel periodo asburgico e in quello borbonico si veda G. CIRILLO, *Virtù cavalleresca*, cit..

<sup>144</sup> D. LUONGO, *Serafino Biscardi*, cit., p. 6.

economico attraverso la rimozione degli ostacoli alla promozione del commercio, seguendo le esperienze francesi, olandesi e inglesi, sicuramente le più avanzate nel panorama europeo, e sostenendo lo sviluppo delle manifatture interne che avrebbero dovuto raggiungere un grado di perfezione tale da poter competere con la «robba forestiera»<sup>145</sup>.

Anche questo tentativo non riuscì a produrre i risultati attesi lasciando spazio al convincimento, condiviso da gran parte degli intellettuali meridionali, che l'aspettativa di una rinascita economica del Mezzogiorno, necessaria a risollevarne la disperata condizione in cui versavano gli abitanti «ridotti all'ultima miseria», avrebbe trovato maggior concretezza con l'avvento di un "proprio Principe", che salirà al trono nel 1734 quando «ormai i Popoli [...] men lo speravano». Questi stralci delle *Considerazioni intorno al commercio del Regno di Napoli*, pubblicate da Gregorio Grimaldi nel 1735<sup>146</sup>, all'indomani della svolta dinastica che aveva portato Carlo di Borbone sul trono di Napoli, ben rappresentano lo spirito di quella stagione e documentano l'attenzione crescente dei giuristi e degli economisti napoletani verso i modelli di giustizia commerciale già applicati nei diversi contesti europei<sup>147</sup>.

---

<sup>145</sup> Cfr., *ivi*, pp. 368-372.

<sup>146</sup> Figlio di Costantino, tra gli esponenti del ceto politico e intellettuale napoletano più esposti sul fronte dell'anticurialismo, Gregorio Grimaldi può essere ascritto nel novero degli intellettuali napoletani di orientamento giurisdizionalistico che cercarono di destreggiarsi tra i diversi governi che si susseguirono agli inizi del Settecento per trovare uno spazio di considerazione. Un attento profilo biografico in A. MAZZACANE, *Grimaldi Gregorio, ad vocem*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 59, 2002; l'analisi de *Le Considerazioni intorno al commercio del Regno di Napoli* in R. PILATI, *Del commercio: Gregorio Grimaldi ed il riformismo napoletano nella prima età borbonica*, in «Frontiera d'Europa», VII, Napoli 2001, pp. 281-318, le citazioni sono tratte dall'opera di Grimaldi pubblicata in appendice (cfr., *ivi*, pp. 319-358, p. 319).

<sup>147</sup> Franca Assante ha opportunamente rilevato che «gli studi economici, mettendo a nudo le pastoie e i condizionamenti che da una legislazione caotica e feudale scaturivano per lo sviluppo sociale, finivano per giovare non poco ad una profonda trasformazione del diritto pubblico». Si realizzavano, così, sul piano intellettuale, condizioni favorevoli per «l'incontro felice tra motivi economici e motivi giuridici», cfr. F. ASSANTE, *Giovan Battista Maria Jannucci. L'uomo e l'opera*, Napoli 1981, p. LXI. Jannucci, «mercantilista eclettico», sosteneva che una nazione che abbonda dei frutti della terra «non può con questa sola ricchezza florida e felice divenire», ma è

Nemmeno la stessa Giunta borbonica<sup>148</sup>, tra i primi provvedimenti assunti su impulso di Monteleone nei mesi seguenti l'ascesa al trono di Carlo, riuscì a modificare le condizioni esistenti e si arenò, nel quadriennio durante il quale rimase in vita, a causa delle limitate competenze attribuite che di fatto le impedirono di incidere concretamente per la rimozione de "gl'impedimenti che disturbano il Commercio", scardinando le secolari incrostazioni di potere.

Si stava però tracciando la strada che avrebbe condotto al pervasivo intervento nell'economia da parte dello Stato, secondo gli indirizzi di politica economica dettati in Francia da Jean Baptiste Colbert nella seconda metà del Seicento, al fine di consolidare le basi della "nazione napoletana"<sup>149</sup> e incrementare la ricchezza per accrescere la forza dello Stato nei suoi rapporti con le potenze straniere. Una visione mercantilistica che si tradurrà anche nel Regno di Napoli nella promozione delle attività industriali, realizzata attraverso l'istituzione delle manifatture reali – di proprietà diretta della Corona o sovvenzionate dallo Stato – organizzate da minuziosi regolamenti che disciplinavano la produzione e il commercio e garantite anche attraverso misure protezioniste<sup>150</sup>.

Gli intellettuali più tradizionalisti, quei *veteres* ampiamente rappresentati da Paolo Mattia Doria, erano invece contrari alla preminenza delle ragioni economiche nella costruzione delle politiche pubbliche che avrebbero dovuto essere orientate al rafforzamento del

---

indispensabile lo sviluppo delle manifatture e dei commerci «poiché qualora fra di esso l'arti, la moneta e il credito circolante non regni, sempre ha d'uopo di gran copia di merci straniere per cui non può mai mantenere favorevole per sé la bilancia del commercio estero», (cfr., ivi, LXVIII).

<sup>148</sup> M. NATALE, *Sui piatti della bilancia*, cit., pp. 137-159 .

<sup>149</sup> A. MUSI, *Mito e realtà della nazione napoletana*, Napoli 2016.

<sup>150</sup> G. CIRILLO, *Verso la trama sottile*, cit., p. 81 ss.. La produzione delle manifatture del Regno e il mercato interno dovevano essere protetti contro le concorrenti produzioni provenienti dal resto d'Europa, bisognava ridurre le importazioni della «robba forestiera» per incentivare il consumo delle lavorazioni locali che dovevano essere incrementate nel numero e perfezionate nella qualità cosicché, liberati i commerci dai vincoli nazionali, avrebbero potuto trovare uno spazio nei mercati stranieri generando quel circolo virtuoso che, nel resto d'Europa, aveva determinato arricchimento e progresso.

settore primario dell'economia in netta contrapposizione con i fautori del dibattito europeo sulla valorizzazione del lusso: «il commercio più proprio per il Regno di Napoli e per tutti quei regni che hanno abbondanza di merci, è quella specie di commercio che si può nomare commercio interno e reale a cagion che è fondato sopra la vendita delle merci»<sup>151</sup>.

Doria proponeva un modello economico antitetico a quello in voga in Francia, in Inghilterra e in Olanda e che stava permeando anche gli ambienti culturali in Italia, fondato sul presupposto «che il massimo di benessere poteva essere raggiunto in una dimensione competitiva guidata dal perseguimento delle passioni»<sup>152</sup>.

Pur in questa diversa prospettiva Doria nel suo trattatello *Del commercio del Regno di Napoli*, composto tra la fine del 1739 e l'inizio del 1740 su richiesta di Francesco Ventura, nominato primo presidente del istituito Supremo Tribunale del Commercio, si unisce al coro di quanti consideravano centrale il problema della giustizia nello sviluppo dell'economia, il «solo ed unico modo dunque col quale nel Regno di Napoli si può ampliare il commercio» era quello di «avvalorare la fede tra i cittadini per mezzo della rigorosa giustizia nei contratti [...] e

---

<sup>151</sup> Cfr. *Manoscritti napoletani di Paolo Mattia Doria*, a cura di G. BELGIOIOSO, I, Galatina 1981, pp. 141-208, p. 147. Sul ruolo di Doria nella cultura meridionale del Settecento si veda V. CONTI, *Paolo Mattia Doria: dalla repubblica dei togati alla repubblica dei notabili*, Firenze 1978; R. AJELLO, *Diritto ed economia di P. M. Doria*, in *Paolo Mattia Doria fra rinnovamento e tradizione*. Atti del Convegno di Studi (Lecce, 4-6 novembre 1982), Galatina 1985, pp. 23-126; P. L. ROVITO, *Doria Paolo Mattia, ad vocem*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 41, 1992; V. FERRONE, *Scienza, natura, religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli 1982, pp. 592 ss.

<sup>152</sup> C. CARNINO, *Lusso e benessere nell'Italia del Settecento*, Milano 2014, p. 99. Franco Venturi ha espresso un giudizio più che positivo sulle posizioni di Doria che «seppe, meglio di ogni altro, teorizzare prime esperienze del nuovo regno in materia economica, traendone un programma per il futuro». Sul piano economico il filosofo genovese riteneva inadeguata «per l'Italia meridionale, una politica mutuata dalle grandi potenze, con la formazione di compagnie per il commercio internazionale, con grossi e rischiosi investimenti nel traffico estero e coloniale, col tentativo di accumulare il più possibile di oro: il mercantilismo insomma nella sua fase più cruda», F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., pp. 42-43.

risecare le lungherie nelle liti [...], affinché i forestieri che vogliono venire a far negozio nel Regno possano trovare in questo commercio il loro utile e la loro sicurezza»<sup>153</sup>.

Sulla necessità di rafforzamento del mercato interno a partire dallo sviluppo dell'agricoltura si concentrarono, negli anni seguenti, anche le tesi di Antonio Genovesi espresse nel *Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze* del 1753, il suo manifesto per il nuovo corso della cultura napoletana,

E' un'assioma politico, che una nazione senza commercio è sempre povera, quantunque beato sia e fecondo il suo suolo, ed il suo clima

e nella successiva opera *Delle lezioni di commercio* del 1765,

non vi può essere gran commercio, e commercio utile, se non in que' Paesi dove sia grande il fondo del traffico. Or questo fondo sono l'Agricoltura, i materiali dell'arti, e le manifatture<sup>154</sup>.

Genovesi declina il canone dell'*economia civile* proprio a partire dall'agricoltura come fonte della ricchezza, non tralasciando le manifatture, ovvero le arti miglioratrici, determinanti ad integrare i redditi prodotti attraverso lo sfruttamento del «più ricco fondo per sostenere un gran popolo e un gran commercio»<sup>155</sup>. Da questa visione

---

<sup>153</sup> P. M. DORIA, *Del Commercio del Regno di Napoli. Con l'aggiunta di un'appendice. Nel quale s'indagano le cagioni generali e particolari, dalle quali il buono e retto Commercio trae la sua origine. E si fa vedere il rapporto che il predetto Commercio deve avere con gli altri Ordini, de' quali la Repubblica si compone. Lettera diretta al Signor D. Francesco Ventura, Degnissimo Presidente del Magistrato di Commercio [1740]*. Il manoscritto è pubblicato anche in E. VIDAL, *Il pensiero civile di Paolo Mattia Doria negli scritti inediti*, Milano 1953, pp. 153-280.

<sup>154</sup> A. GENOVESI, *Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze*, in *Della diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto per gli giovanetti*, Napoli 1771 pp. 94-139, p. 112; A. GENOVESI, *Delle lezioni di commercio*, cit., p. 310. Sul pensiero «industriale» di Genovesi, cfr. L. DE ROSA, *Economisti meridionali*, Napoli 1995.

<sup>155</sup> A. GENOVESI, *Delle lezioni di commercio*, cit., p. 84. A questo proposito significativa l'analisi di Giuseppe Cirillo (*The Modern State in Naples*, cit.): «the «popolazionistico» program by Genovesi was too important because it aimed at liberating the market from the legal shackles binding it and at bringing about a more

scaturisce la sua proposta di accordare protezione alle manifatture utili che l'economista distingue tra assolute, in quanto funzionali ai bisogni interni della nazione, e relative, perché finalizzate solo all'esportazione<sup>156</sup>.

Le teorie sulla libertà di commercio diffuse negli anni Sessanta dagli esponenti della cultura riformatrice napoletana, inizialmente orientate a liberare la 'estrazione' dei grani sui quali puntava l'incremento delle esportazioni<sup>157</sup>, devono ben presto confrontarsi, da un lato, con la maggiore concorrenza dei produttori dell'est Europa<sup>158</sup> e, dall'altro, con

---

appropriate management of agricultural lands. These were, as evidenced by dozens of *decisiones* and counsels, the proposals acknowledged and adopted by the judges of both the Chambers of Accounts and the Chamber of S. Chiara. However magistrates themselves remained cold, if not openly hostile, to the idea of following the paths considered necessary for the implementation of other, more ambitious physiocratic projects, but harmful to the constitution of the kingdom. Innovation was viewed with suspicion and only acceptable form of modernism had to be sought in respect of the institutions. These judges had no objection with regard to the cadastral reforms, a taxation systems that had already been widely adopted in the kingdom. Hence the 'catasto onciario' was the starting point of the physiocratic program», p. 40.

<sup>156</sup> Ragionamento intorno all'agricoltura con applicazione al regno di Napoli, premessa al Trattato di agricoltura pratica di Cosimo Trinci (Napoli 1769), in A. GENOVESI, *Lezioni di commercio, o sia d'Economia civile con un ragionamento sull'agricoltura e un altro sul commercio in universale*, II, Milano 1825, pp. 305-323. Antonio Genovesi nella conclusione della prima parte *Delle lezioni di commercio*, cit., p. 311, afferma, con forza, la necessità di indipendenza del Regno dalla importazione di prodotti industriali: «lasciate uscire con la massima possibile facilità, speditezza e libertà ogni derrata, e ogni manifattura interna: impedito quanto più si può le forestiere, che fra noi nascono, o si fanno». Questo programma di governo, nella lettura dell'abate salernitano, doveva essere subordinato al rafforzamento dell'apparato militare e soprattutto della marina, deputata a garantire il controllo del mare indispensabile all'espansione mercantile del Regno di Napoli, considerata la posizione geografica e la fragilità della giovane monarchia meridionale. Sulla riforma degli apparati militari cfr. F. DE ROSA, *Le riforme illuminate per la "Nazione Armata" napoletana*, Napoli 2018.

<sup>157</sup> Sulla rete commerciale del Regno di Napoli negli anni seguenti l'indipendenza cfr. P. MACRY, *Mercato e società*, cit., pp. 67-68.

<sup>158</sup> F. GALIANI, *Dialogues sur le commerce des bleds*, Londres 1770; ID., *Dialoghi sul commercio dei grani*, con una introduzione di E. Ronchetti, Roma 1978.

il mutato fabbisogno interno connesso all'incremento demografico<sup>159</sup>. In questo modo quelle prospettive emblematicamente racchiuse nella conclusione della prima parte delle *Lezioni di Commercio* di Genovesi dovranno allargare il proprio orizzonte attraverso le riflessioni, che si consolideranno negli anni Ottanta del Settecento, sulla necessità di diversificazione dell'economia del Regno sia nelle produzioni colturali che nelle manifatture per poter incrementare e competere nel commercio con l'estero.

In questo contesto la produzione della seta fu considerata uno degli elementi trainanti dell'economia e per questa ragione, favorita dalla crisi delle storiche manifatture di Lione, a partire dagli anni Settanta si avviò una stagione molto florida, alla quale certamente contribuirono le politiche di incentivazione fiscale e doganale che si stavano attuando, che partì dallo sviluppo di piccole e medie manifatture urbane nei centri del nord della penisola, Milano, Como e in Piemonte, secondo un nuovo modello orientato al ciclo integrato della produzione finalizzato ad immettere nei mercati il prodotto finito.

Ma questo modello agri-manifatturiero strutturato per le produzioni seriche restava fragile, soggetto a continue crisi come quella che investì i setifici piemontesi e comaschi negli anni Ottanta. Purtroppo questi tentativi non riuscirono a tenere il passo dell'evoluzione industriale che si stava realizzando in altre aree d'Europa e a dare impulso ad un processo di rapida trasformazione produttiva, ma rimasero isolati in un contesto caratterizzato da piccole unità produttive, organizzate secondo arcaici modelli corporativi, incapaci di recepire le innovazioni dei processi produttivi connessi alle nuove tecnologie che in Inghilterra, in

---

<sup>159</sup> Gli studi di Pasquale Villani hanno evidenziato la crescita demografica che caratterizzò il Regno a partire dagli anni trenta nel Settecento: 3.765.572 di abitanti nel 1763, più di 4.000.000 dal 1767, 4.677.821 tra gli anni settanta e ottanta, per arrivare a quasi 5.000.000 nel 1796. La città di Napoli, con i suoi casali, passava da più di 300.000 abitanti censiti nel 1742 a 450.000 alla fine del secolo. Altissima era la concentrazione a Napoli e nel suo circondario dove si concentrava più del 43 % del totale della popolazione del Regno. A ben vedere il 'gigantismo' della capitale era tutt'altro che una invenzione polemica del movimento riformatore, in tal senso cfr. P. VILLANI, *Territorio e popolazione: orientamenti per la storia demografica*, in ID., *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Roma-Bari 1973 (I ed. 1962), pp. 27-103.

Francia e poi in Germania furono il vettore della rivoluzione industriale.

## 2. *Adoprare un'efficacissima cura*

«Il commercio è stato ed è quello che rapisce sempre le più serie applicazioni del governo napoletano», con questa considerazione Cesare Vignola, ambasciatore di Venezia a Napoli nel 1739, succeduto ad Alvise Mocenigo che sarà eletto doge nel 1763, illustrava al Senato veneziano il nuovo corso della politica economica che si stava attuando nel Regno<sup>160</sup>. Il programma di interventi strutturali nell'economia del Mezzogiorno promosso da Montealegre e avallato da Carlo di Borbone con il sostegno della corte madrilenà, era considerato potenzialmente efficace dal Senato di Venezia preoccupato che una inversione di tendenza nelle relazioni mercantili in favore del Regno di Napoli avrebbe potuto pregiudicare gli interessi veneziani<sup>161</sup>. A Montealegre fu riconosciuto un ampio spazio di intervento che egli utilizzò per gestire sia gli affari interni del Regno che le più significative relazioni estere. Questo ambizioso programma politico di rinnovamento strutturale dei Regni meridionali avrebbe certamente consolidato, anche a lungo termine, i risultati positivi che cominciavano a manifestarsi nella fase iniziale, se gli ambienti regnicoli più conservatori, garantiti nei loro oziosi privilegi, non si fossero coalizzati per avversare i progetti favoriti nel periodo della «fondazione [e] tempo eroico»<sup>162</sup>, nel timore dei danni che ne sarebbero derivati ai loro interessi.

---

<sup>160</sup> *Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci (10 giugno 1732 - 4 luglio 1739)*, a cura di M. Infelise, XVI, Roma 1992, p. 639.

<sup>161</sup> Cfr., *ivi*, pp. 24-25, 574-576.

<sup>162</sup> L'espressione fu utilizzata da Bernardo Tanucci, in una lettera inviata a Luigi Viviani il 29 agosto 1758, per descrivere l'alba del regno di Carlo di Borbone, in E. VIVIANI DELLA ROBBIA, *op. cit.*, pp. 55-57. Su questo tema cfr. R. AJELLO, *La vita politica napoletana*, cit., p. 489; A.M. RAO, *Napoli borbonica (1734-1860)*, in *Antichi Stati. Regno delle Due Sicilie*, I, *Real Città di Napoli (1734-1860)*, Milano 1996, pp. 13-39, p. 14.

L'osmosi culturale che caratterizzò il rapporto tra il segretario di stato Montealegre e il gruppo di intellettuali meridionali che riuscirono ad influenzare la sua opera riformatrice, trova riscontro proprio nella vicenda del Supremo Tribunale del Commercio istituito con la prammatica del 30 ottobre del 1739<sup>163</sup> per dare un forte slancio all'economia del Regno, sottraendo alla giurisdizione delle corti esistenti tutte le controversie in materia di rapporti commerciali e così "disincagliare l'economia" dall'intralcio generato dalla mancanza di una spedita ed efficace amministrazione della giustizia<sup>164</sup>. Anche questo progetto fu il frutto della cultura 'afrancesada' attenta alla dimensione economica, politica e sociale, che aveva in Montealegre il proprio autorevole riferimento politico<sup>165</sup>, un'azione sinergica condotta da giuristi, economisti e intellettuali che, attraverso una lettura economica della società, guardavano con rinnovato interesse alla produttività ispirandosi all'esperienza francese che era stata caratterizzata, già dalla metà del XVI secolo, dal dibattito sul rinnovamento proprio a partire dalle giurisdizioni, riuscendo ad approdare all'istituzione dei *juges consuls* che avrebbero potuto garantire certezza e speditezza nella giustizia mercantile, presupposto essenziale per liberare i commerci, sottraendo una importante sfera di potere ai Grandi Tribunali.

---

<sup>163</sup> Il testo del «Real Editto e Decreto di erezione e creazione del Supremo Magistrato del Commercio» è riportato in A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli 1795, l. VIII, pp. 5-12. Con editto del 28 novembre 1739 il Supremo Magistrato del Commercio fu istituito anche nel Regno di Sicilia. L'editto fu spedito al viceré Bartolomeo Corsini per diffonderlo tra le magistrature siciliane, cfr. V. SCIUTI RUSSI, *Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXIV, 1968, pp. 253-300.

<sup>164</sup> F. E. D'IPPOLITO, *Disincagliare l'economia per "governare la nazione"*, in «Studi Veneziani», LII, 2006, pp. 206-216.

<sup>165</sup> Significativa la lettera del 24 novembre 1739 di Bartolomeo Intieri all'umanista Giuseppe Maria Buondelmonti riportata da R. IOVINE, *Una cattedra per Genovesi. Nella crisi della cultura moderna a Napoli 1744-1754*, in «Frontiera d'Europa», VII, 2001, pp. 358-532. Il Supremo Magistrato del Commercio «dipende tutto dal sig. Marchese di Monteallegre e si crede che sia per produrre utile grandissimo alla negoziazione, soprattutto perché questo deve render conto ogni 15 giorni allo stesso Supremo Ministro, che si ha guadagnata tutta la grazia del Re», p. 411.

L'istituzione della nuova magistratura commerciale nel Regno di Napoli si inseriva nell'alveo delle diverse proposte formulate fin dai tempi del governo imperiale da Federico Valignani con lo scopo di devolvere a questa speciale giurisdizione tutte le controversie insorte tra mercanti, per rimuovere gli ostacoli che si frapponevano allo sviluppo dell'economia del Regno. Nelle *Riflessioni sopra il Commercio del Regno di Napoli*, Valignani sosteneva che l'attribuzione del potere giurisdizionale a questo tribunale speciale, che egli stesso definiva «Direzione del Commercio» per rendere netta la distinzione con i Tribunali esistenti che erano guardati dal popolo con malcelata diffidenza, e al quale avrebbero dovuto essere devolute prerogative simili a quelle che saranno effettivamente attribuite al Supremo Magistrato borbonico, sarebbe stata necessaria al fine di estrarre il commercio dalla palude delle giurisdizioni del Regno<sup>166</sup>.

Lo stesso Pietro Contegna, elemento di spicco della corrente giurisdizionalista, si era interessato, già nel 1713, alla elaborazione di un piano per favorire il commercio nel Vicerego<sup>167</sup>. L'abate di Arienzo, attivo presso la corte di Vienna, ispirata in quegli anni dalle politiche mercantilistiche, fu promotore nel 1726 del progetto di istituzione di un banco per la "ricompra" delle rendite derivanti dalla liquidazione della manomorta<sup>168</sup>, condiviso e sostenuto nella fase istitutiva da Francesco Ventura col quale intrattenne un intenso rapporto, che però fu ben presto disciolto nel 1733 sotto la spinta delle scontate pressioni della corte di Roma sostenute dal clero e dal baronaggio locale. A causa delle sue posizioni apertamente anticuriali fu formalmente 'giubilato' dalla nuova monarchia borbonica che doveva dare anche a Roma

---

<sup>166</sup> F. VALIGNANI, *Riflessioni sopra il Commercio del Regno di Napoli*, in «Frontiera d'Europa», VII, 2001, I-II, pp. 229-280. Sull'opera di Valignani cfr. G. F. DE TIBERIIS, *Le «riflessioni sopra il commercio» di Federico Valignani. Alle origini del pensiero riformatore nel Regno di Napoli*, in «Frontiera d'Europa», VII 2001, I-II, pp. 165-228.

<sup>167</sup> Per il profilo biografico di Contegna cfr. R. AJELLO, *Dal giurisdizionalismo all'illuminismo nelle Sicilie. Pietro Contegna*, in «Archivio storico per le province napoletane», 1980, pp. 381-412. Si veda anche il contributo redazionale su *Contegna Pietro, ad vocem*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 28, 1983, il cui contenuto è comunque frutto degli studi dello stesso Ajello (cfr., *ivi*, p. 384, nt. 3).

<sup>168</sup> Cfr. A. CERNIGLIARO, *La "polizia del Regno" per moderare la Manomorta ecclesiastica*, in «Archivio storico per le province napoletane», 2006, pp. 167-250.

l'impressione di un rinnovamento rispetto agli indirizzi della politica asburgica, ma in realtà proprio le sue posizioni regaliste gli valsero la massima considerazione anche negli ambienti della corte borbonica, soprattutto da parte di Montealegre col quale condivise le principali riforme avviate durante i primi anni del governo di Carlo, tra le quali proprio quella del Supremo Magistrato del Commercio, affidato alla presidenza di Ventura, si ritiene abbia beneficiato del contributo ideale e fattivo proprio dello stesso Contegna<sup>169</sup>.

Ma in un regno che si era rifondato sotto un'unica corona, guidato da un sovrano "proprio e nazionale" sul quale erano riposti i più ampi favori, circondato da uomini di grande valore pronti a sostenere le migliori idee programmatiche per renderle riforme attuate, non sarebbe stato più efficace riformare e rafforzare l'autorità dei grandi tribunali preesistenti piuttosto che creare ulteriori ed autonomi corpi giudicanti che comunque contribuirono alla ulteriore frammentazione dell'apparato giurisdizionale? In realtà qualunque novazione nelle strutture giudiziarie tradizionali sarebbe stata arginata da una magistratura refrattaria al cambiamento<sup>170</sup>. Peraltro, Elisabetta Farnese aveva creato le condizioni necessarie a garantire al figlio un Regno da governare e non luogo dove sperimentare modelli di governo e progetti

---

<sup>169</sup> Pietro Contegna venne nominato tra i togati del Supremo Magistrato del Commercio che egli stesso aveva ideato. Questo riconoscimento venne tributato, alla morte di Contegna, nel 1745 da Niccolò Fraggianni in una lettera indirizzata al principe Bartolomeo Corsini, era «famoso non solamente per la sua profonda dottrina, ma anche per lo progetto del Tribunal del Commercio, per cui questi due Regni saranno sempre obbligati alla memoria di questo illustre Fondatore», cfr. N. FRAGGIANNI, *Lettere a B. Corsini (1739-1746)*, a cura di E. Del Curatolo, Napoli 1991, p. 543 (lettera del 10 luglio 1745). Su Fraggianni si veda l'opera di F. DI DONATO, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien Régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)*, I-II, Napoli 1996.

<sup>170</sup> Come efficacemente osserva Maria Natale (*Sui piatti della bilancia*, cit.), nel suo approfondito lavoro sulle magistrature del commercio a Napoli, «si trattò di un percorso a dir poco obbligato: qualsiasi programma avesse cercato d'innovare dall'interno la sostanza delle strutture giudiziarie tradizionali, si sarebbe scontrato contro l'ostacolo insormontabile di una magistratura ovviamente ostile a cedere, anche solo in parte, il proprio potere», p. 6.

illuminati possibili solo attraverso uno sconvolgimento degli apparati esistenti<sup>171</sup>.

Quindi pur senza scardinare completamente gli assetti consolidati era però necessario imporre una drastica soluzione che finalmente avrebbe consentito di liberare le naturali potenzialità del Regno che:

sia per la natura del terreno, che le felicità, o sia per la benignità del Clima, che le feconda, o per l'opportuna situazione, o per la comodità, e frequenza de' Porti, o finalmente per l'indole vivace, ed industriosa de' Popoli; non hanno di che portare invidia a qualunque più fortunata parte di Europa. Ma tutte queste prerogative, e doti eccelse, che per lo lungo corso di più secoli resero questo Regno invidiabile, riuscivano parte inutili a quel fine a cui sembravano dalla Divina Provvidenza destinate, e parte ancora convertivansi in nostro danno, e pernicie, per varie cagioni delle quali gran parte a tutto il Mondo è ben nota.

Per questa ragione:

ben persuasi, che dall'opulenza, dalla soddisfazione, e dalla felicità de' Popoli nasce quella Potenza, quella Grandezza e quella Maestà, alla quale [...] dee aspirare ogni Sovrano,

si riteneva utile rianimare il Commercio affinché facesse da volano per l'economia

potendosi dire quasi in esso estinto per li cattivi accidenti de' passati tempi, e per la lunga assenza de' suoi Monarchi<sup>172</sup>.

Alla presidenza del Supremo Tribunale di Commercio fu nominato Francesco Ventura, giurista calabrese, già componente della disciolta Giunta di Commercio e presidente della quarta ruota del Sacro Regio Consiglio, mentre invece fu rinviata con lo stesso decreto istitutivo la nomina del «Supremo Capo con la dignità, e titolo di Gran Prefetto del

---

<sup>171</sup> R. AJELLO, *La vita politica napoletana*, cit., p. 461.

<sup>172</sup> Il preambolo all'Editto regio di istituzione del Supremo Magistrato del Commercio è tratto da L. GIUSTINIANI, *op. cit.*, t. XII, *De Officio Supremi Magistratus Commercii, et his, quae ei Tribunali incumbunt*, tit. CCXIII, Napoli 1805, pp. 1-82, pp. 1-2.

Commercio», equiparato alle altre sette principali cariche del Regno di Napoli, portate a otto da quel momento, che il sovrano riservò di affidare in futuro «a Soggetto, che per la sua qualità, per li suoi servigi, talento, amore, e fedeltà verso la nostra Real Persona sia reputato, e si renda meritevole, e capace di un tanto onore, ed impiego»<sup>173</sup>. Nipote di Gaetano Argento<sup>174</sup> e suo successore alla guida del Regio Consiglio nel 1726, Ventura aveva ricoperto incarichi di prim'ordine nelle magistrature del Regno: nel 1715 era stato nominato giudice della Vicaria e Uditore dell'esercito, nella metà degli anni venti reggente del Collaterale e nel 1733 delegato alla salute. La grande ambizione personale, non disgiunta dalle riconosciute capacità tecniche e politiche, aveva trovato valido sostegno nel duca di Losada José Fernandez Miranda Ponce de Leon, tra i più fidati e influenti consiglieri del re, sentimentalmente legato alla duchessa di Minervino nipote di Ventura<sup>175</sup>.

A questo nuovo tribunale, ispirato alla logica produttivistica<sup>176</sup>, dotato di ampi poteri giurisdizionali in tutte le controversie relative ai rapporti commerciali, era quindi devoluta la cognizione di «tutte le materie, che in qualunque modo, e per qualsivoglia riguardo appartengono, e deggiono riferirsi al traffico, ed al commercio così

---

<sup>173</sup> Cfr. *ivi*, p. 5.

<sup>174</sup> Su Gaetano Argento e, in particolare, sull'impegno del giurista cosentino nella difesa delle prerogative statali dai condizionamenti ecclesiastici e nobiliari, cfr. D. LUONGO, *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli 2001.

<sup>175</sup> *Ibidem*. La posizione assunta da Ventura e la sua sfrenata ambizione lo rendevano invisibile negli ambienti di corte. Lo stesso Tanucci, in una lettera a Bartolomeo Corsini, scriveva che «il Ventura, gonfio della sua carica presidenziale ha sdegnato la carica di caporuota della Camera di Santa Chiara e del Consiglio» (B. TANUCCI, *Epistolario*, I, 1723-1746, a cura di R. P. Coppini, L. Del Bianco, R. Nieri, Roma 1980, p. 373 (lettera del 21 novembre 1739), e che il suo obiettivo era di trarre il massimo profitto «oltrepassando tutte le più ampie esenzioni che posson darsi al decreto del Re, e non curando le contraddizioni dei suoi stessi colleghi», cfr. *ivi*, p. 377, (lettera del 2 gennaio 1740).

<sup>176</sup> Un'analisi efficace sul binomio amministrazione-produttività è stata condotta, in relazione all'attività del giurista molisano Zurlo, da F. E. D'IPPOLITO, *L'amministrazione produttiva. Crisi della mediazione togata e nuovi compiti dello Stato nell'opera di Giuseppe Zurlo (1759-1828)*, Napoli 2004.

interno come esterno di qualsivoglia genere o specie»<sup>177</sup>, attraverso una procedura celere e poco dispendiosa<sup>178</sup>.

L'organico di questa Corte, seguendo il medesimo ordine della precedente Giunta del Commercio, era composto, oltre al Presidente, da otto funzionari di cui tre nobili, tre togati, due 'negozianti' e un Referendario,

il quale abbia cura, ed abbia il peso, ed il carico di proporre, e di rapportare, e riferire tutte quelle materie, e quegli affari, i quali appartengono all'Economia, ed al Governo di tutto il Commercio, così interno, come esterno del Regno, e di tutto ciò, che dipende da tal'Economia, e Governo<sup>179</sup>.

L'autorevole incarico di referendario fu conferito a Giovan Battista di Vaucoulleur che si era già distinto nella Giunta di Commercio per le sue competenze in campo economico ed in special modo nei settori manifatturiero e commerciale. L'economista francese avrebbe inoltre avuto il compito di esprimere il suo parere «secondo che gli parerà più proprio per lo Real Servizio»<sup>180</sup> ogni qualvolta fosse stato richiesto dal Supremo Magistrato.

Le competenze affidate al Collegio non si limitavano agli aspetti giudiziari ma divenne, almeno fino a quando non fu svuotato delle iniziali prerogative e drasticamente ridimensionato, la fucina di numerosi progetti di riforma<sup>181</sup>.

---

<sup>177</sup> L. GIUSTINIANI, *op. cit.*, p. 8.

<sup>178</sup> «i nuovi tribunali si posero quali veri e propri strumenti d'innovazione sul piano sia della prassi giudiziaria, sia direttamente della produttività economica. Completò il quadro l'attribuzione ad essi di una funzione consultiva che li deputò ad esprimere pareri su ogni attività di rilevanza economica che dovesse aver luogo nel Regno», cfr. M. NATALE, *Sui piatti della bilancia*, cit., p. 7.

<sup>179</sup> Cfr. L. GIUSTINIANI, *op. cit.*, pp. 5-6.

<sup>180</sup> *Ibidem*.

<sup>181</sup> Secondo Fraggianni quel tribunale si sarebbe «ingoziata l'autorità e la giurisdizione di tutti gli altri», cfr. N. FRAGGIANNI, *op.cit.*, p. 42, (lettera del 7 novembre 1739).

### 3. La ‘controriforma’ del 1746 e il *Parere* di Francesco Ventura

Nel triennio successivo alla istituzione del Supremo Magistrato la produttività del tribunale, misurata attraverso il volume degli affari trattati, si dimostrava non adeguata alle aspettative. Un evidente problema se parametrato al fatto che la ragione fondativa di questo nuovo tribunale era ancorata alla necessità impellente di assicurare la massima produttività giudiziaria per offrire risposte celeri, attraverso procedure deformalizzate ed economiche, alle istanze giustiziali provenienti dai mercanti, considerate fondamentali per risollevare l'economia del Regno.

Massimo Tita nel suo lavoro sulla giurisdizione commerciale tra Sette e Ottocento ha documentato, attraverso fonti d'archivio come le relazioni inviate da Francesco Ventura alla Segreteria di Stato per illustrare l'attività svolta dal Supremo Magistrato nei mesi di maggio e giugno del 1742, che tra gli affari trattati dal Supremo Tribunale del Commercio vi era una preponderanza delle questioni “di giustizia” rispetto a quelle di “economia”, vale a dire che il contenzioso «era dunque incentrato su molti affari relativi ai Consolati, ai mercati che si tenevano periodicamente nelle maggiori città del commercio, mentre solo di rado riguardava la materia dell'impresa»<sup>182</sup>. Questa circostanza determinò anche il disappunto del sovrano che nel mese di luglio dello stesso anno rispose in modo piccato alle relazioni stilate da Ventura sull'attività del Supremo Tribunale, auspicando un maggior impegno nel «disbrigo degli affari», avendo anche provveduto a trasferire la sede dalla «casa del presidente» al «Castello Capuano»<sup>183</sup>. Orbene che questa fosse la ragione che preparò il terreno alla decisione assunta da Carlo di Borbone il primo agosto 1746 di riformare drasticamente il Supremo Tribunale del Commercio, ovvero che questa scelta, maturata in un clima politicamente ed economicamente stressato dalla guerra di successione austriaca<sup>184</sup>, fosse il frutto delle pressioni esercitate dalla

---

<sup>182</sup> M. TITA, *Il giudizio dei pari. La giurisdizione commerciale a Roma e Napoli tra Sette e Ottocento*, Ripalimosani 2012, *passim* e, in part., p. 49.

<sup>183</sup> Cfr., *ivi*, pp. 45-46.

<sup>184</sup> Il 13 gennaio 1746 Carlo di Borbone fu costretto a chiedere il sostegno delle piazze per sopportare le spese dell'intervento militare nella guerra di successione austriaca,

nobiltà e dalla borghesia di toga, la cui ostilità al progetto di riforma del sistema giudiziario era nota sia al sovrano che al Segretario di Stato Monteleone, ciò che rileva è che dalla metà degli anni quaranta del Settecento cominciarono progressivamente a riaffermarsi nel Regno le forze più conservatrici.

Nel nuovo contesto politico, minacciato dalle preoccupanti pretese austriache, la riforma del 1746 accolse sostanzialmente le istanze dei «fedelissimi sudditi» che avevano chiesto la concessione di una «grazia speciale»: sottrarre al Supremo Magistrato la cognizione degli affari interni in materia commerciale, quindi le questioni “di giustizia” che erano state assorbenti nell’attività del tribunale, limitandone la competenza alle questioni di carattere più propriamente economiche ed industriali. Il tribunale, quindi, avrebbe potuto continuare ad indirizzare la propria attività «unicamente ad «eccitare, e conservare la perfezione delle manifatture» e ad ampliare, quanto più fosse stato possibile, le relazioni con gli stranieri»<sup>185</sup>.

Sottratte le originarie prerogative, compressa e ristretta la sfera della sua giurisdizione, il Supremo Magistrato avrebbe continuato ad operare più sul piano formale che sostanziale. Certo è che il cambiamento avviato, proprio a partire dalla “controriforma” del 1746, oltre a segnare il destino della magistratura commerciale, testimoniava in modo inequivocabile una netta e decisiva inversione di tendenza nell’andamento complessivo della storia del Regno<sup>186</sup>.

Così Ferdinando Galiani, in una lettera del 28 aprile 1772 indirizzata a Paolo Antonio Menafoglio:

---

nella quale era coinvolto dalla madre che si era avventurata in quell’impresa per procurare un trono anche al suo secondo erede Filippo. I deputati avevano offerto un donativo di trecentomila ducati, ma in cambio avevano chiesto quattro grazie e, tra queste, che «le Cause, Affari e Commercio interno di questa fedelissima Città e Regno» fossero esclusi dalla giurisdizione del Supremo Magistrato e dei Consolati. ASN, *Regia Camera di Santa Chiara, Bozze di Consulte*, vol. 90, inc. 45.

<sup>185</sup> M. NATALE, *Nuova forma e nuove fonti per il supremo magistrato del commercio*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XCII, 2019, v. XCII, - Fasc. 1, pp. 153-182, p. 155.

<sup>186</sup> Cfr., *ivi*, p. 157.

Mi domandate qual carica abbia io: io ho una carica molto scarica, ma sono pagato come se fossi molto carico. Son Consigliere di commercio, che vuol dire che ho da giudicar liti di mercatura tra i forestieri e i nostri. Ma i forestieri hanno tanta cattiva opinione di noi, che non commerciano più con noi, e se nasce controversia, si contentano piuttosto perdere che litigare. Dunque, il mio tribunale non ha liti; sicché, per questa via, ho una vita bellissima. Ma penosa è quella che mi dà un'altra carica, che pure ho, di segretario del commercio. Questa consiste a far consulte. Non vi è cosa, ancorché minima, sulla quale il re non domandi consiglio. Non ci è esempio che si siegua mai il consiglio dato; e pure né egli si svoglia di domandarlo, né noi di darlo. Questo è veramente *improbis labor*, perché non veder mai raccolta di frutto seminato è cosa noiosissima<sup>187</sup>,

sintetizzava causticamente il contenuto della carica di componente del Supremo Tribunale del Commercio, ricoperta fin dal 1766, ruolo che continuava a ricoprire nonostante la drastica riduzione di competenze determinata per volontà sovrana.

L'abate però testimoniava anche l'inutilità della riforma del 1746 che aveva svuotato di ragione l'esistenza della magistratura commerciale, dopo appena sette anni dalla sua istituzione, restringendone la giurisdizione alle sole questioni relative al commercio «esterno», anche nell'ipotesi in cui tra i contendenti vi fosse un mercante regnicolo, senza portare alcun beneficio, in termini di risposta di giustizia, ai mercanti stranieri che, per scarsa fiducia nelle giurisdizioni del Regno, in caso di controversia “si contentano piuttosto perdere che litigare”.

Seppur depotenziato dalla ‘controriforma’ del 1746 rispetto alle prerogative originariamente attribuite, il Tribunale del Commercio restò attivo negli anni seguenti ma di fatto senza affari giudiziari da trattare. Pur in questa condizione, icasticamente descritta da Galiani, Francesco Ventura proseguiva nell'altro versante delle competenze del Supremo Tribunale, quella di “far consulte”, forse sperando di poter

---

<sup>187</sup> Cfr. F. NICOLINI, *L'abate Galiani epigrafista*, in «Napoli Nobilissima. Rivista di topografia ed arte napoletana», XIII, Napoli 1904, pp. 27-30, p. 29, nt. 3; *Illuministi italiani*, t. VI, *Opere di Ferdinando Galiani*, a cura di F. Diaz e L. Guerci, Milano – Napoli 1975, la lettera a Paolo Antonio Menafoglio è la n. 68, p. 1081; M. NATALE, *Sui piatti della bilancia*, cit., p. 8; ID., *Nuova forma e nuove fonti*, cit., p. 153.

portare nuova linfa alla ‘sua istituzione’ e giustificarne l’esistenza costruendo nuovi spazi di competenza. Ma quell’attività consultiva alla quale la Corona sembrava voler tenere ancora legati i componenti del Supremo Tribunale risultava sterile, di un lavoro improbo parla Galiani, perché sebbene il sovrano tenesse impegnati i componenti della magistratura commerciale con continue richieste di pareri “Non vi è cosa, ancorché minima, sulla quale il re non domandi consiglio”, poi questi venivano accantonati senza alcun seguito “e pure né egli si svoglia di domandarlo, né noi di darlo [...senza] veder mai raccolta di frutto seminato”.

Era quindi questo il contesto nel quale si inserisce l’inedito *Parere del Presidente del Commercio D. Francesco Ventura per la fabrica de’ Drappi di Seta In questa Città di Napoli*, redatto il primo luglio del 1749, pubblicato in appendice<sup>188</sup>.

Il *Parere* rappresenta un compiuto ed avanzato programma progettuale per lo sviluppo della produzione serica, un settore diffusamente considerato trainante per l’economia del Regno che però era bloccato da un sistema costruito ‘ad arte’ per contenere i vantaggi al solo arrendamento. Il progetto industriale era finalizzato allo sviluppo del polo manifatturiero della Città di Napoli che continuava a detenere il monopolio per le fasi della lavorazione del prodotto greggio, e seppur con tempi e modalità differenti, offrì un sostegno ideale a ciò che invece si realizzerà a San Leucio a partire dagli anni Ottanta del Settecento. L’originario modello leuciano, incentrato sull’intervento pubblico nella fondazione e gestione di questa industria serica di Stato, si discosterà, per ragioni di strategia politica, dal progetto di Ventura, strutturato sull’investimento privato nella iniziativa industriale, anche se la stessa monarchia dovrà poi abbandonare l’idea del sovrano imprenditore e ripiegare, nel corso del XIX secolo, sull’affidamento a privati delle manifatture leuciane.

La costituzione di una società privata per la produzione serica era, secondo Ventura, lo strumento più appropriato:

---

<sup>188</sup> BNN, *mss.*, X, D 72, cc. 46r. – 56v.

Conoscendo S.M. che 'l mezzo più adattato a promuovere il Commercio del suo Stato sia l'erezione della Compagnia: E considerando, che la più utile a' suoi fedelissimi Sudditi sarebbe una, che applicasse il suo danaro, e la sua cura ad erigere una gran fabrica di drappi di Seta, e lisci, e con lavori così della stessa materia, come d'argento, e d'oro ad imitazione de' più vaghi, e nobili, che si fabricano in altri Paesi; e di drappi ancora d'ogni sorte di seta mista con lana, con pelo di Camelo, o con altro materiale somigliante, de' quali non s'è finora dà Nazionali introdotta qui manifattura tale, che se ne facesse industria, e negozio<sup>189</sup>.

Il presupposto dell'iniziativa era quindi l'investimento nelle tecniche di produzione, nella formazione delle maestranze e nei mezzi, che erano in condizioni di assoluta inadeguatezza per poter realizzare i prodotti di alta qualità maggiormente richiesti dal mercato del lusso interno ed estero, così «che da oggi avanti possano tirarsi, e filare tanto perfette, quanto in qualunque altra parte d'Europa, e fuori». Ed era stato lo stesso sovrano, scrive Ventura, che:

Per incoraggiare tutti a concorrere ad una sì fatta Compagnia, s'è degnata con suo Real dispaccio de' 12 Giugno di q.º anno corrente [1749] incaricare allo Spettab. Presidente del Magistrato Supremo di Commercio il proseguire un tanto lodevole, e dalla M. S. ben meditato disegno; Dimostrandosi per sua clemenza inclinata a concedere per ora Grazie, e Privilegi, onde si possa prudentem.<sup>te</sup> sperare l'utile publico della Nazione ampliandosi il Commercio, e il comodo maggiore di tutti i Sudditi nella perfezione della roba, la quale dovrà uscire dalla nuova fabrica, e nella dolcezza de' prezzi a' quali si potrà smaltire, ed insieme procurare il sicuro vantaggio di coloro, che vorranno concorrervi co' i loro Capitali, e colla loro applicazione<sup>190</sup>,

e proprio a tal proposito Ventura, in linea con la politica di compressione degli spazi di potere della nobiltà di spada, chiariva:

Che 'l concorrere a formarla, e governarla non pregiudichi al rango della Nobiltà più distinta; e che vi si possono ammettere così Regnicoli,

---

<sup>189</sup> *Ivi*, c. 46r.-v..

<sup>190</sup> *Ivi*, c. 46v..

come Stranieri di qualunque condizione, ed anco il Ministerio Togato di qualsivoglia Tribunale di questa sua Metropoli, e delle Città, e luoghi del Regno, e fuori<sup>191</sup>.

La monarchia, nel progetto di Presidente del Commercio, era chiamata a rimuovere gli ostacoli che scoraggiavano la libera iniziativa economica e solo un regime vincolistico avrebbe potuto favorire le condizioni necessarie all'investimento degli attesi capitali privati:

Sarebbero le Grazie, e Privilegi: primieram.<sup>te</sup>: che si erigesse la Compagnia sotto la special sua Real Protezione, innalzandosi le sue Reali Armi nel luogo, che si destinerebbe per la nuova fabrica<sup>192</sup>.

In questa direzione si chiedeva la concessione alla erigenda Compagnia di una privativa decennale, nel solco di una tradizione di privilegi che caratterizzavano le manifatture della Capitale,

Che per 10 anni dalla sola Compagnia privativam.<sup>te</sup>: ad esclusione d'ogni altro si possano fabricare quei Carodori, Camelotti, Barrocani, Brussellini, Stamine, e Rasi d'Umens composti di seta, e pelo di Camelo, o di capra, o di lana, e composti di pelo, e pelo di Camelo, o di Capra, o pure di lana, e lana, de' quali non si è introdotta fabrica per industria in questo Regno: E così anche quei Drappi all'Indiana, che non si sono qui fabricati da' Nazionali finora [...]

oltre al riconoscimento di benefici fiscali e giurisdizionali,

[...] così de' Regnicoli, come delli Stranieri siano esenti perpetuam.<sup>te</sup> da qualunque ordinaria, o straordinaria imposizione, e specialmente del Valimento.

Che siano esenti ancora da qualsivoglia sequestro per qualunque causa indipendente del Negozio della Compagnia, ancorche si trattasse di causa di doti, o di altra qualsivoglia privilegiata, ed esenti pure da qualsivogliano Confischi, secondo si pratica nel nobile Banco di S. Giorgio in Genova [...]

---

<sup>191</sup> *Ivi*, c. 47r.

<sup>192</sup> *Ivi*, cc. 46v.- 47r.

Che tutto il pelo di Camelo, o di Capra, che sia necessario alla Compagnia per la sua fabrica, sia esente da qualunque Regio diritto di dogana, o altro qualsivoglia; e tal franchiggia duri per lo spazio di diece anni.

Che oltre al dover essere nella Reg.<sup>a</sup> Dogana la Compagnia trattata, come se fusse tutta di Negozianti Napoletani, e godervi tutte quelle franchiggie, e facilitazioni, delle quali godono tali Negozianti, debba per lo spazio di diece anni per tutti li Drappi, che fabricherà, come sopra, e che si estrarranno dal Regno per qualsivoglia parte del Mondo, godere la franchiggia da qualsivogliano regj dazj, e diritti del 30 per 100 meno di quello, che effettivam.<sup>te</sup> pagano i particolari Negozianti in essa R.<sup>a</sup> Dogana, o dovunque siasi.

Che per condurre la Compagnia all'ultimo segno di perfezione i colori, e particolarm.<sup>te</sup> il nero, e così anco il lustro, e durata dell'argento, ed oro ch'entrerà nelle Stoffe, abbia la facultà di tingere le Sete, ed altri materiali, e di tirar le verghe d'oro, e d'argento entro il recinto della sua fabrica, pagando soltanto i dazj agli Arrendamenti, a' quali rispettivamente spettano<sup>193</sup>.

Per attrarre gli investitori privati si prevedeva la libera trasferibilità delle azioni:

Che se però l'Interessato, o Caratario volesse assegnare, cedere, o ipotecare in tutto, o in parte la sua Azione, oppure ordinarvi per contratto, o per ultima volontà Sostituzione, o Fedecommeso di qualunque sorta universale, o particolare che sia, così essendo Regnicolo, come Straniero, possa liberamente farlo in beneficio di chicchessia, o suddito, o non suddito, purchè l'assegnamento, cessione, ipoteca, sostituzione, o fedecommeso qualsivoglia si noti, e registri nel rollo generale della Compagnia. E ciò non facendosi, non si abbia sopra le Azioni, e loro frutto ragione alcuna, moneta devono per la libertà di contrattarle, o per la piena sicurezza di chi vi contrahe considerarsi le Azioni, e loro frutto, come semplice danaro contante, che passi da mano in mano senza vincolo, o peso alcuno<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> *Ivi*, cc. 47r. – 48v.

<sup>194</sup> *Ivi*, cc. 47v. – 48r.

La proposta del Presidente Ventura era anche orientata a portare nuova linfa al Supremo Tribunale di Commercio, schiacciato sotto il peso dei “fedelissimi sudditi” che avevano contribuito a promuovere la riforma del 1746 con la quale si erano arginate le originarie competenze della giurisdizione commerciale. A questo scopo Ventura proponeva al re il coinvolgimento diretto del Supremo Magistrato nell’impresa commerciale oltre l’attribuzione di una specifica competenza giurisdizionale “in caso di gravame da’ suoi decreti”, sottratta dalla precedente controriforma:

Che per la sicurezza del Fondo capitale della Compagnia, e per lo governo, e maneggio del medes.<sup>mo</sup>, e per li vantaggi, che devono procurarsi all’Interessati soprintenda all’economico della med.<sup>a</sup> il Presidente del Supremo Magistrato di Commercio, che avrà il pensiero di adunare il governo nelle generali, e particolari Assemblee, autorizando le risoluzioni delle medes.<sup>me</sup>, dandole pronto, e spedito corso, e rappresentando ciòche bisogna alla Maestà S.

Che per gli affari di Giustizia appartenenti alla Compagnia, suoi membri, Associati, addetti al servizio di essa, e suoi debitori, in quanto però siano tali affari di suo interesse, o che vi abbiano direttamente, o indirettam.<sup>te</sup> rapporto, si destini da S. M. (Dio g.<sup>di</sup>) un Ministro Delegato dello stesso Magistrato Supremo di Commercio, alla Ruota del quale dovrà questo Delegato medes.<sup>mo</sup> riferire i ricorsi delle parti in caso di gravame da’ suoi decreti<sup>195</sup>.

Ventura rappresentava a Carlo di Borbone un progetto strutturato fin nei minimi dettagli che mancava solo del sovrano assenso per essere compiutamente realizzato, ma anche questo meritorio tentativo del Presidente del Tribunale di Commercio di restituire alla ‘sua’ istituzione quella forza propulsiva per lo sviluppo dell’economia del Regno, non può che essere ascritto tra quelle attività di consulenza così efficacemente descritte da Ferdinando Galiani «Non vi è cosa, ancorché minima, sulla quale il re non domandi consiglio. Non ci è esempio che

---

<sup>195</sup> *Ivi*, cc. 48v. – 49r..

si siegua mai il consiglio dato; e pure né egli si svoglia di domandarlo, né noi di darlo»<sup>196</sup>.

D'altro canto Ventura non rinunciava a rappresentare che:

[...] l'Impresa per l'abbondanza delle Sete, che qui abbiamo, e che da oggi avanti possano tirarsi, e filare tanto perfette, quanto in qualunque altra parte d' Europa, e fuori, e per l'ingegno, e destrezza della Nazione abilissima a qualunque mestiere, onde possano i nostri lavoratori trà breve uguagliare, e forse anche superare i forastieri, sia molto facile ad eseguirsi, quando venga ben diretta e governata: Intendiamo concorrere alla erezione, e stabilimento della medesima, sempre che dalla M. S. ci vengano concesse le anzidette Grazie, e che si governerà la Compagnia colle seguenti leggi<sup>197</sup>.

In primo luogo, si stabiliva che collocate tra gli investitori le azioni in numero sufficiente a formare un capitale sociale che a giudizio del Soprintendente era considerato congruo all'avvio delle attività, sarebbe stata convocata

una generale Assemblea, avvisando gl' interessati nella maniera, che stimerà più convenevole. E per non farsi confusione con un numero eccessivo di Persone, si ammetteranno così in questa prima, come in tutte le altre generali Assemblee a dare il voto per se stessi, o per mezzo di altri (essendo impediti, assenti, o Donne) che destineranno in loro vece tutti coloro, che saranno Interessati per dieci Azioni; E coloro, che saranno interessati per minor numero, potranno destinare un solo, che ne rappresenti dieci con un sol voto. S' intenda poi Generale Assemblea sempre che avvisatisi gl'Interessati in dieci Azioni, che siano in Napoli, o che vi abbiano i Loro Agenti, o Procuratori, da farsi noti al Segretario della Compagnia, ne concorrano due delle tre parti a congregarsi.

Nel corso di questa assemblea gli azionisti avrebbero dovuto

---

<sup>196</sup> Cfr. sul punto l'ampia ricostruzione del pensiero di Galiani in *Illuministi italiani*, cit., t. VI, p. 1081.

<sup>197</sup> BNN, *mss.*, X, D 72, cc. 49r.-v..

eliggere con piena libertà li Governadori al num.<sup>ro</sup> di sei. E perciò la prima elezione si faccia con dare a ciascuno Votante sei fogli, dove siano descritti per nome e cognome gl'Interessati, che hanno voce passiva: Indi si pongano in una bussola descritti in separate cartoline tutti i Votanti, e se n'estruggano due, li quali col Soprintendente riconoscano i voti, per non succedere frodi; E ciò fatto, si vada con cassetina attorno, dove ciascun Votante metterà, tagliandolo, o stracciandolo il nome di colui, che desidera per primo Governadore: Si numereranno le cartoline, e s'intenderà per eletto chi avrà maggior numero di voti. Succedendo parità, si bussoleranno solam.<sup>te</sup> coloro che abbiano i voti uguali, con tirarsi a sorte il di loro nome, e chi prima uscirà, sarà primo Governadore: così osservandosi per gli altri cinque. E per togliersi qualunque contesa di precedenza frà medesimi Governadori, precederà ognuno secondo l'ordine della sua elezione, senza riguardarsi carattere, o qualità di persona, ma solam.<sup>te</sup> la sorte di essere eletto o primo, o secondo: e così fin al sesto<sup>198</sup>.

I Governatori della Compagnia sarebbero durati in carica per un biennio e, alla scadenza del mandato, ciascuno di essi avrebbe dovuto proporre un nominativo che

dovrà bussolarsi per voti segreti di palle bianche, e nere; ed essendo escluso a maggioranza di voti, dovrà nominarsi, o bussolarsene altro, fin tanto che ne resti incluso uno. Acciocche però vi siano sempre nel Governo Persone ben intese degli interessi della Compagnia, rimarranno due degli antichi da tirarsi anco a sorte, che amministreranno co' i quattro nuovi per un altro solo biennio; e così praticarsi da biennio in biennio [...]

il Consiglio dei Governatori avrebbe dovuto eleggere un Segretario

[...] che tenghi il rolo, o sia registro di tutti gli Associati, e delle Carate, o siano Azioni de' medesimi, e di esso Governo, e de' suoi Ministri subordinati: Eliggere un Direttore, che incamini, e regoli la fabrica de' drappi; Un Cassiere, ed un Guardamagazzino, i quali dovranno essere tutti Interessati, ciascuno per quel competente numero di Azioni, che la

---

<sup>198</sup> *Ivi*, cc. 49v. – 50v..

stessa Generale Assemblea stimerà discreto, e così anche eleggere tutti quegli Officiali, che stimerà a proposito essa Gen.le Assemblea, affinché siano gl'interessi della Compagnia regolati con piena sicurezza<sup>199</sup>.

Il 'consiglio d'amministrazione' così costituito avrebbe dovuto riunirsi nella casa del Soprintendente anche, se necessario, alla presenza del Supremo Magistrato di Commercio per

decidere tutti gli affari a pluralità di Voti, sentendo, quando lor piaccia domandarlo, il parere del Direttore, ed in caso di parità, sarà dirimita nel prossimo biennio dal Soprintendente, e nel tempo avvenire da lui, e da due antichi Governadori dell'immediatam.<sup>te</sup> preceduto Governo, parimente da tirarsi a sorte.

[...]

Essendo impedito qualcheduno dei Governadori, o pure assente, basti che siano al num.<sup>ro</sup> di 4, per avere le loro determinazioni lo stesso vigore a pluralità di Voti, come se fosse di tutti sei<sup>200</sup>.

Il Segretario della Compagnia oltre al registro, vidimato dal Soprintendente, dai Governadori e dal Direttore, nel quale erano iscritti gli azionisti e le quote azionarie da ciascuno detenute; i Governadori e tutte le altre cariche elettive oltre ai nominativi delle persone addette alla Compagnia, avrebbe dovuto tenere un altro registro dei processi verbali nel quale venivano riportate tutte le risoluzioni dell'Assemblea Generale, anch'esso sottoscritto dal Soprintendente, e dai Governadori in carica.

Il Direttore avrebbe dovuto redigere un bilancio preventivo per informare il Consiglio dell'Amministrazione

quanto stima per l'intrapresa delle manifatture, o per la compra, e vendita de' materiali, e delle machine, ed istrumenti necessarj. Presceglierà a suo carico gli Artefici della perizia da' quali sarà obbligato a dar conto; E perciò se gli assegnerà luogo commodo entro il recinto della Fabrica, dove abbia a fissare la sua abitazione [...]

---

<sup>199</sup> *Ivi*, cc. 50v. – 51r..

<sup>200</sup> *Ivi*, cc. 51v..

mentre il Cassiere, che doveva

[...] dare sufficiente cautela, secondo stimerà il Sopraint.<sup>te</sup>, ed il Governo; E dovrà rendere il conto con quella med.<sup>ma</sup> prontezza ed esattezza, che sono obligati darlo i Cassieri de' pubblici banchi [...]

al pari del Guardamagazzino, che avrebbe dovuto

custodire tutti i materiali, e generi da introdursi, ed esitarsi giornalm.<sup>te</sup>, senza poterne disporre, se non sa nella maniera, che li sarà prescritta<sup>201</sup>.

A garanzia delle somme investite nella costituenda società, si prevedeva che le transazioni relative alla compravendita delle azioni dovevano avvenire

per mezzo de' pubblici Banchi, a disposizione della Compagnia, in testa della quale se ne debba anche far introito unito in pubblico Banco. Il Segretario certificato colle partite da' rispettivi Banchi debba immediatam.<sup>te</sup> registrarlo, e dargliene il riscontro sottosc.<sup>to</sup> da' Governadori, e da lui roborato col sugello della Compagnia [...]

e che il capitale sociale della Compagnia

[...] resti sempre in publico Banco, e quando si dovrà spendere, debba farsi con mandati sottoscritti dal Governo, e dal Segretario. Si permetterà nondimeno al Cassiere precedente mandato dello stesso Governo, il tenere qualche somma per le picciole spese, che si dovranno fare anche con mandato sottosc.<sup>to</sup> dal Governadore Mensario o dal Direttore [...]

così come gli utili azionari che

[...] ciascun' Interessato per la sua parte esigerà per mezzo di mandati, come si pratica per lo frutto degli Arrendamenti<sup>202</sup>.

---

<sup>201</sup> *Ivi*, c. 52v..

<sup>202</sup> *Ivi*, cc. 53r.-v..

Un'attenzione che Compagnia avrebbe dovuto parimenti riservare alle materie prime, preziosa fonte della manifattura

Egual gelosia che s'avrà del danaro, si terrà de' materiali, come seta, lana, pelo di Camelo, droghe, fila, e verghe d'oro, e di argento, ed altro necessario per tutti li generi de' Drappi, che si dovranno fabricare; Delli quali materiali dovrà il Guardamagazzino tener libro aperto, dove noti così la roba, che s'intromette, come quella che si estrae per l'uso de' lavori. Ne possa il Guardamagazzino disporre di notabil porzione di roba, senza l'approvazione del Governo; E per quella, di cui giornalm.<sup>te</sup> si fa uso, debba farlo con l'ordine del Direttore approvato dal Governadore Mensario; Ed in fine d' ogni mese debba fare esso Guardamagazzino l'Inventario di quanto ha esitato, e di quanto rimane in suo potere [...]

ma anche i prodotti lavorati

[...] debbansi custodire nella maniera più cauta, che la Gen.<sup>le</sup> Assemblea stimerà. Non sia lecito estrarne anche picciola quantità senza ordine in scritto dal Governo, sottoscritto dal Segretario; ne sia lecito venderne a minuto nel luogo della fabrica a chicchesia, anche se il Governo l'ordinasse<sup>203</sup>.

Ventura prevedeva che la Compagnia avrebbe dovuto provvedere a soddisfare il mercato interno e proprio

Per dare comodo al Pubblico colle vendite a minuto, si aprirà uno, o più Fondachi, o sian Botteghe nel sito più comodo di questa Fedeliss.<sup>a</sup> Città, che per distinguersi di essere della Compagnia, vi s'innalzeranno le Reali Armi; e dal Governo coll'intelligenza del Soprintendente potrà esaminarsi quali persone convenga che amministrino tal Fondaco, o Fondachi, ed in qual maniera, e particolararm.<sup>te</sup> se debba farsi credenza, e con quali cautele, e come si debba da tempo in tempo far Inventario della roba di tal Fondaco, o Fondachi; [...]

---

<sup>203</sup> *Ivi*, cc. 53v. – 54r..

e per esser sicuro da frodi chiunque comprerà le manifatture della Compagnia, si stabilirà a ciascuna pezza di Drappo di qualunque genere il suo prezzo fisso; e il prezzo si darà dal Governo col parere del Direttore, e di due Manifatturieri della Compagnia di quel genere che deve apprezzarsi: i quali Manifatturieri saranno destinati dal Governo: e ciò fatto si attaccherà a ciascuna pezza di drappo la sua cartolina con dentro il prezzo.

[...]

Ed affinché tanto coloro, che comprano in grosso, quanto coloro che comprano a minuto non siano ingannati con drappi d'altre fabbriche, li quali tal'uno smaltisse come drappi della Compagnia, si porrà ad ogni pezza il suo piombo, o sia bollo, colle armi della Compagnia med.<sup>ma</sup> 204.

Le scritture contabili della Compagnia dovevano essere pubbliche al pari di quelle dei Banchi o degli Arrendamenti

affinchè la corrispondenza de' libri impedisca qualunque frode; E dovranno eliggersi a portar le Scritture persone egualm.<sup>te</sup> probe, che intelligenti, con esatto informo che ne prendano prima i Governadori<sup>205</sup>.

Questo assetto di regole dato alla erigenda *fabbrica de' Drappi di Seta* non doveva considerarsi vincolante ma, l'Assemblea Generale, in seguito alla sua valida costituzione, avrebbe potuto integrarle o modificarle secondo le emergenti necessità peraltro connesse alla prospettiva

[...] che la Compagnia, la quale incomincia da un particolare Negozio, abbia in appresso, mediante la protezione e favori di S. M. ad intraprendere altri egualmente ricchi, o più, che dilatino il nostro Commercio per tutto; Come di presente con questo solo può farsi non dispregevolmente per la scala di Levante, per Cadice, e per altre piazze: Vivendo noi sicuri, che la M. S. non lascerà secondo il tempo, e le occasioni opportune di concederci nuove sue Grazie, e maggiori Privilegi<sup>206</sup>.

---

<sup>204</sup> *Ivi*, cc. 54r.-v..

<sup>205</sup> *Ivi*, c. 55r..

<sup>206</sup> *Ivi*, cc. 55r.-v..

Ventura però non dimenticava di rappresentare al sovrano che un azionariato ‘popolare’ sarebbe stato attratto dall’impresa

sempre che le Grazie, e i Privilegi di sopra espressi ci si concedano [...]

e, in tal caso, gli stessi componenti del Supremo Tribunale avrebbero potuto concorrere all’impresa

[...] rispettivamente per lo di sotto notato numero di Azioni, le quali s’intendano essere della somma di docati cento l’una: affinché da un Negozio, che si intraprende per utile di tutto il Pubblico, possano tutti egualmente aver profitto, potendosi facilmente interessare in questa picciola somma qualsivogliano Persone ricche, e non ricche; oltre che essendo le Azioni di somma tenue, gl’ Interessati che vorranno farne uso vendendole, o ipotecandole nella già detta maniera, lo potranno fare con maggior facilità<sup>207</sup>.

Conseguito il totale delle sottoscrizioni azionarie sufficienti a costituire il fondo patrimoniale dell’impresa ritenuto congruo dall’amministrazione

non si dovrà ammettere altro Concorrente, senza espressa licenza, e determinazione da farsi nella med.<sup>ma</sup> Gen.<sup>le</sup> Assemblea, coll’intervento del Soprintendente; e quando mai si determinasse l’accrescimento del Fondo, siano preferiti fra li Concorrenti coloro, che hanno colle loro Azioni, unito e formato il primo Capitale.

E poiche non sarà da principio necessario l’intiero fondo per incaminarsi il negozio, il pagamento delle somme, che ciascuno rispettivamente contribuirà, si debba fare, sì per darsi maggior comodo agl’Interessati, come per non tenersi frattanto ozioso il danaro, in tre tande, o terze; La prima cioè, due mesi dopo, che stabilito dalla Gen.<sup>le</sup> Assemblea il Governo, e le sue Leggi, ed Istruzioni, verrà il tutto approvato da S. M. a rappresentanza del Soprintendente, e sarà spedito nelle solite forme il Real Privilegio, ed esecutoriato dal Supremo Magistrato di Commercio; La seconda, quattro mesi dopo il pagamento

---

<sup>207</sup> *Ivi*, cc. 55v..

della prima; E la terza, quattro altri mesi dopo il pagamento della seconda. E così ci obblighiamo nella più ampia, e valida forma<sup>208</sup>.

#### 4. La politica napoletana nel tardo Settecento

La politica di sviluppo, portata avanti con rigore in mezzo secolo di governo prudente, ebbe però vita breve a causa dell'inadeguatezza del successore al trono di Carlo e della debolezza dell'*establishment* designato ad affiancarsi alla Corona, ponendo così i presupposti al crollo che poi si verificò nel 1799. Ferdinando IV, non incline all'arte di governo, dal genitore poco o nulla aveva ereditato se non una irrefrenabile passione per le attività di caccia che, come ebbe a riferire l'ambasciatore piemontese a Napoli, il Marchese di Brême Ludovico Arborio di Gattinara, erano «son occupation unique»,<sup>209</sup> mal interpretando l'interesse venatorio e 'naturalistico' del padre che pur aveva realizzato ampie zone di riserva, avocando importanti territori alla Corona, più come obiettivo di politica interna intesa a ridurre i patrimoni di quei baroni che si erano dimostrati filoasburgici, che come intervento orientato a soddisfare una 'dilettevole' inclinazione.

Pur tuttavia rimane suggestiva la rappresentazione di Giacomo Casanova che, nel tracciare un equilibrato profilo del sovrano, così lo descriveva: «Non era né letterato né erudito né incline a nessuna specie di letteratura, ma aveva un eccellente raziocinio e la massima stima degli uomini che sapevano distinguersi fra gli altri sia per i loro costumi sia per la loro erudizione».<sup>210</sup>

Ad aggravare la situazione contribuì anche l'ingerenza della volitiva Maria Carolina d'Asburgo, fortemente influente sulle scelte del governo e del consorte, la quale, per liberarsi dal giogo della monarchia spagnola, ottenne di 'deporre' il Ministro Tanucci e di affidare progressivamente le sue funzioni all'ammiraglio John Acton, segnalatole per altro incarico

---

<sup>208</sup> *Ivi*, cc. 55v.-56v..

<sup>209</sup> R. AJELLO, *I filosofi e la regina. Il governo delle Due Sicilie da Tanucci a Caracciolo*, «Archivio Storico del Sannio», II, 1/2, Napoli 1991, pp. 9-138, p. 49.

<sup>210</sup> G. CASANOVA, *Storia della mia vita*, a cura di P. Chiara, Milano 1965, p. 403.

dal Granduca Pietro Leopoldo. In questo frangente la corrispondenza di Bernardo Tanucci a Carlo rappresenta la genuina fonte dell'impetuosità della 'sovrana' che, nell'indifferenza di Ferdinando, aspirava «a mischiarsi negli affari» del Regno e che «sull'imperizia e la distrazione del Re» aveva «fondato il disegno di mettersi in mano il governo».<sup>211</sup> Rilevava il ministro toscano:

Non si può dissimulare, che la regina ha preso il disopra col re, e che tutto si fa quel ch'ella vuole e il re stesso lo mostra poichè spesso [...] non risponde alle ragioni, che non àno risposta, e scappa a dire, che così vuole la regina.<sup>212</sup>

Mancava nel re, scriveva Tanucci, «la resistenza alle suggestioni» di Maria Carolina, ed era quindi «somma [...] la condiscendenza a qualunque voglia».<sup>213</sup>

Il governo del Regno palesava una politica “discontinua, spesso contraddittoria, effetto di spinte diverse e di congiunture di mese in mese cangianti, influenzata da esigenze che apparivano generali solo per un'abile mascheratura, mentre derivavano quasi sempre da spinte e problemi internazionali, o dagli umori personali della regina, o da bisogni finanziari, o dalla volontà di dare qualche spazio ad una cultura molto dinamica: che si sperava così di rendere meno ostile, o si cercava

---

<sup>211</sup> *Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone (1759-1776)*, a cura di R. Mincuzzi, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma 1969, p. 500 («Biblioteca Scientifica» II, LIX).

<sup>212</sup> Maria Carolina, dal canto suo, si giustificava affermando che il re aborrisce «l'applicazione ed ogni genere di affare serio [...] stimando la Sicilia quanto Capri o Procida, sarebbe capace, tra la mancanza dei lumi e la fretta di passare ad uccidere una garzotta [...] di concedere quel Regno in feudo ad alcuno dei suoi buffoni», *ivi*, p. 519 ss.

<sup>213</sup> *Ivi*, p. 534. Anche Vittorio Amedeo III di Savoia descrisse il “nuovo sistema” del governo napoletano «In sostanza tutto è ormai della sola regina il maneggio degli affari e tutta ad essa è ridotta l'autorità», cfr. R. AJELLO, *I filosofi e la regina*, cit., p. 45. Negli anni successivi questo stato di cose indusse il marchese di Brême, ambasciatore piemontese a Napoli, ad esclamare in un rapporto allo stesso Vittorio Amedeo «il nuovo sistema [è nient'altro che] disordine e arbitrio», *ivi*, p. 57.

di farsene una copertura, atta ad attenuare le pesanti e fondate accuse di arbitrio e di tirannia”.<sup>214</sup>

Nel Regno, dunque, riverberava un sistema ormai straripante quasi in tutta Europa dove i principi nel loro ‘gretto assolutismo’:

credettero che fosse sufficiente dar spazio [apparente] a due o tre intellettuali à la page per essere immuni da quelle accuse [...] presumendo di far intendere], grazie a un pò di cultura alla moda ed a molta disinvoltura, d’essere ‘illuminati’»,<sup>215</sup> e più che mai nella Capitale «vigeva il dispotismo della volontà non della ragione. Quell’assolutismo era sufficientemente ‘illuminato’, ma dei ‘Lumi’ volle utilizzare ben poco.<sup>216</sup>

La regina, priva di esperienza, mostrava una volontà fortemente innovatrice, nel solco di quanto a Vienna e a Firenze realizzavano Maria Teresa e Pietro Leopoldo, che però si scontrava con l’assenza di una chiara direttrice progettuale e programmatica a causa di una inadeguata visione ideologico-politica.<sup>217</sup>

---

<sup>214</sup> Estremamente efficace è la lettura sistemica magistralmente proposta da R. AJELLO, *I filosofi e la regina*, cit., p. 24. Il Regno soffriva di un sovrano che si sentiva inadeguato al trono e che assumeva atteggiamenti altalenanti e poco coerenti. Ferdinando, come emerge dalla corrispondenza del 28 maggio 1776 con il padre, a volte si doleva «altri sono i Re, ed io la statua del re di Napoli», tal altre, nei momenti critici, provando a capovolgere quello stato di fatto, affermava «*quiero hacer ver una vez que soy Rey y marido*» ma poi, smascherandosi, si sentiva “*nulo*” in entrambe le funzioni (*ivi*, p. 118) e, in tal modo, «rivelava i ben noti limiti di pusillanimità, la sua costante tendenza a preoccuparsi in primo luogo della sua tranquillità e dei suoi svaghi». E’ questo il tratto caratteriale più volte ostentato da Ferdinando anche nelle missive indirizzate al padre, nelle quali lascia trasparire il pavido egoismo ben sintetizzato dallo stesso, *ivi*, p. 32.

<sup>215</sup> G. GIARRIZZO, *Filangieri massone*, in *Gaetano Filangieri e l’Illuminismo europeo*, Napoli 1991, pp. 421-452, p. 434 s..

<sup>216</sup> La critica ‘diagnosi’ è sintetizzata con puntuale efficacia da R. AJELLO, *I filosofi e la regina*, cit., p. 25.

<sup>217</sup> Dell’ampio dibattito storiografico che ha energicamente diviso ‘legittimisti’ e critici intorno alla ricostruzione biografica e ‘politica’ della Regina di Napoli cfr., per i documenti riportati, R. PALUMBO, *Carteggio di Maria Carolina Regina delle Due Sicilie con Lady Emma Hamilton*, Napoli 1877; A. SALANDRA, *recensione di J. A. Helfert, Königin Karolina von Neapel und Sicilien...*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», III, 1878, pp. 625-636; J. A. HELFERT, *Königin Karolina von Neapel und*

La condizione del Mezzogiorno negli anni ottanta del Settecento era ben diversa da quella del più recente passato. Possiamo dire, per richiamare le parole di Tanucci, che erano ormai lontani gli anni della «fondazione ed il tempo eroico» del giovane Carlo. Il riformismo e le speranze di una radicale riforma degli assetti consolidati nel Regno che avevano accompagnato la prima fase dell'età borbonica erano rimasti soffocati, per varie ragioni, dal blocco di potere imposto dagli ambienti più conservatori. La politica prudente che aveva caratterizzato l'operato del giovane figlio di Elisabetta Farnese, proseguita da Tanucci negli anni della Reggenza fino alla sua deposizione, aveva lasciato il posto ad un governo isolato anche sul piano internazionale. L'abbandono della posizione che aveva caratterizzato la politica estera dei Borbone nel Mezzogiorno d'Italia, sembrava voler rappresentare il contrappeso alla politica interna restia ad adottare le necessarie misure di rigore. Ma in questo quadro, fuori dalle tradizionali alleanze borboniche, Ferdinando non seppe dominare la scelta della 'neutralità' che aveva ereditato, e che ben presto si trasformerà nell'incubo dell'isolamento. Una condizione che poteva essere superata solo attraverso una scelta di campo tra le potenze belligeranti e alla quale non giovò un'attesa irresoluta e una serie di scelte contraddittorie<sup>218</sup>.

Il governo di Ferdinando e Maria Carolina si muoveva con scarsa coerenza in un contesto sul quale certamente pesava la non florida condizione economica del Regno, aggravata dall'indebitamento

---

*Sicilien im Kampfe gegen die französische Weltherrschaft 1790-1814*, Wien 1878; A. VALENTE, *Maria Carolina d'Austria negli ultimi anni di vita*, «Rassegna storica del Risorgimento», 23, 3, Roma 1936, pp. 302-310. Quest'ultima studiosa attraverso la prima analisi dell'inedito diario personale della Regina intitolato "*Journal de Marie Caroline*", già custodito presso l'Archivio di Stato di Napoli e quasi completamente distrutto nel tragico incendio del 1943, traccia una caratterizzazione biografica di Maria Carolina dalla quale emerge il profilo di una donna artificialmente incline alle "mode del tempo", in ragione «del portato dell'educazione settecentesca», tanto da indurla «a comprar libri su libri, e quando può li riordina e li cataloga, ma dubito che li legga: nel Diario [...] non si sente l'eco della lettura di un libro, né, peraltro, la Regina annota mai di averne letto alcuno», *ivi*, p. 303.

<sup>218</sup> G. NUZZO, *A Napoli nel tardo Settecento. La parabola della neutralità*, Napoli 1990, *passim* ed in part. pp. 170 ss.

pubblico ad esclusivo vantaggio dei creditori privati<sup>219</sup>. Le entrate derivanti dal gettito fiscale erano sostanzialmente garantite solo a quanti avevano investito i propri capitali nell'acquisto delle rendite pubbliche gestite nell'esclusivo interesse privato, in tal modo si produceva un debito pubblico che fu stimato da Bianchini in molte decine di milioni di ducati<sup>220</sup> e che di fatto si autoalimentava fin dall'epoca angioina: si esigevano «sotto diversi nomi altre prestanze, che erano nuovi tributi», il cui gettito serviva a pagare gli interessi senza mai riuscire ad intaccare il debito,

imponavano taluni feudatari di propria autorità le collette sino a dieci volte in un anno, e ne determinavano la quantità, che ripartir si doveva secondo ciascun individuo [...] e mentre che si aumentarono oltremodo i tributi, diminuì nella somma la pubblica entrata, dapoiché i nobili gli ecclesiastici, ed altre privilegiate, persone francavansi in tutto, o in parte di pagar tributi, i quali il governo facea perciò gravar sul basso popolo, che e le tasse a pro del governo pagava, e tutte le altre gravezze a pro dei feudatari e delle chiese<sup>221</sup>.

Una condizione palesemente critica che certamente si trascinava il carico gravoso di una lunga tradizione, ma che solo parzialmente riuscì a beneficiare della partecipazione istituzionale di quella generazione di intellettuali fortemente influenzati dall'insegnamento genovesiano<sup>222</sup>.

In un contesto positivamente contaminato dalla circolazione delle migliori proposte elaborate dagli illuministi Meridionali, avrebbe dovuto essere forte la consapevolezza che il rinnovamento poteva nascere solo attraverso azioni di governo ispirate da quei contributi

---

<sup>219</sup> cfr. R. AJELLO, *I filosofi e la regina*, cit., pp. 398 ss.

<sup>220</sup> «Eranvi [...] due specie di creditori dello Stato, gli uni che aveano semplice assegnamento sopra una parte dei pubblici tributi, o delle alienazioni tali che a semplice assegnamento uguali erano, e gli altri a' quali era stata ceduta *in solutum* la riscossione di altri tributi», cfr. L. BIANCHINI, *Se la conversione delle rendite del debito pubblico del Regno di Napoli sia giusta ed utile*, Napoli 1836, p. 30.

<sup>221</sup> L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli. Libri sette*, I, Palermo 1839, pp. 138, 141.

<sup>222</sup> R. TUFANO, *Illuminismo e metodi di governo. Centro e periferia nelle riforme di Giuseppe Palmieri*, in «Frontiera d'Europa», VI, 2000, 1, pp. 145-245, pp. 151-152.

d'idee, ma la condotta dei reali «pose in cattiva luce il modello sociale innovativo delle *élites* e facilitò l'irrompere di soluzioni caotiche, incolte, irrazionali: e fu così favorita l'esplosione della barbarie sanfedista»<sup>223</sup>.

Molte delle imprese tentate o realizzate dal governo furono, con tutta evidenza, l'indice di una visione molto audace, frutto di scelte, anche comunicative, prive però degli antichi freni e dipendenze, aperte verso sostanziali e radicali riforme in un clima di reale dispotismo. Tra gli esempi come non ricordare la costruzione della flotta, alcuni miglioramenti nello Studio Pubblico, la creazione caraccioliana dei pubblici archivi, che, in un piano di politica estera astrattamente valido, si presentavano come il segno di un indirizzo culturale e politico positivo in cui «la cultura napoletana viveva un momento alto di produttività e di libertà. Il pensiero critico, se non si toccava la regina e il suo governo, era libero di pronunziarsi. Anzi era dall'anticonformismo iconoclastico di Maria Carolina invogliato a cimentarsi».<sup>224</sup>

Lo stesso Acton, invisato da tutti i sudditi e definito 'il despota', sosteneva fortemente il coinvolgimento operativo, nell'ambito del processo di riforme, delle migliori energie intellettuali presenti nel Regno: per questo,

già nel 1785 [...] raccomandava a Maria Carolina di utilizzare Gaetano Filangieri e Luigi de' Medici perchè si unissero agli altri intellettuali nell'accelerare la 'heureuse révolution' in corso<sup>225</sup>.

La vicinanza della Corte agli ambienti progressisti della cultura meridionale, manifestata attraverso il coinvolgimento nel Supremo Consiglio delle Finanze di Galiani, Filangieri, Palmieri, Domenico Grimaldi, rappresentava lo strumento promozionale di una 'politica illuminata', ma sostanzialmente realizzava il lucido progetto di Maria Carolina e di Acton di predisporre uno strumento per i loro personali e

---

<sup>223</sup> cfr. R. AJELLO, *Civiltà moderna*, cit., p. 62.

<sup>224</sup> AJELLO, *I filosofi e la regina*, cit., p. 108.

<sup>225</sup> G. NUZZO, *La Monarchia delle Due Sicilie tra Ancien Régime e rivoluzione*, Napoli 1972, p. 66.

non limpidi interventi nella gestione del patrimonio finanziario pubblico. Non a caso, il Supremo Consiglio delle Finanze non riuscì, secondo autorevoli letture, a svolgere quella funzione propulsiva per la quale era stato ideato. Se da un lato gli intellettuali mostrarono l'incapacità di districarsi nell'arte della politica economica, dall'altro gli stessi *philosophes* sperarono di poter intervenire, attraverso una pacifica rivoluzione culturale, per fermare l'inevitabile declino verso il quale si stava dirigendo la monarchia del Regno.

Il regime 'apparentemente illuminato' cambiò negativamente dal 1768 in poi, ed il Marchese di Brême, nel suo ultimo rapporto diplomatico prima del passaggio a Vienna, descrisse la situazione attraverso un commento sferzante «La constitution» delle Sicilie «dans le droit» ha il carattere di uno stato monarchico, ma «dans le fait» pende oggi decisamente «vers un despotisme parfait».<sup>226</sup>

Non tutte le scelte però dovevano giudicarsi inopportune, piuttosto sul piano sociale ciò che emerge è la direttrice paternalistica della politica di governo che, riprendendo gli schemi della scuola economica meridionale, avviò l'attuazione di un programma di istruzione professionale da utilizzarsi come «strumento di elevazione morale ed economica del popolo [...] prima fonte di ricchezza del regno».<sup>227</sup> Furono utilizzate, a questo scopo, le Case di S. Giuseppe a Chiaia e del Carminiello al Mercato, quest'ultima destinata all'educazione delle fanciulle orfane anche attraverso la produzione delle sete e dove:

Non si è risparmiata spesa per portar queste alla maggiore perfezione, coll'acquisto delle migliori macchine e di buoni maestri [...] vi si trae seta ad organzino, e vi è stato eretto il filatoio alla Piemontese [analogo a quello che si costruirà per San Leucio] [...] vi si allevano 230 figliuole che vi sono nutrite e vestite pulitamente. Quando escono da questo luogo, hanno per dote 100 ducati. Oltre un mestiere lucrativo, vi apprendono

---

<sup>226</sup> Il contenuto del rapporto conclusivo di Brême è riportato da AJELLO, *I filosofi e la regina*, cit., p. 105.

<sup>227</sup> G. TESCIONE, *San Leucio e l'arte della seta nel Mezzogiorno d'Italia*, Napoli 1961, p. 106.

all'uso normale il leggere, lo scrivere, il numerare, il catechismo della religione, quello del cittadino e quello del proprio mestiere<sup>228</sup>.

Tutti elementi che si ritroveranno ripresi e codificati nella legislazione per San Leucio che, pur nella sua peculiare condizione, avrà un ruolo fondamentale nel tentativo di rinvigorire e sviluppare l'industria serica meridionale attraverso un programma di incentivazione commerciale esteso alle principali province del Regno. Dunque accanto alla "fabbrica del re" si tentò di incentivare gli investimenti privati nelle altre realtà del Mezzogiorno in cui si era consolidata la tradizione serica<sup>229</sup>, attraverso il reclutamento di artisti stranieri e la formazione di maestranze specializzate<sup>230</sup>, un sistema organizzato sulla base di strette relazioni e di cooperazione attraverso lo scambio di informazioni e di attrezzature, manodopera e amministratori specializzati<sup>231</sup>.

---

<sup>228</sup> G. M. GALANTI, *Elogio storico del Signor Abate Antonio Genovesi pubblico professore di civil economia nella università di Napoli*, Napoli 1772, p. 107.

<sup>229</sup> Tescione (*L'arte della seta a Napoli*, cit., p. 209) evidenzia la sostanziale differenza che passa tra l'esperimento leuciano, finanziato direttamente da Ferdinando IV, e le altre iniziative promosse nel Regno, considerate solo dei «tentativi incompleti fatti talora con il contributo di fondi speciali quali quelli dell'Azienda Gesuitica di Educazione [e] della Cassa Sacra di Calabria».

<sup>230</sup> Una delle iniziative più significative di questo programma di sviluppo industriale fu l'istituzione della Reale Scuola della seta di Villa S. Giovanni, in Calabria ultra, fondata secondo Tescione intorno al 1780, la fabbrica fu realizzata grazie all'impegno dei fratelli Innocenzo e Roccantonio Caracciolo, imprenditori molto attivi in Calabria, cfr. *ivi*, pp. 82-77.

<sup>231</sup> S. LAUDANI, *La Sicilia della seta*, cit., pp. 155-164.



## CAPITOLO IV

### *La costruzione del consenso*

SOMMARIO 1. La eterotopia leuciana. – 2. *Disponga subito con ogni segretezza un Piano di Legislazione per S. Leucio.* - 3. Strategie comunicative adottate ad ampio spettro. – 4. San Leucio: da strumento di propaganda a sovrano diletto.

#### 1. La eterotopia leuciana

In un quadro di generale declino della politica e del governo del Regno, proprio quando appariva più che mai necessario un profondo mutamento della struttura sociale, come fulmine a ciel sereno, venne a configurarsi la ‘perfetta utopia’ leuciana, quale strumento di comunicazione nell’evanescente tentativo di costruzione del consenso attraverso l’illusoria prospettiva della *maggior felicità possibile divisa sul maggior numero possibile*<sup>232</sup>.

La domanda che quindi è opportuno porsi è se queste iniziative della monarchia borbonica furono archetipi di una plausibile modernità, quindi un tentativo di offrire risposte, seppur parziali, ad istanze collettive, oppure uno strumento, consapevolmente architettato, per alimentare la speranza di veder realizzati quegli ideali attraverso la capacità taumaturgica del sovrano.

È utile chiarire che dalla ‘definizione moreana di utopia’ intesa metastoricamente come ‘luogo che non c’è’, il progetto leuciano se ne discosta, anzitutto perché concretizzato, ancorché nell’alveo di un modello politico di ‘assolutismo illuminato’<sup>233</sup>. È quindi più opportuno

---

<sup>232</sup> P. VERRI, *Considerazioni sul Lusso*, in «Il Caffè. Ossia Brevi e varii discorsi distribuiti in fogli periodici dal giugno 1764 a tutto maggio 1765», I, Milano 1804, pp. 109-114, p. 111.

<sup>233</sup> Tra l’ampia letteratura che nel tempo ha descritto, pur con evidenti contraddizioni, l’esperimento leuciano si rinvia in questa sede, per ragione di sintesi, all’efficace

parlare di eterotopia, vale a dire una «sorte d'utopie réalisée», uno spazio solido, reale, all'interno del quale si realizzavano individualmente e collettivamente pratiche sociali e spaziali diverse rispetto alla normalità dello spazio pubblico nelle restanti parti del Regno<sup>234</sup>.

San Leucio era luogo 'reale' nel quale il sovrano era posto al centro di un sistema sociale e ordinamentale governato nel «timor santo di Dio [... e nella] esatta osservanza della sua santissima Legge»<sup>235</sup>, in una sorta di dispotismo teocratico, un luogo distante dalla cosiddetta 'rotta verso Utopia', che invece prefigura un modello rigidamente laico, o per meglio dire, si realizza declinando un modello ideale perso nelle contraddizioni dell'assolutismo. È quindi ascrivibile agli esempi storici più rilevanti ed evidenti di accelerazione della sensibilità utopica, intesa come espressione ideale elaborata al fine di proporre e realizzare nella società un mutamento radicale del sistema politico-sociale, improntato ai valori di giustizia, uguaglianza, fraternità e libertà naturale e ad una esaltazione del valore di umanità.

Ecco che l'utopia si declina in Riforma. Ed è evidente che i fermenti intellettuali generati in Francia sin dagli anni '40 del Settecento e articolati attraverso il gruppo di giovani che crearono l'*Encyclopédie*, così come la circolazione di opere come il *Code de la nature ou le véritable esprit de ses loix* di Morelly, pubblicato nel 1755, plasmano vivamente l'*élite* dei *philosophes* vicina in quegli anni alla regina: Gaetano Filangieri, Nicola de Luca, Isidoro Bianchi, Andrea Serrao, Antonio Planelli, una vera e propria «consorteria di intellettuali tra massoneria e giansenismo»<sup>236</sup>.

---

recente ricostruzione coordinata da I. ASCIONE, G. CIRILLO, G. M. PICCINELLI, *Caserta e l'utopia di San Leucio. La costruzione dei siti reali borbonici*, in *Alle origini di Minerva trionfante*, Roma 2012.

<sup>234</sup> M. FOUCAULT, *Des espaces autres. Hétérotopies. Conférence au Cercle d'études architecturales, 14 mars 1967*, in «Architecture, Mouvement, Continuité», 5, octobre 1984, pp. 46-49.

<sup>235</sup> *Origine della popolazione di S. Leucio e suoi progressi fino al giorno d'oggi. Colle leggi corrispondenti al buon Governo di Essa di Ferdinando IV re delle Sicilie*, Napoli 1789, p. XI.

<sup>236</sup> GIARRIZZO, *op. cit.*, pp. 434 ss.

Questo rapporto biunivoco tra il potere e il sapere che ha contraddistinto l'assolutismo illuminato<sup>237</sup>, fu il risultato di una collaborazione tradotta in pratica di governo e, quindi, in tecnica di gestione del potere politico. Da un lato, i principi che auspicavano di trarre da questo contributo 'illuminato' la nuova legittimazione del proprio potere assoluto e, dall'altro, i *philosophes* che ambirono, invano, attraverso questa interazione, al riconoscimento pubblico delle loro ragioni nel tentativo di una 'modernizzazione' ragionevole, frutto però di un compromesso fragile, realizzata senza peraltro minare l'ordine politico, ma nel presupposto di rinnovarlo e di conseguenza consolidarlo.

Ma volendo ricercare il prototipo ideale del Codice leuciano, è proprio nel *Code* di Morelly che sembra rappresentarsi il modello utopico di riferimento: perché non scritto in forma romanzesca ma in una forma rigida, analoga a quella di un testo legislativo, e perché è in questo testo che si trovano i maggiori riferimenti del Codice leuciano, come la costruzione di «una Casa[...]degl'Infermi»<sup>238</sup> o la costituzione di una «Cassa di carità» per il sostegno dei coloni in condizione di «miserie, o per vecchiaia, o per infermità, o per altra fatal disgrazia»<sup>239</sup>, la «Perfett'uguaglianza nel vestire» e il «divieto contra del lusso»<sup>240</sup>:

Testi di questo genere sono al margine dell'utopismo in senso più ristretto, perché esprimono in nuce un proposito di azione, in quanto chi redige una sorta di carta costituzionale rivela un aggancio con la realtà più diretto, una speranza [o un'illusione] meno disincantata di poter incidere sul futuro<sup>241</sup>.

Che il *Code* di Morelly fosse ampiamente diffuso nel Regno già dal 1756, lo dimostra la corrispondenza tra Romualdo Sterlich e Giovanni

---

<sup>237</sup> Il riferimento è alla ormai classica lettura dell'assolutismo illuminato', della "grande dottrina" del XVIII secolo, proposta da M. PRÉLOT, *La science politique*, Paris 1961.

<sup>238</sup> *Origine*, cit., p. XLVII.

<sup>239</sup> *Ivi*, p. XLIX.

<sup>240</sup> *Ivi*, p. XXII.

<sup>241</sup> L. FIRPO, *Appunti sui caratteri dell'utopismo*, in *L'utopia e le sue forme*, a cura di N. Matteucci, Bologna 1982, p. 13.

Bianchi conosciuto con lo pseudonimo di Janus Plancus. Il primo scriveva di aver letto il libricino francese e di averlo trovato interessante nella parte in cui «bramerebbe [...] che si togliesse la proprietà de' beni e che tutto si rimettesse in comunanza»<sup>242</sup>.

Quella del *Code* era «la prima espressione del comunismo settecentesco francese destinato ad avere [...] non piccola eco durante tutto il secolo»<sup>243</sup>. Piuttosto, se si vuol parlare di utopia per la legislazione leuciana, è necessario riferirsi non tanto alle idee rivoluzionarie che la caratterizzano, assorbite nel tempo dalla 'filosofia', quanto all'assunto di volerle trapiantare in un campo che non era sufficientemente preparato ad accoglierle.

Ma è opportuno venire ai fatti che intercorrono tra la 'propaganda' regia della eterotopia leuciana ed il socialismo immaginato dai successivi commentatori.

È su questo binomio che si può emblematicamente sottolineare la padronanza della Corona e degli ambienti ad essa contigui nell'uso di tecniche di pressione e manipolazione della pubblica opinione<sup>244</sup>; ed è questo binomio che deve rappresentare la premessa sulla quale articolare la costruzione della memoria per la legislazione di San Leucio. Una memoria breve, affidata, da un lato, allo stesso Ferdinando IV il quale, attraverso l'*Origine della Popolazione di San Leucio*, erige la struttura della sua impresa e, dall'altro, agli 'esegeti' e agli 'adulatori' della 'codificazione' leuciana che, negli anni immediatamente successivi la sua promulgazione, veicolano la diffusione del 'messaggio a breve termine' per testimoniare la rivoluzione che ai loro occhi stava avvenendo nel Regno, al fine di 'piantare un seme profondo destinato successivamente a germogliare'. Una memoria lunga, infine, affidata a coloro che dal XIX secolo in poi hanno costruito il ricordo del Codice leuciano piegandolo

---

<sup>242</sup> Romualdo de Sterlich. *Lettere a G. Bianchi (1754-1775)*, a cura di G. F. de Tiberiis, in «Frontiera d'Europa. Studi e testi», 1, Napoli 2006, p. 62.

<sup>243</sup> F. VENTURI, *Utopia e riforma nell'Illuminismo*, Torino, Einaudi, 1978, p. 119.

<sup>244</sup> Il moderno concetto di propaganda si afferma in Francia, nel tardo XVIII secolo, quando le tecniche di persuasione messe in opera dai fautori della Rivoluzione francese vennero paragonate alle tecniche cristiane di conversione, in tal senso C. DIPPER, W. SCHIEDER, *Propaganda*, in *Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, V, Stuttgart 1984, pp. 69-112.

interpretativamente a categorie concettuali, quali il preteso socialismo, il presocialismo o il protosocialismo, non proprio rispondenti al contesto strutturale dell'età borbonica. In questa premessa non si può però prescindere dal distinguere le idee di fondo che ispirano la legislazione leuciana, frutto ancora 'immaturo' del riformismo meridionale, dall'unico modo in cui queste potevano essere recepite utilmente dal dispotismo borbonico che non dimentica, nella prefazione al codice, di rammentare che al sovrano, dopo Dio, si deve «la riverenza, la fedeltà, l'ossequio»<sup>245</sup> essendo il «capo posto da Dio a reggere, e governare con tutta la pienezza della potestà i Popoli a Lui soggetti»<sup>246</sup>.

Anche la nascita del 'progetto' non sembra una casualità. La assorbente passione per le attività venatorie coniugata con l'idiosincrasia per le attività di governo del Regno – caratteristiche peculiari del sovrano – inducevano Ferdinando a trascorrere lunghi periodi di soggiorno a San Leucio<sup>247</sup>, riserva di caccia nel territorio dello 'Stato' di Caserta, acquisita alla Casa Reale fin dal 1750 per atto di vendita tra il padre e il principe Michelangelo Caetani, esempio emblematico di quella politica carolina indirizzata alla riduzione dei patrimoni appartenenti alle famiglie nobili ostili alla corona del Borbone. E San Leucio rappresentò per l'erede di Carlo, «un luogo ameno e separato dal rumore della Corte», così come si legge nelle primissime pagine introduttive alla legislazione leuciana,

---

<sup>245</sup> *Origine*, cit., p. XXIV.

<sup>246</sup> *Origine*, cit., p. LXXXIV.

<sup>247</sup> Il totale disinteresse di Ferdinando per gli affari di governo, trattati come una fastidiosa digressione alle allo svolgimento della prediletta attività venatoria, emerge con tutta evidenza dalle lettere inviate alla Regina, dal suo "Feudo" di Caserta/San Leucio, negli anni 1788-89, pubblicate da NADIA VERDILE (*Un anno di lettere coniugali. Da Caserta, il carteggio inedito di Ferdinando IV con Maria Carolina*, Caserta 2008). Dalla lettura sistematica di questa corrispondenza emerge l'assoluta negligenza di Ferdinando verso il governo del Regno, non un moto d'interesse per la politica estera, non un cenno di preoccupazione per gli sconvolgimenti di Francia se non un unico apatico riferimento, dato nella missiva del 25 novembre 1789, «Notizie di Francia non ne sono venute» (ivi, p. 138), mentre ridondano, ad una consorte credo disinteressata, i particolari sulla tipologia di prede, sulle tecniche e i 'successi' conseguiti nelle quasi quotidiane battute di caccia.

in cui impiegare quelle poche ore di ozio, che mi concedono di volta in volta le cure più serie del mio Stato; le delizie di Caserta, e la magnifica abitazione incominciata dal mio augusto Padre, e proseguita da me non traevano seco coll'allontanamento dalla Città anch' il silenzio, e la solitudine, atta alla meditazione ed al riposo dello spirito...Pensai [prosegue il re] dunque nella Villa medesima di scegliere un luogo più separato, che fosse quasi un romitorio e trovai il più opportuno essere il sito di San Leucio<sup>248</sup>.

Quindi nell'esperienza di San Leucio è possibile distinguere tre momenti caratteristici tra loro connessi: la fondazione e lo sviluppo del luogo come «sito reale», una riserva di caccia, un romitorio, una colonia agricola, come spiegavano le stesse parole di Ferdinando, che accomuna questo luogo ad analoghe esperienze realizzate negli altri siti reali Carditello, Persano, Eboli<sup>249</sup>; l'insediamento della Reale fabbrica della seta, riconducibile al programma delle manifatture borboniche, come ad esempio quella delle porcellane di Capodimonte, impiantata nel tentativo di concentrare in un unico luogo le principali fasi di lavorazione relative al processo di produzione della seta, la trattura, la torcitura, la tessitura e la tintura; e la trasformazione della colonia agricola in colonia manifatturiera direttamente connessa all'esperimento sociale che in quel luogo si avviava attraverso l'elaborazione del codice per il «buon governo di Essa» e all'utopico progetto di Ferdinandopoli<sup>250</sup>.

Nel territorio di 'Bel Vedere', antica denominazione legata alla veduta che da questo luogo consente di spingere lo sguardo fino a Napoli, era già esistente una costruzione signorile, citata in una perizia

---

<sup>248</sup> *Origine*, cit., pp. III-IV.

<sup>249</sup> Sulla funzione dei Siti Reali cfr. I. ASCIONE, G. CIRILLO, G. M. PICCINELLI, *Caserta e l'utopia di San Leucio*, cit.; *L'Unità d'Italia vista da San Leucio. I Siti Reali borbonici, Caserta e Terra di Lavoro nel processo di unificazione nazionale (atti del convegno e mostra cartografica e documentaria)*, a cura di G. Angelini, G. Cirillo, G.M. Piccinelli, IX, Roma 2013, *passim*.

<sup>250</sup> F. PATTURELLI, *Caserta e San Leucio descritti dall'Architetto Ferdinando Patturelli*, Napoli 1826, p. 75.

giudiziale del 1636<sup>251</sup>, edificata nella metà del XVI secolo per opera dei principi Acquaviva di Aragona, allora titolari dello *Status* feudale di Caserta.

Avendo pertanto nell'anno 1773 fatto murare il Bosco, nel recinto del quale eravi la vigna, e l'antico Casino de' Principi di Caserta, chiamato di *Belvedere*; in un'eminenza feci fabbricare un piccolissimo Casino per mio comodo nell'andarvi a caccia. Feci anche accomodare un'antica, e mezzo diruta casetta, ed altra nuova costruire. Vi posi cinque, o sei individui per la custodia del Bosco, e per aver cura del sopradetto Casinetto, delle vigne, piantazioni, e territorj in esso recinto incorporati. Tutti questi tali colle loro famiglie furon da Me situati nelle sopradette due casette, e nell'antico Casino di Belvedere, che feci indi riattare. Nell'anno 1776 il Salone di detto antico Casino fu ridotto a Chiesa, eretta in Parocchia, per quegli abitanti accresciuti al numero di altre famiglie diciassette, per cui mi convenne ampliare le abitazioni, come feci anche della mia<sup>252</sup>.

Dopo il 1778 iniziarono i lavori di sistemazione e ampliamento, che proseguirono fino al 1786, affidati alla direzione dell'architetto Francesco Collecini, già 'assistente' di Vanvitelli nei lavori per la costruzione della Reggia di Caserta, che oltre a comprendere la realizzazione degli appartamenti reali, includevano anche gli impianti per un setificio che, fin dal 1775, era stato avviato in un territorio attiguo, detto 'Vaccheria', con una piccola manifattura di veli<sup>253</sup>.

Per «seguire e ricostruire il processo produttivo della fabbrica reale», Tescione suddivise la sua attività in tre distinte fasi: la prima (1776-1789), caratterizzata dall'«attuazione della trattura paesana e all'organzino e delle fabbriche dei veli e delle prime stoffe per

---

<sup>251</sup> ASNa, Regia Camera della Sommaria, Processi, *Attuari diversi*, fs. 197, fol. 3, cc. 396r.-v. La descrizione è riportata nell'apprezzo redatto da Francesco Serra, primario dei tavolari del Sacro Regio Consiglio, il 27 giugno 1636.

<sup>252</sup> *Origine*, cit., p. IV.

<sup>253</sup> La scelta del luogo per impiantare, o meglio, per ampliare le attività manifatturiere rientrava nella politica di decentramento delle attività produttive, già sostenuta da Paolo Mattia Doria, considerato un utile rimedio contro la concentrazione delle masse povere nella capitale.

abbigliamento», la seconda (1789-1799), dall'«organizzazione tecnica delle manifatture di stoffe per abbigliamento e parati» e la terza (1799-1862), dallo «sviluppo di nuovi tipi di stoffe con introduzione e perfezionamento della tessitura alla Jaquard»<sup>254</sup>. In realtà gli anni 1789 e 1799 devono essere considerati significativi per la storia del sito poiché coincidono rispettivamente con la pubblicazione del Codice leuciano e con la Rivoluzione napoletana e la breve parentesi repubblicana, ma non rappresentano momenti essenziali nella evoluzione del processo produttivo della fabbrica e nemmeno nella trasformazione architettonica del sito reale di Belvedere. La fabbrica di veli impiantata nel 1776 può essere ascritta tra i tentativi compiuti per migliorare la fase della tessitura serica, senza alcuna incidenza sulle fasi della trattura e della torcitura che rappresentavano storicamente un punto di debolezza nelle produzioni meridionali. Il 1789 non rappresenta l'avvio della produzione e men che mai l'ultimazione dei lavori di costruzione della manifattura e del contesto circostante, che si protrassero ancora nel corso degli anni novanta. I fatti del 1799, tra i quali proprio il saccheggio ai danni della Reale seteria, che determinarono un rallentamento della produzione senza però ostacolare il progetto.

Secondo l'Architetto Patturelli nel 1786 Ferdinando IV decise di «completar la manifattura, e riunirla nel tempo stesso in un acconcio locale [... e per questa ragione] ordinò [...] la costruzione di molte fabbriche e fralle altre l'ampliamento del Casino di Belvedere ove ripose l'intero lavoro»<sup>255</sup>, ma è probabile, come si evince dalla *Platea dei fondi, beni e rendite che costituiscono l'Amministrazione del Real Sito di S. Leucio*, formata per ordine di Francesco I, dall'amministratore Antonio Sancio, che già nel 1783 fossero stati avviati alcuni lavori di ampliamento della fabbrica<sup>256</sup>. Anche se numerosi lavori di sistemazione

---

<sup>254</sup> G. TESCIONE, *L'arte della seta a Napoli*, cit., pp. 227-228.

<sup>255</sup> F. PATTURELLI, *op. cit.*, p. 75.

<sup>256</sup> Il manoscritto, conservato presso l'Archivio della Reggia di Caserta, è stato recentemente pubblicato in *Antonio Sancio. Platea di San Leucio*, a cura di G. Brancaccio, in *Alle origini di Minerva trionfante*, Roma 2019, (p. 22 mss.) p. 64. Un profilo biografico del Cavalier Antonio Sancio è stato tracciato da F. Barra, *Antonio Sancio. Platea di Carditello*, in *Alle Origini di Minerva Trionfante*, Roma 2018, pp. 13-25.

erano ancora in corso tra il 1794 e il 1799, è certo che nel 1789 la fabbrica era pienamente operativa. Dal 1781 erano stati introdotti i primi mangani alla piemontese, secondo i modelli inviati da Messina, e dal 1787 erano in funzione i due mulini costruiti dal macchinista Paolo Scotti, sotto la direzione dell'architetto Francesco Collecini.

## *2. Disponga subito con ogni segretezza un Piano di Legislazione per S. Leucio*

È proprio nel comando impartito alla stamperia reale *Disponga subito con ogni segretezza*, che si può ritrovare la cifra comunicativa della ‘Legislazione di San Leucio’.

Il 1° gennaio 1789, per ordine di Ferdinando IV, Domenico Cosmi, ufficiale della Segreteria reale, scrive al marchese Domenico Caracciolo, ministro degli esteri «vuole il Re che si stampi subito nella Regal Stamperia un piano di legislazione fatto da lui per San Leucio. Ma mi ha detto, che non vuol che si sappia»<sup>257</sup>.

La pretesa segretezza sembra a prima vista confliggere con la forza innovativa della legislazione che, resa nota, avrebbe dovuto persuadere di grandi prospettive di cambiamento. Ma la capacità strategica nell’uso della comunicazione da parte della Corona si dimostra proprio attraverso la strumentalizzazione di quel riserbo, al fine di diffondere indiscrezioni all’interno degli ambienti culturali ostili, proprio per ‘intorpidirli’ con l’illusione che si stesse costruendo un grande progetto d’innovazione politica e culturale, orientato a perseguire gli stilemi della Rivoluzione d’Oltralpe.<sup>258</sup> A tal proposito, la Segreteria reale nel

---

<sup>257</sup> Il testo del documento, conservato presso l’ASNa, è riportato in copia anastatica da G. TESCIONE, *L’arte della seta a Napoli*, cit., p. 153.

<sup>258</sup> Sul metodo possono richiamarsi le considerazioni espresse da Gabriel Naudé, filosofo e bibliotecario di Richelieu e Mazzarino, «*Les Princes [...] s’étudient à le manier & persuader par belles paroles, le séduire & tromper par les apparences, [...] pour le mener par le nez*», G. NAUDÉ, *Considérations politiques sur les coups d’etat, Suivant la copie de Rome*, 1639 (1712), p. 178.

conferire l'incarico a Gaetano Carcani, direttore della regia stamperia, prescrive:

disponga subito con ogni segretezza un Piano di Legislazione per S. Leucio, fatto da S.M., tirandosene centocinquanta copie; questo Piano verrà esibito da D. Domenico Cosmi<sup>259</sup>.

Lo stesso Cosmi nel 1793 sarà nominato Amministratore e Soprintendente generale della Real Colonia. Secondo le precise disposizioni della Segreteria di Casa Reale viene pubblicata l'*Origine della popolazione di S. Leucio e suoi progressi fino al giorno d'oggi. Colle leggi corrispondenti al buon governo di Essa di Ferdinando IV re delle Sicilie*.

Pertanto, in quello spirito di 'apparente' riserbo che si estrinsecò nella 'tiratura limitata' dell'opera in centocinquanta copie, si realizzò il contrario ed effettivo obiettivo della Corona: l'opera ebbe una naturale diffusione europea, fu stampata nella terza edizione in tremila esemplari e tradotta in quattro lingue.

Il Codice leuciano può essere considerato un archetipo fortemente influenzato dai principi riformatori dell'illuminismo, che saranno successivamente consacrati nella legislazione post-rivoluzionaria, con l'obiettivo di realizzare uno strumento 'promozionale' che generasse distensione politica e pacificazione sociale. Per poter assolvere a tale funzione si delineò un nuovo schema in ordine alla funzione della legge, in cui ridefinire i rapporti tra singoli, famiglia, società e Stato, ma soprattutto tendere "alla massima felicità divisa nel maggior numero", secondo la formula utilizzata da Cesare Beccaria e da Verri prima di lui.

Che il Codice, nella sua stesura formale, non sia opera di Ferdinando è cosa certa, al di là delle sue scarse doti letterarie, giuridiche e politiche, gli stessi adulatori della legislazione leuciana precisavano che se il pensiero era di Ferdinando - «novello Numa, nuove leggi ci detta» ebbe

---

<sup>259</sup> G. TESCIONE, *L'arte della seta*, cit., p. 153.

a dire Eleonora de Fonseca Pimentel<sup>260</sup> - non era da ascrivere allo stesso la stesura dell'opera<sup>261</sup>.

Volendo azzardare un'ipotesi che integra la precedente, al pari di tutte le altre nel tempo formulate, si potrebbe ricordare la figura di Domenico Cosmi, «il più fedele coadiutore di Ferdinando, il soprintendente alle altre scuole d'arti e mestieri, colui che già conosceva i particolari tecnici ed amministrativi delle aziende manifatturiere come quella di S. Leucio»<sup>262</sup>, la cui opera potrebbe non essere stata solo quella di delegato alla materiale consegna del progetto per la stampa. Per le sue competenze tecniche e per la sua posizione nell'*entourage* della Corona, potrebbe essere stato l'ispiratore o l'estensore della parte tecnica del Codice, essendo provata anche la sua capacità 'politica' resa proprio attraverso la curatela delle lodi profuse alla legislazione leuciana, nonché, verosimilmente, essere stato anche l'intercettore di quelle idee politiche riformatrici che si diffondevano negli ambienti intellettuali vicini alla regina, con tutta evidenza trasfuse, attraverso una mediata applicazione, nella legislazione ferdinandina.

Riscontri del disegno politico, peraltro, non mancano rispetto al portato dirompente della legislazione leuciana che fu avvertita nel Regno e oltre i suoi confini come uno strumento "rivoluzionario" proprio perché generato dal 'ventre' stesso di una monarchia assoluta<sup>263</sup>.

---

<sup>260</sup> Nell'ode scritta in onore del sovrano (E. URGANI, *op. cit.*, p. 91), Eleonora Pimentel raffigura in prosa Ferdinando IV secondo la tradizione dell'*ekphrasis* classica.

<sup>261</sup> Le modeste capacità letterarie si rivelano, senz'ombra di dubbio, dal tenore della corrispondenza tenuta con la consorte cfr. VERDILE, *op. cit.* Peraltro dalla lettura complessiva di questi scritti, che come accennato si riferiscono agli anni 1788-89, risalta la totale assenza di riferimento alla preparazione o alla pubblicazione del Codice leuciano, sì da ritenere lo stesso Ferdinando tanto inconsapevole quanto indifferente, almeno in un primo tempo, all'intervento legislativo 'promosso'. Francesco Saverio Salfi volle celebrare l'impresa del sovrano nel suo '*Elogio del Filangieri*' ritenendo che lo stesso autore della '*Scienza*' fosse l'ispiratore del Codice leuciano «il re stesso parve voler aggiungere credito alla dottrina del Filangieri [...] per una di quelle benefiche ispirazioni che l'esercizio del potere assoluto non riesce a soffocare», F. S. SALFI, *Elogio di Gaetano Filangieri*, tradotto da Emmanuele Rocco, Napoli 1866, pp. 50-51.

<sup>262</sup> G. TESCIONE, *L'arte della seta*, cit., p. 156.

<sup>263</sup> In tal senso vanno le considerazioni di Pietro Colletta: «quando il Codice apparve, generò meraviglia nel mondo, contentezza ne' Napoletani, i quali benché sapessero

L'ingenua sicurezza nel potere della legislazione a dissolvere tutti i problemi sociali e politici stratificati, si rivelerà più tardi in tutta la sua portata.

### 3. Strategie comunicative adottate ad ampio spettro

In questo contesto, condizionato dall'eco della Rivoluzione francese, la Corona fu spinta ad adottare un'azione politica nuova – anche se non particolarmente innovativa - nella quale riti, comunicazione, organizzazione del consenso rivestirono un ruolo simbolico straordinario. E furono proprio i conservatori e quanti contrastarono gli ideali rivoluzionari ad essere poi influenzati, nell'elaborazione di strategie di comunicazione, da linguaggi simili a quelli utilizzati dai fautori di quel modello che intendevano osteggiare.

Tecniche e tentativi di persuasione utili alla creazione del mito di Ferdinando realizzati attraverso azioni o cose tanto eclatanti da impressionare, nel senso letterale del “lasciare un'impressione” sugli

---

non essere del re que' concetti, ne desumevano speranza di veder allargati nel regno i principi governativi», P. COLLETTA, *Storia del reame di Napoli*, I, Bruxelles 1847, p. 78. Si riporta l'opinione del Colletta nella consapevolezza dei limiti che hanno ispirato la sua 'Storia' - che Croce colloca tra la “storiografia anacronistica” – orientata da un modello ideale di Stato 'forte', per ciò stesso capace di realizzare il progresso civile, cfr. B. CROCE, *Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono*, I, Bari 1921, pp. 84-89. Significative anche le osservazioni di Matteo Galdi, tra i maggiori esponenti del giacobinismo italiano, che ammonisce i «Coloni industri [...] di S. Leucio» dicendo: «Sappiate che da voi si attende ogni più luminoso esempio di rara virtù; che i sguardi di tutta l'Europa sono rivolti sopra di voi; che dall'esito felice di questo primo stabilimento forse dipende il portar la mira ad altri ancora maggiori: insegnate al mondo come con poche leggi e solamente colla purità de' costumi possano esistere delle floride popolazioni: fate ricredere quei misantropi che pensarono esser impossibile ogni miglioramento, ogni riforma, quando questa non proceda dalla maturità de' secoli. Siate sempre memori di quest'ultimo precetto, che voi dovete a voi stessi la felicità, l'esempio all'intera nazione, la riconoscenza non solo, ma la gloria al vostro Sovrano», M. GALDI, *Analisi ragionata del Codice fernandino per la popolazione di San Leucio*, Napoli 1790, pp. 167, 169. L'A. pubblica l'opera sull'onda emozionale generata da un'impulsiva quanto ardita prospettiva di cambiamento.

altri, sugli 'spettatori', con l'obiettivo di costruire una immagine pubblica del re nell'immaginario collettivo, in anni di grande fermento, utile a soppiantare quella radicata di un sovrano distratto dai piaceri della vita e disinteressato agli affari del Regno.

Già precedentemente la politica di Carlo segnò un solco nel modello di rappresentazione pubblica della Corona, sulla scia di quanto in Francia aveva già mirabilmente realizzato Luigi XIV, attraverso un programma di innovazioni funzionali anche a trasmettere il 'messaggio' di questo 'nuovo corso'.

Possiamo quindi affermare che la Corona e i suoi ministri erano fortemente interessati al sistema della comunicazione nel suo complesso e, al pari di molte altre Corti, tentarono, in vario modo, di imitare lo stile di Luigi XIV nell'autorappresentazione e, di questo stile, proprio Caserta, la 'Villa Reale' sede della nuova Reggia, ne è l'esempio più lampante, un nuovo Palazzo costruito fuori la Capitale, sul modello di Versailles, di Schönbrunn o anche degli edifici spagnoli del XVI e XVII secolo<sup>264</sup>, secondo il metodo dell'imitazione «nel senso rinascimentale del termine: seguire un modello per superarlo»<sup>265</sup>.

E' pur vero che nel tardo Settecento, in tutta Europa si radicò un fronte culturale ampio ed eterogeneo schierato o utilizzato a difesa dell'ordine tradizionale e, proprio nel Mezzogiorno d'Italia, le energie della Corona, tra cui i maggiori esponenti del Governo, parte delle *élite* del Regno - di quei *philosophes* chiamati a progettare il cambiamento -, furono impiegate nel tentativo di veicolare la circolazione delle idee dell'Illuminismo per contenere l'importazione della Rivoluzione e dei suoi valori. A questa «*Résistances a la Révolution*»<sup>266</sup>, assolsero anche

---

<sup>264</sup> P. BURKE, *La fabbrica del re sole*, Milano 1992, p. 232 ss.. Sul tema si riportano le riflessioni di R. L. THOMAS, *op. cit.*: «Taking inspiration from sixteenth and seventeenth century Spanish buildings established a visual pedigree akin to those of dynastic genealogies. Just as Charles drew upon his parents to lend authority to his rule, he likewise built structures that drew upon the power of Spain to bolster that of the Two Sicilies», p. 228. Ed ancora: M. A. NOTO, *Charles of Bourbon, King of Naples: the Royal Sites and the representation of sovereignty*, in «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», 2, Milano 2017, pp. 201-227.

<sup>265</sup> P. BURKE, *op. cit.*, p. 250.

<sup>266</sup> F. LEBRUN, R. DUPUY, *Les résistances à la Révolution*, Paris 1987.

alcuni di quegli uomini che si erano forgiati attraverso gli strumenti genovesiani e che, sul finire del Settecento, avevano condiviso, all'interno dei circuiti culturali-massonici ramificati in tutto il Regno, esperienze intellettuali con alcuni elementi di punta del giacobinismo meridionale:

questi difensori grandi e piccoli dell'antico regime mostrarono di saper utilizzare, quale insostituibile risorsa politica contro la 'modernità', lo svariato ventaglio di strumenti che proprio la 'modernità' era, all'epoca, in grado di offrire loro<sup>267</sup>.

La conferma di quanto si è sostenuto, e cioè che tutta la rappresentazione del "Piano di Legislazione per San Leucio" non fosse casuale, un fatto episodico, ma frutto di una precisa strategia politica messa in campo attraverso un articolato piano di comunicazione, può essere dimostrato anche attraverso un'altra tessera di questo composito mosaico, un inedito manoscritto anonimo, conservato presso la Biblioteca Palatina della Reggia di Caserta, qui pubblicato in appendice, dal titolo:

RAGIONAMENTO su talune leggi di successione stabilite per la popolazione di s. Leucio da Ferdinando IV re delle due sicilie,

riportato nel frontespizio insieme all'acronimo "P.F.A.", che indica la titolatura imperiale *Pius, Felix, Augustus*, simbolicamente associata all'immagine di Ferdinando IV<sup>268</sup>. La sua collocazione nella biblioteca di Palazzo e il diretto riferimento al sovrano consentono di ricondurre questa anonima opera di propaganda all'ambiente culturale che si muoveva intorno alla Corte, quello stesso che certamente aveva prodotto il Codice leuciano.

La fragilità della monarchia e la sua evidente tendenza a ricercare il consenso delle *élite* locali promuovendo illusorie aperture verso un

---

<sup>267</sup> A. L. SANNINO, *Temi e forme della comunicazione politica controrivoluzionaria nel tardo Settecento napoletano*, in *Rivolte e Rivoluzione nel Mezzogiorno d'Italia (1547-1799)*, a cura di A. Lerra, A. Musi, Manduria-Bari-Roma 2008, p. 415 s.

<sup>268</sup> Biblioteca Palatina della Reggia di Caserta (BPRC), *mss.*, coll. B.P. 317, cc. 1r.-49r., c. 1r..

auspicato cambio di passo, trova riscontro anche nella introdotta limitazione alla tendenziale espansione della volontà dispositiva soggettiva, una riforma auspicata da tempo che però la monarchia borbonica si limitò ad introdurre solo per la Colonia di San Leucio attraverso quel “Piano di Legislazione” che, anche riguardo all’istituto del fedecommesso, rappresenta, per quella stagione, il più efficace strumento di propaganda messo in campo dai Borbone. Infatti mentre molti principi illuminati, in tempi diversi, sostennero riforme volte a disciplinare i fedecommissi e contenere le nuove istituzioni, nel Regno di Napoli, ad eccezione della circoscritta portata del Codice leuciano, la legislazione fedecommissaria rimase sostanzialmente immutata fino alla definitiva abolizione che dovrà attendere l’arrivo dei francesi.

Il problema delle sostituzioni fedecommissarie<sup>269</sup> animava già da tempo il dibattito che era stato avviato, fin dalla seconda metà del

---

<sup>269</sup> Per un’ampia disamina sull’istituto del fedecommesso si rinvia ai classici studi di F. CICCAGLIONE, *Successione, ad vocem*, in «Digesto italiano», XXII, III, Torino 1889-1897, pp. 268-382, in part. pp. 373 ss.; B. BRUGI, *Fedecommesso, ad vocem*, in «Digesto italiano», XI, Milano - Roma - Napoli 1895, p. 588 ss.; R. TRIFONE, *Il fedecommesso. Storia dell’istituto in Italia*, Napoli 1914; ID., *Fedecommesso, ad vocem*, in «Nuovo Digesto Italiano», V, Torino 1938, pp. 1002-1016; ID., *Fedecommesso, ad vocem*, in «Novissimo Digesto Italiano», VII, Torino 1961, pp. 192-207; L. TRIA, *Il fedecommesso nella legislazione e nella dottrina dal secolo XVI ai nostri giorni*, Milano 1945; E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Milano 1961, pp. 170-176; M. CARVALE, *Fedecommesso, ad vocem*, in «Enciclopedia del Diritto», XVII, Milano 1968, pp. 109-114; G. VISMARA, *Famiglia e successioni nella storia del diritto italiano*, Roma 1975. Per le riflessioni più recenti si rinvia agli studi di A. PADOA SCHIOPPA, *Sul fedecommesso nella Lombardia teresiana*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia*, III, Bologna 1982, pp. 807-826; M. PICCIALUTI, *L’immortalità dei beni. Fedecommissi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII*, Roma 1999; A. ROMANO, *Successioni e difesa del patrimonio familiare nel Regno di Sicilia*, in *Marriage, Property, and Succession*, a cura di L. Bonfield, Berlin 1992, pp. 71-154; ID., *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell’Italia medievale e moderna*, Torino 1994. F. TREGGIARI, *Minister ultimae voluntatis. Egesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario*, I, Napoli 2002; C. BONZO, *Dalla volontà privata alla volontà del principe. Aspetti del fedecommesso nel Piemonte sabauda settecentesco*, Torino 2007; ID., *L’inevitabile superamento della tradizione. Il destino del fedecommesso nel XIX secolo*, Napoli 2014; C. GALLIGANI, *Il tramonto del fedecommesso nel Granducato di Toscana. Una prima ricognizione dell’istituto nella legislazione sette - ottocentesca*, in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna», 6, 2014, pp. 1-21.

Seicento, attraverso la critica espressa da Giovan Battista De Luca nelle pagine del *Dottor Volgare* e del *Theatrum veritatis et justitiae*<sup>270</sup>. La necessità di una riforma delle leggi di successione era stata oggetto di accurate riflessioni che però avevano diviso la dottrina tra coloro che proponevano una riforma dell'istituto, quelli che invece sostenevano la sua soppressione e gli strenui difensori di questo antico privilegio<sup>271</sup>. Tra i primi dev'essere ascritto Ludovico Antonio Muratori<sup>272</sup> orientato a riservare alla sola nobiltà la scelta di istituire fedecommissi, allo scopo di conservare integri i patrimoni e quindi il prestigio delle casate, vietandone la diffusione, che già si era propagata, tra quanti, per spirito emulativo, diceva Muratori, ne disponevano l'istituzione

purché abbiano qualche stabile, ancorché meschino, nol tramandino a gli eredi con qualche vincolo di Sostituzione o Fideicommissio<sup>273</sup>.

E proprio la circostanza che

Non i soli Nobili, ma anche i Plebei vollero e vogliono farla da Padroni della poca lor roba per gli Secoli avvenire, di maniera che troppo frequenti oggidì s'odono le eredità vincolate a più e più generazioni<sup>274</sup>,

---

<sup>270</sup> Su Giovan Battista De Luca cfr. le voci enciclopediche pubblicate da A. MAZZACANE, in «Dizionario biografico degli italiani», 38, 1990, pp. 340-346; A. DANI, in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto», VIII, 2012, estratto da [http://www.treccani.it/enciclopedia/de-luca-giovanni-battista\\_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/de-luca-giovanni-battista_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/); I. BIROCCHI, E. FABBRICATORE, in «Dizionario biografico dei giuristi italiani», diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, I, Bologna 2013, pp. 685-688.

<sup>271</sup> C. GALLIGANI, *op. cit.*, pp. 3-4.

<sup>272</sup> L. A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1742, pp. 145-155; nonché le voci enciclopediche curate da G. IMBRUGLIA, in «Dizionario biografico degli italiani», 76, 2012, p. 443-452 e I. BIROCCHI, in «Dizionario biografico dei giuristi italiani», cit., II, pp. 1397-1400.

<sup>273</sup> L. A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, cit., p. 147.

<sup>274</sup> *Ivi*, pp. 153-153.

induceva l'intellettuale modenese a chiedere una regolamentazione più stringente dell'istituto, che utilizzato per la integra conservazione della ricchezza familiare, finiva per vincolare la libera circolazione dei beni, considerata indispensabile alla equa ripartizione della ricchezza e allo sviluppo economico delle Nazioni. Nel Regno di Napoli, scriveva Galanti nella sua *Descrizione*, i fedecommissi rappresentavano uno dei freni al compimento delle riforme strutturali sulle quali poggiava il progetto fisiocratico di Carlo di Borbone<sup>275</sup>. Tra i fautori della completa abolizione dell'istituto militava Antonio Genovesi che aveva bollato la sostituzione fedecommissaria affermando che voler

provvedere all'eternità delle loro famiglie con de' fedecommissi [era come pensare di poter] arrestare la natura con i patti civili,

senza peraltro avere alcuna garanzia nel perseguimento dell'obiettivo, dato che

Potrei far qui una lunga lista di famiglie Napoletane, i cui padri avendo pensato più ad accrescere il Patrimonio domestico, che ad educare i loro figli, nell'ultima loro vecchiezza videro traballare i fondamenti della Casa, e se fosser vivi vedrebbero mendicare quei, che credevano di dover esser eternamente ricchi<sup>276</sup>.

E in tal senso si espresse anche Gaetano Filangieri considerando che

---

<sup>275</sup> «According to this renowned follone of the Enlightenment, the evils of the Kingdom were the «tusts, majorats, the ecclesiastic mortmain, certain legal institution weighing on the feudal estates, customs, taxation, fees, prohibitive uses, lack of commerce, cumbersome, jurisdictions, concentration of land in the hands of feudality and of the Church and the poor quality of manufacture and the new royal industries»», in G. CIRILLO, *Approaches to the historiography of Naples, Spain and Bourbon Europe during the Reign of Charles III*, in *The Modern State in Naples and Bourbon Europe. Historiography and Souces*, edited by G. Cirillo – M.A. Noto, Cosme B.C. - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione Generale Archivi, Napoli 2019, p. 40.

<sup>276</sup> A. GENOVESI, *Lezioni di commercio o sia d'economia civile*, II, Bassano 1769, § 34, pp. 218-219.

la gran proprietà di un solo suppone il difetto di proprietà di molti [...] ma non è colla sola diminuzione de' proprietari, che quelli gran proprietari impediscono i progressi della popolazione. Essi la ritardano maggiormente coll'abuso, che fanno de' terreni [...] come dunque moltiplicare il numero de' piccoli proprietari; come smembrare oggi queste gran masse, alle quali il tempo ha fatto acquistare una consistenza, che le rende più pesanti a' popoli che ne sono oppressi?,

la più equa soluzione, a giudizio di Filangieri, era voler

rimediare a questo male senza ledere i diritti di alcuno; vi si può anzi rimediare moltiplicandoli, e rendendoli più giusti, e più sacri. Togliete prima d'ogn'altro le primogeniture, togliete i fedecommissi. Sono queste la causa delle ricchezze esorbitanti di pochi, e della miseria della maggior parte<sup>277</sup>.

È quindi evidente che la monarchia, attraverso la riforma delle "leggi di successione" introdotta nella legislazione di San Leucio a fini di propaganda, proprio nelle settimane precedenti all'abolizione dei fedecommissi decisa motuproprio dal Granduca Pietro Leopoldo<sup>278</sup>, stava cercando di cavalcare un altro tema sensibile per compiacere i portatori di quelle istanze di rinnovamento che avrebbero potuto infiammare gli ambienti più progressisti della società meridionale. Si proponeva un modello sperimentale, o almeno così veniva rappresentato da chi fu impegnato a testimoniare la rivoluzione che stava avvenendo nel Regno attraverso un piccolo innesto destinato a germogliare, che però non riuscirà ad oltrepassare cancello d'ingresso alla Real Colonia.

---

<sup>277</sup> G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, t. II, p. I, cap. IV, Milano 1784, pp. 37-44, pp. 37-39.

<sup>278</sup> La legge del 23 febbraio 1789 promulgata nel Granducato di Toscana «stabilì lo scioglimento di tutti i fedecommissi già istituiti ed il divieto per qualsiasi persona, su qualunque oggetto, per qualsiasi titolo o spazio di tempo, anche se breve, di istituirne dei nuovi», C. GALLIGANI, *op. cit.*, *passim* e in part. pp. 10-11.

Ma la campagna di comunicazione per rafforzare l'immagine della Corona e costruirne il mito<sup>279</sup> risultò efficace in quel torno di tempo:

Al filosofico ritiro, qualora le gravi; e pesanti cure, le quali circondano il solio su cui si degnamente siede per dono assai grande, e pregiato a noi fatto dal ciel benigno, il pio, felice, augusto nostro padre e sovrano Ferdinando IV il permettono, noi dobbiamo la nuova colonia d'eccellenti manifatturieri stabilita nell'amenò e salubre colle di santo Leucio, che alla magnifica, e deliziosa regal villa di Caserta sovrasta. Colonia di novello e ben architettato piano, degna dell'amorevole padre e sovrano filosofo che fondolla, e propria dell'illuminato secolo nostro [...] A questo ritiro filosofico siamo tenuti l'aver dettate leggi sì eque, sì giuste, sì sagge, sì adattate a quella ben avventurosa popolazione, la quale volle che considerare si dovesse, come se composta fosse d'una sola, ed una medesima famiglia, e perciò [con piacere m'avvalgo delle stesse auree paterne sovrane espressioni [a], le quali debbono essere mai sempre impresse ne' nostri cuori, non iscompagnate giammai da veri sentimenti di vicendevole amore, di tenerezza di gratitudine] proposte, e distese più in forma d'istituzione d'un padre a' suoi figli, che comandi d'un legislatore a' suoi sudditi<sup>280</sup>.

Dopo questa *laudatio* l'autore del manoscritto passava a commentare la novella riforma delle "Leggi di successione"<sup>281</sup> richiamandone il testo introdotto con le "Leggi Pel buon governo della Popolazione di S. LEUCIO", finalizzate

al ben' essere, alla pace, che ne deriverà alle famiglie tutte di tal colonia, ed alla tranquillità di coscienza di chi costretto a deporre il mortal frale, o a ciò pensando, non prima detta l'ultime disposizioni de' suoi averi [...] La legge a cui rimiro è ne' seguenti termini concepita [a]. Voglio, e "comando, che tra voi non vi sian testamenti; né veruna di quelle legali conseguenze che da essi provengono. La sola giustizia naturale, e la

---

<sup>279</sup> «Cerimonia e propaganda, comunque, non dovrebbero essere scambiati per la realtà. I sovrani hanno spesso costruito una vera e propria leggenda del potere assoluto, sottacendone le limitazioni» J. DUINDAM, *Nobert Elias e la corte d'età moderna*, cit., p. 12.

<sup>280</sup> BPRC, *mss.*, coll. B.P. 317, cc. 2r. – 3r..

<sup>281</sup> *Origine*, cit., p. XXXVIII-XXXIX.

naturale equità sia la face e la guida di tutte le vostre operazioni. I figli succedano ai genitori, e i genitori ai figli”.

Forse non è una lusinga mia vana il credere, che commentando tal legge vi farò toccar con le mani, che quanto in essa viene disposto abbracciare si dovrebbe da tutt’ i felicissimi figli, e sudditi di sì amabile, saggio, e giusto monarca; che se non ci vorremo togliere la sciocca vanità di estendere le nostre mire economiche; dopo che siamo trapassati a secoli sopra secoli; siino almeno i testamenti regolati in modo che non distruggghino l’equità, e la giustizia naturale; che non apportino la face della distruzione nelle famiglie; non servino loro di sconvolgimento, e di fatale rovina; non si macchi di colpa chi forma sì fatte disposizioni; non nuocino esse al ben’essere, e alla prosperità dello stato. In brevi sensi; io dimostrerò, essere contro il retto pensare l’ultime testamentarie disposizioni; essere giusto che tutt’i figli abbiano equal parte né beni, i quali dal comun padre si lasciano; essere contro la naturale equità e giustizia, qualora si preferischi un figlio all’altro; essere dannoso alle private famiglie l’ineguaglianza della distribuzione dell’eredità dovuta ugualmente a tutt’ i figli; essere la formazione de’ maggioraschi, e de’ fedecommissi perpetui contro ogni giustizia, ed equità; non andranno esenti da colpa coloro, i quali l’ordinano; e doversi tal rea, e dannosa costumanza svellere affatto, ed abolire; anche acciò da essa non si apporti nocumento grave allo stato. Qualche cosa pur aggiungerò riguardo alla successione dovuta a’ padri; quando loro i figli premuorino. Se questo mio ragionamento ad altro non servirà, che a persuader voi, di tali verità, e di farle abbracciare da cotesta popolazione; se stando voi in cotesto angolo dell’orbe terraqueo io v’indurrò, conoscendone lo sconcio di sì fatte ingiuste, rovinose e perturbatrici disposizioni testamentarie, o astenervi da’ testamenti, o a regolarli in modo da non ledere i diritti; i quali a cadauno figlio competono; di considerarli tutti ugualmente; di rattenervi dalla formazione di maggioraschi e di fedecommissi perpetui; io crederò d’aver soddisfatto a una parte de’ doveri di suddito non inutile al mio padre e Sovrano, e d’un onesto cittadino<sup>282</sup>.

Dopo una lunga comparazione diacronica orientata ad individuare i fondamenti della riforma delle leggi di successione introdotta per la

---

<sup>282</sup> BPRC, *mss.* coll. B.P. 317, cc. 3v.- 5v..

Colonia di San Leucio che il nostro autore rappresenta come un primo tentativo, quasi sperimentale, che Ferdinando IV

per prima base della sua legislazione sulle successioni a' voluto, e comandato, che tra coloro, i quali compongono la nuova colonia Sanleuciana non vi sian testamenti, né veruna di quelle legali conseguenze, che da essi provengono<sup>283</sup>.

Dunque, precisa l'anonimo scrittore,

In qualunque aspetto si riguardi dunque la legge fatta dal monarca filosofo per la colonia Sanleuciana, colla quale abolendo ogni disposizione testamentaria, e tutte le legali conseguenze, che da' testamenti provengono vuole, che la sola giustizia naturale, e la naturale equità sia la face, e la guida di tutte le vostre operazioni. I figli succedano a' genitori: Ella è piena di giustizia, di saviezza; bada all'uguaglianza tra i fratelli, al vantaggio delle famiglie, al vero, e sodo bene dello stato. Se queste provide paterne sovrane mire s' estendessero a tutto il suo felicissimo regno, accompagnate da altri provvedimenti, che da giorno in giorno si vanno prendendo pel suo prospero, e felice stato, noi potremmo augurarci di vedere tra breve rifiorire le regioni, da' quali vien composto. Le sentiremmo piene di quelle immense ricchezze, le ravviseremmo giunte a quella somma potenza, e a quella pressocchè incredibile popolazione, ch' ebbero prima, che dall'armi romane fossero state conquistate e dome<sup>284</sup>,

rivolgendosi alle èlite del Regno, con un'orazione conclusiva,

Sembrami dal fin qui detto, che non sia una mia vana lusinga il credere d'avervi dimostrato, accademici ornatissimi, che con tutta la saggezza sono state abolite dal sovrano filosofo le disposizioni testamentarie: che questo stabilimento fatto per la colonia Sanleuciana, sarebbe da desiderarsi che si estendesse per tutte le regioni, le quali compongono il presente felicissimo regno: che siccome si sono tolti in essa colonia, così anche da per tutto si

---

<sup>283</sup> *Ivi*, cc. 22r.-v..

<sup>284</sup> *Ivi*, cc. 43r.-v..

bandissero i maggioraschi, e i fedecommissi perpetui; che se tanto per ora il nesso di molte catene politiche nol permette; potremo almeno augurarci che da ora innanzi sieno le disposizioni tra noi regolate in modo, che la giustizia naturale, e la natural equità sia la face, e la guida di tutte le nostre disposizioni testamentarie: che si tolga da' genitori ogni inuguaglianza tra figli; che non vi sia chi pensi a' maggioraschi e a' fedecommissi perpetui; inventati dalla corruzione del cuore umano, e dalle sregolate passioni, contro la giustizia, e l'equità naturale, con ingiuria della provvidenza divina, con contumelia degli altri figli; a danno delle famiglie e dello stato<sup>285</sup>.

#### 4. San Leucio: da strumento di propaganda a sovrano diletto

Nel decennio successivo alla promulgazione del Codice leuciano, la critica congiuntura politica non aveva trattenuto o distratto l'entusiasmo di Ferdinando che continuò attivamente le costruzioni di San Leucio, maturando il disegno di farne una 'città industriale' innestata in una 'città ideale': nasce Ferdinandopoli, l'altra 'utopia' leuciana, progettata ma che, a causa degli eventi del '99, non vedrà mai la compiuta realizzazione ad eccezione dei due quartieri di San Carlo e San Ferdinando realizzati per ospitare le case a schiera degli operai.

Mancano i disegni di progetto della nuova città fabbrica affidata nel 1798 a Francesco Collecini, architetto di Corte, allievo di Luigi Vanvitelli<sup>286</sup> e progettista delle altre opere realizzate a San Leucio, ma una elaborazione di questa città ideale è stata realizzata attraverso la minuziosa descrizione dell'architetto Ferdinando Patturelli,<sup>287</sup> figlio di

---

<sup>285</sup> *Ivi*, cc. 48r.-v..

<sup>286</sup> Vanvitelli in una lettera al fratello Urbano riferiva che tra i suoi allievi «per il costume docile il Collecini mi è più diletto», *Le lettere di Luigi Vanvitelli della Biblioteca Palatina di Caserta*, a cura di F. Strazzullo, II, Galatina 1976, p. 894.

<sup>287</sup> F. PATTURELLI, *op. cit.*, pp. 56-58 e 104-107.

Giovanni<sup>288</sup> anch'egli architetto del re e allievo di Collecini, che ha consentito la ricostruzione del progetto<sup>289</sup>:

Piacemi quì dare al Forestiero un'idea della immaginata novella Città. Il Re Ferdinando colle sue proprie mani ne delineò il primo pensiero, che poi fu disteso dall'Architetto Collecini. Centro della medesima era una gran piazza circolare del diametro di palmi seicentotrenta il cui punto medio era a perfetto intraguardo col mezzo del Real Casino, e propriamente col punto ove oggi ritrovasi la statua del Re; giacché come da una parte così dall'altra dovea venire un simile avancorpo con magnifica scalinata, ed altro portone d'ingresso. Da questo centro a guisa di raggi partivan tutte le strade, e collo stesso centro venivan circoscritte le altre, che le attraversavano in linee di circonferenze. In questa piazza circolare, e precisamente nella parte verso Settentrione, che guardava il Real Casino, o Palazzo stabilì il Re, che fosse costruita la Cattedrale con elegante prospetto: e nell'opposta parte della piazza, che guardava il Mezzogiorno il Teatro. I restanti casamenti laterali a' due descritti, sino a chiudere la stessa piazza doveano essere nel prospetto tutti semplici, ed uniformi, ad un livello, ed a due soli piani converti a tetto; solo però nel mezzo di ogni spazio, che si frapponea fra l'una

---

<sup>288</sup> *Ivi*, p. 104 «Non è gran tempo, che è stata menata al termine questa nuova fabbrica, che si scorge nel lato Orientale del Real Casino di Belvedere. E' degno di considerazione in quest'opera l'impegno, e la perizia dell'attuale Architetto locale D. Giovanni Patturelli che senza costruir nuovo condotto d'acqua, come era stato progettato da altri Artisti, con piccola spesa si è servito dell'antica acqua, che va in *Belvedere* per animar un rotone principale da cui si diffonde il moto a' *mangani* di 56 fornaci atte a trarre la seta, laddove per lo innanzi il moto era tutto di braccia. E' pur bello vedere questo lavorio ne' principj della state, allorché si trova in tutta l'attività».

<sup>289</sup> E. BATTISTI, G. ROSSO DEL BRENNIA, *Recupero di un'utopia. San Leucio presso Caserta*, in «Controspazio», 4, 1974, pp. 52-54, poi in E. BATTISTI, *San Leucio-Archeologia, storia, progetto*, Milano 1977. Riccardo Serraglio, nel suo recente lavoro di analisi e ricostruzione dell'iter progettuale di Ferdinandopoli, in riferimento alla effettiva realizzabilità della città ideale, propone una originale interpretazione ritenendo che «il piano di Ferdinandopoli non sia stato concepito come un progetto esecutivo ma debba piuttosto essere considerato come un'esercitazione teorica volta alla definizione di un sistema insediativo perfetto ma proprio per questo consapevolmente irrealizzabile», R. SERRAGLIO, *Ferdinandopoli*, Napoli 2017, p. 8. Questa conclusione offre una ulteriore conferma nel convincimento della costruzione dell'idea di San Leucio per le finalità comunicative della Corona.

strada, e l'altra vi era immaginato un casamento più alto, e più decorato degli altri ricoverto da loggia con balaustrata, per dare un grazioso gioco alle fabbriche, e togliere ogni sorta di monotonia disgustevole all'occhio. Lo stesso dovea praticarsi nelle strade di rivolta tanto in quelle, che uscivano alla piazza, quanto in quelle che le traversavano, sempre con l'uguaglianza di un prospetto incontro all'altro.

Circa il modo di eseguire questo utilissimo, e grandioso progetto, il Monarca costruiva a sue spese la Cattedrale, e 'l Teatro; le altre abitazioni poi erano tutte costruite da' particolari a' quali il Re magnanimamente concedea la franchigia del suolo per 12 anni, e l'acqua perenne non solo per fabbricare, ma anche per comodo delle stesse case, e giardini, giacché ciascun proprietario nelle sole facce esterne degli edifici dovea serbare la prescritta uguaglianza.

La gran concorrenza de' particolari, e l'impegno del Re per quest'opera feron tutto disporre per la solenne funzione della fondazione della prima pietra nel sito ove dovea venir la Cattedrale. A quest'oggetto fu fatto il disegno del Tempietto da formarsi di legno; si cominciarono ad impiantare i picchetti; si cavò puranche il pozzo per calare detta pietra, la quale era di marmo lavorata a guisa d'umetta incavata col suo coverchio puranche di marmo ove si avrebber dovuto rinserrare le medaglie, che ci avrebbe situate Re Ferdinando. Nel fronte di questa pietra eravi scolpito il seguente distico,

Ipse suis manibus primo in fundamine Templi, Sacratum hunc  
lapidem Fernandus rite lceavit.

Questo Tempio a' fondamenti orando, Colle sue proprie man locò  
Fernando.

A . CI)I)CCXCVIII . XVIII . KAL . SEPTEMBR . DIE .  
AVSPICATIS . V . F

Anno 1798, decimo octavo Kalendas Septembris, die auspaticissimo,  
valde feliciter.

Ma giunte le nuove dell'avvicinamento delle truppe Francesi si dovè sospendere tutto, e per disgrazia di quel luogo non potè avere più effetto questo bellissimo pensiero, che avrebbe non poco contribuito alla durata della Colonia, ed alla memoria immortale del Re Ferdinando, Augusto promotore di un sì utile stabilimento.<sup>290</sup>

---

<sup>290</sup> F. PATTURELLI, *op. cit.*, pp. 106-107.

Il sovrano trascorreva molto tempo a San Leucio ad occuparsi della sua Colonia, come risulta dalle sue stesse parole in una lettera alla moglie del 17 maggio 1789,<sup>291</sup> nel totale disinteresse per la politica del Regno e l'insofferenza per gli obblighi di Corte:

Dunque vado a Belvedere, dove quando ho chiuso il portone non vedo che quelli che voglio<sup>292</sup>.

---

<sup>291</sup> N. VERDILE, *op. cit.*, p. 79, «sono andato a Belvedere dove ò fatto il rivisto dei lavori fatti in tutto il tempo della mia assenza [*invero breve, essendo dimostrata una presenza continuativa a San Leucio in quegli anni*] che mi anno fatto veramente piacere essendosi impegnati tutti i miei Lavoranti a secondare le mie intenzioni facendomi trovare di lavori che sfido di facciano meglio in Francia ed in Inghilterra per cui anno meritato lodi e premii per maggiormente incoraggiarli. Tutti i lavori stanno serbati per quando la M.S. onorerà questo luogo. 475 canne di velo si sono tagliate e 137 Falzoletti ciocché mi à fatto venire alle due a pranzo».

<sup>292</sup> M. BATTAGLINI, *La fabbrica del Re. L'esperienza di San Leucio tra paternalismo e illuminismo*, Roma 1983, riporta l'inciso dalla lettera che Ferdinando scrive alla moglie il 12 dicembre 1798. La Colonia di San Leucio fu accudita dalle premurose cure di Ferdinando che solo in quel piccolo reame fatto di gente semplice sentiva di poter esercitare il peso della sua funzione, avendo abdicato di fatto al governo del Regno in favore dell'intraprendente consorte. E' proprio il paternalismo che, in quella congiuntura, rappresenta l'altro volto, il 'reale' volto dell'assolutismo, che risalta sin dalla premessa al Codice le cui norme si pongono «più in forma d'istruzione di un Padre a' suoi figli, che come comandi di un Legislatore a' suoi Sudditi» (*Origine*, cit., p. X). A ben vedere, infatti, il Codice non cela affatto quegli elementi che affermano un'esplicita professione di assolutismo: *primus extra pares* il sovrano esprime la sua volontà indipendentemente da una causa intrinseca ai contenuti: si potrebbe dire, richiamando Giovenale, «*hoc volo sic iubeo, sit pro ratione voluntas*». Pur ponendosi apparentemente nei riguardi dei leuciani come un padre che istruisce i figli, il sovrano è fonte, mediante la sua legge, di felicità «Quest'è la legge, ch'Io vi dò [...] Osservatela, e sarete felici» (*Origine*, cit., p. LIX). Peraltro, il presupposto "assolutistico" del Codice si rileva anche dalla stessa rappresentazione della fonte di derivazione della sovranità che nel testo viene proposta: Ferdinando si presenta come diretto e particolare interlocutore di Dio il quale «ha dato a Me il grave peso di governare questi Regni: ed Io nel dar a voi questa legge non intendo far altro, che seguire i suoi eterni consigli» (*Origine*, cit., p. XXI). Una condizione potestativa teocratica di impianto medievale che caratterizza la genesi del potere regio, in quanto «Dopo Dio devesi a' Sovrani, come dati agli uomini da Dio, la riverenza, la fedeltà, l'ossequio» (*Origine*, cit., p. XXIV). L'impianto sostanzialmente paternalistico, costruito nell'alveo dell'impostazione assolutistica che ha caratterizzato il secolo XVIII in Europa, è ribadito col bando dalla Colonia di ogni forma di vendetta privata per la soddisfazione delle offese subite che

Dal 1789 al 1898 la Colonia visse, attraverso alterne vicende, un progressivo sviluppo. Si ampliarono tanto le strutture destinate ad accogliere le attività produttive quanto quelle sociali; fu dotata dei più moderni macchinari necessari alla produzione che vennero affidati ai più capaci maestri europei, ne fu organizzata l'attività attraverso specifiche disposizioni contenute nel «Regolamento interno della fabbrica».

È evidente che alla finalità manifatturiera ed economica della Colonia si affiancava uno scopo sociale che tendeva ad arginare lo spettro della miseria che aleggiava pesantemente sul Regno, attraverso l'educazione e il lavoro retribuito, indispensabile ma anche imposto a tutti. Ed era proprio questa la cifra distintiva dell'esperimento della Colonia leuciana rispetto alle altre realtà produttive del Regno: il presupposto di appartenenza stava nella capacità lavorativa e, quindi, di auto-sussistenza, pur essendo previste strutture di carattere assistenziale destinate, però, esclusivamente a quei 'cittadini' che, dopo aver prestato la propria opera nella Colonia, non fossero più in condizioni di autosufficienza e perciò meritevoli del sostegno sociale.

Nel Codice si disapprova la mancanza di cultura - elemento nel quale riecheggia l'impronta genovesiana<sup>293</sup> - come elemento sufficiente a

---

doveva invece essere conseguita attraverso la proposizione di un ricorso ai "Superiori" ovvero, in seconda istanza, qualora il cittadino offeso ritenesse «non averla da quelli ottenuta, potrà anche di poi venire» (*Origine*, cit., p. XV) direttamente dal sovrano, fonte suprema di giustizia. Grazie a «leggi tanto buone», scrive COLLETTA, *op. cit.*, p.78, la Colonia prosperò e si accrebbe: tra il 1776 e l'89 gli abitanti erano 134. All'alba del 1789 i «cittadini», così come li definisce il Codice Ferdinandino, recependo gli echi d'Oltralpe, erano 214 e andarono rapidamente ad incrementarsi: 823 Coloni nel 1829, ridotti nel '37 a causa dell'epidemia del colera, diventeranno un migliaio nel 1860.

<sup>293</sup> Cfr. G. M. GALANTI, *Elogio storico*, cit., p. 144 ss. Il programma di educazione pubblica tracciato da Genovesi, venne assunto a fondamento del progetto di radicale rinnovamento avviato da Bernardo Tanucci in seguito all'espulsione dei Gesuiti dal Regno disposta, con l'editto del 28 luglio 1769, da Ferdinando IV. In quella osmosi caratteristica del periodo aureo del riformismo borbonico, il progetto del Ministro toscano muoveva proprio dalla premessa etica, posta a fondamento del pensiero genovesiano, di un'educazione pubblica indirizzata ad elevare, in particolar modo, la conoscenza tecnica delle arti e dei mestieri, necessaria al progresso economico della nazione. «La consapevolezza di questo rapporto [ha evidenziato Elvira Chiosi] era

generare «una pericolosa società di scostumati e malviventi» stabilendo, proprio al fine di evitare questa deriva, «una Casa di educazione pe' figliuoli dell'uno, e dell'altro sesso».<sup>294</sup> Era indispensabile garantire a quei soggetti una fonte di sostentamento sì da rendere «quella Popolazione [...] utile allo Stato, utile alle famiglie, ed utile finalmente ad ogn'individuo di esse in particolare».<sup>295</sup>

Che la monarchia e il suo autorevole *entourage*, attraverso il “soccorso” di questi strumenti, intendesse ‘ammansire’ la fronda del giacobinismo più radicale emerge, con tutta evidenza, pur esemplificativamente, dalla lettura dell’opera dello stesso Matteo Galdi che, nel 1798, nel suo «*Saggio d'istruzione pubblica rivoluzionaria*», affrontava la necessità di erudire le masse ad “essere cittadini” instillando gli ideali e i valori che animavano le spinte rivoluzionarie e, insistendo sul tema dell’istruzione pubblica, precisava che non era sufficiente proclamare una nuova costituzione - sostituendo «all’antico il nuovo governo» - per fondare una società nuova nei suoi principi, era necessario, invece, intervenire sulle coscienze perché diversamente «non si farebbe che cangiare il nome, non già la sostanza del governo»:

Non v'è metodo più breve e più sicuro di formare lo spirito pubblico, d'istruire in minor tempo un maggior numero d'individui, [...] Allorché questi son diretti da' patrioti veramente disinteressati, amici del pubblico bene, virtuosi, amanti della felicità de' loro concittadini, operano sulla massa del popolo de' prodigi che si attenderebbero invano o troppo tardi con mezzo di una metodica educazione.[...] nelle scuole, ne' collegi, non vanno ad istruirsi che i fanciulli e i giovinetti, e noi abbiamo bisogno d'istruire uomini e donne di qualunque stato e di qualunque età. Che anzi quelli di un'età più avanzata parmi ancora che abbiano bisogno di maggiore istruzione: essi crebbero e si formarono

---

destinata a scontrarsi con i limiti obiettivi del riformismo meridionale» E. CHIOSI, *Lo spirito del secolo. Politica e religione a Napoli nell'età dell'illuminismo*, Napoli 1992, pp. 86-87. Sul progetto pedagogico cfr. A. ZAZO, *L'Istruzione pubblica e privata nel Napoletano 1767-1860*, Città di Castello 1927, pp. 1-40.

<sup>294</sup> *Origine*, cit., p. V.

<sup>295</sup> *Origine*, cit., p. VI.

ne' pregiudizi e negli errori: essi debbono intanto rigenerarsi di pari passo con la Repubblica<sup>296</sup>.

L'altro sostegno portante dell'intero sistema leuciano trova la sua carica ideologica nel principio dell'uguaglianza tra i Coloni posta alla base della comunità<sup>297</sup> che si fonda, soprattutto, sul merito: «la vera distinzione sia quella, che deriva dal merito».<sup>298</sup>

Ed è la stessa legge la fonte primaria dell'uguaglianza «essendo voi [...] tutti Artisti, la legge che Io v'impongo, è quella di una perfetta uguaglianza»<sup>299</sup> che viene riconosciuta ai Coloni in ragione dello specifico *status*. Anche se, giova evidenziarlo, questa impronta normativa non è da considerarsi generale, ma attualmente circoscritta all'ambito territoriale di vigenza del Codice. Ed è forse proprio l'erronea interpretazione di questo passaggio che persuase i 'riformisti' napoletani ad inneggiare al Codice Ferdinandino: «novello Numa nuove leggi ci detta».<sup>300</sup> Esplose - difficile a dirsi se con intento propulsivo o di feroce satira - il convincimento che 'la monarchia assoluta scegliesse di riformarsi da sé, minando le basi della propria esistenza', fino alle estreme conseguenze del '99 quando gli stessi 'riformisti' divennero i maggiori detrattori della monarchia borbonica: «pauroso e imbecille, vilissimo despota e stupido tiranno» sarà il giudizio epilogativo che la stessa Pimentel esprimerà su Ferdinando dalle pagine del "Monitore".<sup>301</sup>

Molteplici, invero, le incongruenze tra le righe di questo piccolo grande corpo normativo che, sebbene tutte plasmate a misura dell'assolutismo monarchico, evidentemente erano antinomiche rispetto

---

<sup>296</sup> M. GALDI, *Saggio d'istruzione pubblica rivoluzionaria*, in *Giacobini italiani*, a cura di D. Cantimori, I, Bari 1956, pp. 223 ss.

<sup>297</sup> «A ciascuno de' nostri simili Noi dobbiam far sempre il maggior bene, che si possa [...] Questo sovrano precetto di Dio è fondato sopra quella perfetta uguaglianza, che gli piacque stabilire tra gli uomini [...] Ogni volta dunque, che si presenti a voi l'occasione di giovare ad altri, ciascuno l'abbracci», in *Origine*, cit., pp. XX-XXI.

<sup>298</sup> *Origine*, cit., p. XXIII.

<sup>299</sup> *Origine*, cit., p. XXII.

<sup>300</sup> Con queste parole (pubblicate da D. COSMI, *op. cit.*) Eleonora de Fonseca Pimentel osannava il sovrano.

<sup>301</sup> Il giudizio del Borbone che la Pimentel pubblica sul 'Monitore' è riportato da G. TESCIONE, *San Leucio*, cit., p. 212.

alle spinte riformistiche accennate, e tra queste non può che spiccare il regime matrimoniale. Con la pubblicazione del Codice leuciano s'intendeva, entro un rigido controllo demografico per la Colonia, realizzare una rigida endogamia, per la quale la famiglia doveva formarsi solo tra leuciani salvo poche e particolari eccezioni, con la conseguente espulsione degli elementi eterodossi<sup>302</sup>.

Sul fronte dell'organizzazione politica, peculiari le funzioni dell'organo collegiale rappresentativo della Colonia, costituito dai "Seniori del Popolo", composto da cinque membri eletti «per bussola segreta, ed a maggioranza de' voti»<sup>303</sup> tra «i più savi, giusti [...] e prudenti»<sup>304</sup> dei «Capi di Famiglia»<sup>305</sup>, che erano essenzialmente giurisdizionali, analoghe a quelle attribuite ai giudici di pace istituiti negli ordinamenti francesi rivoluzionari e confermate nell'ordinamento del Regno del 1817, nonché di sorveglianza e controllo, competenze che saranno successivamente affidate al Soprintendente che eserciterà la funzione giudiziaria con competenze anche penali.

Tale regime di indipendenza perdurò fino al decennio quando Murat, ostile alla condizione di privilegio dei coloni, accorpò San Leucio al municipio di Caserta, anche se nel 1808, a seguito di una petizione promossa dagli stessi leuciani, venne costituito il comune di San Leucio pur revocando ogni privilegio statutario compreso il diritto d'abitazione sugli immobili della Colonia.

Intanto la condizione critica della manifattura incominciò a farsi sentire e ciò anche per la sistematica disapplicazione delle regole ferdinandine durante il periodo francese.

A questa crisi della Colonia, d'altra parte, contribuivano, a ben vedere in misura ferale, cause più squisitamente economico-gestionali che emergono da una relazione del Direttore generale della fabbrica al Soprintendente:

---

<sup>302</sup> Interessanti su questo aspetto sono gli studi di genetica condotti da M. CARFAGNA, *Saggio sulla popolazione di San Leucio dalle origini della colonia al 1980*, Napoli 2001.

<sup>303</sup> *Origine*, cit., p. XLVIII.

<sup>304</sup> *Origine*, cit., p. XLIV.

<sup>305</sup> *Origine*, cit., p. XLVIII. L'elezione doveva essere roborata di sovrano assenso prima che i Seniori potessero considerarsi nel pieno possesso dei poteri attribuiti loro dal Codice: un'elezione "democratica" vincolata però al gradimento del sovrano.

Or se tutti questi assurdi si son sofferti finchè le Reali Fabbriche nel loro principio poteano chiamarsi un semplice sovrano divertimento, non dovrebbero più sofferirsi in oggi, ma battersi le vie e le usanze solite e consuete in tutte le Fabbriche di commercio senza tanti vizi e spese<sup>306</sup>.

Sembra affiorare la divergente impostazione tra la gestione pubblica d'antico regime, quasi un "sollazzo", e quella imprenditoriale pubblica o privata che fosse.

Nel 1820 Ferdinando restituì l'autonomia amministrativa e statutaria a San Leucio affidando l'amministrazione della Colonia ad Antonio Sancio che tentò di riportare la manifattura all'antico splendore ma senza ottenere rilevanti risultati. Fu necessario perseguire la strada dell'affidamento in concessione ad una società privata per la manifattura serica, scelta, peraltro, già intrapresa durante il decennio francese.

La passione di Ferdinando IV per San Leucio espressa attraverso l'"utopia" di essere al tempo stesso sovrano e imprenditore, mal svolgendo a ben vedere entrambe le funzioni, non fu ereditata dai successori che, pur liberandosi del 'peso produttivo' - già Francesco I scelse di affidare in concessione la manifattura al De Welz - mantennero fede al 'peso morale' imponendo contrattualmente l'osservanza formale del Codice Leuciano<sup>307</sup>.

---

<sup>306</sup> Il documento di amministrazione del 1804 è riportato da E. BATTISTI, *op. cit.*, p. 64.

<sup>307</sup> Il richiamo all'osservanza del codice leuciano è contenuto nell'articolo VI del contratto di concessione della Colonia alla Società dei Signori de Welz e Baracco, stipulato in Napoli il 4 marzo 1826, pubblicato in un *pamphlet* dallo stesso G. DE WELZ, *Prospetto per la formazione di una compagnia industriale per San Leucio*, Napoli 1827.

## Conclusioni

Il 4 marzo 1826, a poco più di un anno dal suo insediamento,

il Re Francesco I [...] ha giudicato [...] che fosse opportuno [...] concede[re] in Appalto ai Signori Giuseppe de Welz, e Giuseppe Baracco ed alla Compagnia sotto tale ditta la Fabbrica delle Seterie nel Real Sito di San Leucio [...]<sup>308</sup>.

Così si concluse, poco tempo dopo la morte del fondatore Ferdinando di Borbone avvenuta nel 1825, la parabola del ‘sovrano imprenditore’, iniziata nel 1789 e proseguita tra esigenze comunicative e variabili congiunturali per oltre trent’anni. Francesco I si liberò quasi subito dal peso dell’eredità paterna concedendo al comasco De Welz e al piemontese Baracco la manifattura di San Leucio per lasciare spazio, quasi ottant’anni dopo, e certamente fuori tempo utile, a quella idea progressista che Francesco Ventura aveva proposto per un ‘tempo eroico’ ormai passato, durante il quale l’istituzione di una società per la produzione *de’ Drappi di Seta* per la Città di Napoli, coerente con la svolta impressa nel Regno dalla politica riformatrice di Carlo di Borbone, avrebbe potuto rappresentare una tessera di quel composito mosaico di riforme ideate per affrancare l’economia del Regno dai paludamenti di antico regime.

I controlli sulle giurisdizioni feudali e sulla gestione degli arrendamenti, l’istituzione del Supremo Magistrato di Commercio affidato alla presidenza dello stesso Ventura, rappresentavano la prima impronta del riformismo borbonico che caratterizzò la felice congiuntura vissuta dal Mezzogiorno dopo la conquista da parte di Carlo di Borbone. Un imponente piano di riforme messe in campo prima grazie al coraggio di Montealegre e poi al rigore di Tanucci, affiancati dal gruppo dei più attivi illuministi meridionali, nel tentativo

---

<sup>308</sup> Copia del contratto è trascritta in appendice al testo di G. DE WELZ, *op. cit.*, pp. XXIII-XXXIX, le citazioni sono a pp. XXIV- XXV.

di arginare il formalismo di antico regime e soprattutto le sue pervasive influenze sul sistema economico. Ma questo progetto di razionalizzazione finalizzato a svincolare le rendite improduttive dagli investimenti garantiti, nei quali si crogiolava il parassitismo nobiliare, e così superare la stagnazione economica che caratterizzava il Regno di Napoli, nel lungo termine, non conseguì i risultati attesi.

In questo scenario anche il *Parere* di Ventura, sicuramente influenzato dal contesto e dal protagonismo del Presidente del Supremo Magistrato, rappresentava un tentativo di liberare il settore serico, considerato trainante per l'economia del Regno, dai vincoli condizionanti di un sistema economico incagliato negli interessi parassitari della antica nobiltà. Quest'ultima, indebolita dall'impianto delle riforme introdotte da Carlo di Borbone, avrebbe lasciato spazio ad una nuova classe dirigente, disposta - per dirla con Genovesi - ad investire nelle *arti miglioratrici* e sostenere il commercio: perché *questo desta dell'emulazione e l'emulazione accende l'industria*<sup>309</sup>.

Nel contratto di appalto delle manifatture leuciane, stipulato per notar Gabriele Maria Ferraro, alla presenza del Cavalier Antonio Sancio, *Amministratore del Real Sito, e Fabbrica di San Leucio*, intervenuto in nome del re, ritroviamo molti degli elementi che caratterizzavano l'innovativo progetto di Ventura: oltre la forma giuridica per l'esercizio d'impresa, una società per azioni in grado di attrarre gli investitori privati nazionali e stranieri, erano previsti sia specifici privilegi riconosciuti alla Compagnia<sup>310</sup> che benefici di natura fiscale per i quali gli appaltatori avevano espressamente supplicato il sovrano<sup>311</sup>.

---

<sup>309</sup> A. GENOVESI, *Delle lezioni di commercio*, cit., p. 240.

<sup>310</sup> «Tutt'i privilegi, diritti, esenzioni, e facoltà di tenere lo Stemma Reale ne' luoghi di deposito di oggetti della Real Fabbrica, e de'quali la medesima è nell'attuale possesso, saranno esercitati da' Concessionarj», si veda l'articolo VII del contratto, cfr., *ivi*, p. XXXIII.

<sup>311</sup> «Avendo i Signori de Welz, e Baracco mostrato desiderio di umiliare a S. M. le loro suppliche perché si degni di accordar loro delle facilitazioni relative a' dazj che gravitano sull'importazione di nuove Macchine, delle Materie di ogni specie dall'Estero, ed altro di cui sarà riconosciuto il bisogno, per lo perfezionamento de' prodotti della Manifattura Reale, e per portarla a quel grado di prosperità superiore all'attuale concorrenza, ed emulazione cogli Esteri, riserbandosi similmente

L'idea di fondare una *Compagnia per Azioni in Commandita*, sotto la ragione de Welz, Baracco e Comp.<sup>312</sup>, aveva suscitato l'interesse dei due imprenditori che proposero di subentrare nelle manifatture reali, già ben strutturate per la produzione:

Cento cinquanta telai [che] danno stoffe in seta, ed in cotone: e [...] non bastano a fornir il mercato, come le domande moltiplicate vorrebbero: che ormai le opere Leuciane sfidano quelle di Francia e d'Inghilterra per solidità, e leggiadria di gusto: e poi sono maggiori per la durata, e preferibili per lo prezzo<sup>313</sup>.

Gli imprenditori erano convinti del pubblico e privato vantaggio generato dalla fondazione della *Compagnia industriale di S. Leucio*, considerato che:

Dopo la legge d'immissione [...], tutta dovuta alla profonda sagacità del Ministro Finanziere Cav. De' Medici, le opere straniere da seta son divenute minori nella concorrenza. E quello scemar di corpo e di larghezza, che si è fatto delle stoffe, sotto il solito cancheggio, onde dar peso minore (che al peso il dazio è tassato per D. 3 la libbra), ha irritata l'economia de' consumatori; i quali avidamente sonosi rivolti ai lavori Leuciani, e ad essi senza più bilanciar danno preferenza,

senza poter trascurare, dice de Welz,

La bassezza della mano d'opera, i prezzi leggieri delle materie prime, il meccanismo per se stesso fecondo, il motor dell'acqua istancabile e gratuito, operai destri, artefici intelligenti: tutte insomma favorevoli le forze che presiedono alla produzione. Produrre molto con poco, è guadagnar molto: e molto non si guadagna che dividendo l'utilità, la

---

d'impetrare qualche Patente di privativa, per nuove Macchine, ed altro che si propongono d'introdurre nel Regno, essi rimangono nella piena fiducia, che la M. S. si degnerà di accogliere le Suppliche che potranno umiliarle a tale oggetto, per secondarli nel modo che la Sua alta saviezza Sovrana li permetterà», cfr. l'articolo X del contratto, *ivi*, pp. XXXVII-XXXIV.

<sup>312</sup> *Ivi.*, p. XIII.

<sup>313</sup> *Ivi.*, p. VI.

quale sorge dall'arte, con coloro, che al produrre, consumando, concorrono<sup>314</sup>.

Anche le regole che presiedevano al funzionamento della società - contenute nello stesso contratto di appalto stipulato col sovrano - richiamano alla mente la proposta di Ventura nella previsione di costituire:

[un] fondo sociale di ducati seicento mila in tre mille azioni, ciascuna della valuta di ducati dugento (D. 200). Di queste Azioni 1500 saranno reali, ed al latore: altrettante nominali, e lasciate a fondo crescente o di riserva. Delle Azioni reali un terzo o Cinquecento saranno proprietà dell' attuai Compagnia de Welz, Baracco e Comp.; altre 500 messe a disposizione dei Capitalisti Napolitani; e le ultime Cinquecento offerte a' Capitalisti stranieri<sup>315</sup>.

Ed ancora si disponeva la gestione della società affidata ad un *Corpo Amministrativo* che:

quattro volte per anno si riunirà in S. Leucio per esaminare e discuter da presso le operazioni, e gli interessi della Manifattura<sup>316</sup>.

La disciplina contrattuale lascia trasparire la sovrapponibilità della decisione adottata da Francesco I con il *Parere* di Francesco Ventura. Ma mentre la proposta venturiana, seppur rimasta nell'alveo di quel riformismo progressista che caratterizzò la prima politica borbonica e certamente non estranea al contesto e ai suoi condizionamenti,

---

<sup>314</sup> Le parole dello stesso De Welz sono tratte dalla presentazione della iniziativa commerciale pubblicata ad un anno dalla sua fondazione, *ivi*, pp. VII-VIII.

<sup>315</sup> *Ivi*, pp. XIII-XIV. «Le qualità che debbono avere gli Azionarij per far parte del Corpo Amministrativo, e delle congreghe generali da tenersi ogni anno; il modo di convocarle; gli oggetti da trattarvisi; l'epoche delle tornate; il dritto di votarvisi; l'elezione del Corpo Amministrativo; le sue funzioni; i suoi doveri, la sua responsabilità: insomma tutti gli obietti, che riguardar possono la parte Organica, e Regolamentaria della Compagnia, saranno trattati nella prima seduta generale», *ivi*, XVII.

<sup>316</sup> *Ivi*, p. XVI.

rappresentava il tentativo di reazione all'inerzia degli investitori privati e ai blocchi di potere attraverso un progetto innovativo per la metà del Settecento, l'appalto delle manifatture leuciane voluto dal sovrano nel 1826 esprime la volontà di Francesco I di affrancarsi dalle ingombranti scelte paterne, un tentativo fuori tempo di risolvere un tema non più essenziale nell'azione politica del nuovo re delle Due Sicilie.

Peraltro, sebbene San Leucio abbia continuato a condurre, tra alti e bassi, una esistenza parallela rispetto a quella del contesto generale del Regno – in maniera pienamente rispondente alla originaria eterotopia voluta dal suo fondatore -, non si può sottacere la funzione essenziale di controllo sociale e di contenimento del dissenso politico alla quale fu asservito l'ideale della Colonia almeno per un decennio dalla sua fondazione nel 1789.

L'idea della fondazione di San Leucio “*Colle leggi corrispondenti al buon Governo di Essa*” ebbe sicuramente un portato più ampio sul piano della comunicazione politica rispetto agli effetti attesi che non furono mai tradotti in riforme generali per il Regno. Questa realtà ideale fu declinata nella maniera più utile a ‘comunicare’ il programma di riforme economiche e sociali condensato nella *Legislazione per San Leucio*, divulgata anche attraverso i commenti relativi alle singole proposte innovative introdotte nella Colonia, come dimostra l'anonimo *RAGIONAMENTO su talune leggi di successione*, che servì ad alimentare la speranza verso un possibile cambiamento e a governare il consenso in un periodo di grande instabilità politica sul piano interno ed internazionale.

Quel “*luogo ameno e separato dal rumore della Corte*” che Ferdinando IV scelse per impiantare la sua colonia manifatturiera finì per generare, in una vasta area del casertano, una vera e propria cultura della seta e promuovere, per il principio dell'eterogenesi dei fini, un vero e proprio distretto industriale. Negli anni che seguirono la privatizzazione delle manifatture regie l'industria della seta a San Leucio si era diffusa nel territorio. Nel 1883 era strutturata in tre opifici: Offritelli Pascal e C., ubicata all'interno del Real Belvedere, De Negri e Falchi organizzate attraverso un sistema di cottimo domiciliare. Da un'indagine promossa dal Ministero dell'Industria Agricoltura e Commercio sulle manifatture seriche in provincia di Caserta nel 1889, quindi esattamente un secolo


dopo la fondazione della Colonia di San Leucio, furono censite 1074 industrie nel territorio provinciale che occupavano 9724 operai distribuiti nelle diverse fasi di lavorazione (trattura, torcitura, tintura), di cui 656 nel solo territorio di San Leucio, di essi la maggior parte era costituita da manodopera femminile<sup>317</sup>.

---

<sup>317</sup> Cfr. *La comunità di San Leucio attraverso i bilanci familiari: Le Tisseur de San Leucio di Ippolito Santangelo Spoto*, a cura di Lidia Falcone, in *Storie d'Europa*, Napoli 2020, p. 55; G. TESCIONE, *San Leucio*, cit., pp. 327-329.

## Appendice

*Parere del Presidente del Commercio D. Francesco Ventura per la fabbrica de' Drappi di Seta In questa Città di Napoli, 1 luglio 1749.*



tale, che se ne facesse industria, e negozio.  
Per incoraggiare tutti a concorrere ad una si-  
fatta Compagnia, s'è degnata con suo Real  
dispaccio de' 12 Giugno di 7.<sup>o</sup> anno corrente  
incaricare allo Spettab. Presidente del Magistra-  
to Supremo di Commercio il proseguire un tan-  
to lodevole, e dalla M. S. ben meditato disegno,  
Dimostrandosi per sua clemenza inclinata a conce-  
dere per ora Grazie, e Privilegj, onde si possa  
prudenter<sup>te</sup> sperare l'utilità publico della Nazione  
ampliandosi il Commercio, e il comodo maggiore  
di tutti i Sudditi nella perfezione della roba,  
la quale dovrà uscire dalla nuova fabbrica,  
e nella dolcezza de' prezzi a' quali si potrà  
smaltire, ed insieme procurare il sicuro vantag-  
gio di coloro, che vorranno concorrervi co' i loro  
Capitali, e colla loro applicazione.

Saràbbaro le Grazie, e Privilegj: pri-  
mieram<sup>te</sup> che si esiggesse la Compagnia sotto la  
special sua Real Protezione, innalzandosi le sue  
Real Armi nel luogo, che si destinerebbe per la  
nuova

nuova fabbrica.

II. Che l' ~~concorrere~~ a formarla, e governarla non pregiudichi al rango della Nobiltà più distinta, e che vi si possano ammettere così Regnicoli, come Straniere di qualunque condizione, ed anco il Ministerio Togato di qualsivoglia Tribunale di questa sua Metropoli, e delle Città, e Luoghi del Regno, e fuori.

III. Che per 10 anni dalla sola Compagnia privatam<sup>te</sup> ad esclusione d'ogni altro si possano fabricare quei Cavodori, Camelotti, Barrocanni, Brussellini, Stamina, e Rasi d'Umens composti di seta, e pelo di Camelo, o di Capra, o di Lana, e composti di pelo, e pelo di Camelo, o di Capra, o pure di Lana, e Lana, de' quali non si è introdotta fabbrica per industria in questo Regno: E così anche quei Drappi all'Indiana, che non si sono qui fabricati da' Nazionali finora.

IV. Che le Cavate, o siano Azioni così de' Regnicoli, come delli Straniere siano esenti perpetuam<sup>te</sup> da qualunque ordinaria, o straordinaria imposizione,

a specialmente del Valimento.

V. Che siano esenti ancora da qualsivoglia sequestro per qualunque causa indipendente dal Negozio della Compagnia, ancorche si trattasse di causa di dote, o di altra qualsivoglia privilegiata, ed esenti pure da qualsivogliano Confischi, secondo si pratica nel nobile Banco di S. Giorgio in Genova.

VI. Che se però l'Incessante, o Coartato volesse assegnare, cedere, o ipotecare in tutto, o in parte la sua Azione, oppure ordinarvi per Contratto, o per ultima volontà Sostituzione, o Fedecomesso di qualunque sorta universale, o particolare che sia, così essendo Regnicolo, come Straniero, possa liberamente farlo in beneficio di Chiesa, o suddito, o non suddito, purchè l'assegnamento, cessione, ipoteca, sostituzione, o fedecomesso qualsivoglia si noti, e registri nel rollo generale della Compagnia. E ciò non facendosi, non si abbia sopra le Azioni, e loro frutto ragione alcuna, mentre devono per la libertà di contrattare

48  
trattate, o per la piena sicurezza di chi vi con-  
trale considerarsi le Azioni, e loro frutto, co-  
me semplice danaro contante, che passi da ma-  
no in mano senza vincolo, o peso alcuno.

VII. Che tutto il pelo di Camelo, o di Ca-  
pra, che sia necessario alla Compagnia per la  
sua fabbrica, sia esente da qualunque Regio di  
metto di Dogana, o altro qualsivoglia; e tal fran-  
chiggia duri per lo spazio di dieci anni.

VIII. Che oltre al dover essere nella Reg.<sup>a</sup>  
Dogana la Compagnia trattata, come se fusse  
tutta di Negozianti Napoletani, e godervi tutte  
quelle franchiggie, e facilitazioni, delle quali go-  
dono tali Negozianti, debba per lo spazio di  
diece anni per tutti li Drappi, che fabbricherà, co-  
me sopra, e che si estrarranno dal Regno per  
qualsivoglia parte del Mondo, godere la franchig-  
gia da qualsivogliano regj dazj, e diritti del 30  
per 100. meno di quello, che affrettivam<sup>te</sup> pagano  
i particolari Negozianti in essa R.<sup>a</sup> Dogana, o do-  
vunque siasi.

IX. Che per condurre la Compagnia all' ultimo segno di perfezione i colori, e particolarmente il nero, e così anco il lussuoso, e durata dell' argento, ed oro, ch' entrerà nelle Stoffe, abbia la facoltà di tingere la Sete, ed altri materiali, e di tirar le verghe d'oro, e d'argento entro il recinto della sua fabbrica, pagando soltanto i dazj agli Arrendamenti, a quali rispettivamente spettano.

X. Che per la sicurezza del Fondo capitale della Compagnia, e per lo governo, e maneggio del medesimo, e per li vantaggi, che devono procurarsi all' Interessati soprintenda all' economo della medesima il Presidente del Supremo Magistrato di Commercio, che avrà il pensiero di adunare il governo nelle generali, e particolari Assamblee, autorizzando le risoluzioni delle medesime, dandole pronto, e spedito corso, e rappresentando ciò che bisogna alla Maestà S.

XI. Che per gli affari di Giustizia appartenenti alla Compagnia, suoi membri, Associati, ed eletti

49.

detti al servizio di essa, e suoi debitori, in quan-  
to però siano tali affari di suo interesse, e che  
vi abbiano direttamente, o indirettam.<sup>te</sup> rapporto,  
si destini da S.M. (Dio g.<sup>di</sup>) un Ministro Delega-  
to dello stesso Magistrato Supremo di Commercio,  
alla Ruota del quale douxa questo Delegato me-  
des.<sup>mo</sup> riferire i ricorsi della parte in caso di  
gravame da' suoi decreti.

Ed avendo Noi sottoscritti riflettuto alla  
gloria, ed al vantaggio che puo risultare alla  
M.S. e à suoi fedelissimi Sudditi da questa Im-  
presa: e che l'Impresa per l'abbondanza delle  
Sete, che qui abbiamo, e che da oggi avanti pas-  
sano tirarsi, e filarsi tanto perfette, quanto in  
qualunque altra parte d'Europa, e fuori. e per  
l'ingegno, e destrezza della Nazione abilissima  
a qualunque mestiere, onde possano i nostri la-  
vori tra breve uguagliare, e forse anche supera-  
re i forastieri, sia molto facile ad eseguirsi, qua-  
ndo venga ben diretta e governata: Intendiamo  
concorrere alla erezione, e stabilimento della me-

desima, sempre che dalla M. S. ci vengano concedute le anzidette grazie, e che si governerà la Compagnia colle seguenti leggi.

Primieram<sup>te</sup> dopo che le sottoscrizioni de' Concorrenti alla formazione della Compagnia saranno giunte a far somma tale, che il Sopraintendente la creda verisimilm<sup>te</sup> bastante al fondo necessario per lo negozio, che s'intreprande, convocherà una generale Assemblea, avvisando gl' Interessati nella maniera, che stimerà più convenevole. E per non farsi confusione con un numero eccessivo di Persone, si ammetteranno così in questa prima, come in tutte le altre generali Assemblee a dare il voto per se stessi, o per mezzo di altri (essendo impediti, assenti, o Donne) che designaranno in loro vece tutti coloro, che saranno Interessati per dieci Azioni; E coloro, che saranno interessati per minor numero, potranno designare un solo, che ne rappresenti dieci con un sol voto. S'intenda poi generale Assemblea sempre che avvisati gl' Interessati in dieci Azioni, che siano in  
Napoli

50  
Napoli, o che vi abbiano i loro Agenti, o Procura-  
tori, da farsi noti al Segretario della Compagnia,  
ne concorrano due delle tre parti a congregarsi.

II. Che la generale Assemblea, nella quale  
presederà, prima della compiuta formazione della  
Compagnia, il Soprintendente, e dopo quella forma-  
ta, potrà presedere in assenza, o per impedim.<sup>to</sup>  
del Soprintendente, il Delegato, debba eleggere co  
piena libertà li Governadori al num. di sei. E  
perciò la prima elezione si faccia con dare a  
ciascuno Votante sei fogli, dove siano descritti  
per nome e cognome gl' Interessati, che hanno voce  
passiva: Indi si pongano in una bussola de-  
scritta in separate cartoline tutti i Votanti, e se  
n' estraggano due, li quali col Soprintendente  
riconoscano i voti, per non succedere frodi; E  
ciò fatto, si vada con cassetina attorno, dove  
ciascun Votante metterà, tagliandolo, o straccian-  
dolo il nome di colui, che desidera per primo Go-  
vernadore: Si numereranno le cartoline, e s'inten-  
dara per eletto chi aura' maggior numero di voti.

Succedendo parità, si bussoleranno solam<sup>te</sup>: coloro  
che abbiano i voti uguali, con tirarsi a sorte  
il di loro nome, e chi prima uscirà, sarà pri-  
mo Governadore: così osservandosi per gli altri  
cinque. E per togliersi qualunque contesa di  
precedenza fra medesimi Governadori, precederà  
ognuno secondo l'ordine della sua elezione, sen-  
za riguardarsi carattere, o qualità di persona,  
ma solam<sup>te</sup>: la sorte di esser eletto o primo, o se-  
condo: e così fin' al sesto.

III. Durerà l'Amministrazione de' Gover-  
nadori per lo spazio di due anni, dopo de' qua-  
li i Governadori devono uscir d'impiego; Nomi-  
nerà ciascuno di essi un Soggetto da ammetter-  
si al nuovo Governo; Qual Soggetto dovrà busso-  
larsi per voti secreti di palle bianche, e nera;  
ed essendo escluso a maggioranza di voti, dou-  
rà nominarsi, o bussolarsene altro, fin tanto che  
ne resti incluso uno. Acciocchè però vi siano  
sempre nel Governo Persone ben intese degl'interessi  
della Compagnia, rimarranno due degli antichi da  
tirarsi

51  
tirarsi anco a sorte, che amministreranno co' i  
quattro nuovi per un' altro solo biennio, e così  
praticarsi da biennio in biennio.

IV. Dovrà il Governo coll' intelligenza  
e coll' autorità del Soprintendente eleggere un  
Secretario, che tenga il rotolo, o sia registro di  
tutti gli Associati, e delle Cavate, o siano Azio-  
ni de' medesimi, e di esso Governo, e de' suoi  
Ministri subordinati: Eleggere un Direttore, che  
incamini, e regoli la fabbrica de' drappi, Un  
Cassiere, ed un Guardamagazzino, i quali dovranno  
essere tutti Interessati, ciascuno per quel cõ-  
petente numero di Azioni, che la stessa Genera-  
le Assemblea scimerà discreto, e così anche eli-  
gere tutti quegli altri Officiali, che scimerà a  
proposito essa Generale Assemblea, affinché siano gl'  
interessi della Compagnia regolati con piena  
sicurezza.

V. I Governadori, i quali dovranno con-  
gregarsi in Casa del Soprintendente, o in altro  
luogo, che si scimerà comodo, e proprio in una

stanza decente, coll'intervento del Secretario, e Direttore, e che unendosi altrove, che nella Casa del Sopraintendente potranno, quando lo stimino bisognevole, domandare che vi preseda questo Supremo Ministro; dovranno decidere tutti gli affari a pluralità di Voti, sentendo, quando loro piaccia domandarlo, il parere del Direttore; ed in caso di parità, sarà divimita nel primo biennio dal Sopraintendente, e nel tempo avvenire da lui, e da due antichi Governadori dell'immediatam<sup>te</sup> precedente Governo, parimente da tirarsi a sorte.

VI. Essendo impedito qualcheduno de' Governadori, o pure assente, basti che siano al num<sup>ro</sup> di 4, per avere le loro determinazioni lo stesso vigore a pluralità di Voti, come se fosse di tutti sei.

VII. E' come che vi saranno sempre degli affari di picciolo momento, e che bisogna risolvere giornalmente, senza attendere le Sessioni dell'intero Governo, si darà la cura mese per mese, alternando ad uno di essi Governadori, che li disimpegni, dando l'ordini necessarii, come si pratica ne' pubblici Ban-

lici Banchi ; Ed occorrendo cosa di grave importanza, potrà il Governadore Mensario avvisare gli altri, per convocarsi qualche Sessione straordinaria.

VIII. Il Secretario della Compagnia oltre al registro, o sia rollo, che dovrà tenere per descrivere in essi gli Interessati, le Carate di ciascuno, i Governadori, e Subalterni, e le persone addeitate alla Compagnia ; Il qual rollo dovrà esser foglio per foglio, o in altra maniera, che si stimerà più propria, sottoscritto, o cifrato dal Sopraintendente, e da' Governadori, e nelle cose di sua attinenza anche dal Direttore ; avrà il peso di tenere altro registro separato, in cui scriva tutte le risoluzioni dell'Assemblea Generale, che dovranno sottoscriversi dal Sopraintendente, e da' Governadori attuali ; e registri tutti gli appuntamenti che faransi nelle particolari Sessioni del Governo, che saranno parimente sottoscritte dagli stessi Governadori, e dal Direttore, essendovi cosa appartenente alla sua carica, e prima d'ogni altro dal

Sopraintendente nelle occasioni d'egli v'inter venga.

**IX.** Il Direttore proporrà al Governo quanto stima per l'impresa delle manifatture, o per la compra, e vendita de' materiali, e delle machine, ed istrumenti necessarij. Prescieglierà a suo carico gli Artefici, della perizia de' quali sarà obbligato a dar conto; E perciò se gli assegnerà luogo comodo entro il recinto della fabbrica, dove abbia a fissare la sua abitazione.

**X.** Il Cassiere, oltre al dover essere interessato, dovrà anche dare sufficiente cautela, secondo stimerà il Sopraintendente, ed il Governo, E dovrà rendere il conto con quella medesima prontezza ed esattezza, che sono obligati darlo i Cassieri de' publici Banchi.

**XI.** Così anche debba dare sufficiente cautela il Guardamagazzino, il quale dovrà custodire tutti i materiali, e generi da introdursi, ed esser tassati giornalmente, senza poterne disporre, se non se nella maniera, che li sarà prescritta.

**XII.** Acciocchè ognuno viva sicurissimo di quella

53

quella parte di fondo, che egli somministrerà, il pagamento delle Azioni debbesi fare per mezzo de' pubblici Banchi, a disposizione della Compagnia, in testa della quale se ne debba anche far introito unito in publico Banco. Il Segretario certificato colle partite de' rispettivi Banchi debba immediatam<sup>te</sup> registrarlo, e dargliene il riscontro sottoscr<sup>to</sup>: da' Governadori, e da lui roborato col suggello della Compagnia.

XIII. Tutto 'l danaro, o sia fondo della Compagnia resti sempre in publico Banco, e quando si dovrà spendere, debba farsi con mandati sottoscritti dal Governo, e dal Segretario. Si permetterà nondimeno al Cassiere precedente mandato dello stesso Governo, il tenere qualche somma per le picciole spese, che si dovranno fare anche con mandato sottoscr<sup>to</sup>: dal Governadore Mensario, o dal Direttore.

XIV. Anche in publico Banco si dovrà introitare, e tenere in deposito il frutto delle Azioni, il qual frutto ciascun Interessato per la sua

parte esigerà per mezzo di mandati, come si  
pratica per lo frutto degli Arrendamenti.

XV. Egual gelosia che s'aurà del da-  
naro, si terrà de' materiali, come seta, lana,  
pelo di Camelo, droghe, filo, e verghe d'oro,  
e di argento, ed altro necessario per tutti li ge-  
neri de' Drappi, che si dovranno fabricare;  
Delli quali materiali dovrà il Guardamagaz-  
zino tener libro aperto, dove noti così la ro-  
ba, che s'intromette, come quella che si estrae  
per l'uso de' lavori. Né possa il Guardamagaz-  
zino disporre di notabil porzione di roba, sen-  
za l'approvazione del Governo; E per quella,  
di cui giornalm<sup>te</sup> si fa uso, debba farlo con  
l'ordine del Direttore approvato dal Governa-  
dore Mensario; Ed in fine d'ogni mese debba  
fare esso Guardamagazzino l'Inventario di  
quanto ha esitato, e di quanto rimane in suo  
potere.

XVI. I Drappi di qualung: sorte che si fa-  
bricheranno, debbansi custodire nella maniera  
più cau-

più cauta, che la Sente' Assemblea stimerà. Non sia lecito estrarne anche picciola quantità senza ordine in scritto dal Governo, sottoscritto dal Segretario; ne sia lecito venderne a minuto nel luogo della fabbrica a chiesa, anche se il Governo l'ordinasse.

XVII. Per dare comodo al Pubblico colle vendite a minuto, si aprirà uno, o più Fondachi, o sian Botteghe nel sito più comodo di questa Fedeliss: Città, che per distinguersi di essere della Compagnia, vi s'innalzeranno le Reali Armi; e dal Governo coll'intelligenza del Soprainendente potrà esaminarsi quali persone convenga che amministrino tal Fondaco, o Fondachi, ed in qual maniera, e particolarmente se debba farsi credenza, e con quali cautele, e come si debba da tempo in tempo far Inventario della roba di tal Fondaco, o Fondachi; E quando, e come visitarsi dal Governadore Mensario, e dal Direttore, che dopo la visita dovranno riferire lo stato, e quan-

to occorre all'intiero Governo medesimo.

**XVIII.** Per commodo pure del Pubblico, e per esser sicuro da frodi chiunque comprerà le manifatture della Compagnia, si stabilirà a ciascuna pezza di Drappo di qualunque genere il suo prezzo fisso; e il prezzo si darà dal Governo col parere del Direttore, e di due Manifatturieri della Compagnia di quel genere che deve apprezzarsi: i quali Manifatturieri saranno designati dal Governo: e ciò fatto si attaccherà a ciascuna pezza di drappo la sua cartolina con dentro il prezzo.

**XIX.** Ed affinché tanto coloro, che comprano in grosso, quanto coloro che comprano a minuto non siano ingannati con drappi d'altre fabbriche, li quali tal'uno smaltisse come drappi della Compagnia, si porrà ad ogni pezza il suo piombo, o sia bollo, colle armi della Compagnia med<sup>ma</sup>.

**XX.** Finalmente la Scrittura mercantile della Compagnia dovrà formarsi, e tenersi, come

si, come si forma, e tiene quella de' pubblici  
Banchi, o degli Arruolamenti ben regolati: af-  
finche la corrispondenza de' libri impedisca  
qualunque frode; E dovranno eleggersi a  
portar le Scritture persone egualm<sup>te</sup> probe, che  
intelligenti, con esatto informo che ne prenda-  
no prima i Governadori.

Non saranno queste Leggi fisse,  
ed invariabili: ma potrà la Senexale Assem-  
blea mutare, aggiugnervi, togliervi ciocche  
le sembrerà, o su' l' principio, o in progresso di  
tempo di maggior utile, e decoro. E così  
dobbiamo certamente sperare, che la Compa-  
gnia, la quale incomincia da un particulor Ne-  
gozio, abbia in appresso, mediante la protezio-  
ne, e favori di S.M. ad intraprenderne altri  
egualmente ricchi, o più, che dilatino il nostro  
Commexcio per tutto; Come di presente con que-  
sto solo può farsi non dispregevolmente per le  
Scale di Levante, per Cadice, e per altre piaz-  
ze: Vivendo noi sicuri, che la M.S. non lascierà

secondo il tempo, e le occasioni opportune di concederci nuove sue Grazie, e maggiori Privilegj.

Ci siamo perciò risoluti, sempre che le Grazie, e Privilegj di sopra espressi ci si concedano, di concorrere all'Impresa ciascheduno di noi rispettivamente per lo di sotto notato numero di Azioni, le quali s'intendano essere della somma di locati cento l'una: affinché da un Negozio, che s'intraprende per utile di tutto il Pubblico, possano tutti egualmente aver profitto, potendosi facilmente interessare in questa picciola somma qualsivogliano Persone ricche, e non ricche; oltre che essendo le Azioni di somma tenue, gl'Interessati che vorranno farne uso vendendole, o ipotecandole nella già detta maniera, lo potranno fare con maggior facilità.

Dopo che le sottoscrizioni saranno giunte a somma tale, che sia dal Soprintendente, e dalla Generale Assemblea stimata bastare per lo Fondo necessario all'impresa, non si dovrà

doixà ammettere altro Concorrente, senza es-  
pressa licenza, e determinazione da farsi nella  
med: <sup>ma</sup> Gentile Assemblée, coll' intervento del Sopra-  
intendente; e quando mai si determinasse l'ac-  
crescimento del Fondo, siano preferiti fra li  
Concorrenti coloro, che hanno, colle loro Azioni,  
unito e formato il primo Capitale.

E poiche non sarà da principio ne-  
cessario l'intero fondo per incaminarsi il ne-  
gocio, il pagamento della somme, che ciascuno  
rispettivamente contribuirà, si debba fare, sì  
per darsi maggior comodo agli Interessati, co-  
me per non tenersi frattanto ozioso il danaro,  
in tre bande, o terze; La prima cioè, due  
mesi dopo, che stabilito dalla Gentile Assem-  
blea il Governo, e le sue Leggi, ed Istruzioni;  
verrà il tutto approvato da S. M. a rappre-  
sentanza del Soprintendente, e sarà spedito  
nelle solite forme il Real Privilegio, ed ese-  
cutoriato dal Supremo Magistrato di Commer-  
cio; La seconda, quattro mesi dopo il paga-



MEMORIA


DI D. ALESSANDRO RICCARDI.

Edito  
in Riv.  
Sett. 15  
1969

**I**l Regno di Napoli, secondocche ci assicura l'universal  
consentimento degli Scrittori, anche stranieri, sarebbe  
per natura disposto a somma felicità piucchè niun'  
altra provincia d'Europa. Egli è stato dalla Divi-  
na Benignità abbondantem<sup>te</sup> dotato di tutto quello che  
il bisogno e' il diletto dell'umana vita possono richie-  
dere. Ed è cosa molto da notare, che, per quella co-  
rezza che avemo del rimanente del Mondo, solo qua-  
si in tutta la terra abitata si truova il nostro Pa-  
ese esse tale, che porrebbe a se stesso pienamente  
bastare, se noi volessimo mettere in opera gli doni  
da Dio concedutici. Li quali son tanti, che non solo  
il nostro, ma molti altri Paesi ne potremmo fornire,  
e far qui colare l'oro e l'argento di molte parti d'  
Europa: agevolati dalla bellissima ed ottima dispositi-  
one del nostro Mare, che è certam<sup>te</sup> nostro singolar pre-  
gio. Ne si dee credere, che tal bene ci sia impedito



*RAGIONAMENTO su talune leggi di successione stabilite per la popolazione di s. Leucio da Ferdinando IV re delle due sicilie.*



Egli fu mai sempre vero il saggio, e ben conto  
avviso del sommo filosofo Platone, che sareb-  
bero felici, e ben'avventurati i regni allora quando  
i filosofi li reggessero, o quando i monarchi, i qua-  
li li governano filosofassero. Non abbiamo al-  
tronde a ricercarne le pruove di tal verità, dapoi-  
che un' assai luminosa e chiara tra noi ne  
abbiamo. Al filosofico ritiro, qualora le gra-  
vi, e pesanti cure, le quali circondano il so-  
lio, su cui sì degnamente siede per dono as-  
sai grande, e pregiato a noi fatto dal ciel  
benigno, il più felice, augusto nostro pa-  
dre e sovrano Ferdinando IV. il permettono,  
noi dobbiamo la nuova colonia d' eccellenti  
manifatturieri stabilita nell' ameno e sa-  
lubre colle di santo Leucio, che alla magni-  
fica, e deliziosa regal villa di Caserta, somasta  
Colonia di novello e ben architettato piano, de-  
gna dell' amorevol padre, e sovrano filosofo

che fondolla, e propria dell' illuminato secolo  
nostro. S'abbiano pure gli antichi indomiti,  
e ambizioni guerrieri Romani, e qualche al-  
tro popolo, che a essi somigliò, le colonie lo-  
ro, formate o da que', i quali dopo aver por-  
tata la strage, la rovina, la desolazione,  
il lutto a tanti nostri simili, sopravanza-  
vano all' impeto, allo sdegno, al furore di  
Marte, o composte da coloro, i quali peri-  
glioni nella capitale, mandavano altrove  
a coltivare campi, tolti agli antichi infe-  
lici possessori, o a custodire le frontiere del lo-  
ro impero. Lascino all'onor del suol nostro,  
alla delizia de' suoi popoli Ferdinando IV.  
dedurre altre colonie, col trarre dal seno del-  
lo squallore, delle miserie, dell'ozio, e dell'igno-  
ranza de' propri doveri, in cui miseramente  
languivano tanti suoi amati sudditi, per  
istruirli, e addestrarli nelle arti, e ne' mestie-  
ri alla propria condizione confacenti, e ne' sa-  
cri doveri di religione; affinché per l'avvenire  
sieno

sieno utili a loro stessi; di sollievo a quelle famiglie alle quali appartengono; di vantaggio, non già di peso inutile e gravoso allo stato; accetti, e grati a Dio ottimo massimo. A questo ritiro filosofico siamo tenuti a aver dettate leggi sì eque, sì giuste, sì sagge, sì adattate a quella ben avventurosa popolazione, la quale volle, che considerare si dovesse, come se composta fosse d'una sola, ed una medesima famiglia; e perciò [con piacere m'avvalgo delle stesse auree paterne sovrane espressioni] (le quali debbono essere mai sempre impresses ne' nostri cuori, non iscompagnate giammai da veri sentimenti di vicendevole amore, di tenerezza, e di gratitudine) proposte, e difese più in forma d'istituzione d'un padre a' suoi figli, che comandi d'un legislatore a' suoi sudditi.

Sia pure d'altri culti grandi, e rari ingegni, de' quali abbondiamo, celebrare i giustici,

1a Origine della popolazione di S. Luce pag. 32.

Debiti elogi a tal paterna Sovrana cura;  
giacché pe' miei scarsi talenti mi veggio  
assai al disotto da poterla encomiare, ed  
estollere quanto bramarei, e quanto ella  
richiede. Voglio parimenti che sia pregio  
d'opere di dotti ed eruditi uomini, di pro-  
fondi politici, di giureperiti consumati  
il commentare tutta questa legislazione,  
degnà di quella sublime e savissima men-  
te che dettolla. Non son io di tanto. Restin-  
gerò quindi il mio qualunque siasi ragio-  
namento, accademici ornatissimi, a quella  
parte di essa, in cui si stabiliscono le giuste  
regole per le successioni de' figliuoli a' geni-  
tori, e di costoro a quelli, le quali a parlare  
fuori d'adulazione, da cui la Dio mercede, non  
è stato giammai l'animo mio bruttato, e  
non essendomi ascoso (cioché) avverti il grand'  
Euripide [a], che gli uomini da bene lodati se trop-

[a] Iphig. in Aulide act. IV.

Αἰνέμενοι γὰρ οἱ γὰροὶ ἑσώπων τίνα  
Μισοῦσι τοὺς ἀρεῶτας, ἐὰν ἀρεῶ ἀγαπῶν.

po si lodino, odiano in qualche modo i lodatori, ma  
consentimenti, che sono figli d'un cuor sin-  
cero, e penetrato d'ammirazione e da gra-  
titudine, sembrano dettate dalla saggezza  
istessa; o si ponghi mente da privato  
al ben essere, alla pace, che ne deriverà  
alle famiglie, tutte di tal colonia, ed alla  
tranquillità di coscienza di chi costretto a  
deporre il mortal frate, o a ciò pensando  
preveduta l'ultime disposizioni de' suoi averi,  
o si riguardi da politico al bene che ne pro-  
verà allo Stato. La legge a cui rimio è  
ne' seguenti termini concepita 1a. Voglio, e  
" comando, che tra voi non vi sian testamenti,  
" nè veruna di quelle legali conseguenze che da  
" essi provengono. La sola giustizia naturale, e  
" la naturale equità sia la face, e la guida di  
" tutte le vome operazioni. I figli succedano ai  
" genitori, e i genitori ai figli.

---

1a. Leggi pel buon governo della popola. b. s. Lezio cap 2 de' doveri  
particolari, §. VII.

Forse non è una lusinga mia vana il credere, che comentando tal legge vi farò toccar con le mani, che quanto in essa viene disposto abbracciare si dovrebbe da tutt' i felicissimi figli, e sudditi di sì amabile, saggio, e giusto monarca; che se non si vorremo togliere la sciocca vanità di estendere le nostre mire economiche, dopo che siamo trapassati a secoli sopra secoli, siino almeno i testamenti regolati in modo, che non distruggano l'equità, la giustizia naturale, che non apportino la face della distruzione, nelle famiglie; non servino loro di sconvolgimento, e di fatale rovina; non si macchi di colpa chi forma sì fatte disposizioni; non nuocano esse al ben essere, e alla prosperità dello stato. In brevi sensi, io dimostrerò, essere contro il retto pensare l'ultime testamentarie disposizioni; essere giusto, che tutt' i figli abbiano ugual parte ne' beni, i quali dal comun padre si lasciano; essere contro la naturale equità e giustizia

qualora

qualora si preferischi un figlio all' altro; ef-  
sere dannoso alle private famiglie l' in-  
guaglianza della distribuzione dell' eredità  
dovuta ugualmente a tutt' i figli; essere la for-  
mazione de' maggioraschi, e de' fedecomessi por-  
petui contro ogni giustizia, ed equità; non andar  
esenti da colpa coloro, i quali l' ordinano; e  
doversi tal rea, ed dannosa costumanza svelle-  
re affatto, ed abolire, anche accio da essa non si ap-  
porti nocumento grave allo stato. Qualche  
cosa pur aggiungerò riguardo alla succefio-  
ne dovuta a' padri, quando loro i figli pre-  
muorino. Se questo mio ragionamento ad al-  
tro non servirà, che a persuader voi, di tal ve-  
rità, e di farle abbracciare da questa popola-  
zione; se stando <sup>voi</sup> in questo angolo dell' orbe  
terragueo io v' indurro, conoscendone lo scon-  
cio di sì fatte ingiuste, rovinose, e perturbat-  
trici disposizioni testamentarie, o astenermi  
da testamenti, o a regolarli in modo da non le-  
dere i diritti, i quali a cadauno figlio com-

petono; di considerarti tutti ugualmente, di  
rattenervi dalla formazione di maggior  
schi e di fedecommissi perpetui; io crede-  
rò d'aver soddisfatto a una parte de' dove-  
ri di suddito non inutile al mio padre, e  
Sovrano, e d'un onesto cittadino.

Colla solita saggezza, prevede Platone  
1a/ gl' isconcerti, che avvenir dovivano, se  
a tutti gli uomini si desse la libera fa-  
coltà di disporre con testamento di ciò che è for-  
za, che colla morte si lascia, e abbandoni. La  
giornaliera funesta esperienza ci sommini-  
stra gli esempi degl' isconvolgimenti arrecati  
alla tranquillità, e alla pace delle private  
famiglie, e per legittimo conseguente condan-  
no, e svantaggio dello stato, da questa libertà  
di testare, che concede il posteriore diritto ro-  
mano a tutti, e con assai pochi limiti di quel-  
li, che sarebbero necessarj di apporsi alla deyma-  
tione

---

1a/ De Legib. Lib. II

vaZIONE del cuore umano /a/. Si è venuto con per-  
mettere i testamenti a dare libero il corso  
alle tante, e sì contrarie passioni, le quali si  
agitano di amore disordinato, di odio irragio-  
nevole verso gli altri, di sfrenato amor pro-  
prio, che tutto mesce, e confonde, e quel ch'è di  
non minor peso, si concede all'uomo tal facol-  
tà, allora per l'appunto ch'egli nè è per lo più  
al caso di moderarle, nè di far uso della retta  
ragione, nè di serbare, e talvolta neppur di  
discernere le regole dell'equo, del giusto, e dell'  
onesto, e allora quando viene esposto a tutte le  
sorprese di mal'intenzionati, e malvaggi. Tutti  
questi disordini, come vi è noto, l'accenna col-  
la solita eleganza e il chiarissimo Einciuso /b/.

---

/a/ È noto a tutti, che dal diritto civile fu accordata la facoltà, e  
per un sopra più si potrà osservare sicchè su tale argo-  
mento è stato scritto dal Casparyelli nell'exercit de testamen-  
ti facione jure civili profecta.

/b/ Exercit. de testam. fact. jure germanico, § V.

Se si fatte sfrenate passioni sono l'origine de' testamenti, qual meraviglia sia mai, se appena trapassato chi detto la sua disposizione, o che si fa apparire averla dettata, che poi tanti, sì accaniti, sì eterni litigi ne derivano, i quali non hanno fine se non che colla rovina totale delle private famiglie, col perturbamento, non di rado della pubblica tranquillità, e sempre a danno, e svantaggio dello stato, e solo a profitto di pochi causidici, e di poca gente addetta al foro?

Alcuni di costoro con più ragione ripetere potrebbero, mentre si roga un testamento, o si forma un codicillo, quel che un di essi disse rivolto ad un suo amico, passando per una curia di notajo, il qual' era tutto affaccendato in distendere istrumenti, come l'attesta l'onoranda dell'Italia nostra l'ammirevole *Rodovico A. Mercatori* /a/ amico, questi al presente sta travagliando solo a nostro pro. scrisse con assai verità il *celebr*

---

/a/ Della pubblica felicità.

bre giureconsulto Francesco Ottomanno [a] che  
i testamenti sono le fonti, e le scaturigini della  
maggior parte de' litigi, e degl' imbrogli del  
foro, in quei luoghi ne' quali è in vigore il di-  
ritto romano. Ognun di noi può noverare  
pressochè infiniti esempj di tale spiacevo-  
le verità. Quindi da suo pari insegnò il  
rinomato Strickio [b], che sarebbero beati que-  
i popoli, i quali non conoscessero disposizione  
testamentaria; nè altri fossero gli eredi, che colo-  
ro, i quali la natura ci mostra, e ci addita: per-  
chè, con togliersi i testamenti, si toglierebbe  
la cagione di tante discordie, liti, e rovine.  
Osserva da quel grave giureperito, qual'era lo  
stesso Strickio puranche, che [c] quanto più  
l'amor proprio lusinga taluni di badare al  
ben'essere de' suoi posterì, con fare primoge-  
niture, fidecommissi, sostituzioni, accumu-

---

[a] Antimbon. cap. 6. pag. 30.

[b] Cautel. testam. cap. 1 §. 8.

[c] L. C. 2.º cap. 1 §. 1.

lando secoli sopra secoli, tanto più presto i suoi beni diverranno preda altrui; e con la totale rovina di coloro, a' quali lo stolto testatore pensava lasciare un eterno ricco patrimonio. Non poté il lodato Eneccio dispensarsi di dire [a], che assai meglio avrebber fatto que legislatori, i quali diedero sì fatta facoltà a' testatori, a non concederla mai loro, conciosia che non avrebbero aperta la porta all'iniquità.

È nel vero chi vorrà fare un retto uso del gran dono fatto dal signore Fodio agli uomini della naturale ragione, egli ravviserà in un' attomo, essere a questa diametralmente contraria la libertà di testare, che si è data a chiunque voglia servirseno; e il diritto che si concede al testatore di far passare il dominio de' beni, che egli godette in vita, a questi, ed a quelli, altro, dopo che egli sia slogiato da questo

[a] Det. exercit. 107. §. 8. 8.

mondo. Non fa mestieri che io adopri molte  
parole per dimostrarti tale verità, dopo che  
sommi uomini l'anno già prima de me ese-  
guito. Tali sono i chiari nomi del Merillio  
1a), del Binkershoekio 161, del Tommasio 1c), del  
Coccej 1a), e dell'Eineccio 1e), per tacerne assai al-  
tri, Basteni solo, che per poco riflettiate, che  
colla morte finisce ogni dominio delle cose, che  
riputammo nostre, mentre godemmo dell'au-  
ra vitale; e che si vuole far passare da noi in altri  
tal dominio e possesso, nel tempo per l'appun-  
to, che n'è sono, nè possono essere a patto al-  
cuno più nostre; ma dovrebbero in sequela  
della prima divisione de' beni fatta dagli  
uomini, e per consequente delle leggi so-  
ciali, essere egualmente di coloro, i quali cò  
noi formarono, mentre vivemmo, un istef

1a) Obs. vias.

16) Obs. II 2.

1c) Not. ad tit. instit. de testam. ordin.

1d) Dissert. de testam. principium par. 1. § 23. seq.

1e) Det. caer 27, § 3.

sa famiglia, e società, e che n' ebbero il con-  
dominio; giacchè chi muore si debbe con-  
siderare soltanto un generale ammini-  
stratore. Queste stesse leggi sociali ci det-  
tano, dopo la divisione fatta dagli uo-  
mini de' beni, che mancando i condomini  
tornino tali beni conceduti alle fa-  
miglie, le quali per mancanza di le-  
gittimi successori si vanno ad estingue-  
re, e quella società di cui furono mem-  
bri, o al supremo capo, che la rappresenta.

Nè per riparare tal urto, che farsi  
al retto pensare, vale la sottigliezza prefa-  
ta dal rinomato Leibnizio [a], cioè,  
che essendo l'anima immortale, si può lin-  
gere, che dall' altro mondo abbia cura chi  
trapassò, de' beni lasciati, e che coloro i qua-  
li ne sono gli eredi, altri non sieno, ~~iggiati~~  
~~ne sono gli eredi, altri non sieno~~ che suoi  
procuratori. Egli per altro à seguito in ciò

[a] Actus non multa. junij. pag. 56.

il sentimento di Platone [a], il quale immaginossi, che i morti abbiano cura delle cose de' viventi Imperiocche, senza che altre parole io ne aggiunga, ogn' uno ne vede lo sconcio di essa, quantunque detta da tanto valentuomo.

Per l'accennata ragione non può dirsi la fazione de' tommamenti derivata dal diritto, che abusivamente dicasi delle genti, come avvertillo l'or ora lodato Binkershoekio [b].

Non derivando dunque le facultà di disporre dopo la nostra morte de' propri averi, nè dalla retta ragione, nè dal diritto delle genti, anzi essendo all'una, e all'altro diametralmente opposta, ne siegue, che con assai saviezza regolano tale bisogna varj popoli. Essi seguendo, come vedremo, le leggi della natura impresses in noi, o bandirono affatto dalle società loro i testamenti,

---

[a] lib. 11 de Legib. pag. 927. e nell'Epist. 2. oper. tom. III pag. 311

[b] D. Lib. 11. D. Cap. 2. obseru. Cafongelli L. C.

o restrinsero in sì angusti limiti la facoltà concessa dalle proprie leggi di testare, che non permisero, che da disposizioni sì fatte, si perturbasse l'armonia e la pace delle famiglie; e che danno, e svantaggio per conseguente non ne derivano all'intero stato. Accenniamone qualche esempio.

Sozzo gli Ebrei, che che altri si abbia detto, e gli sembra, che affermar si possa con sicurezza, che non si conobbero affatto i testamenti, e che mancò sin'anche in quel linguaggio la voce, che li denotasse. [a] I propri figliuoli eredi erano de' genitori, e in difetto di loro, chi era più prossimo di sangue. [b]

Si vuole da taluni eruditi [c], che non furono noti neppure agli Egizj, e che in questa prudentissima nazione i figli erano gli eredi de' padri, e mancando i figli, chi più si appropinquava

[a] Eince. 2<sup>a</sup> exercit. 117. § 6.

[b] Seldeno de succes. ad bona defuncti ad L. Ebraeor. cap. 1. e 2. Lappario annot. ad Goodwin alios. et Aron. L. 1. cap. 1. § 1.

[c] Schillers exercit. 14. § 3.

rimava per sangue al defunto.

Dalle ragioni di maggior prudenza, di più esperto comandante, di maggioranza negli onori che si rendevan da' Persiani a chi precedeva nell'età gli altri, del rispetto che debbe il minor fratello al maggiore, le quali cose sono in bocca Senofonte <sup>161</sup> a Ciro, nel discorso che finge ch'egli pronunziò prima di morire, con cui lasciava a Cambise il regno, perche maggiore, e a Tancoaxare la satrapia de' Medi, degli Armeni, e de' Caduzi, perche minore, ben andiamo a rilevare, che in Persia, o non vi erano testamenti, o che i figli de' privati dovevansi istituire in equal parte eredi, altrimenti senza andar ripescando tante altre ragioni alla lontana, bastava fargli dire, ch'egli seguiva in tal disposizione, cioè che ogni altro Persiano poteva, e usava fare. —

Innanzi Solone non vi erano inettone testamenti, l'eredità del defunto passava per diritto a' figliuoli, e agli altri della sua famiglia <sup>161</sup>

<sup>161</sup> Cyropid. lib. viii. cap. 7. n.º 6.

<sup>161</sup> Plutarco in Solon. pag. 70.

Ne assegna la ragione Platone, scrivendo [a],  
 perché i fondi assegnati a ciascuna famiglia  
 nella prima divisione, e dati dalla società per  
 sostentamento de' suoi individui, non erano pro-  
 prij del testatore, ma della famiglia, e gente a cui  
 erano state addetti. Sappiamo, che Filolao da  
 Corinto stabilì in Atene, che il numero del-  
 le porzioni di terra, e dell'eredità corrispondes-  
 sero tra loro [b], cioè che non uscissero da quel-  
 le famiglie alle quali erano state assegnate.  
 Permise, egli è vero Solone di far testamento [c],  
 ma però il permise soltanto a coloro, a quali  
 la natura non aveva conceduta figliuoli, né  
 figliuole, e li permise in questo caso, affinché le  
 cose sacre di ciascuna famiglia non andassero a  
 mancare [d]. V' appose pur in si fatto incontro,  
 che i testatori, e gli eredi fossero originarj cittadini

[a] de Leg. lib XI. pag. 922.

[b] Aristotele polit. II, 121 vedasi Montesquieu l'esprit des loix lib. V.  
ch. 5.

[c] Plutarco in Solone pag. 90

[d] Jus de appellat. heredit. pag. 66.

di Atene, o nati in essa, o legalmente ascritti alla sua  
cittadinanza, non già aggregati per plebiscito /a/.  
Volle finalmente, che l'eredità de costoro, e degli aven-  
turieri andasse in beneficio della repubblica. Né  
gl'isparj, se non eran legittimati, potevansi isti-  
tuir eredi /b/. Né si dovevano ne' testamenti  
framozzare intrighi donneschi /c/. Non dove-  
vano esser fatti in prigione /d/. Vi doveva essere  
presente, mentre l'Ateniense dettava il suo te-  
stamento il magistrato, il quale poteva o confir-  
mare, o annullare le disposizioni testamenta-  
rie /e/. Non fu però permesso, come dicevan,  
testare a coloro, i quali avevano figliuoli, do-  
vendo essere essi i soli, ed unici eredi de' genit-  
tori /f/. Poteva bensì sostituire altri al figlio,  
se questi cessasse di vivere prima degli anni  
venti /g/. Se non vi erano maschi, ma soltanto

- 
- /a/ Poggiani per tutta l'eredità. Samuele Petito com. ad Leg. Atticas lib. vi, tit. 6.  
/b/ Petito L.C.  
/c/ Petito L.C.  
/d/ Petito L.C.  
/e/ Petito L.C.  
/f/ Iseo Orat. 2.  
/g/ Petito L.C.

figliuole femmine richiedevasi il consenso di esse  
per potere il padre disporre a pro di taluni altri [14];  
e l'erede scritto dovevasi prendere in isposa la figliuola  
uola del defonto [15].

Ma antichi Laedemoni non ammisero i testam-  
menti. Quella porzione di terra, la quale il pru-  
dente Licurgo concedette a cadauna famiglia per  
potersi decentemente sussistere, questa istessa por-  
zione doveva servir sempre per alimentare quella  
prole, la quale in essa ~~la~~ famiglia nasceva, senza  
darsi luogo al fratello del defonto, se vi fossero figli-  
uoli di costui [16]. Soltanto l'eforo Epitadeo, uo-  
mo di fazioni, e di costumi discostanti, per l'odio,  
che ingiustamente aveva concepito contro al pro-  
prio figliuolo, pe' suoi maneggi se stabilire, che  
donare in vita, e lasciare si potessero in testamè-  
to quei beni, che possedeva colui, il quale faceva la  
sua disposizione [17]. Né se uso della sua solita av-

[14] Isid. Orat. 2.

[15] Perito L. c.

[16] Senofonte. Laedem. republic. cap. 1. Aristotele polit. 1. 9.

[17] Plutarco in Ag. et Cleom.

vedutezza. Aristotele [a] allorchè questa facoltà data a' possessori, per gl'intrighi d'Epitadeo, la fa rimontare sino a Licurgo [b]. Quali danni questa facoltà fatta accordare da tal intrigante uomo arreio a Sparta, lo ravviseremo nel seguito.

Degli antichi Germani fa fede Tacito [c], ch'essi non conoscevano cosa fosse testamento, e ch'agli' uccisi, e soli eredi di chi se ne moriva erano i propri figliuoli, e mancando essi, chi fosse più congiunto al defonto di sangue. Ne prima del IV. secolo dell'era volgare s'introdussero tra Germani i testamenti, e non già appo tutti; ma solo tra i Borgognoni, e Franchi, i quali essendo penetrati nelle provincie romane, presero da' sudditi dell'impero tal pessima usanza [d]. Nella Germania superiore assai

[a] Politicorum 11.9

[b] vedan Eneacio l.c. § 8.

[c] de moribus Germanor. cap. 20

[d] Eneacio l.c. § 10. Quantunque si discosti dal vero, asserendo essere popoli della Germania i Wizingoti e gli Ostrogoti, i quali alcuno non furono tali, ma bensì Costari, come altrove è dimostrato.

più tardi si corobbero i testamenti, ed in taluni luoghi solo nello scorso secolo [a]; anzi taluni altri di essi neppure hanno testamenti sino a' giorni nostri [b].

La divisione delle terre, che si vuole fatta da Romolo [c] tra le famiglie, le quali componevano il picciolo suo stato; la nuova distribuzione di esse terre fatta eseguire da Numa Pompilio [d], e la terza perfezionata da Servio Tullio [e], essendo che tali partizioni servir dovevano d'appanaggio ad ogni famiglia, senza poter passare il dominio, e il possesso da una all'altra, produssero il necessario conseguente, come ben vide il profondamente dotto Montesquieu [f], che tali divisioni servivano di base, e di regola alle successio-  
ni

[a] Eneacio L. c. 5. 10. 11

[b] Eneacio L. c. 9. 12.

[c] Dionigi *D'Alicarnasso antiq. rom. H. 3. Plutarco in Numa*

[d] Dionigi L. c. lib. IV e Plutarco loc. cit.

[e] Dionigi L. c.

[f] *De l'esprit des loix, livr. xxviii, chap. unig.*

ni. Esse restrinsero la libertà di chi moriva in angustissimi termini; giacchè non era permesso a colui che moriva di privare i propri figliuoli, nè in loro mancanza gli agnati, nè que' ch'erano della stessa stirpe, dal dominio, e dal possesso delle porzioni assegnate alle rispettive famiglie e genti.

Credettero con altri Cristiano Tommasio [a], e il Trechellio [b], che nell'epoca di cui ragioniamo, e fino alla pubblicazione delle leggi delle XII tavole, non vi fossero stati testamenti in Roma. Altri non pochi sono pel sì, altri ne dubitano [c]. In quanto a me, se mi è permesso dopo tanti valent' uomini, dire ciò che parmi più vero, credo che vi furono i testamenti, non già usati per poter disporre a capriccio i testatori de' beni a danno de' propri figliuoli, e degli agnati, ed è quasi, che alla stessa stirpe appartene-

[a] Dissert. de instit. suces. testam. dal 8.º §.º fino all' 8.º

[b] Dissert. de instit. suces. §.º 1.º tom. cap. 2.º §.º 1.º

[c] Vedasi il celebre nostro politico il cavaliere Felangieri della Scienza della Legislazione, lib. 11, cap. 3.

nevano; ma solo per serbare le solennità ter-  
gittime, alle quali, come ognuno sa, erano sì  
scrupolosamente attaccati i Romani. Mi  
spiego meglio. Credo, che furono fatti i testa-  
menti, ma a solo oggetto di trasferire, ed i fa-  
re passare il dominio, e'l possesso de' beni del  
padre di famiglia a' suoi figli, o in loro difetto  
agli agnati più prossimi, o mancando pur  
essi a coloro della stessa genia, o in mancanza  
di tutti costoro agli estranei.

Non vi è chi non sappia, che i testame-  
ti, i quali facevansi allora in Roma, si ro-  
gavano ne' comizj raunati per iurie, e perciò  
delli Curjati, e che erano una loro appendice.  
Il testatore pregava il popolo a ciò gli fos-  
se di gradimento, che a lui succedesse ne' be-  
ni che lasciava, con l'ordine già diviso, il  
tal, o tal' altro, e che la cura, ed il pensiero delle  
cose sacre della sua famiglia passasse a que-  
sti, o a quello. Volandosi per curie, ed essen-  
do presente il pontefice massimo, o si am-  
metteva

metteva, o si ributtava la preghiera di lui. Furono d'avviso l'Eineccio /a/, e l'Beaufort /b/, e tacet altri, che non potendo a norma della polizia di tal repubblica far passaggio i beni, e le private cose sacre da una famiglia in un'altra, fuori dell'ordine dalle leggi stabilito per le successioni intestate, per poi farsi, che contro tal'ordine si potesse disporre, era mestieri, che vi concorresse l'autorità di quell'istesso popolo, ch'era il supremo legislatore, il quale nel dato caso si dispensasse, con formare una nuova particolar legge, abilitando i testatori a poter ciò fare, e quella del pontefice massimo, per le cose sacre, perchè esse dalla sua autorità dipendevano. Cristiano Tommasio, il quale seguì lo stesso parere /c/, perciò appellò sì fatti eredi *grui* testamento legitimi, che testamentarij, e Revardo disse

/a/ *Antiq. rom. lib. 11. tit. 10 sequent. § 2. e 6.*

/b/ *Republiq. rom. lib. 111. chap. 13. §. 4.*

/c/ *Det. dissent. de prim. int. succes. testam. §. 12.*

per tal motivo a ragione *scilicet* esseritestamente  
di diritto pubblico.

Non parmi, il dico con tutta quella vene-  
razione ch'è dovuta alla loro somma dottrina ed  
erudizione, che abbiano dato nel bersaglio. Io cre-  
do, che per tutt'altro, che nell'indicata ragione  
si rogassero i testamenti ne' comizj curiati.  
Non parmi, che abbia del verisimile l'opina-  
re, che gli antichi Romani, dipartendosi dal  
loro sistema politico, e ch'erano sì supersti-  
ziosamente attaccati alle private cose sacre  
familiari, avrebbero mai permesso, che i be-  
ni con disquilibrio della divisione fatta, e  
a danno de' figliuoli, o agnati, o mancando  
essi, di coloro della stessa stirpe, facessero pas-  
saggio da una in un' altra famiglia. Non  
essendo dunque sperabile, che tanto si fosse sta-  
bilito ne' comizj curiati dal popolo riguardo  
a beni; e rispetto alle cose sacre dal pontefice  
massimo, non avrebbero mai i testatori ar-  
dite

/a/ var. V. 12.

dito proporre al popolo, e al pontefice massimo si fatto scempiagini, ed iniquità per conseguirne l'approvazione loro. Tutt'altra, ciò posto, debete essere la ragione per la quale i testamenti rogavansi in tali comizj, con l'intervento del pontefice massimo. Qual ne fosse stata la vera, ardisco esporlo al vostro purgato giudizio.

Ben videro i Romani, che non era nè del potere, nè del diritto di chi a morte soggiaceva, nel tempo appunto in cui cessava in lui il dominio, e il possesso de' proprij beni di trasferire in quest'atto per l'appunto in altri, sian figli, sian agnati, sian della stessa genia, sian estranei, il dominio, e il possesso di essi. All'occorrenza erano soverchiamente addetti agli atti, all'azioni legittime, alle apparenze, e alle formole stabilite: quindi è, che videro, che di precisa necessità vi era d'uso di tutta l'autorità del popolo, il quale appunto era il supremo legislatore, a farsi, che fossero valide si fatte disposizioni; e anche del pontefice massimo per far passare in altri la cura

delle cose sacre della loro famiglia. Conoscendovi  
la precisa necessità del consenso del supremo  
Legislatore, e del pontefice massimo per poter  
aver luogo tutto ciò fu stimato expediente ro-  
garsi tali testamenti in sì fatti comizj, affin-  
che colla somma autorità di chi poteva ordi-  
narlo, il dominio, el possesso de' beni, e la cura  
delle cose sacre passassero dal testatore all'ere-  
de. Se mal non mi appongo, accennò alla sfug-  
gita il Binkenschoekio 1a), la già detta, essere stata  
la vera causa di rogarsi i testamenti negli spes-  
se volte nominati comizj: e piacerebbermi d'eguire  
in ciò le vestigia di questo valent'uomo.

Spero, che concorrete nel mio sentimento,  
se rivolgerete lo sguardo a' testamenti, i quali si  
pudevano dagli antichi Romani per 25 & libram.  
mentovati da Triboniano 6). Come vi è noto, facevansi  
con questa foggia di testamento la tradizione in agna-  
ria della famiglia. Interveneva il compratore della

---

1a) Observ. tit. 2.

6) Institut. lib. 1, tit. 10, §. 1.

famiglia, che dicevasi *emptor familia*, il libripende,  
l'antestato, e v'eran pur presenti cinque testimoni,  
per farsi l'immaginaria vendita, *more majorum* /a/.  
Faceva la tradizione o sia la consegna immaginaria  
de' suoi averi il testatore, o sia trasferiva nel compra-  
tore il possesso de' suoi beni. Questa sequiva, dal com-  
pratore dell'eredità si diceva, *hanc ego familiam, que  
mihi empta est hoc aere, aeneaque libra, jure Quiri-  
tium meam esse ajo*; e consegnava alcune monete di  
rame, percuotendo la libra. Il testatore, tenendo in-  
di tra le mani le tavole del suo testamento, profe-  
riva: *hæc uti in his tabulis, cerisve scripta sunt, ita  
do, ita lego, ita testor, itaque vos Quirites, testimoniū,  
præbitote* /b/. Sequiva poi l'antestazione e a' testi-  
monj si toccavano le orecchie, affinché si risov-  
venissero all' uopo di quanto erasi fatto nella  
presenza loro. Con tutta questa immaginaria  
vendita e compra rispettiva, sequitava però il  
testatore ad essere nel godimento de' suoi averi, e solo

/a/ Quintiliano *declamat* 108.

/b/ Ulpiano *fragm. lit. 20 §. 9*, ed ivi si osservi il chiarissi-  
mo Scallinjo.

dopo la morte di lui passava agli eredi, i quali  
aveva nominati nel testamento. Onde tanti an-  
dirivieni, tanti apparecchi per istituire un erede,  
che a di nostri non ben intendendone la ragione,  
semberebbero ridevoli? Eucolo. Essi sapevano, che  
non era in loro balia senza l'autorità legislati-  
va far passare in tempo della loro morte co' testa-  
menti il dominio e'l possesso de' beni dal testa-  
tore in altri; quindi finsero, ch'essendo questi an-  
cora tra vivi vendeva l'eredità, e ne faceva ad  
altri passare il dominio, e il possesso; e ch'esso  
soltanto precariamente ne riteneva il fruttato  
finche viveva. In poche parole, con tanti ap-  
parati, i Romani fecero riguardo a' testamenti,  
cioche poi praticossi in altri contratti colla se-  
mplice clausola del costituito possessorio, in virtù di  
cui, come tutti sanno, passa immediatamente  
il dominio, e'l possesso dal venditore, o dal donan-  
te nel compratore, o nel donatario, e solo preca-  
riamente se ne ritiene da chi vende, e da chi dona  
la percezione de' frutti finche vive.

Lo sia

Lo sia pure, che tal rito di testare non fu prescritto dalle leggi delle XII. tavole, come pensò il dotto Balduino [a], non potrà però giammai negarsi, che farsi menzione fra gl' stabilimenti decemvirali di tale libripende, che interveniva nelle mancipazioni, o sia nel trasferirsi in altri il dominio e l' possesso de' beni [b], e quindi dobbiamo credere, essendoci anche in tali testamenti la mancipazione, o sia la traslazione del dominio, e l' libripende, che antichissimo e prima delle leggi delle XII. tavole, fosse tal rito di testare, e forse da prima introdotto, quando commodamente non si potevano rogare i testamenti ne' comizj curiati.

Se dunque l' accennato rito a tal' uopo fu introdotto, uom non potrà mai persuadersi, che i posteriori Romani pensarono a riparare sconcio sì fatto, e che d' esso i loro saggi, e avveduti maggiori, i quali posero le fondamenta, e comu-

---

[a] ad Leg. XII. tab. Vedasi il Tomario cit. dissert. §. 33. e leg.  
[b] Gotofredo ad Leg. XII. tabul. tab. VI. Juncio ad Leg. XII. tabul.  
tab. VI. leg. 1. per non novare alii.

ciarono a estollere sì celebre, e s'insigne repubblica, non se ne fossero avveduti; o che accortesino, non seppero darci un'opportuno, e convenevole riparo. Se ciò non potrà mai cadere in mente di chicchesia, ragion quindi esige, che concludiamo, che i testamenti, i quali rogavansi ne' comizi curiati, non ad altro oggetto si proponevano da' Romani al popolo, loro supremo legislatore, che per far passare con modi ragionevoli, e con metodi legali il possesso de' beni, e le cose sacre della famiglia da' padri a' figli; e mancando essi a più prossimi agnati, alla gens de' testatori, e in difetto di tutti, agli estranei; ma non già per disporre a loro talento de' beni, che lasciavano nell'eredità.

Comunemente si vuole [a], che colle leggi delle XII tavole fosse stata data amplius <sup>mm</sup> <sub>facit</sub>

[a] Del fu il sentimento del Giuriconsulto Pomponio espresso nella L. 120 ff. de verb. sig. sebbene sembra che non ne fu appieno persuaso avvalendosi del videhur, di Triboniano inst. lib. 1, tit. 4. e de' commentatori delle Leggi, delle XII tavole.

facoltà a' padri di famiglia di poter testare a  
 loro grado de' propri averi. Pensano dedurni  
 ciò da una Legge, che fu incisa in esse, rappor-  
 tata da Cicerone /a/, dall' autore de' libri ret-  
 torici a Erennio /b/, da Ulpiano /c/, ed a Pom-  
 ponio /d/, non già col linguaggio ch'era pro-  
 prio del tempo de' Decemviri, ma con quello  
 più ripulito, che usavasi mentre essi fiori-  
 vano, e che l'eruditissimo Fumio /e/ s'inge-  
 gnò ridurre quanto più pote' all' antico. La  
 legge, come i lodati autori con poca diverti-  
 tà la riportano, è la seguente. Pater familias  
 uti super familia pecuniare sua legatit; /f/ ita jus  
 esto. Ammettendo il Montesquieu /g/ per ve-  
 ra tale interpretazione, accusa d'inconcludenti  
 i Decemviri. Concorria che stabilirono con questa

/a/ De inventione 11.

/b/ Lib. 1. cap. 12.

/c/ Fragment. tit. 11, § 14.

/d/ § 2. 120.

/e/ Ad Leg. XII. tabul.

/f/ Ulpiano Loc. cit. v'aggiunse tutelare suos rei

/g/ det. liv. 27, det. chap. unq.

legge l'opposto al sistema politico, che aveva  
no seguito nel dettare le leggi sulle successio-  
ni intestate. Cerco' difenderli l'estinto, non è  
quasi chiarissimo lume della capitale, e del  
regno, di cui a ragione ne compiangiamo l'  
innatura perdita, l'onorato, e dotto Cavaliere  
Filangieri /a/. Io però non veggo, a vero dire,  
la ragione; perchè ponendo a soquadro il  
sistema politico degli antichi Romani, e  
figurandosi essere lo stesso di quello, che soltan-  
to fu proprio de' secoli posteriori, e facendo  
forza alle parole stesse della legge, si debbe  
intendere, avere stabilito ciò per l'intera ere-  
dità; mentre tutti coloro, che la recono ci dan-  
no chiaro a conoscere, che parla di legati, no-  
già dell' eredità intiera, e forse non d'altri legati,  
che di danaro. Questa interpretazione, oltre  
essere naturale, è anche più adattata al loro  
sistema politico, il quale nella sostanza  
non fu cangiato nel tempo de' decemviri; Altro  
dunque non fecero i decemviri con tal loro leg-

---

/a/ Della Scienza della Legislazione, loc. cit. nell'annotazione al-  
la pag. 42 seg.

ge, che il permettere a padri di famiglia di poter far legati, e forse nella sola pecunia ad altri, i quali non fossero dell'agnazione, e della stirpe de' testatori, ma estranei, o di farli all'agnazione vivendo i figli, o a pregiudizio degli agnati, a coloro, i quali fossero della stessa stirpe, o di darli di questi ultimi a pro degli estranei. Permesso, che prima non avevano, e permesso, il quale anche soltanto accordato viene da altri popoli a testatori (a).

Nella corruzione della repubblica romana, allorché le antiche massime virtuose morali, e le sagge mire politiche furono quasi dileguate, e spente, io il mi credo, che s'arrogarono i padri di famiglia, e gli altri testatori la libertà di disporre a loro assoluto talento de' Beni. Tuttavolta, essendo, o prossimi, o estranei, gravando di soverchio di legati l'eredità, fu mestieri di restringere la loro inconsiderata

---

/a/ Enucio. D. ex. tit. 27. s. 12.

libertà. I padri stessi di famiglia, trascurando  
a disporre in danno de' figliuoli, e a dispetto  
di quell' insito amore, che aver debbono ver-  
so chi è parte di loro, e contro l'equità e giu-  
stizia naturale, e invan da sentimenti d'  
ingiustizia, di barbarie, d' inumanità, fu ne-  
cessario colle leggi arrestare l' impetuoso  
corso delle sregolate passioni del quarto  
lor cuore; e di provvedere al sostentamē-  
to de' proprj figliuoli, con istabilire, che  
non si gradassero almeno di tutta l' eredi-  
tà, ma che sempre fosse riservata a pro loro  
una porzione, che legittima appellossi, da  
regolarsi a norma del numero de' figli.  
E per chi l' erederebbe mai! lasciandosi da  
padri questa legittima a' figli, o a un' infelice  
di essi, si crede con ciò essersi soddisfatto agli  
stretti doveri paterni! A tal segno siamo  
giunti! Più tollerabile porzione per instabi-  
limenti di altri popoli, i quali dopo il rina-  
scimento delle lettere, abbracciarono in molte cose  
il

il diritto romano fu riservata a' figli; cono-  
scendo giusto doversi departire in ciò dalle bar-  
barie del diritto romano [a].

Quell'istessa nazione, la quale abbiamo  
tanto in errore, e forse per una sinistra, e  
mal fondata prevenzione, ma che a parlare  
spassionatamente, avanzò di molto Roma  
guerriera in umanità; e che a' Romani va d'  
appresso nella scienza politica, e nel corag-  
gio, viù dire ~~de'~~ Saraceni, non conobbe i  
testamenti. Eredi de' padri erano i proprj  
figliuoli per ugual porzione. Dal prezio-  
so inestimabile codice della cancelleria del  
tempo della dinastia degli Aglabiti, tradotto  
dall' abate ~~di~~ Giuseppe Vella, uomo quant'  
altro mai peritissimo nella letteratura ara-  
ba, e dato in luce dal ~~Leirascio~~ della Sicilia,  
l' eruditissimo monsignor ~~de~~ Alfonso Airolti  
[b], abbiamo sicuri riscontri di tal verità. Non

[a] Eneid. cit. exercit. 5. 22

[b] Finora abbiamo stampata in Palermo la prima e seconda parte

molto tempo dopo tale invazione il loro condottiere Adalcumel cheir dipendente dal mulei di Kai ruan fece alla sua mezza la divisione delle terre conquistate su i Greci nemici, senza toccare quelle de' Siciliani; e formò un piano di regolamenti pel buon governo di quella parte dell' isola di Sicilia, che aveva occupata [a]. il quale fu approvato con qualche modificazione dal mulei Abrahim ben Aalbi [b]. Non solo in questi regolamenti non v'è indizio di testamentaria disposizione, ma ancora vi sono argomenti, che affatto l'escludono. Il primo si è, che mentre si parla del passaggio da uno in un' altro di tali terre divise, d' altra traslazione di dominio, e di possesso non si ragiona, se non se di quello, che farsi per vendita. Oltre allo stabilirsi [c] che nel farsi si <sup>non</sup> fatto vendite.

---

del primo tomo, il quale riguarda la dinastia degli Aglabiti; e già sta sotto il torchio altro tomo, che incomincerà a darò il registro della dinastia de' Fatimiti.

[a] Il progetto di questi regolamenti si legge nel tom. 1. par. 1 della pag. 204 a 211  
[b] Nel 2. tom. 1. par. 1 pag. 220 fino alla pag. 247.  
[c] 2. tom. 1. par. 1 pag. 224. art. 12.

non bastava il consenso del rispettivo governatore; ma che richiedevansi quello dell' emir della provincia, si aggiunge /a/, che la scrittura della vendita si doveva fare colla condizione, che doveva il compratore pagare quegli istessi peni, i quali erano stati imposti su di esse, e di più /b/, che la vendita si facesse avanti del Kachi e degli occhi, e colla loro sottoscrizione, sotto pena di nullità di contratto, e della perdita del danaro dato dal compratore. Il secondo è poi, che in tutte le morti de' grand' emiri di Sicilia, allorché sono dà parte al muli, non vi è motto di testamento, che i defonti grand' emiri avessero fatto; ma solo si dice, che il nuovo grand' emir aveva divisa la roba a' proprii figli del defonto /c/.

E nel vero in diverso modo non poteva

---

/a/ Sill. ant. 14. D. pag. 229

/b/ St. 14, pag. 242

/c/ Come si può osservare nelle D. parti 1. ed. del 1.° Tomo.

andar la bisogna). Conciosiacchè è stabilito nell'alcorano 1a), che i figli e figlie debbano succedere nell'eredità de' genitori: con questa differenza, che al maschio si debbe dare doppia porzione della femmina); che se, <sup>le</sup>figlie fossero più di due, si debba il terzo a cadauna di loro; e se il defunto è morto con unica figlia, a costei diafi la metà dell'eredità paterna).

Essendo stato dunque tanto stabilito dal falso profeta Maometto, ne deriva per questa conseguenza, che tutti quei popoli, i quali per loro sventura seguono tal falsa religione, e che popolano buona parte dell'Asia, dell'Africa, e dell'Europa, non riconoschino testamenti, nè altra partizione degli averi del defunto, che quella da Maometto prescritta.

Se non potette, allontutto togliere i testamenti già tra noi, e nella Sicilia introdotti, la prode

---

1a) Alcor. Suratha A. Vedasi il Seldeno de Suues. in bona defuncti ad leges Emor. lib. 1. cap. 1.

razione normanna, mentre stabilissi nelle nostre regioni, e nella Sicilia, e gettò le fondamenta della presente nostra gloriosa monarchia, al certo fece almeno, che le terre tolte a' loro nemici, e distribuite sul piede della divisione fatta da' Saraceni, non fossero soggette alle disposizioni testamentarie. Ciò se la memoria non mi falla, si farà chiaro allorchè con sua gioja vedrà il pubblico la traduzione fattane dal lodato abate Vella, ch'è già prossima col testo arabo a stamparsi in Palermo per regale munificenza, del libro del consiglio d' Egitto, in cui sono inseriti i regolamenti, i quali fecero per la Sicilia (e già l'avevano pur fatti prima per la Puglia, e per la presente Calabria) nell'anno 1073 dell'incarnazione del Divin Verbo, i due dinasti, e valorosi fratelli, Roberto Guiscardi, e il conte Roggion.

Il fin qui detto basti per porvi sotto gli occhi la giustizia, l'equità, la saggezza, la prudenza, la politica, con cui il nostro filosofo monarca, per prima base della sua legislazione sulle successioni

a voluto, e comandato, che tra coloro, i quali com-  
pongono la nuova colonia) Sanleuciana non  
vi sian testamenti, nè veruna di quelle legali conse-  
guenze che da essi provengono. Facciam' ora pas-  
saggio a quell' altro che resta da osservarsi di  
non minor importanza.

Tutta di nuovo qualunque testamentaria  
disposizione, vuole il sovrano filosofo, che la  
sola giustizia naturale, e la naturale equità sia la  
face, e la guida di tutte le vostre operazioni. I figli  
succedano ai genitori, e i genitori ai figli.

Se gli uomini rimasti fossero nella primi-  
tiva comunione negativa de' beni, nella quale  
erano stati dall' ente supremo creati (a), non  
si avrebbe potuto dire, che per diritto natura-  
le compete a' figli la successione del premor-  
to genitore. Allontanatisi però gli uomini da  
tal comunione) negativa, in sequela di altri del-  
tami naturali, che fu forza seguire, cresciuto che

---

(a) Principio de jure belli et pacis lib. II, cap. 2. §. 2. Ruffendorffio <sup>su</sup> jus na-  
turae et gentium, lib. IV, cap. 3.

fu l'uman genere, furono pur astretti ad intro-  
durre la comunione positiva, e la proprietà de'  
beni. Incominciando per tal modo pur le cose  
a essere, o positivamente comuni a più, o pro-  
prie di caduna famiglia, dal dominio e pos-  
sesso di tali beni divisi, per unanime con-  
senso del genere umano, s'escluse ogni altro,  
a cui la detta porzione non era toccata, ad a-  
verne su di essa diritto, e a potere pretender-  
ne l'uso [a]. Solo restò sempre appo la re-  
pubblica, o il suo supremo rappresentante,  
il diritto eminente d'avvalersi di tali beni,  
o in parte, o in tutto, ne' casi di vero, urgente,  
e indispensabile bisogno dello stato [b]. Che  
che ne dica, ciò posto, colle sue sottigliezze il  
peraltro dotto Cristiano Tommasio [c], è stato  
già dimostrato da un uomo di scelta dottrina,  
e criterio [d], che posta l'introduzione delle

[a] Emerico jus nat. et gent. lib. 1, §. 23. v. 13 Grazio nel luogo teste citato

[b] Barbiniaco ad Gotium lib. 11 cap. 3, §. 4.

[c] De legit. vivunt. cap. 3 §. 23. seq.

[d] Maffei de matrim. consent. cap. 16, §. 6. ad not. 1.

proprietà per giustizia naturale, e per naturale equità, è dovuta egualmente a' figli la successione a' beni del defunto genitore. Quindi a ragione, questo fu l'unanime linguaggio di saggi, e dotti uomini dell' antichità, i nomi de' quali sono consecrati nel tempio dell' immortalità. Compiacetevi, che ve ne indichi qualuno. E' legge di natura, scrisse Filone Ebreo /a/, che a' genitori succedano i figli. Il profondo giureconsulto Paolo ben vide /b/, che la ragion naturale, come se fosse una facita legge, fa propria de' figli l'eredità paterna, invitandoli a una successione, ch'è loro dovuta; e che perciò fu dato a' figli il nome di suoi eredi, quasi che fossero eredi a loro stessi. Essendo che, come insegna altrove /c/ allorchè ragiona di suoi eredi più manifestamente

---

/a/ De vita Mos. lib. iii

/b/ L. i. ff. de bon. damnat.

/c/ L. 2. ff. de liber. et posthum; la quale ci piace per interum  
" qui transcribere " In suis heredibus evidentius appa-  
ret continuationem dominii, eo rem perducere ut nul-  
la videretur hereditas fuisse: quasi si non ii dominii essent,  
qui

te si ~~manifesta~~ la continuazione del dominio, la quale porta ciò a tal segno, che sembra non esserci stata eredità alcuna; perchè i figli, anche vivente il padre loro, in una certa maniera si considerano padroni; onde avviene, che gli uni dicansi figli di famiglia, gli altri padri di famiglia; e s'aggiunge questa sola marca, per la quale si distingue il genitore da colui, il quale è stato generato; cosicchè non sembra, che percepisca dopo la morte del padre l'eredità; ma che più tosto acquisti la libera amministrazione de' beni, e per tal ragione ancorchè non sieno istituiti eredi, sono padroni. Dice Plutarco 101, Che i figliuoli non ne san grado a' genitori d'aver loro lasciata l'eredità, essendo ad essi dovuta per proprio diritto. Il celebre oratore romano Q. Ortenzio avendo avuto un figliuolo discoloro, i cui costumi l'ammareggiarono, pure istituillo erede, e non già

- 
- 1 qui etiam vivo patre quodammodo Dominum existimantur.
  - 2 unde etiam filius familias appellatur, sicut pater familias.
  - 3 sola nota haec adjecta, per quam distinguitur genitor ab eo
  - 4 qui genitus est; itaque post mortem patris non hereditatem percipere videtur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur: haec est causa, licet non sint heredes instituti, Domini
  - 5 sunt. Placido altre leggi.
- 101 De nativa in progen. sua caritate, oper. tom. II pag. 437.

in luogo suo il nipote: e come scrive Valerio Massimo <sup>121</sup>, o più ciò per non perturbare l'ordine posto dalla natura, e per rendere il debito onore al suo sangue. È costumanza universalmente ricevuta, ripetette l'imperator Giuliano <sup>161</sup>, e tutti anno questo tra loro voti di lasciare per successione a figli, tutti i loro beni. Ma che sto io rammentando autorità in cosa, che non à bisogno alcuno di prova, e che ognuno ne conosce la verità nel fondo del suo cuore? Assai saggiamente riflette Brocopio <sup>151</sup>, che le leggi, le quali per altro sono diametralmente opposte in varii incontri tra gli uomini, in questa sola cosa tutte convergono, e cospirano insieme, tanto appo i barbari, quanto appo i Romani; cioè, il pronunciare, essere i figli padroni de' beni lasciati dal padre. Quindi aveva ben ragione un figlio, che richiedeva la sua porzione dell'eredità paterna di dire appo Quintiliano <sup>121</sup>, chiego la mia porzione pel diritto.

<sup>121</sup> Lib. V, cap. 9.

<sup>161</sup> de Cesarib. pag. 234 dell'edizione del chiarissimo Spanhemio

<sup>151</sup> Persic. lib. I, cap. 2.

<sup>121</sup> Institut. orat. tit. 1.

diritto delle genti. Quindi è anche /a/ che Callisto chiama empio quel testamento in cui vien escluso dall'eredità paterna il figlio. Quindi è, che i nostri giureconsulti reputano tali testamenti, non solo come fatti contro a' doveri di pietà, /b/ ma anche come dettati da padri pazzi, furiosi, e dementi /c/. Quindi è, che a ragione lodasi da Valerio Massimo l'imperadore Augusto /d/, il quale vedendo essere stato diseredato dal proprio padre l'infante Cayo Toppio, con suo decreto volle, ch'ei si godesse i beni paterni, ascrivendo egli il carattere di padre della patria; giacché il genitore di quell'infelice, aveva con iniquità abrogato il nome di padre. Quindi è ch'è un dovere, un desio comune, insito negli ottimi genitori, come ben il dissero Euripide /e/ e Senofonte /f/ di travagliare continuamente per auerescere il patrimonio da lasciarsi a' figli. Grande, e am-

/a/ Frag. A.

/b/ L. v. e l. 5. ff. de inoff. testam.

/c/ In L. 2. e 5. d. tit. con assai altre, le quali si trascurano.

/d/ Lib. VII. cap. 7.

/e/ In Medea v. 1095. segg. e nell' Ifigen. in Aulide v. 917. segg.

/f/ Memorabil. lib. II, cap. 2, §. 3.

mirevole, s'è lasciato trammischiare l'occasione gesta de' grandi  
monarchi colle cose private, fu l'amore del sempre  
invitto e glorioso Carlo V. dell' augusta ed inclita  
casa d' Austria, pel suo figliuolo il re Filippo  
II, e de' popoli a se soggetti, i quali riguardava  
come altrettanti proprii figli, allorché venne  
al grande e memorabile atto di rinunziar li  
vasti regni suoi, e di ridursi a vita privata.  
Ciocché rilevò in tal atto, fa mestieri sentir-  
lo con quelle memorande parole, che meri-  
torebbero essere incise con caratteri indelebili  
in oro, le quali egli dal solito indirizzo al figli-  
uolo, il quale ginocchione gli era innanzi, e  
gl' imprimeva baci sulla valorosa destra / a / Se  
io non vi lasciassi / ei disse / se non al momento di mia  
morte il ricco retaggio, che ò tanto accresciuto, voi dov-  
reste qualche tributo alla mia memoria; ma allorché  
vi rinunzio ciò che avrei potuto ancora ritenere per  
me, è diretto d' aspettare dalla parte vostra una vivis-  
sima gratitudine. Vene dispense però, e stimerò che

---

/a/ Robertson Storia del regno dell' Imperator Carlo V. lib. XI § 172. <sup>il</sup>

il vostro amore per li sudditi, e la cura che vi prendete di renderli felici, sieno le maggiori prove di vostra riconoscenza. A voi tocca di giustificare la prova straordinaria che vi do' oggi del mio affetto paterno, e mostrarvi degno della fiducia che do' di voi. Conservate un inviolabile rispetto per la religione; mantenete in tutta la sua purità la fede cattolica. Vi sieno sacre le leggi del vostro paese. Non fate pregiudizio alle prerogative ed ai diritti de' vostri sudditi. E se mai giunga un tempo, in cui voi desideriate di godere, come io ora lo desidero della tranquillità della vita privata, voglia il cielo darvi un figliuolo, che meriti per le sue virtù, che gli rinunziare lo scettro, con quel medesimo contento che io provo nel rinunziarlo a voi.

Dall'aver proibito i testamenti, dall'ordinare il sovrano filosofo, che i figli succedano a' genitori ne deriva per necessario conseguente, che tutt'i figli debbano essere considerati egualmente nell'eredità paterna. Con preservar ciò à egli per l'appunto

per face, e guida la sola giustizia naturale, e la naturale equità.

È Legge di natura, che i figli maschi, i quali come ben a proposito li dice Euripide (a) sono le colonne delle case, debbano ugualmente succedere ne' beni paterni, senza darvi luogo a distinzione alcuna tra essi, e senza far prevalere passioni disordinate. Questo è l'unanime consenso de' più saggi d'ogni età. Questi sono gl'insegnamenti della santa religione la quale professiamo. Tal verità l'anno confessata gli stessi figli morigerati. Ciò anno determinato le leggi. Con richiede la pace delle famiglie; la tranquillità di coscienza di chi dispone, e la felicità dello stato. Delle leggi di natura, le quali tanto prescrivono, se ne avvennera tra non molto qualche cosa. Per ora bastera dire, che quegli istessi Dottori, i quali a torto

---

(a) Nell' *Œdip.* in *Taur.* in *proleg.*

non si reputano, quanto meritansi da lal-  
uni, solo per aver scritto con qualche  
barbarie, per esser loro mancati i lu-  
mi dell' istoria, e dell' erudizione; ma  
che per altro a giudicarne rettamente  
non la cedono a verun de' piu dotti, e de'  
piu eruditi moderni, nell' aggiustatezza  
delle opinioni, nella forza, e nella verita  
de' raxiocinj per attestato dello stesso eru-  
ditissimo Eneccio [a], questi stessi nostri  
dottori, dico, hanno insegnato, che sono contro  
la natural equita, ingiusti, irragionevoli odiosi  
quelli stabilimenti, i quali ammettono i  
figli con inequaglianza alla successione pa-  
terna. Con insegnarono Bartolo [b], Bal-  
do [c], Cornelio [d], Alessandro [e], Francesco  
Aretino [f], e l' Ercino [g], per non far qui

[a] Prefat. ad Vin. instit.

[b] Sulla leg. 1. quest. 7. C. de summa trinit.

[c] Sulla leg. inter filios ca. fam. erasc. e sulla leg. omnes populi. et de  
iusta et iure, ne assignata regione, quoniam in natura pan-  
non debeat contraria constitui.

[d] Cons. 199

[e] Cons. 179 lib. 1.

[f] Cons. 167

[g] Cons. 752

lingua falsa di altri.

Non la finirei sì presto, se volessi andarvi indicando tutt' i luoghi de' saggi uomini dell' antichità, ne' quali questa stessa verità s' inculca: alcuni ne accennerò, dove crederollo più opportuno. Per ora basta farvi rilevare il questo, equo, prudente discorso ch' Euripide fa fare <sup>sa</sup> da Gicasta al suo figliuolo Eteocle per persuaderlo a serbar l' uguaglianza coll' altro fratello Polinice. ~~~~~

Il rapporto tanto più volentieri, anche perche di porzione di questo sensatissimo passaggio s' avvalgono per comprovare lo stesso argomento dell' uguaglianza Aristotele (1) Origene (2), e Andron da Pelusio (3). Fa dunque dire da essa al figlio Eteocle. Perchè brami, o figlio, la più pessima delle Dee l' ambizione? Nol fare conciosia che è ingiusta tal Dea per cui tu <sup>Entrata è</sup> impazzii in molte famiglie e città beate, e n' è sortita con danni di chi se n' è avvalso. Cioche è assai meglio, o figlio,

---

(sa) Nelle Phœnixse act. 3. ~~ver. 559~~ <sup>trattato di</sup> trascriverlo in greco.

(1) Ethic. VIII. 1.

(2) Contra Celsum, lib. IV.

(3) Epist. IV. 58.

è il coltivare l'uguaglianza, la quale mai sempre con i-  
stretti, e saldi vincoli unisce gli amici agli amici, le cit-  
tà alle città, i sogj a' sogj. L'uguaglianza è una certa  
santa legge tra gli uomini. Allorcontro chi à meno  
sempre è inimico a colui, il quale più ne gode, e das-  
si tantosto principio a' giorni ostili. L'uguaglian-  
za prescrisse agli uomini i pesi e le misure, e or-  
dinò i numeri. Essa stessa stabilì, che ugualme-  
nte circondassero l'annale circolo, sì l'oscuro  
occhio della notte, che'l lume del sole; e niuno de'  
due d'essi vinto, invidia l'altro: In tal guisa  
andando concordi, il sole e la notte servono a-  
gli uomini. Tu poi non soffrirai aver' equal par-  
te del regno, e dare a costui la porzione sua?  
In questo tuo oprare, ov'egli è mai il diritto?  
A che fare onori fuori d'ogni misura la tiran-  
nide, e l'ingiustizia, e pregi ciò cotanto? Meri-  
terebbe ~~anche~~ anche quello che siegue esse-  
re trascritto, ma l'ho lasciato per evitare mag-  
gior lunghezza, potendolo osservare chi da  
tal vaghezza sarà tratto, appo lo stesso ~~istigante~~

• saggio poeta).

Ma a che stò a narrarvi sentimenti di profano autore su cosa che interessar debbe le coscienze de' cristiani? L'apostolo delle genti ebbe per sè giusta l'uguaglianza tra figli, che pone [a] come assioma indubitato, che se uno è figlio, è ugualmente erede del genitore. Né diverso è stato, nè poteva esserlo, il linguaggio de' padri della chiesa. Vagliano per tutti gl' insegnamenti di due assai insigni fra em, cioè, di s. Ambrogio, e di s. Basilio. Scrive il primo [b], congiunga i figliuoli ugual grazia, dappoichè ugual natura li à congiunti; la pietà nò conosce il lucro della pecunia là, dove evvi dispendio della pietà. Il secondo da suo pari ci ammaestra [c], che siccome i genitori danno ugualmente prodotte in vita ciascun figliuolo, così anche, ugualmente e di pari condizione sono tenuti a ciascuno somministrare i mezzi della vita.

ccia

[a] Epist. ad Roman. 1. cap. 8. vers. 17. et Epist. ad Galatas. cap. 4. vers. 7.

[b] Lib. de Joseph. Patriarcha. cap. 2. Funget liberos aequalis gratia, quos parit aequalis natura. Numquam pietas nescit pecuniam, in qua pietatis dispendium est.

[c] Epist. ad Roman. 1. cap. 8. vers. 17. et Epist. ad Galatas. cap. 4. vers. 7.

Cosa abbiamo cercato d'invidiare a' figliuoli.  
 le stess prudenti madri, testè l'abbiamo da Euri-  
 pide intero. I medesimi figli ben costumati an-  
 no conosciuto essere ragionevole, equo, e giusto,  
 che ne' beni de' genitori debbono tutti i figli equal-  
 mente succedere. e Nel lungo frammento dell'elo-  
 gio funebre di Mordia figliuola di Lizio, recita-  
 tote da un suo figlio del primo letto, il quale  
 inciso in marmo conservasi in Roma dal com-  
 pito, e gentil cavaliere il marchese Rondani-  
 ni, di cui uno spezzone fu da me prodotto in  
 luce, sono già scorsi alquanti anni, e che pos-  
 siamo crederlo del tempo di Augusto [a], tra  
 le giuste lodi, che le diede il figliuolo, v'è pur  
 questa, che omnes filios, æque fecit. ha-  
 redes. partitione. filiaè datâ, e soggiun-  
 se questa gran verità, che amor. maternus.  
 caritate. liberum. æqualitate. par-  
 tium. constat.

Stobæ pag. 200. Δίξεν ἔτι τὸς γενέσθαι ἴσα ἰσοπέγ' ἐδ' ἴσους  
 μεταδέχασθαι ἐνάσθαι τῶν παίδων τοῦ ἀγαθῆς αὐτῆς ἔ τὸς  
 ἀγαθὸς τὸ φίλον ἡγορεῖσθαι, ἴσους ἑστέοις, ἔ' ὅμοιων πατρῶων.  
 [a] Nella memoria pel caso de' secolari della città di Nelfetta, data in luce in

Tra tutti que' tanti popoli, che sopra accennammo, i quali non ammisero i testamenti, che per uqual parte succedessero i figli all' eredità paterna, ognuno da per se il ravvisa, se ne vorremo trarre dal tempo di Mosè in poi per una ~~una~~ popolare ragione gli Ebrei, come si dirà. Licurgo quasi che tal legittima conseguenza non bastasse per espressamente stabili, doversi da' padri serbare l'uguaglianza tra figli [a]. Data da taluni altri legislatori la facoltà di testare a' padri di famiglia, tantosto inculcarono mai sempre, ed ordinarono doversi da' genitori serbare nelle disposizioni loro l'uguaglianza tra figli. Solone, come ne fa fede Plutarco [b], inculcava sempre l'uguaglianza, non solo tra cittadini, e una divisione aritmetica, e uguale de' beni, ma soggiungeva, che questa doveva anche serbarsi nelle famiglie

---

*Napoli nel 1768 cap. 257 ristampata dal cavalier Adami nella raccolta di Leggi e Statuti sui proprii, ed acquisti delle mani morte, con varie Dissertazioni di celebri autori, pag. 20.*

[a] Plutarco nella vita di Licurgo.

[b] Plutarco nel trat. de pietate erga fratres.

tra fratelli; che togliere si dovesse di mezzo l'essi il mio, e non mio; ma che quando mai ciò non potesse avvenire, che contenti fossero d'una equal porzione: Non solo da lui fu promulgata legge, con cui stabilivasi generalmente, in sequela di questi principj, rispetto all' eredità intestata, che qualora fossero più coloro, a' quali per ugual dritto dovevano spettare le eredità, che anche ugualmente la dividevano /a/; ma espressamente riguardo a' fratelli di qualunque eredità si trattasse, sia intestata, sia testata, stabili /b/, che tutti i figli legittimi si dividessero tra loro egualmente l'eredità paterna. Lo stesso praticavasi se vi erano figliuoli adottivi /c/, e se vi erano spurj, i quali fossero stati legittimati /d/. Il celebre nostro Cassiodoro fa

- 
- /a/ Iso orat. d' hui heredit. pag 66 τὸν μίγον ἕκαστον λαχῶσιν.  
 /b/ Iso orat. de Philactem. hered. pag 58. Scita le seguenti parole di tal legge: ἀκταὸ τῶν ἕκαστου, ἰσομοίρον ἐμὴ τῶν πατρῶν.  
 /c/ Iso orat. de Philactem. hered. pag 62.  
 /d/ Aristotele polit. II. 4. Samuele Petito comment ad Leg. att. lib. II. tit. VI. ad Leg. 81.

Dire al re Teodorico [a], ch'è cosa iniqua, che d'una sostanza, a cui compete a più un equal successione, ad altri sene dia in abbondanza, altri si lagnino degl' incomodi di povertade.

Nè è mai vero, che le stesse leggi de' Romani, e i medesimi dottori che le ànno commentate, ~~de~~ abbiano voluta concedere tutta l' indeterminata libertà a' padri di famiglia, che potessero ledere a loro capriccio la naturale giustizia, ed equità, la quale consiste nell' uguaglianza tra figli ne' beni ereditarij. Non dico già che tanto il diritto civile [b], quanto l' editto del pretore [c] ammettono per uqual parte alle successioni intestate de' genitori i figli. Inalascio di porvi in veduta che se ciò c'è di ragione nelle successioni intestate, non potrà poi, se non vogliamo essere inconcludenti, essere di diritto asse-

[a] Varior lib. 1, cap. 7. *Frequentem est enim, ut de una substantia quibus competit aequal successio, alii abundantem affluant, alii paupertates incommoda ingemiscant.*

[b] L. inter filios ff. famib. erisc.

[c] L. 1. cod. unde liberi, L. post mortem §. ult. ff. de bonor. poss. contra tabulag.

lutamente libero del genitore allorchè dispone per  
testamento di lasciare i beni più tosto all' uno, che  
all' altro figliuolo; solo vi porgo le preghiere a  
per mente, ch'è assioma comune, allo scrivere  
di Angelo (a), che non debbe il padre reputare u-  
no per figliuolo, e l'altro per figliastro. Evaglia  
l'onor del vero, lo stesso diritto romano à tanto  
a cuore l'uguaglianza tra fratelli, che l'ineul-  
ta espressamente a' padri (b), e per serbata  
talvolta ampia, talvolta restringe la di-  
sposizione del testatore (c), e si dilatano a  
tal oggetto i legati, oltre quei limiti, che fuo-  
ra del caso di serbar l'uguaglianza tra figli,  
non si estenderebbero (d). Osserva Francesco Stre-  
tino (e), essere rimarchevole, che appunto per  
evitare l'ineguaglianza tra figli, anche a una  
parolina ambigua sia lecito dare un senso

(a) Sull'auth. de empt & illud quoque

(b) D. fratris L. fideicommissi c. de transact sulla quale legge, fratris  
Si osservi ciò che dice Baldo.

(c) L. cum pater §. evicris ff. de leg. 1. l. ult. c. commun. judic. Veggan-  
si tra molti Baldo sulla L. 1. cod. de pactis, Fran. Aretino Cons. 1.

(d) L. Quasitum §. sed et ipse ff. de fid. instrum.

(e) Sulla L. quod filius ff. de ag. parlando del disposto della L. 1. unde  
liberi

anche forzato, che in altro caso non si darebbe.  
 Quest' istesso con altri insegna Decio 104. Anzi  
 è sentimento abbracciato fra dottori 161, che nel  
 dubbio si debbe sempre seguire quell' inter-  
 pretazione, che piu si adatta a far serbare l'  
 uguaglianza tra fratelli. Più; vuole il Parisio  
 161, che allora quando vi nascesse controversia  
 su piu testamenti, che il padre avesse rogati  
 si debbe stare alla disposizione di quello, in  
 cui serban l'uguaglianza tra figli. In som-  
 ma si vuole 161, che i privilegi accordati dal-  
 le leggi a testamenti paterni 161 allora solo  
 debbano aver luogo, quando si serbi l'ugua-  
 glianza: ~~tra figli.~~

Né solo si reca ingiuria, ma anche si fa  
 una contumelia a quel figliuolo, il qual è con-  
 siderato da meno dell' altro da' propri genito-  
 ri.

104 Cons 41 e cons 42.

161 Paolo da castro sull' autli: hoc inter liberos cod de testam Do-  
 cino sulla legge cum auro ff de condit et demonstr e nel cons. 108

161 Cons. 24. lib. 11

121 Romano cons. 119. Decio sulla l. 1. C unde liberi.

161 L' autli: cod fam: ercis L. hac consulti prima cod de testam.

tori. Voglio, che tal verità non la sentiate con  
altre voci, che con quella d'un figliuolo, pro-  
creato da una madre nel primo matrimo-  
nio, il quale per particolar ragione aveva  
avuto da lei un prolegato, com'egli scusa tal  
passo, e come senza le date circostanze [te quali  
anno pure il loro luogo ne' delitti pubblici, e  
di stato] egli stesso dice, che questa sarebbe sta-  
ta una contumelia agli altri suoi fratelli. E que-  
sti quell'istesso figlio del primo letto di Munda,  
che ne tessè, com'è detto, il suo elogio, la quale te-  
stimonianza ~~tanto più volontaria~~ <sup>la</sup> recitò, perché  
non m'è noto che ancora sia stato tal'elogio pub-  
blicato. Questo pezzo è in tal modo concepito.

Mihi, revocata, memoria, patris. eaque in  
consilium, et, fide, sua, adhibita, a estimatione facta.  
certas, res, testamento, prolegavit; neque, ea, men-  
te, quo, me, fratribus, meis, quorum, eorum, aliqua  
contumelia, praefereat, set, memor liberalitatis, pa-

[a] Quo Lentolo, come abbiamo da Tacito annal 114. 68 allorchando  
fu a dare il suo parere nella causa di Silano, voluto rio di delitti pub-  
blici, e di stato, separanda Silani materna bona, qui prope alia pa-  
rente geniti, redendaque filio, dixit adnuentia, libero.

tris. mel reddenda mihi statuit Quae. iudicio. viri. sul.  
ex: patrimonio. meo. cepisset. ut usu. suo. custodi-  
ta. proprietati. mea. restituerentur. Avete già po-  
sto. priente, che in un caso differente di quello, di cui  
trattavasi, con preferir esso agli altri suoi fra-  
telli, non già avrebbe la genitrice fatta l'on un  
ingiuria, ma una contumelia, la qual'è mag-  
giore dell'ingiuria [a]. Meraviglia sia dan-  
que, se nelle famiglie per l'inequali divisi-  
oni naschino odj, risse, discordie, e perturba-  
menti. Seguendo gl'insegnamenti di quel  
grande, e ammirevol uomo dell'antichità bi-  
tagora, inculcano Platone [b] ed Aristotile [c]  
che l'amicizia consiste nell'uguaglianza, e che  
l'uguaglianza genera, ed alimenta l'amicizia.  
con,

[a] Avete. Non io Marcello appo Dionisio Gottofredo ~~ret-~~  
grammat. pag. 1358; che injuria a contumelia hoc dicitur;  
Injuria enim levior res est. Nel che provare arreca il se-  
guente verso di Bauvio: patrior fucile injuriam, si est va-  
cua a contumelia.

[b] De legibus vi.

[c] Ethic ix 8. Leggasi anche ciò che esso scrive contro l'ingua-  
lianza pol. v. cap. 1. e 2.

Con prudenza avverti Plutarco dopo l'istesso Platone  
[a] che nell'ineguaglianza consiste il moto, nell'  
uguaglianza il riposo e la quiete:

Giù volentieri sopportano i fratelli,  
che ad un di loro sia preferito un' estraneo,  
che un' altro fratello [b]. È insito nel cuore  
de' fratelli doversi serbare da' genitori l'ugua-  
glianza tra loro, tal segno, che vogliono il tut-  
to dividere con tanta esattezza, e con tale pre-  
cisione, che tra Greci dalla divisione frater-  
na nacque l' adagio *σῦξα μεγύζειν* scare  
i fidei a cui allude Marziale [c], allor-  
che uno vuol dividere le più minute, e le più  
vili cose [d]. La più osecranda imprecazione  
che finge la favola d'aver lanciata Edippo su  
i due suoi figliuoli Etocle, e Polinice appun-

---

[a] Nel sopradato trattativo del pietate erga fratres: *Est auctor  
Plato, in inaequalitate consistet motum, in aequalitate  
stationem et quietem.*

[b] Angelo *cons. 287.*

[c] *Epigramm. lib. v. Epigr. in Calliodorum.*

[d] Vedi il dotto Erasmo adag. *ut sordes et patrimonium, v. c.*

*σῦξα.*

to fu questa /a/ con acuto ferro dividano i fratelli questa casa. Cariche, com'è noto, per non dar motivo di brighe tra due fratelli ruppe in due parti una tazza d'argento, e lacera in due pezzi una veste, per darne porzione all'uno, e all'altro. Se dunque, come osserva Plutarco /b/ da suoi pari, ogni inuguaglianza serve d'apparato ad alienare gli animi de' fratelli; se quando non serbasi tale uguaglianza, anzi che far godere maggiori beni all'altro fratello, quello ch'è stato meno considerato (trascorre con Polinice) in quella disperata risoluzione, pera l'intera casa /c/. S'è proprio del corrotto cuor umano, che gl'infelici stando mal'essi, non vogliono mai bene a' più felici /d/. Se, piacermi dirlo col

/a/ Euripide in Phoenis in prol. v. 68

/b/ D. trattatino de pietate erga fratres; omnis est ludrica ad fratrum alienandos animos, imparitas.

/c/ Euripide in Phoenis act. 2; v. 627.

/d/ Euripide Iphig in Taur. act. 2.

le stesse pesantissime parole del nostro sovrano filosofo /a/, l'odio tra fratelli è la più brutta, la più perfida, la più indegna, e scandalosa cosa, che possa vedersi sulla terra: se come pone in bocca a Polinice Euripide /b/ è infelice cosa gli odj tra domestici, e quanto ella è mai difficile la riconciliazione: se la miseria e la rovina delle famiglie, gli eterni litigj, [e piacesse a Dio, che non dassero causa ad altre più deplorabili serie di misfatti, e di delitti, e non arrecassero pur tante volte danno, e sconvolgimento alla tranquillità, e alla pace pubblica,] provengono dall' inuguaglianza de' beni, che si lasciano da' genitori a' figli; dunque per necessario conseguente ne sorgerà, che sarà preciso obbligo di un padre togliere la cagione degli odj, de' ramori eterni, delle liti inestinguibili, della rovina certa a' suoi figli. Ci fa sapere il signore Iddio per

/a/ D. cap. 5. g.

/b/ Nella Phœnis, act. 2, vers. 377.

per bocca di Salomone /sa/, ch' egli sei cose odia;  
ma che poi la settima la detesta, e l'abborisce;  
cioè, colui, il qual' è cagion di discordia tra  
fratelli. Questi storni figli, che ambiscono es-  
sere considerati da più che gli altri, essi stes-  
si, dico, se rettamente la pensassero, doves-  
sero impedire ogni ineguaglianza, che si  
vorrebbe ordinare da' proprj genitori, per  
non intricarsi in litigi eterni, e rovinosi.  
Da quel grand' uomo qual era, e da vero pro-  
fondo politico assai acconciamente pone in  
bocca di Ciro Senofonte /b/, che bada al suo vantag-  
gio, e alla propria sicurezza quel fratello, il quale  
à cura del ben essere dell' altro fratello.

Nè la prerogativa di primogenito, che  
porta seco chi è nato prima, fa che pretendere  
possa più porzione degli altri fratelli, i qua-  
li sono venuti in luce dopo di lui. Si debbe a'  
primogeniti un rispetto da' fratelli minori dou-  
ra.

---

1a/ Proverb. 6.

/b/ L. ub. Ἐαυτῶ τοῖ χήδετα ὁ πρῶτος ἀδελφῶ.

in egli servir loro di scorta ed di guida al ben  
operare, sarà suo dovere incaricarsi, perche  
d'età maggiore, e quindi si presume di sen-  
no più maturo, del retto governo della  
famiglia, morto che sia il comune padre  
[a]; ma non potrà mai pretendere di esse-  
re considerato ne beni paterni da più degli  
altri fratelli. Né può il padre, se lo voglia,  
ordinare o primogenitura, o fedecommessi per  
sempre senza urtare, nelle leggi dalla natura  
imprese nel cuore umano, e senza macchi-  
arsi di colpa, d'egli che l'ordina, che l'primo-  
genito che l'ambisce, se nol consentano tut-  
i figli. Da sensati dottori s'anno per adion,  
insegnano doverse ne restringere l'estensione,  
per quanto più si potrà, e che nel dubbio e con-  
sultare, e decidere si debba contro di essi. Sono  
anche ingiurioni alla provvidenza divina; di-  
danno delle famiglie, e dello stato; e si dovreb-  
bero abolire. Percorriamo rapidamente tutto

---

[a] *Iliad.* xx, v. 105. *Erodoto* viii 2. *Sinofonte* L. vii.

questo.

Il nostro Luca da Bonne chiamò /a /sfor-  
tatamente odioso il preteso diritto di primogeni-  
tura, e lesivo della ragione del secondogenito, a  
cui la natura à dati diritti uguali al primo-  
genito. Voglion le leggi di natura scrive un uo-  
mo d'assai chiaro nome nella repubblica  
delle lettere, qual si è il dotto Gian Francesco  
Buddleo /a/ /che s'abbia uqual ragione degli  
altri figliuoli, che del primogenito, anzi /si  
soggiunge/ se mai debba aver luogo l'ugua-  
glianza, qui appunto vuole la ragion natu-  
rale, che debba maggiormente ottenerlo. Né  
da questa uguaglianza si può unque mai  
dipartire senza pubblica, grave, urgente,  
ed indispensabile ragione, come sarebbe per  
la successione nel regno, o altra somigli-  
ante /a/, in cui il consenso delle genti à fat-

*16/* /a/ /sul lib. xii. del c. /re de primogenis /sag quicumque e al tit. de prim. con. que sacro pott. l. 1  
Delecta per nat. et gent exercit de succ. primogenita § XI.  
" Leges naturae . . . . ceterorum liberorumque ac primo-  
geniti rationem haberi volunt . . . . quia aequalitatem si  
nunquam alias hic maxime ratio comendat.  
/c/ /Buddleo L. C. § 20. /osservi ancora Giorgio Meleisore de iudic  
comment. de introductione juris primogeniturae stampato per  
la terza volta in Jena nel 1733.

to, perche' incomunicabile, come il dice Etodia-  
no /a/ o infociabile, come l'appellano Tacito  
16/, e Curzio /c/; e incapace al dir  
di Seneca il tragico di comprenderne due,  
1d/ che dovendosi a un solo dare, che il  
maggiore in tal caso prescelto fosse a  
governarlo, come a colui, in cui, come fa  
dire Senofonte a Ciro /e/ si presume,  
che per la maggior età vi concorra più  
senno, maggior cognizione della scien-  
za del governo, e dell' arte militare. Int-  
tone tal caso, o somigliante, non può con  
tranquillità di coscienza, per esser causa  
di litigi l'ingiuste inuguaglianze, il pa-  
dre ordinare maggiorasciù, nè perpetui  
fideiommessi, senza il consenso degli altri  
figli; nè il primogenito può goderzeli. Se

/a/ Hist. lib. vii.

16/ Histor. lib. ii.

1c/ Lib. ix.

1d/ Nel Thyest. act. iii. Non capit regnum duos. Si osservi anche  
Lucano Phars. lib. I. ove canta

" Nulla fides regni, sociis omnisque potestas  
imperians consortis erit.

1e/ Def. lib. vii, d.º cap. 7, d.º n.º 3.

pechi il genitore, l'abbiamo testè veduto. Né esente anderà da colpa il primogenito stesso; tal fu il sentimento di Cino 141, seguito in ciò da Baldo 161; cioè, che pecca quel primogenito, il quale in virtù di consuetudine, la quale vi fosse nella sua patria, si godesse il patrimonio paterno, se sa, che tal consuetudine sia erronea, come l'è in fatti.

Né senza ragion fondata insegnano comunemente i dottori, che i maggioraschi, e i fidecommissi perpetui sono di loro natura odiosi 141. Considerano pur essere odiosa e di peso la proibizione di poter alienare i beni

141 Nella *Leg. Barbarius ff. de offic. pract.*

161 Nella *Leg. sed ea ff. della Leg. 1.* e nella *L. omnes populi ff. de iustitia et iure.*

141 La glossa sulla *leg. precibus cod. de impub. et al. substit. Grosso § fideicommissi quest. 2. Fucario de fidei quest. 290 n. 1. Menario de praesumpt. lib. v. par. 67, n. 30. e cons. 98. n. 29. cons. 95. n. 20. cons. 150. n. 10. segg. Cefalo cons. lib. II. cons. 268. n. 28. e lib. v. cons. 620. n. 1. Deciano Cons. volubili. L. Cons. 1. n. 89. Vultejò i Marp. cons. 29. n. 132. Craveta Cons. 180 nel fine.*

che loro si soggettano 1<sup>a</sup>. e' toglierli con essi la  
libera amministrazione che a ognun con-  
viensi /6/, e che debbonsi quindi ristrettamen-  
te interpretare e restringersi quanto più sarà  
possibile; e che nel dubbio qualunque, sempre  
si debba consultare, e decidere contro a' mag-  
giorasceli e a' fidecommessi perpetui /c/.

Non mi fermo a rispondere agli esempi che  
si potrebbero opporre de' patrivarchi degli E-  
brei, avendo già prima di me soddisfatto  
a tal' opposizione, tra gli altri, l' Emerico /Pl.

1a) Alessandro nella leg. filius familias ff de legat. 2. Gratone  
sulla stessa legge Barino cons. 32. n. 16. e 82. Rolando del  
la Valle cons. lib. 14. cons. 12. n. 45. Deciano cons. lib. 111. cons.  
10. n. 53. e cons. 55. n. 58. Gabrieli cons. lib. 1. cons. III. n. 18.  
16) Fusario L. C. quest. 673. n. 2. Gualtero obser. 11. oct. 137. n.  
3. Sobino cons. 112. n. 11. cons. 143. n. 23. Cresoldo  
cons. 15. n. 7. e cons. 257. n. 25. Surdo cons. 236.  
n. 51.

/c/ Alciato sulla leg. centur. n. 58 ff de vulgar. et pupil. subit. Ro-  
mano sulla l. plures n. 4 ff de damno infecto Peregrino de fideiur-  
ant. 1. n. 39. Seg. Socino il vecchio cons. vol. 1. cons. 113. n. 8. Cor-  
nelio cons. vol. 111. cons. 186. n. 11. e cons. 308. n. 14. Riminal-  
di Cons. 225. n. 56. e 60. Deiro Cons. 183. n. 11. e cons. 291.  
n. 8. Cravetta cons. 180. nel fine. Natta cons. 200. n. 8. Rolando  
della Valle cons. vol. III. cons. 46. n. 3. e cons. 59. n. 34.

12) Dacercit 27. §. 6.

Come pure non occorre di venire a minuta di-  
scussione di quello fu tra essi stabilito non  
prima / come taluno à opinato / de' tempi di  
Mose, di doversi a' primogeniti doppia por-  
zione di quello che spetta agli altri fra-  
telli suoi della sola eredità paterna, non  
già della materna, nella quale ultima  
tutti i figli dovevano ugualmente succe-  
dere, avendo davanti il divino legislatore  
adattarsi alle troppo popolari ragioni del  
popolo ebreo; onde fu forza che tanto sta-  
bilisse, le quali si possono ravvisare appo  
il chiarissimo Gio. Gottlob Carpovio [a].  
Inoltre se esse fossero da tanto da poter tra-  
passare i dettami di natura, dovrebbero pur  
aver luogo nell' eredità materna, non già  
nelle sole paterne, e se non militano pe'  
beni materni, non debbono neppure esser  
riputate convincenti, allorché de' soli beni  
ereditarij del padre si ragiona; ma solo, co-  
me d'altre si fatte leggi ben ponderò Teodoro.

---

[a] Ad Goodwin Mos. et Aaron lib 1. cap 1, § 7.

dettata per la durezza del cuore degli Ebrei.  
Sono i maggioraschi, e i fedecomessi  
perpetui ingiuriosi alla divina provvi-  
denza. S'assume con sì fatte disposizioni,  
la stolta e orgogliosa mente umana la fa-  
colla di provvedere di padrone sino al fini-  
mondo, con tante chiamate, ampliazioni,  
limitazioni di esse, a un pugno di fango, il  
qual'è forza, che colla morte lauri. S'arroga  
quelle parti che sono proprie dell'adorabile  
provvidenza divina; e in vece di porgere voti boc-  
coni sulla polvere, affinché Iddio ottimo  
massimo benedichi la sua prole, e la fami-  
glia ch'egli abbandona; che le conceda gra-  
zia d'osservare le sue sante leggi; di essere i  
suoi discendenti utili, non già di danno al-  
la società; e di posti nelle braccia del clemen-  
tissimo, e providissimo Iddio; la stolta mente  
umana s'estolle a fondare maggioraschi, e  
fedecomessi perpetui. Ebnia all'estremo gra-  
do di passioni sregolate, s'imagina di poter det-

75

tare perpetue inviolabili leggi; su quel fondo  
ch'è forza che abbandoni; si persuade di prove-  
dere a tutti gl' infiniti, e impossibili a prove-  
dersi casi che cuader possono, non solo per  
lunga serie di secoli, ma sin' a che saravvi  
mondo; e in vece di pensare seriamente a  
quell' eternità a cui va egli incontro, si rivol-  
ge alla vana ed impossibile eternità di far  
eterni padroni del fango, che lascia, o il  
primogenito, o il tal e tal altro de' suoi di-  
scendenti. Oh nostra mente solida e superba!  
Posso cuadermi virtuos' dirvi essere passata  
sotto i miei occhi una disposizione d'un uo-  
mo di fortuna dello scorso secolo, il cui nome ta-  
cio, il quale poi occupò cariche luminose pel  
favore delle muse. Egli fece un maggiorasco sì  
esorbitante, sì discostante dalle massime della  
santa nostra religione, che pel' ideato splendo-  
re della sua famiglia, volle, che niuna menoma  
parte del maggiorasco alienata si fosse, ancoché  
si trattasse di dotare le donzelle della famiglia che  
altror

altronde non avessero affatto come poter pas-  
sare a marito; ancorché fosse per liberare  
dalla maniaja del boja taluno della fami-  
glia, fosse egli pure lo stesso primogenito;  
ancorché occorresse doversi riscattare dalla  
schiavitù de' barbari, individui della fami-  
glia, e gli stessi primogeniti. Eppure, chi  
l'crederebbe! non era scorso neppure un se-  
colo, che questo maggiorasco, il quale dove-  
va durare, al parer dello stotto e infelice di-  
sponente, sino a che si sfacesse la grande stu-  
ppenda macchina del mondo, si dissipò, an-  
do' in fumo, scomparve questa larva, con  
danno della famiglia, e del primogenito, e  
appena nelle carte ve ne restava memoria.  
Quanto più saggiamente provvide al decoro  
della famiglia sua il virtuoso Focione, il  
quale ricusò ogni dono da Filippo re de'  
Macedoni, ed esortandolo gli ambasciatori  
di voler almeno a prenderli pe' suoi figli, giac-  
ché sembrava loro impossibile, che in tanta po-

verdade in cui erano, serbar potessero lo splendore della famiglia, diede loro in risposta. Se i miei figli saranno simili a me, quell'istesso campicello alimenterà essi, il quale à inalzato me a tanta dignità. Se poi dovranno essere da me dissimili, non voglio dal mio canto alimentare la lussuria loro /a/.

Abbiamo sopra accennato il danno che ne viene alle famiglie, per gli odj, i litigi, e l'eternè discordie tra fratelli dalle primogeniture, ed a fidecommessi perpetui, ma maggiori ancora per altre ragioni ne arrecano, non solo ad esse, ma anche allo stato. Sono le

- 1. primogeniture /per usar le parole del loda-
- 2. to cavalier Filangieri /b/ / che sacrificano
- 3. molti cadetti al primogenito della famiglia,
- 4. sono le sostituzioni, che sacrificano molte fa-
- 5. miglie ad una sola. . . . . Quanti disordini na-
- 6. scono da un'istesso principio! Quanti mali

---

/a/ Cornelio Nepote nella vita di Fazione cap. 1

/b/ Scienza della Legislazione 2<sup>o</sup> lib. 11. cap. 4. pag. 149 segg.

11 derivano da una sola legge ingiusta, e par-  
11 ziale! Un padre, che non può avere che un  
11 solo figlio che sia ricco, vorrebbe non averne  
11 che un solo. Egli vede negli altri tanti pesi  
11 della sua famiglia. L'infelicità di una casa  
11 si calcola dalla molteplicità delli figli. Il  
11 voto della natura si crede soddisfatto subito,  
11 che si ottiene un'erede. I sacri vincoli del  
11 sangue sono rotte dell'interesse. I fratelli  
11 privati da un'altro fratello del comodo, che  
11 godessero nella casa paterna, non veggono in  
11 lui, che un'usurpatore che li opprime, e li  
11 spoglia d'un bene, al quale efrì avevano un  
11 diritto comune. Costretti a mutilarsi, essi ma-  
11 ledicono il momento che l'ha veduto nascere, e  
11 la legge che li degrada. Tanti cadetti privi di  
11 proprietà, e per conseguenza del diritto d'am-  
11 mogliarsi obbligano altrettante fanciulle a  
11 rimaner celibi. Orve d'uno sposo, costrette  
11 da' padri queste infelici sono spesso volte lo-  
11 ro malgrado obbligate a chiudersi in un chio-

11 stro, dove col loro corpo esse seppelliscono per  
11 sempre la loro posterità. I nostri posteri  
11 saranno sorpresi nell'osservare una con-  
11 tradizione così grande tra la maniera di  
11 pensare de' nostri politici, e la loro leggi; tra  
11 le massime, colle quali si dirigono i nostri  
11 governi, e le determinazioni de' loro codi-  
11 ci. Uno spirito di antimonachismo è pe-  
11 netrato in tutt' i gabinetti dell' Europa; fa  
11 diminuzione di questi asili del celibato, e  
11 della sterilità è divenuto uno degli oggetti  
11 più serj dell' amministrazione. Il mini-  
11 stro vede da per tutto con dispiacere il vuoto,  
11 che lascia nella generazione il monachis-  
11 mo de' due sessi. Egli fa i maggiori sforzi  
11 per restringerlo; ma lascia nel tempo itef-  
11 so aperta la sorgente che l'alimenta. I chiu-  
11 stri rachiuderebbero forse tanti frati e tante  
11 vergini; e se in una gran porzione delle fa-  
11 miglie dello stato non fosse il solo primo a  
11 nascere destinato al conjugio? Senza i maggiorati  
11

11 la religione vedrebbe forse tra suoi ministri,  
12 e tra le sue vestali tante vittime della dispe-  
13 razione? E i chiostri senza questa barbara  
14 istituzione, racchiudendo meno uomini, e me-  
15 no schiavi, non racchiuderebbero forse più  
16 virtuosi?

17 Questo sono le funeste conseguenze del-  
18 le primogeniture, oggi resa altrettanto più  
19 micidiale, quanto che sono più frequenti.  
20 Non vi è cittadino, che abbia tre, o quattro  
21 cento scudi di rendita, che non istituisca un  
22 maggiorato. Egli crede nobilitare la sua fa-  
23 miglia con un'ingiustizia autorizzata dal-  
24 le leggi, e dal costume de' grandi. Fin qui egli  
25 ponderando in parte i danni delle famiglie  
26 e dello stato. Ma risentiremo di bel nuovo al-  
27 lorche ragioneremo sui danni dello stesso stato.

Pietro Navarretta fa pondera, che l'introdu-  
zione de' majorascati a' dato fomento all'ozio,  
alla fuga di que' mestieri utili alla società, giac-  
fa / Cons. de Monarch. Diss. 11.

chi si vergognano più coloro, i quali sono fratelli del primogenito agiato, e che si figurano essersi già marzato al pari di un cavaliere che potrebbero con utile dello stato e col vantaggio delle loro famiglie, proseguirvi: che ad altro non pensano che a stare in gazzoviglie, a spopolare le provincie per ridursi alla capitale, dove giunti distruggono quella poca inclinazione che avevano pe' mestieri meccanici. Doveva di più aggiungere, che s'ingolfano ne' vizj con rovina propria della casa loro e delle altrui famiglie.

Chi vi è, che non sappia il danno, che ne viene all'agricoltura e per conseguente indispensabile allo stato colla moltiplicità de' maggioraschi e delle primogeniture? Chi è chi ignori cioè che saggi politici anno dimostrato, che i maggioraschi, e i feccomessi non facendo circolare liberamente nello stato tanti beni vincolati, ed ingiustamente addetti ad un solo, che danno sommo alla società insieme ne derisa? Chi

è che non confessi dopo le citatissime di-  
mostrazioni fatte e da altri, e dal cavaliere  
Filangieri /a/ che una delle grandi cause  
della spopolazione delli stati sono le primo-  
geniture e i feudi commessi. Quindi assai co-  
vedutamente Rodrigo Sivaroz /b/, Ferdinan-  
do Vesquez, Mencacha /c/, il Simanca /d/, e,  
per tacer assai altri, lo stesso cavalier Filan-  
gieri /d/, consultano, guidati dalla retta ra-  
gione, dall'equità e giustizia naturale, dal  
bene delle famiglie, dai vantaggi dello stato, l'  
abolizione de' maggioraschi, e de' feudi com-  
messi. Senza addurre le parole di tutti congre-  
cetevi sentirlo colle parole stesse del solo ca-  
valier Filangieri, che può bastare per tutti.  
Egli dopo aver considerato da quel grande e  
maturo politico ch'era, il danno gravissimo

---

/a/ L. Ed. lib. 11, 2º cap. 3. e cap. 4.

/b/ Nel processa alla legge quoniam in prioribus cod. de inoff. test.

/c/ De successione, creat. lib. 1, prefat. n.º 24 sulla legge si quis in  
his cod. de inoff. testam.º

/d/ de Cathol. instit. cap. 7.

che proviene allo stato da pochi gran pro-  
prietari, e dall' infinito numero di di piccio-  
lissimi proprietari, o di minima proprietà for-  
niti; senz' adattare strane massime per por-  
argine e freno a tanta rovina, scrive [a], Lo-  
" gliete prima d' ogni altro le primogeniture, to-  
" gliete i feudecomessi. Sono queste la causa  
" delle ricchezze esorbitanti di pochi, e della mi-  
" seria della maggior parte. Dopo aver ponde-  
rati i mali, che sopra dicemmo, e delle fami-  
glie, e dello stato. Dopo aver detto [b] il nu-  
" mero de' non proprietari si accorrea intanto  
" sempre piu, le sostanze si riuniscono sem-  
" pre piu nelle mani di pochi, e quell' istesse  
" leggi che sostengono le primogeniture, e le so-  
" stituzioni credono di poter incoraggiare la  
" popolazione con una tenue esenzione auor-  
" data all' omaggi de' padri. Esse formano un  
" vulcano, e pretendono quindi d' impedirne le  
" irruzioni con un' argine di vetro. Esse mutile-

---

[a] L. c. d. lib. 11, 3<sup>o</sup> cap. 4, pag. 199.  
[b] L. c. pag. 51. 3<sup>o</sup>.

no la maggior parte de' cittadini, e pretendono  
quindi di moltiplicarne il numero col dispensa-  
re da' peni della società un padre che a' suoi  
ci figli. Misera imbecillità degli uomini, e de'  
legislatori tu sei più funesta della peste  
istessa, perchè le tue stragi non fanno che  
accelerare la morte degli uomini; ma le  
tue li impediscono di nascere, e ne rendono  
meno sensibile la perdita!

Ciò osservato avendo ei soggiunge /a/ ,  
Il primo passo dunque che dovrebbe darsi  
per moltiplicare il numero de' proprietarj, e  
per comembrare queste grandi masse, che in-  
nalzano la grandezza di pochi su la rovina di  
molti, sarebbe di abolire le primogeniture, ed i  
fedecomessi, che pajono due istituzioni fatte  
espressamente per diminuire nell'Europa il  
numero de' proprietarj, e degli uomini.

In qualunque aspetto si riguardi dunque la  
legge fatta dal monarca filosofo per la colonia

---

/a/ L. c. pag. 52

Sanleuciana) colla quale abolendo ogni disposizione testamentaria, e tutte le legali conseguenze, che da' testamenti provengono vuole, che la sola giustizia naturale, e la naturale equità sia la face, e la guida di tutte le vostre operazioni. I figli succedano a' genitori: ella è piena di giustizia, di saviezza, bada all'uguaglianza tra fratelli, al vantaggio delle famiglie, al vero, e sodo bene dello stato. Se queste provide paterne sovrane mire s'estendessero a tutto il suo felicissimo regno, accompagnate da altri provvedimenti, che da giorno in giorno si vanno prendendo pel suo prospero, e felice stato, noi potremmo augurarci di vedere tra breve rifiorire le regioni, da' quali vien composto, Le sentiremmo piene di quelle immense ricchezze: Le ravvisaremo giunte a quella somma potenza, e a quella pressochè incredibile popolazione, ch'ebbero prima, che dall'armi romane fossero state conquistate e dome. Noi godremmo di quegli istessi vantaggi che fuero provare a Sparta Agi, e Cleo-  
mine

meno 100. Vedendo essi, che invece di nove  
mila famiglie vere spartane, che viveva-  
no in tal città a' tempi di Licurgo, non ve-  
n' erano a loro tempo rimaste, che settecen-  
to, delle quali appena cento possedevano  
quelle terre, le quali Licurgo divise ugual-  
mente in novemila porzioni, con asse-  
gnarne a cadauna la sua parte, e che tutto  
il restante era un popolaccio senza aver  
senza valore, e senza costanza, ristabilirono  
la divisione fattane da Licurgo, e con ciò ri-  
presero gli Spartani l'antica potenza e si  
resero formidabili a tutti gli altri Greci.  
Possiamo augurarcelo sotto un governo sì  
giusto, e sì provido.

Se i miei detti fossero da tanto, che avet-  
ter già persuaso e voi, e poteste popolazio-  
ne, o a bandire i testamenti, o a regolarli  
almeno in modo, che si serbi l'uguaglianza  
tra figli, a tener lungi da Voi i maggioras-  
chi, e i fedecommissi, rovina inevitabile delle  
100 Plutarco nella vita di Agi, e di Cleomen

famiglie; ed dello stato, ne renderei grazie sin-  
cere al cielo; spererei ch'eda una città si esten-  
desero tali massime in un'altra, e i buoni  
cittadini, che tal bene promovessero avreb-  
bero diritto alle lodi, e alla riconoscenza  
degli amanti della patria, e dello stato;  
giacchè con la solita saggezza ci avverte Eu-  
ripide [a] che se ognuno dal suo canto  
" prende qualunque bene che potrà, con  
" seguito, lo faccia servir per comun be-  
" neficio della patria, le città sperimen-  
" teranno danni minori, e sarebbero bea-  
" te nell'avvenire;

Rimane a ragionarsi di quella par-  
te di tal legge, colla quale il re filosofo  
commanda, che senz'altro testamento i fi-  
gli che premorissero succedano i genitori.  
Morè allorchè stabili a chi doveva andare  
l'eredità, se il padre moriva senza figli [b],  
non interloqui sul caso della premorienza de'

[a] Nella Phœnis. act 3. vers. 1022 JEFF

[b] Numer. capp. 27. v. 8. seq.

de figliuoli, al genitore. Non già, come saggiamente osserva Filone Ebreo [a], e dopo di lui scrivono i Talmuedisti [b], che i padri fossero da meno de' zii del defonto, ma perché secondo le leggi di natura si suppone, che i padri precedono nel morire i figliuoli; onde come di cosa di cattivo augurio, e contraria a più voti de' genitori non ne fece parola, e affinché non sembrasse, che i genitori volessero liberare dall'immatura morte de' figli, ed a un' inconsolabile lutto. Assai frequenti sono le testimonianze appo gli antichid' essere comune voto de' genitori di premorire a' figli, di lasciare ad essi i loro beni, affetti, che in tanti e sì diversi modi es-

[a] De vita Mosi lib. III pag. 689. Stultum enim foret credere patrem concedi hereditatem patri filii, ut patri cognato, ipse vero patri eam auferre. Venim quia lex naturae jubet parentibus filios heredes succedere non parentes filios, hoc ut ominosum et piis votis contrarium, tacuit ne pater, matremque viderentur liberari ex immaturis filiorum mortibus, et luctu inconsolabili. Alique tamen eos vocavit ad ius quod permittit patri, ut et decorem servaretur, et bona manerent in familia.

[b] Vengano allegati dal Seldano de success ad bon. defuncti ad Leges Ebraeorum cap. 12.

espressero. Se ne possono vedere gli esempi in Ter-  
 ranzio fa. in Seneca / 6/, in Quintiliano sc / nella  
 compilazione di Leggi ordinata da Giustiniano / 8/  
 e in assai altri, i quali ad occhi veggenti tralascio.  
 Si credevano felici i genitori se i figli potevano  
 chiudere gli occhi, e ravorre loro l'ultimo fiato  
 (e). L'Imperator Antonino ff / scrisse, che il  
 padre aveva adempito a un dolce dovere collo scri-  
 vere di suo pugno erede il figlio. Il vivere <sup>com</sup>

/a/ Heuteamerum. ad 5. / scri. A dice una madre al figlio. Ita  
 " mihi, atque huic / patri / sis supers, ut ex me, atque ex hac  
 " natus es.

/b/ Cont. v. ita mihi supersite filio mori licet. E nel libro 12.  
 " ita oculos meos filii manus aperiant. L'altro Seneca Cos.  
 " ad Marciam cap. 10. omnes ergo nostros, et quos supersites  
 " lege nascendi optamus, et quos praecedere iustissimum. ip-  
 " sonum volumus est.

/c/ Just. orat. x. c. 2. Formola assai frequente di giuramento con  
questa, ita mihi contingat hinc filio mori.

/d/ L. 15. princip. ff. de inoff. testam. l. 1. 5. ff. si tab. test. null-  
est. x. moltissimi altri, che ometto.

/e/ Ovidio epist. Senel. ad Ulyss. fa dire a Penelope. Dei precor

" hoc iubeant ut euntibus ordine fatis,

" Ille meos oculos comprimat ille tuos.

" Albinovano null. epist. Lince

" Scorpit. te saltem moriar, Nero; mea condas

" Lumina, et exigias hanc animam ore pio.

/f/ L. 1. c. de his qui tibi adierit in test. La qual lezione contro il Cu-  
tacio ad offic. tract. 3. in l. 5. ff. ad L. corn. de fals. e contro il

consulto Marciano [a] questo inteso atto l'appel-  
 la officio di pietà; e quindi Giovenale [b] chiama il  
 figlio che doveva succedere al padre dolce erede. Sic-  
 come per l'opposto nelle leggi si chiama luttuosa  
 l'eredità nella quale il padre succede al figlio [c]  
 Nelle formole distese da Marculfo dicesi [d], esse-  
 re luttuosa quell'eredità, che ascende, e non discende;  
 Seneca [e] chiama acerbo quel funerale, il qual'è  
 accompagnato dal genitore. Plinio scrisse [f], es-  
 sere cosa bastevolmente misera l'essere il padre so-  
 lo erede al figlio; facendo vedere l'amore che si ha pe'  
 figli, che sopravvivendo essi, vivano in loro anche i ge-

Godofredo L. i. cod. de hered. pet. defende il Binterboeckio

[a] L. 2 ff. de inoff. test.  
obs. 1. 19.

[b] Cat. 6, ver. 28. leg.

[c] L. ultim. cod. de inst. et substit.

[d] Formul. 74.

[e] Consol. ad Marciam cap. 17; nullum non acerbum funus est  
 quod parens sequitur.

[f] Canejjo cap. 98, abunde misera res est pater filius solus heres.

ritori, e che sieno una continuazione della propria  
 persona /a/, il qual amore l'estendono pure a'  
 nipoti /b/. Nè è proprio della pietà de' figli  
 il bramare, che i padri sopravvessero loro /c/.  
 s. Agostino c' arreca la particolar ragione  
 /d/ perché la madre de' Maccabei voleva che i  
 figli l'avessero preceduta nel morire. Gli antichi

mar  
 /a/ Euripide nell'Androm. v. 1118. ἀπασι τῶν ἀνθρώπων ἡ βίη ἕτερα  
 cunctis hominibus liberi vita altera; il qual verso, come au-  
 cianamente solwa emendarlo Apollonio Tiano, si può vedere in  
 Filostrato vit. orat. lib. 51. cap. 14. n. 15. dell'edizione dell'ol-  
 rio. Veggasi anche Ennodio orat. 17. in ead. qui tunc patri ci-  
 bus subtraxit, oper. tom 1. dell'edizione Stremondiana.

/b/ Del suo nipote Marco scrive Seneca cons. ad Helviam. deos  
 oro contingat hunc habere nobis superstitem.

/c/ Seneca cons. ad Marciam cap. 1. Non est ignotum qualem  
 te in personam patris tui gesseris quem non minus  
 quam liberos dilexisti; excepto eo quod non optabas su-  
 perstitem; nec scio an et optaveris. Valerio Massimo  
 lib. 5. cap. 7. f. dicit da un figliuolo al padre: Tu vero pater  
 vive, et si tam obsequens es, ut hoc precari filio permitt-  
 tas, me quoque exoptera.

/d/ Sermon. 110. de divers. alias 301 dell'edizione de Maurini  
 oper. tom VII. par. 4. a sure audivimus corde vidimus,  
 optantem matrem ante se finire istam vitam filios  
 suos, longe contrariis votis consuetudine humana. Om-  
 nes enim homines filios suos ex hac vita migrando pre-  
 cedere volunt, non sequi. Illa autem optavit posterior-  
 mori. Non enim amittebat filios, sed premittebat,  
 nec intuebatur quam vitam finirent, sed quam inderent.

marmi sono pieni di tenere espressioni di dolore de' genitori, i quali sopravvivevano a' figli. Il dirsi di essere morti i figli *adversus* vota parentum /a/, o *contra votum* /b/, come tutti il sanno è frequentissimo; come ancora il *decipimur votis* /c/ e l'esclamare *hea vota, hea preces* /d/, e pure leggonsi in quelle porte da' cristiani /e/. Talvolta i genitori si dicono perciò infelicissimi e meschini /f/, infauti /g/, crudeli /h/, empj /i/, scelerati /l/. La morte sceleragine, crudele /m/, iniqua, ed empia /n/

- 1<sup>a</sup>/ Appo Reinerio *Syntagma ant. inscrip.* clas. XII. num. 129.  
 1<sup>b</sup>/ Vedansi il Fabretti *antiq. inscrip.* cap. 3. num. 16A. e l'altro immortale *estrogocchi comment. in ampliat. Campan.* cap. 1. ann. 1.  
 1<sup>c</sup>/ Si veggansi il Capaccio *hist. Neapol.* lib. 11. cap. 25. pag. 309. dell'edizione del Gravier.  
 1<sup>d</sup>/ Capaccio *L.c.* pag. 308.  
 1<sup>e</sup>/ Appreso Grutero *thes. sig. dell'inscrip. cristiane* pag. 1043. in *inscrip.* 8 e 9. pag. 1060. in 11 e 9. pag. 1051. *inscrip.* e aff. var. altre appo Fabretti *L.c.* cap. 8. pag. 583. n.º 90. 177. a 176. pag. 584. del num. 177. al n.º 179. e altrove.  
 1<sup>f</sup>/ Fabretti cap. 1. pag. 61. n.º 36. cap. 2. pag. 72. n.º 68. cap. 3. pag. 284. n.º 186. cap. 6. pag. 155. n.º 158.  
 1<sup>g</sup>/ Fabretti cap. 10. pag. 3. n.º 379.  
 1<sup>h</sup>/ Fabretti cap. 7. pag. 233. n.º 637.  
 1<sup>i</sup>/ Fabretti cap. 7. pag. 236. n.º 628.  
 1<sup>l</sup>/ Fabretti *loc. cit.* pag. 612. n.º 631. a 633. Reinerio *clas. XII.* n.º 122.  
 1<sup>m</sup>/ Fabretti cap. 2. pag. 238. n.º 636.  
 1<sup>n</sup>/ Fabretti cap. 4. pag. 284. n.º 184.

e queste espressioni anche ravisansi nell' iserizione cristiana /a/. Diconsi pure i *fratru-  
deli* /b/, *iniqui* /c/, e i *dei iniqui* /d/; ed altre si  
fatte querele contro i *dei* /e/. Merita essere pon-  
derato il leggervi in una iserizione riferita  
dal Capaccio /f/, che *se i dei* mani, i quali la pen-  
sano diversamente, non l' avessero vietato, sareb-  
besi posto il genitore vivo nel tumulo del figlio.

Ma se mai contro a' comuni voti de' genit-  
tori la morte togliesse i figli prima de' padri,  
la giustizia, e l'equità naturale vuole, che a'  
figli succedano i genitori infelici. Impercioc-  
che, come avverte il gravissimo giure consul-  
to Capiniano / sebbene non è dovuta a' genitori  
l' eredità de' figli pe' voti de' parenti, e per la na-  
turale carità verso i figli, pur nondimeno, se per-

---

/a/ *gl. Barone Antonini Luania par. 11, disc. 11, pag. 1155 e Fab-*  
*bretti cap. 3. pag. 191. n. 114 e pag. 115.*

/b/ *Fabretti cap. 10. pag. 702. n. 205.*

/c/ *Fabretti Lo testo citato*

/d/ *Fabretti cap. 3. pag. 189.*

/e/ *L. cit. det. pag. 308.*

/f/ *L. 15. § de inoffic. testam. « Nam etsi parentibus non debetur  
11 filiorum hereditas propter votum parentum, et naturalem  
cogn.*

turbato fosse l'ordine di morire, con non minor pietà si debbe lasciare a' figli, che a' genitori l'eredità. Con ogni ragione dunque il filosofo sovrano prescrive, che se morto involasse a' genitori i figli, quelli a costoro succedino in tale luttuosa eredità.

Sembrami dal fin qui detto, che non sia una mia vana lusinga il credere d'avermi dimostrato accademici ornatissimi, che con tutta la saggezza sono state abolite dal sovrano filosofo le disposizioni testamentarie: che questo stabilimento fatto per la colonia Sanleuciana, sarebbe da desiderarsi che si estendesse per tutte le regioni, le quali compongono il presente felicissimo regno: che siccome si sono solti in essa colonia, così anche da per tutto si san-

---

<sup>1</sup> *erga filios continentem*: turbato tamen ordine mortalitatis, non minus parentibus, quam liberis, pie reliqui debet.  
<sup>2</sup> *Tulacio d'allegare altre non poche simiglianti leggi.*

dissero i maggiori schi, e i fedecommissi perpetui: che se tanto per ora il nesso di molte carente politiche nol permette, potremo almeno augurarci che da ora innanzi sieno le disposizioni tra noi regolate in modo, che la giustizia naturale, e la natural equità sia la base, e la guida di tutte le nostre disposizioni testamentarie: che si tolga da genitori ogni inuguaglianza tra figli; che non vi sia chi pensi a' maggiori schi, e a' fedecommissi perpetui, inventati dalla corruzione del cuore umano, e dalle sregolate passioni, contro la giustizia, e l'equità naturale, con ingiuria della provvidenza divina, con contumelia degli altri figli; a danno delle famiglie, e dello stato. Disposizioni, le quali non possono mai essere scompagnate dalle verità, e da rimorsi di coscienza, e di chi l'ordina, e di chi le gode in pregiudizio degli altri figli. Do quindi fine con quelle stesse parole,

le quali Sonofonte fa proprie di Ciro a' figli, allorché era per compiere la carriera sua mortale. / a / Se io co' miei detti abbastanza vi ho istruito, come voi condurre vi dovete verso **voi stessi**, ne sento in me piacere; se poi i miei detti non saranno a ciò bastevoli; apparatelo ancora da coloro, i quali ànno vissuto prima di noi; conciosia che quest' è un' ottima maniera per addottrinarc

---

/ a / *Cyrop. d. lib. viii. d. cap. 3.* Εἰ μὲν ἔτι ἐπὶ ὑμῶν ἴκα-  
νως διδάσκει δῖος Χρῖς ἀλλήλους εἶναι. ὁ μὴ δα-  
σατὰ ἔργα ἔργα προγεννημένων μαρτυρεῖ αὐτὰ γὰρ ἄριστον διδά-  
σκαλίαν.

87

## *Indice dei nomi*

- Acton Harold, 47.  
Acton, John, 92, 97.  
Afán de Ribera, Pedro, *duca di Alcalà, viceré di Napoli*, 30.  
Ajello, Raffaele, 12, 13, 17, 27, 29, 35, 36, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 70, 72, 74, 92, 93, 94, 96, 97, 98.  
Alfonso, d'Aragona, *I re di Napoli, il Magnanimo*, 21.  
Álvarez de Toledo y Beaumont, Antonio, *duca d'Alba, viceré di Napoli*, 26.  
Álvarez de Toledo, Pedro, *marchese di Villafranca, viceré di Napoli*, 20, 30.  
Arborio di Gattinara, Ludovico, *marchese di Brême*, 92, 93, 98.  
Argento, Gaetano, 75.  
Ascheri, Mario, 31.  
Ascione, Imma, 47, 53, 54, 59, 62, 102, 106.  
Assante, Franca, 20, 44, 64.  
Baracco, Giuseppe, 130, 131, 132, 133, 134.  
Barra, Francesco, 19, 25, 108.  
Battaglini, Mario, 125.  
Battisti, Eugenio, 123, 130.  
Battistini, Francesco, 18, 24, 25.  
Beccaria, Cesare, 47, 49, 110.  
Bertelli, Sergio, 48.  
Besta, Enrico, 115.  
Bianchi, Giovanni, 103, 104.  
Bianchi, Isidoro, 102.  
Bianchini, Ludovico, 41, 96.  
Birocchi, Italo, 116.  
Biscardi, Serafino, 49, 63.  
Borca, Deborah, 60.  
Brancaccio, Giovanni, 108.  
Broggia, Carlo Antonio, 27, 35, 36.  
Brugi, Biagio, 115.  
Burke, Peter, 113.  
Cafagna, Luciano, 39.  
Campanini, Antonella, 27.  
Capecelatro, Francesco, 38.  
Caracciolo, Domenico, 45, 109.  
Caracciolo, Roccantonio, 99.  
Caracciolo, Innocenzo, 99.  
Caravale, Mario, 115.  
Carcani, Gaetano, 110.  
Carfagna, Mario, 129.  
Caridi, Giuseppe, 15, 47, 53.  
Carlo V, *imperatore*, 21.  
Carlo d'Asburgo, *III re di Napoli, poi VI come imperatore*, 45.  
Carlo, di Borbone, *re di Napoli, III re di Spagna*, 14, 15, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 70, 73, 77, 84, 92, 93, 95, 105, 113, 117, 131, 132.  
Carnino, Cecilia, 66.  
Casanova, Giacomo, 92.  
Cernigliaro, Aurelio, 21, 28, 49, 50, 58, 59, 60, 72.  
Chiosi, Elvira, 47, 126, 127.  
Chittolini, Giorgio, 54.  
Ciccaglione, Federico, 115.

Ciccolella, Daniela, 19, 23, 40.  
 Cirillo, Giuseppe, 13, 19, 20, 23,  
 55, 57, 61, 62, 63, 65, 67, 102, 106,  
 117.  
 Clemente, Alida, 32.  
 Colbert, Jean Baptiste, 12, 65.  
 Collecini, Francesco, 107, 109, 122,  
 123.  
 Colletta, Pietro, 111, 112.  
 Coniglio, Giuseppe, 50.  
 Contegna, Pietro, 59, 72, 73.  
 Conti, Vittorio, 66.  
 Coppini, Romano Paolo, 75.  
 Corsini, Bartolomeo, 71, 73, 75.  
 Cosmi, Domenico, 17, 109, 110,  
 111, 128.  
 Crepas, Nicola, 19.  
 Currò, Giusi, 24.  
 d'Ippolito, Francesco Eriberto, 11,  
 16, 71, 75.  
 Dani, Alessandro, 116.  
 Del Bagno, Ileana, 29.  
 De Brosses, Charles, 56.  
 De Luca, Giovan Battista, 49, 116.  
 De Luca, Nicola, 102.  
 De Medici, Luigi, 97, 133.  
 De Nardo, Anna, 19, 26.  
 De Rosa, Francesca, 68.  
 De Rosa, Luigi, 27, 34, 35, 67,  
 De Sariis, Alessio, 71.  
 De Tiberiis, Giuseppe Francesco,  
 72, 104.  
 De Welz, Giuseppe, 130, 131, 132,  
 133, 134.  
 Del Bianco, Lamberto, 75.  
 Del Treppo, Mario, 20.  
 Dell'Orefice, Anna, 20.  
 Demarco Domenico, 44.  
 Di Donato, Francesco, 73.  
 Di Vittorio, Antonio, 38.  
 Diaz, Furio, 79.  
 Dipper, Christof, 104.  
 Donati, Claudio, 30.  
 Doria, Paolo Mattia, 65, 66, 67,  
 107.  
 Duindam, Jeroen, 54, 119.  
 Dupuy, Roger, 113.  
 Elias, Norbert, 54, 119.  
 Elisabetta, Farnese, *regina di  
 Spagna*, 47, 48, 53, 73, 95.  
 Fabbri, Paolo, 56.  
 Fabbriatore, Ersilia, 116.  
 Falcone, Lidia, 136.  
 Fassina, Michele, 52.  
 Federico, Giovanni, 25.  
 Feola, Raffaele, 60.  
 Ferdinando IV, di Borbone, *re delle  
 Due Sicilie*, 16, 17, 38, 60, 92, 93,  
 94, 95, 99, 102, 104, 105, 106, 108,  
 109, 110, 111, 112, 114, 119, 121,  
 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130,  
 131, 135.  
 Ferrante, d'Aragona, *re di Napoli*,  
 19, 20, 33.  
 Ferrone, Vincenzo, 48, 66.  
 Filangieri, Gaetano, 48, 49, 59, 60,  
 94, 97, 102, 111, 117, 118.  
 Firpo, Luigi, 103.  
 Fleischmann, Anselm Franz von,  
 45.

Fodale, Salvatore, 47.  
 Foucault, Michel, 60, 102.  
 Fraggianni, Niccolò, 73, 76.  
 Fragnito, Gigliola, 47.  
 Francesco I, di Borbone, *re delle Due Sicilie*, 108, 130, 131, 134, 135.  
 Galanti, Giuseppe Maria, 21, 25, 40, 43, 44, 99, 117, 126.  
 Galasso, Giuseppe, 19, 20, 23, 30, 47, 51, 53, 58.  
 Galdi, Matteo, 112, 127, 128.  
 Galiani, Celestino, 59.  
 Galiani, Ferdinando, 68, 78, 79, 80, 84, 85, 97.  
 Galligani, Chiara, 115, 116, 118.  
 Garavini, Fausta, 31.  
 Garino Canina, Attilio, 41.  
 Genoino, Giulio, 38.  
 Genovesi, Antonio, 11, 13, 15, 16, 51, 55, 67, 68, 69, 71, 96, 99, 114, 117, 126, 132.  
 Gentile, Egildo, 50.  
 Giannone, Pietro, 41, 48, 49.  
 Giarrizzo, Giuseppe, 94, 102.  
 Giustiniani, Lorenzo, 30, 32, 33, 34, 41, 52, 74, 76.  
 Granito, Angelo, 38.  
 Grimaldi, Costantino, 41, 42, 44.  
 Grimaldi, Domenico, 45, 46, 97.  
 Grimaldi, Gregorio, 64.  
 Grossi, Paolo, 28.  
 Guenzi, Alberto, 20.  
 Guerci, Luciano, 79.  
 Haro y Guzmán, Gaspar de, *marchese del Carpio, viceré di Napoli*, 33.  
 Helfert, Joseph Alexander Freiherr von, 94.  
 Imbruglia, Girolamo, 58, 116.  
 Infelise, Mario, 70.  
 Intieri, Bartolomeo, 59, 71.  
 Iovine, Raffaele, 71.  
 Labrot Gérard, 33.  
 Laudani, Simona, 45, 99.  
 Lebrun, François, 113.  
 Longano, Francesco, 14.  
 Luigi XIV, *re di Francia*, 113.  
 Luongo, Dario, 49, 58, 63, 75.  
 Macry, Paolo, 23, 68.  
 Mafrici, Mirella, 47, 48.  
 Malanima, Paolo, 23.  
 Maria Amalia di Sassonia, *regina di Napoli*, 51.  
 Maria Carolina, di Lorena Asburgo, *regina delle Due Sicilie*, 62, 92, 93, 94, 95, 97, 105.  
 Massa, Paola, 20.  
 Mazzacane, Aldo, 62, 64, 116.  
 Melon, Jean François, 35, 36.  
 Menafoglio, Paolo Antonio, 78, 79.  
 Mendels, Franklin, 18.  
 Meriggi, Marco, 54.  
 Migliorini, Anna Vittoria, 60.  
 Mincuzzi, Rosa, 93.  
 Miranda, José, Ponce de Léon, *duca di Losada*, 75.

Mocenigo, Alvise, *ambasciatore a Napoli, poi IV Doge di Venezia*, 52, 56, 70.  
 Moioli, Angelo, 20.  
 Montaigne, Michel Eyquem de, 31, 32.  
 Montealegre, José Joaquín, *marchese, poi duca di Salas*, 14, 15, 45, 53, 57, 58, 59, 65, 70, 71, 73, 78, 131.  
 Morelly, Étienne Gabriel, 102, 103.  
 Murat, Gioacchino Napoleone, *re di Napoli*, 129.  
 Muratori, Ludovico Antonio, 15, 35, 36, 47, 49, 116.  
 Musella Guida, Silvana, 27.  
 Musi, Aurelio, 21, 55, 65, 114.  
 Muto, Giovanni, 27, 28, 38.  
 Muzzarelli, Maria Giuseppina, 27.  
 Natale, Maria, 63, 65, 73, 76, 78, 79.  
 Naudé, Gabriel, 109.  
 Nicolini, Fausto, 79.  
 Nieri, Rolando, 75.  
 Noto, Maria Anna, 19, 57, 113, 117.  
 Nuzzo, Giuseppe, 95, 97.  
 Padoa Schioppa, Antonio, 115.  
 Pagano de Divitiis, Gigliola, 39.  
 Palmieri, Giuseppe, 96, 97.  
 Palumbo, Raffaele, 94.  
 Papagna, Elena, 55.  
 Pasquale, Giuseppe A., 24.  
 Patalano, Rosario, 27, 35.  
 Patturelli, Ferdinando, 106, 108, 122, 124.  
 Patturelli, Giovanni, 123.  
 Pescione, Raffaele, 20.  
 Petraccone, Claudia, 38.  
 Petro Leopoldo, d'Asburgo Lorena, *granduca di Toscana*, 93, 94, 118.  
 Piccialuti, Maura, 115.  
 Piccinelli G.M., 102, 106.  
 Pilati, Renata, 64.  
 Pimentel de Fonseca, Eleonora, 17, 111, 128.  
 Planelli, Antonio, 102.  
 Polany, Karl, 11, 16.  
 Poni, Carlo, 39.  
 Quiros Rosado, Roberto, 57.  
 Radente, Francesco, 45.  
 Ragosta, Rosalba, 19, 20, 23, 40.  
 Rao, Anna Maria, 47, 56, 58, 70.  
 Rescigno, Giuseppe, 20, 28.  
 Restifo, Giuseppe, 24.  
 Romano, Andrea, 115.  
 Romano, Ruggiero, 26, 55.  
 Ronchetti, Emanuele, 68.  
 Rosso del Brenna, Giovanna, 123.  
 Rovatti, Pier Aldo, 60.  
 Rovito, Pier Luigi, 29, 30, 49, 66.  
 Salandra, A., 94.  
 Sancio, Antonio, 108, 130, 132.  
 Sannino, Anna Lisa, 114.  
 Santisteban del Puerto, Francisco de Benavides y Dávilla, *conte di, viceré di Napoli*, 33, 34.

Santisteban del Puerto, José  
 Manuel de Benavides y Aragón,  
*conte di*, 52, 53, 57.  
 Schacherl, Bruno, 56.  
 Schipa, Michelangelo, 47, 52, 53,  
 56.  
 Sciuti Russi, Vittorio, 71.  
 Scognamiglio, Cestaro Sonia, 26,  
 27, 28.  
 Scotti, Paolo, 109.  
 Serraglio, Riccardo, 123.  
 Serrao, Andrea, 102.  
 Schieder, Wolfgang, 104.  
 Silvestri, Alfonso, 24.  
 Smith, Adam, 12, 14.  
 Spagnoletti, Angelantonio, 47.  
 Sterlich, Romualdo, 103, 104.  
 Strazzullo, Franco, 21, 45, 55, 122.  
 Tanucci, Bernardo, 14, 51, 58, 59,  
 60, 70, 75, 92, 93, 95, 126, 131.  
 Tescione, Giovanni, 20, 46, 98, 99,  
 107, 108, 109, 110, 111, 128, 136.  
 Thomas, Robin L., 57, 113.  
 Tita, Massimo, 41, 77.  
 Toledo, *v.* Álvarez de Toledo  
 Pedro.  
 Tramontana, Salvatore, 27.  
 Treggiari, Ferdinando, 115.  
 Tria, Luigi, 115.  
 Trifone, Romualdo, 115.  
 Trinci, Cosimo, 68.  
 Tufano, Roberto, 60, 96.  
 Urgnani, Elena, 17, 111.  
 Vacca, Salvatore, 47.  
 Valente, Angela, 95.  
 Valignani, Federico, 72.  
 Vanvitelli, Luigi, 107, 122.  
 Vario, Domenico Alfeno, 26, 40.  
 Vaucoullieur, Giovan Battista di,  
 76.  
 Vázquez Gestal, Pablo, 47, 51, 53,  
 59.  
 Ventura, Francesco, 15, 16, 59, 61,  
 66, 67, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81,  
 84, 85, 89, 91, 131, 132, 134, 137.  
 Ventura, Piero, 21, 55.  
 Venturi, Franco, 14, 35, 47, 50, 66,  
 104.  
 Verdile, Nadia, 105, 111, 125.  
 Verri, Pietro, 101, 110.  
 Vignola, Cesare, 70.  
 Villani, Pasquale, 69.  
 Villari Rosario, 38.  
 Visceglia, Maria Antonietta, 28, 30,  
 33.  
 Vismara, Giulio, 115.  
 Vittorio Amedeo III, di Savoia, *re*  
*di Sardegna*, 93.  
 Viviani della Robbia, Enrica, 60,  
 70.  
 Vosci, Giovanni Bernardo, 45.  
 Zazo, Alfredo, 127.  
 Zilli, Ilaria, 55.



## Bibliografia

AA.VV., *Dal Muratori al Cesarotti. Politici ed economisti del primo Settecento*, in *La Letteratura Italiana*, 44, t. V, Milano-Napoli 1978.

AA.VV., *Pietro Giannone e il suo tempo*, a cura di R. Ajello, Napoli 1980, 2 voll., I, pp. 1-181.

ACTON H., *I Borboni di Napoli (1734-1825)*, Milano 1960.

AJELLO R., *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1983.

AJELLO R. - D'ADDIO M. (a cura di), *Bernardo Tanucci statista letterato giurista*, in *Atti del Convegno internazionale di studi per il secondo centenario 1783-1983*, I-II, Napoli 1986.

AJELLO R., *Carlo di Borbone, re delle due Sicilie*, in *Carlo di Borbone. Lettere ai sovrani di Spagna 1720-1734*, a cura di I. Ascione, I, Roma 2001, pp. 13-80.

AJELLO R., *Cartesianesimo e cultura ultramontana al tempo dell'Istoria civile*, in

AJELLO R., *Civiltà moderna. Lineamenti storici e problemi italiani*, in «Frontiera d'Europa - Studi e Testi», Napoli 2018.

AJELLO R., *Dal giurisdizionalismo all'illuminismo nelle Sicilie. Pietro Contegna*, in «Archivio storico per le province napoletane», 1980, pp. 381-412.

AJELLO R., *Gli «afrancesados» a Napoli nella prima metà del Settecento*, in *I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna*, a cura di M. Di Pinto, Napoli 1985, I, pp. 115-192.

AJELLO R., *I filosofi e la regina. Il governo delle Due Sicilie da Tanucci a Caracciolo*, «Archivio Storico del Sannio», II, 1/2, Napoli 1991, pp. 9-138.

AJELLO R., *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*, Napoli 2002.

AJELLO R., *Il viceré dimezzato. Parassitismo economico e costituzionalismo d'antico regime nelle lettere di M. F. Von Althann*, «Frontiera d'Europa», I, 1995, pp. 121-220.

- AJELLO R., *La civiltà napoletana del Settecento*, in *Civiltà del '700 a Napoli 1734-1799*, I, Firenze 1979.
- AJELLO R., *La parabola settecentesca*, in *Storia e civiltà della Campania. Il Settecento*, a cura di G. Pugliese Carratelli, Napoli 1994, pp. 20-28.
- AJELLO R., *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. "La fondazione ed il tempo eroico" della dinastia*, in *Storia di Napoli*, VII, Napoli 1972, pp. 459-717, 961-984.
- AJELLO R., *Le origini della politica mercantilistica nel Regno di Napoli*, introduzione a F. STRAZZULLO, *Le manifatture d'arte di Carlo di Borbone*, Napoli 1979, pp. 11-17.
- AJELLO R., *L'esperienza giuridica di Carlo Antonio Broggia in tre sue opere ritenute disperse*, in *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1979, pp. 359-388.
- AJELLO R., *Nota introduttiva alle opere di Carlo Antonio Broggia*, in *La letteratura italiana. Storia e testi*, XLIV, t. V, *Dal Muratori al Cesarotti. Politici ed economisti del primo Settecento*, Milano-Napoli, 1978, pp. 967-1034.
- AJELLO R., *Problemi della storiografia meridionale. Dall'idealismo formalistico al funzionalismo*, in «Frontiera d'Europa. Società, economia, istituzioni, diritto del Mezzogiorno d'Italia», I, 1995, pp. 5-68.
- AJELLO R., *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali Cinquecenteschi*, Napoli 1996.
- AJELLO R., *Arcana iuris, Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976.
- AJELLO R., *Carlo di Borbone, ad vocem*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 20, 1977.
- AJELLO R., *Diritto ed economia di P. M. Doria*, in *Paolo Mattia Doria fra rinnovamento e tradizione. Atti del Convegno di Studi (Lecce, 4-6 novembre 1982)*, Galatina 1985, pp. 23-126.
- AJELLO R., *Il preilluminismo giuridico. Il problema della riforma giudiziaria e legislativa del Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 1968.
- ASCHERI M., *Tra storia giuridica e storia "costituzionale": funzioni della legislazione suntuaria*, in *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in*

*Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna. Atti del convegno (Bologna, 27-28 settembre 2002)*, Roma 2003, pp. 199-211.

ANGELINI G., CIRILLO G., PICCINELLI G.M. (A CURA DI), *L'Unità d'Italia vista da San Leucio. I Siti Reali borbonici, Caserta e Terra di Lavoro nel processo di unificazione nazionale (atti del convegno e mostra cartografica e documentaria)*, IX, Roma 2013.

ASCIONE I., *Al servizio dell'Infante Duca. Bernardo Tanucci alla corte di Carlo di Borbone nell'estate del 1733*, in «Frontiera d'Europa», 2000, 1, pp. 37-141.

ASCIONE I., CIRILLO G., PICCINELLI G. M., *Caserta e l'utopia di San Leucio. La costruzione dei siti reali borbonici*, in *Alle origini di Minerva trionfante*, Roma 2012.

ASCIONE I., *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Napoli 1994.

ASCIONE I., *L'alba di un Regno (1735-1739)*, in *Carlo di Borbone. Lettere ai sovrani di Spagna 1720-1734*, a cura di I. Ascione, II, Roma 2001, pp. 7-34.

ASCIONE I., *Le lettere ai «padres» (1720-1734)*, in *Carlo di Borbone. Lettere ai sovrani di Spagna 1720-1734*, a cura di I. Ascione, I, Roma 2001, pp. 81-94.

ASSANTE F. - DEMARCO D. (a cura di), G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, Libro VIII, Napoli 1969.

ASSANTE F., *Giovan Battista Maria Jannucci. L'uomo e l'opera*, Napoli 1981, p. LXI. MUSI A., *Mito e realtà della nazione napoletana*, Napoli 2016.

ASSANTE F., *I profeti della previdenza: Monti e Conservatori nelle corporazioni napoletane in età moderna*, pp. 601-612, in *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, a cura di A. Guenzi-P. Massa-A. Moioli, Milano 1999.

BARRA F., *Antonio Sancio. Platea di Carditello*, in *Alle Origini di Minerva Trionfante*, Roma 2018, pp. 13-25.

BATTAGLINI M., *La fabbrica del Re. L'esperimento di San Leucio tra paternalismo e illuminismo*, Roma 1983.

BATTISTI E. - ROSSO DEL BRENNIA G., *Recupero di un'utopia. San Leucio presso Caserta*, in «Controspazio», 4, 1974, pp. 52-54.

BATTISTI E., *San Leucio-Archeologia, storia, progetto*, Milano 1977

- BATTISTINI F., *L'industria della seta in Italia nell'età moderna*, Bologna 2003.
- BATTISTINI F., *Due realtà a confronto: il setificio meridionale e quello padano tra età moderna e contemporanea, Manifatture e sviluppo economico nel Mezzogiorno dal Rinascimento all'Unità. Atti del Convegno (Avellino, 24-25 marzo 1995)*, a cura di F. Barra, Avellino 2000.
- BATTISTINI F., *La diffusione della gelsibachicoltura nell'Italia centrosettentrionale: un tentativo di ricostruzione*, in «Società e Storia», 56, 1992, pp. 393-400.
- BATTISTINI F., *Le principali tappe della diffusione del torcitoio circolare per seta nell'Italia del Centro-Nord (secoli XIV-XVIII)*, in «Società e Storia», 69, 1995, pp. 631-640.
- BELGIOIOSO G. (a cura di), *Manoscritti napoletani di Paolo Mattia Doria*, I, Galatina 1981.
- BESTA E., *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Milano 1961.
- BIANCHINI L., *Della storia delle finanze del regno di Napoli libri sette*, Napoli 1859. GARINO CANINA A., *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli*, in «Giornale degli Economisti e Annali di Economia», Nuova Serie, 3-4, Marzo-Aprile 1959, pp. 221-227.
- BIANCHINI L., *Della storia delle finanze del Regno di Napoli. Libri sette*, I, Palermo 1839.
- BIANCHINI L., *Se la conversione delle rendite del debito pubblico del Regno di Napoli sia giusta ed utile*, Napoli 1836.
- BIROCCHI I. - FABBRICATORE E., *Giovan Battista De Luca, ad vocem*, in «Dizionario biografico dei giuristi italiani», diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, I, Bologna 2013, pp. 685-688.
- BIROCCHI I., *Ludovico Antonio Muratori, ad vocem*, in «Dizionario biografico dei giuristi italiani», cit., II, pp. 1397-1400.
- BONZO C., *Dalla volontà privata alla volontà del principe. Aspetti del fedecommesso nel Piemonte sabauda settecentesco*, Torino 2007.
- BONZO C., *L'inevitabile superamento della tradizione. Il destino del fedecommesso nel XIX secolo*, Napoli 2014.
- BRANCACCIO G. (a cura di), *Antonio Sancio. Platea di San Leucio*, in *Alle origini di Minerva trionfante*, Roma 2019
- BROGGIA C. A., *Del Lusso. Il più nocevole e de' suoi quanto più sicuri ed efficaci, altrettanto specialmente ai nostri tempi, ignoti rimedi. Opera di*

- stato e di commercio*, in Id., *Il Banco ed il Monte de' Pegni. Del lusso*, a cura di R. Patalano, Napoli 2004, pp. 45-252.
- BRUGI B., *Fedecommesso, ad vocem*, in «Digesto italiano», XI, Milano - Roma - Napoli 1895, p. 588 ss..
- BURKE P., *La fabbrica del re sole*, Milano 1992.
- C. PONI, *Standard, fiducia e conversazione civile: misurare lo spessore e la qualità del filo di seta*, in «Quaderni Storici», 96, 1997, pp. 717-734.
- CAFAGNA L., *Protoindustria o transizione in bilico? (A proposito della prima onda dell'industrializzazione italiana)*, in «Quaderni Storici», 54, 1983, pp. 971-984.
- CAFAGNA L., *Dualismo e sviluppo nella storia d'Italia*, Venezia 1989.
- CANTIMORI D. (a cura di), M. GALDI, *Saggio d'istruzione pubblica rivoluzionaria*, in *Giacobini italiani*, I, Bari 1956.
- CARAVALE M., *Fedecommesso, ad vocem*, in «Enciclopedia del Diritto», XVII, Milano 1968, pp. 109-114.
- CARFAGNA M., *Saggio sulla popolazione di San Leucio dalle origini della colonia al 1980*, Napoli 2001.
- CARIDI G., *Carlo III. Un grande re riformatore a Napoli e in Spagna*, Roma 2014.
- CARIDI G., Una riforma borbonica bloccata: il Supremo magistrato di commercio nel Regno di Napoli (1739-1746), in «Mediterranea. Ricerche storiche», a. VIII, Aprile 2011, n. 21, pp. 89-124.
- CARNINO C., *Lusso e benessere nell'Italia del Settecento*, Milano 2014.
- CASANOVA G., *Storia della mia vita*, a cura di P. Chiara, Milano 1965.
- CERNIGLIARO A., *Agricoltura e pubblica felicità. Dalla ragion economica alla ragion civile*, in «Frontiera d'Europa», II, 2000, pp. 115-165.
- CERNIGLIARO A., *La "polizia del Regno" per moderare la Manomorta ecclesiastica*, in «Archivio storico per le province napoletane», 2006, pp. 167-250.
- CERNIGLIARO A., *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli 1505-1557*, I, Napoli 1983, CERNIGLIARO A., *Patriae leges, privatae rationes: Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988.
- CERNIGLIARO A., *Tanucci Bernardo, ad vocem*, in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto», VIII, 2012, pp. 232-236.

- CHIOSI E., *Il Regno dal 1734 al 1799*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso - G. Romeo, Roma 1986, IV, pp. 372-468.
- CHIOSI E., *Lo spirito del secolo. Politica e religione a Napoli nell'età dell'illuminismo*, Napoli 1992.
- CHITTOLINI G., *Il "privato", il "pubblico", lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini - MOLHO A.- SCHIERA P., Bologna 1994, pp. 553-589.
- CICCAGLIONE F., *Successione, ad vocem*, in «Digesto italiano», XXII, III, Torino 1889-1897, pp. 268-382.
- CICCOLELLA D., *La seta nel Regno di Napoli nel XVIII secolo*, Napoli 2003.
- CICCOLELLA D., *La trattura della seta nel Mezzogiorno continentale nel XVIII secolo. Organizzazione del lavoro, qualità del prodotto e innovazione*, in *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana. Atti del Convegno di studi. Roma, 24 novembre 2000*, a cura di S. Zaninelli e M. Taccolini, Milano 2002, pp. 545-554.
- CIRILLO G., *Alle origini di Minerva trionfante. Protoindustrie mediterranee: città e verlagsystem nel Regno di Napoli nell'età moderna*, IV, Roma 2012.
- CIRILLO G., *Approaches to the historiography of Naples, Spain and Bourbon Europe during the Reign of Charles III*, in *The Modern State in Naples and Bourbon Europe. Historiography and Sources*, edited by G. Cirillo - M.A. Noto, Cosme B.C. - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione Generale Archivi, Napoli 2019.
- CIRILLO G., *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli nell'età moderna*, in *Alle origini di Minerva Trionfante. Città, corporazioni*, cit., pp. 23-65.
- CIRILLO G., *I nuovi assetti istituzionali del Regno di Napoli nel periodo di Maria Carolina*, in *Io, la Regina Maria Carolina d'Asburgo-Lorena tra politica, fede, arte e cultura*, a cura di G. Sodano e G. Brevetti, Palermo 2016.
- CIRILLO G., *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, Milano 2011.
- CIRILLO G., *Verso la trama sottile. Feudo e protoindustria nel Regno di Napoli (secc. XVI-XIX)*, Roma 2012.

- CIRILLO G., *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Real Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell'età moderna*, Roma 2012.
- CIRILLO G.-QUIROS ROSADO R., *The Europe of "decentralized courts". Places and Royal Sites: the construction of the political image of the Bourbons of Italy and Spain through new rituals and ceremonials*, in «Cheiron» 2, Milano 2017.
- CIRILLO G.-QUIRÓS ROSADO R. (a cura di), *Europe between Centralized and Decentralized Courts. Power, Elites, Ceremonials and Monarchic Rituals in the Bourbonic Era*, in Documenti-Monumenti dell'Identità Europea, Napoli 2020.
- CLEMENTE M. A., *Note sulla legislazione suntuaria napoletana in età moderna*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1, 2011, pp. 133-162.
- COLLETTA P., *Storia del reame di Napoli*, I, Bruxelles 1847.
- CONIGLIO G., *Visitatori del Viceregno di Napoli*, Roma 1955.
- Contegna Pietro, *ad vocem*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 28, 1983.
- CONTI V., *Paolo Mattia Doria: dalla repubblica dei togati alla repubblica dei notabili*, Firenze 1978.
- COSMI D. (a cura di), *Componimenti poetici per le leggi date alla nuova popolazione di Santo Leucio da Ferdinando IV re delle Sicilie p.f.a.*, Napoli 1789
- CREPAS N., *Le premesse dell'industrializzazione*, in *Storia d'Italia. Annali*, 15, *L'industria*, a cura di F. Amatori, D. Bigazzi, R. Giannetti, Torino 1999, pp. 85-179.
- CROCE B., *Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono*, I, Bari 1921.
- CURRÒ G.-RESTIFO G., *Reggio Calabria*, Roma-Bari 1991.
- D'IPPOLITO F. E., *Disincagliare l'economia per "governare la nazione"*, in «Studi Veneziani», LII, 2006, pp. 206-216.
- D'IPPOLITO F. E., *L'amministrazione produttiva. Crisi della mediazione togata e nuovi compiti dello Stato nell'opera di Giuseppe Zurlo (1759-1828)*, Napoli 2004.
- D'IPPOLITO F.E., *La 'ragione mercantile' tra trasformazione economica e trasformazione sociale*, in «Studi Veneziani», LXXIX (2019), Pisa-Roma, 2020, pp. 217-228.

- DANI A., *Giovan Battista De Luca, ad vocem*, in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto», VIII, 2012 (estratto da [http://www.treccani.it/enciclopedia/de-luca-giovanni-battista\\_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/de-luca-giovanni-battista_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/)).
- DE BROSSES C., *Viaggio in Italia*, trad. it. a cura di B. Schacherl, Roma-Bari 1992.
- DE NARDO A., *Primi approcci sulla corporazione dell'Arte della seta di Napoli*, in *Alle origini di Minerva Trionfante. Città, corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli nell'età moderna*, a cura di F. Barra, G. Cirillo e M. A. Noto, Roma 2011, pp. 255-269.
- DE ROSA F., *Le riforme illuminate per la "Nazione Armata" napoletana*, Napoli 2018.
- DE ROSA L., *Carlo Antonio Broggia, ad vocem*, in «Dizionario Bibliografico degli Italiani», 14, 1972.
- DE ROSA L., *Economisti meridionali*, Napoli 1995.
- DE ROSA L., *Introduzione ad alcuni scritti di Carlo Antonio Broggia*, in CARLO ANTONIO BROGGIA, *Il Banco ed il Monte de' Pegni. Del Lusso*, a cura di R. Patalano, Napoli 2004, pp. XXXIV-XLII.
- DE SARIIS A., *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, l. VIII, Napoli 1795.
- DE TIBERIIS G. F. (a cura di), *Romualdo de Sterlich. Lettere a G. Bianchi (1754-1775)*, in «Frontiera d'Europa. Studi e testi», 1, Napoli 2006.
- DE TIBERIIS G. F., *Le «riflessioni sopra il commercio» di Federico Valignani. Alle origini del pensiero riformatore nel Regno di Napoli*, in «Frontiera d'Europa», VII 2001, I-II, pp. 165-228.
- DE WELZ G., *Prospetto per la formazione di una compagnia industriale per San Leucio*, Napoli 1827.
- DEL BAGNO I., *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli 1993.
- DEL CURATOLO E. (a cura di), N. FRAGGIANNI, *Lettere a B. Corsini (1739-1746)*, Napoli 1991.
- DEL TREPPO M., *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso e R. Romeo, IV, t. I, *Il regno dagli Angioini ai Borboni*, Roma 1986.
- DELL'OREFICE A., *Il tramonto delle Arti della seta e della lana a Napoli (secoli XVIII-XIX)*, in *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia*

moderna, a cura di A. Guenzi-P. Massa-A. Moioli, Milano 1999, pp. 241-256.

DI DONATO F., *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien Régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)*, I-II, Napoli 1996.

DI VITTORIO A., *Gli austriaci e il Regno di Napoli 1707-1734. Ideologia e politica di sviluppo*, Napoli 1973.

DIAZ F. - GUERCI L. (a cura di), *Illuministi italiani*, t. VI, *Opere di Ferdinando Galiani*, Milano - Napoli 1975.

DIPPER C. - SCHIEDER W., *Propaganda*, in *Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, V, Stuttgart 1984, pp. 69-112.

DONATI C., *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari 1995.

DORIA P. M., *Del Commercio del Regno di Napoli. Con l'aggiunta di un'appendice. Nel quale s'indagano le cagioni generali e particolari, dalle quali il buono e retto Commercio trae la sua origine. E si fa vedere il rapporto che il predetto Commercio deve avere con gli altri Ordini, de' quali la Repubblica si compone. Lettera diretta al Signor D. Francesco Ventura, Degnissimo Presidente del Magistrato di Commercio [1740]*.

DUINDAM J., *Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European Court*, Amsterdam 1995.

DUINDAM J., *Norbert Elias e la corte d'età moderna*, in «Storica», 16, 2000, pp. 7-30.

DUINDAM J., *Vienna e Versailles. Le corti di due grandi dinastie rivali (1550-1780)*, Roma 2004.

ELIAS N., *La società di corte*, Bologna 1980.

FABBRI P., *Vita e funzioni di un teatro pubblico e di corte*, in *Il teatro di San Carlo 1737-1987. La storia, la struttura*, a cura di F. Mancini, I, Napoli 1987, pp. 61-77.

FALCONE L. (a cura di), *La comunità di San Leucio attraverso i bilanci familiari: Le Tisseur de San Leucio di Ippolito Santangelo Spoto*, in *Storie d'Europa*, Napoli 2020.

FASSINA M. (a cura di), *Relazione dell'Eccellentissimo signor Alvisè IV Mocenigo cavalier e procuratore ritornato dall'ambasciata straordinaria al re delle Due Sicilie. Presentata in Secreta li 17 dicembre 1739 e non ancora*

letta all'Eccellentissimo Senato, in *Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Relazioni*, Roma 1992.

FEDERICO G., *Il filo d'oro. L'industria mondiale della seta dalla restaurazione alla grande crisi*, Venezia 1994.

FEOLA R., *Tra utopia e prassi: il pensiero di Filangieri ed il riformismo in Sicilia*, in AA.VV., *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo, Atti del Convegno (14-16 ottobre 1982)*, Napoli 1991.

FERRONE V., *La società giusta ed equa: Republicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Roma-Bari, Laterza, 2008, ed. digitale 2015.

FERRONE V., *Scienza, natura, religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli 1982.

FILANGIERI G., *La scienza della legislazione*, I, Firenze 1783.

FILANGIERI G., *La scienza della legislazione*, II, Milano 1784.

FIRPO L., *Appunti sui caratteri dell'utopismo*, in *L'utopia e le sue forme*, a cura di N. Matteucci, Bologna 1982.

FODALE S., *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina 1991.

FODALE S., *Stato e Chiesa dal privilegio di Urbano II a Giovan Luca Barberi*, in *Storia della Sicilia*, III, Napoli 1980, pp. 575-600.

FOUCAULT M., *Del governo dei viventi. Corso al Collège de France (1979-1980)*, trad. it. P. A. Rovatti, D. Borca, Milano 2014.

FOUCAULT M., *Des espaces autres. Hétérotopies. Conférence au Cercle d'études architecturales, 14 mars 1967*, in «Architecture, Mouvement, Continuité», 5, octobre 1984, pp. 46-49.

FOUCAULT M., *La "governamentalità"*, in «Aut-Aut», 167-168, 1978, pp. 12-29.

FRAGNITO G., *Elisabetta Farnese: principessa di Parma e regina di Spagna. Atti del convegno internazionale di studi, Parma, 2-4 ottobre 2008*, Roma 2009.

GALANTI G. M., *Elogio storico del Signor Abate Antonio Genovesi pubblico professore di civil economia nella università di Napoli*, Napoli 1772.

GALANTI G.M., *Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie*, II, Napoli 1788.

- G. GALASSO, *Aspetti dell'Illuminismo*, in ID., *Dal Comune medievale all'Unità. Linee di storia meridionale*, Bari 1969, pp. 143-169.
- GALASSO G., *Economia e società nella Calabria del '500*, Napoli 1965.
- GALASSO G., *La feudalità nel secolo XVI*, in ID., *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo*, Torino 1994.
- GALASSO G., *La filosofia in soccorso de' governi. La cultura napoletana del Settecento*, Napoli 1989.
- GALASSO G., *Storia del Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, IV, Torino 2007.
- GALDI M., *Analisi ragionata del Codice fernandino per la popolazione di San Leucio*, Napoli 1790.
- GALIANI F., *Dialoghi sul commercio dei grani*, con una introduzione di E. Ronchetti, Roma 1978.
- GALIANI F., *Dialogues sur le commerce des bleds*, Londres 1770.
- GALLIGANI C., *Il tramonto del fedecommesso nel Granducato di Toscana. Una prima ricognizione dell'istituto nella legislazione sette - ottocentesca*, in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 6, 2014, pp. 1-21.
- F. GARAVINI (a cura di), *Michel de Montaigne. Saggi*, I, Milano 1992 (1966).
- GENOVESI A., *Delle lezioni di commercio, o sia d'Economia civile da leggersi nella cattedra Interiana di Napoli*, I, Milano 1768
- GENOVESI A., *Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze, in Della diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto per gli giovanetti*, Napoli 1771.
- GENOVESI A., *Lezioni di commercio o sia d'economia civile*, II, Bassano 1769.
- GENOVESI A., *Ragionamento intorno all'agricoltura con applicazione al regno di Napoli*, premessa al *Trattato di agricoltura pratica di Cosimo Trinci*, Napoli 1769, in ID., *Lezioni di commercio, o sia d'Economia civile con un ragionamento sull'agricoltura e un altro sul commercio in universale*, II, Milano 1825, pp. 305-323.
- GENTILE E., *I visitatori generali del Regno di Napoli e un cartello infamatorio contro i regi ministri e ufficiali da documenti inediti del R. Archivio di Napoli*, Casalbordino 1914.

- GIANNONE P., *Vita scritta da lui medesimo*, a cura di S. Bertelli, Feltrinelli, Milano 1960.
- GIARRIZZO G., *Filangieri massone*, in *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, Napoli 1991, pp. 421-452.
- GIUSTINIANI L., *Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, t. VII – t. XII – t. XIII, Napoli 1804 -1805.
- GRANITO A. (a cura di) *Diario di Francesco Capecelatro contenente la storia delle cose avvenute nel Reame dl Napoli negli anni 1647-1650*, I, Napoli 1850.
- GRIMALDI C., *Consulta per l'arrendamento della seta, Napoli luglio 1730* (mss. Società Napoletana di Storia Patria, ms. XX B 22, f. 30v.), in M. TITA, *Fisco, economia, togati: l'arrendamento della seta in un inedito di Costantino Grimaldi*, in «Frontiera d'Europa», II, 1995, pp. 37-98.
- GRIMALDI D., *Osservazioni economiche sopra la manifattura e commercio delle sete nel Regno di Napoli alle sue finanze*, Napoli 1780.
- GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2001.
- GROSSI P., *Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno*, a cura di M. Rosboch, Genova 2015.
- GUENZI A. - MASSA P. - MOIOLI A. (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, Milano 1999.
- HELFERT J. A., *Königin Karolina von Neapel und Sicilien im Kampfe gegen die französische Weltherrschaft 1790-1814*, Wien 1878.
- IMBRUGLIA G., *Ludovico Antonio Muratori, ad vocem*, in «Dizionario biografico degli italiani», 76, 2012, p. 443-452.
- IMBRUGLIA G., *Tanucci Bernardo, ad vocem*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 94, 2019.
- INFELISE M. (a cura di), *Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci (10 giugno 1732 - 4 luglio 1739)*, XVI, Roma 1992.
- IOVINE R., *Una cattedra per Genovesi. Nella crisi della cultura moderna a Napoli 1744-1754*, in «Frontiera d'Europa», VII, 2001, pp. 358-532.
- LABROT G., *Baroni in città: residenze e comportamenti dell'aristocrazia napoletana (1530-1734)*, Napoli 1979.
- LAUDANI S., *La Sicilia della seta. Economia, società e politica*, Roma 1996.
- LEBRUN F. - DUPUY R., *Les résistances à la Révolution*, Paris 1987.

LUONGO D., *Consensus Gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, II, *Verso il fondamento sociale del diritto*, Napoli 2008.

LUONGO D., *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli 1993.

LUONGO D., *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli 2001.

MACRY P., *Ceto mercantile e azienda agricola nel regno di Napoli: il contratto alla voce nel XVIII secolo*, in «Quaderni storici», 21, settembre - dicembre 1972, pp. 851-909.

MACRY P., *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Napoli 1974.

MAFRICI M. V., *Coniugare la politica, costruire alleanze. Elisabetta Farnese e la Spagna nell'Europa dei Lumi*, Roma 2019.

MAFRICI M., *Il re delle speranze. Carlo di Borbone da Madrid a Napoli*, Napoli 1998. CARIDI G., *Essere re e non essere re. Carlo di Borbone a Napoli e le attese deluse (1734-1738)*, Soveria Mannelli 2006.

MALANIMA P., *Italian cities 1300-1800. A quantitative approach*, in «Rivista di Storia Economica», XIV, 1998, pp. 92-126.

MAZZACANE A., *D'Andrea Francesco, ad vocem*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 32, 1986.

MAZZACANE A., *Giovan Battista De Luca, ad vocem*, in «Dizionario biografico degli italiani», 38, 1990, pp. 340-346.

MAZZACANE A., *Grimaldi Gregorio, ad vocem*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 59, 2002.

MENDELS F., *'Proto-industrialization: Theory and Reality. General Report'*, in *Eighth International Economic History Congress, 'A' Themes*, Budapest 1982, pp. 69-107. MENDELS F., *Des industries rurales à la protoindustrialisation: historique d'un changement de perspective*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 39, 1984, pp. 977-1008.

MENDELS F., *Industrialization and Population Pressure in Eighteenth-Century Flanders*, in «The Journal of Economic History», 31, 1971, pp. 269-271 (estratto da JSTOR, [www.jstor.org/stable/2117038](http://www.jstor.org/stable/2117038). Accessed 16 Apr. 2020).

MERIGGI M., *Privato, pubblico, potere*, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. Calvi, Roma 2004, pp. 39-51.

- MINCUZZI R. (a cura di), *Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone (1759-1776)*, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma 1969.
- MURATORI L. A., *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1742.
- MURATORI L. A., *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principi*, Lucca 1749.
- MUSELLA GUIDA S., *Il Regno del lusso. Leggi suntuarie e società: un percorso di lungo periodo nella Napoli medievale e moderna (1290-1784)*, in "Papiers" présentés lors de la rencontre AFHE-SISE de mai 2007 sur l'économie du luxe, estratto da <http://afhe.ehess.fr/document.php?id=454>.
- MUSI A., *Élites e dinamiche del potere nel Settecento italiano*, in *Élites y poder en las monarquías ibéricas. Del siglo XVII al primer liberalismo*, a cura di M. López Diaz, Madrid 2013, pp. 57-76.
- MUSI A., *L'impero dei viceré*, Bologna, 2013.
- MUTO G., "I segni d'honore". *Rappresentazioni delle dinamiche nobiliari a Napoli in età moderna*, in *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centromeridionale nell'età moderna*, a cura di M. A. Visceglia, Roma-Bari 1992, pp. 172-192.
- MUTO G., *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli 1980.
- MUTO G., *Magistrature finanziarie e potere ministeriale a Napoli alla metà del Cinquecento*, in *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi. Quarto Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, I, Firenze 1982, pp. 481-500.
- MUTO G., *Strutture e funzioni finanziarie delle 'Università' del Mezzogiorno tra '500 e '600*, in *Saggi sul governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo*, Napoli 1992, pp. 12-34.
- MUZZARELLI M. G. - CAMPANINI A. (a cura di), *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna. Atti del convegno (Bologna, 27-28 settembre 2002)*, Roma 2003.
- MUZZARELLI M. G., *A norma di legge. La disciplina suntuaria dal XIII al XV secolo*, in *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Gli alambicchi (9), Torino 1996, pp. 99-154.
- MUZZARELLI M. G., *Le leggi suntuarie nello specchio della storiografia, in Il lusso e la sua disciplina. Aspetti economici e sociali della legislazione*

- suntuaria tra antichità e medioevo*, a cura di L. Righi e G. Vettori, Quaderni 8, Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento, pp. 165-193.
- NATALE M., *Nuova forma e nuove fonti per il supremo magistrato del commercio*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XCII, 2019, v. XCII, - Fasc. 1, pp. 153-182.
- NATALE M., *Sui piatti della bilancia. Le magistrature del commercio a Napoli (1690-1746)*, Milano 2014.
- NAUDÉ G., *Considérations politiques sur les coups d'etat, Suivant la copie de Rome*, 1639 (1712).
- NICOLINI F., *L'abate Galiani epigrafista*, in «Napoli Nobilissima. Rivista di topografia ed arte napoletana», XIII, Napoli 1904, pp. 27-30.
- NOTO M. A., *Charles of Bourbon, King of Naples: the Royal Sites and the representation of sovereignty*, in «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», 2, Milano 2017, pp. 201-227.
- NUZZO G., *A Napoli nel tardo Settecento. La parabola della neutralità*, Napoli 1990.
- NUZZO G., *La Monarchia delle Due Sicilie tra Ancien Régime e rivoluzione*, Napoli 1972.
- Origine della popolazione di S. Leucio e suoi progressi fino al giorno d'oggi. Colle leggi corrispondenti al buon Governo di Essa di Ferdinando IV re delle Sicilie*, Napoli 1789.
- PADOA SCHIOPPA A., *Sul fedecommesso nella Lombardia teresiana, in Economia, istituzioni, cultura in Lombardia*, III, Bologna 1982, pp. 807-826.
- PAGANO DE DIVITIIS G., *Mercanti inglesi nell'Italia del Seicento*, Venezia 1990.
- PALUMBO R., *Carteggio di Maria Carolina Regina delle Due Sicilie con Lady Emma Hamilton*, Napoli 1877.
- PAPAGNA E., *La corte di Carlo di Borbone, il re «proprio e nazionale»*, Napoli 2011.
- PASQUALE G. A., *Relazione sullo stato fisico-economico-agrario della Prima Calabria Ulteriore*, in «Atti del R. Istituto d'Incoraggiamento», I, XI, 1863.
- PATALANO R., *Nota del curatore*, in C. A. BROGGIA, *Il Banco ed il Monte de' Pegni. Del lusso*, a cura di R. Patalano, Napoli 2004, pp. 47-51.

- PATTURELLI F., *Caserta e San Leucio descritti dall'Architetto Ferdinando Patturelli*, Napoli 1826.
- PESCIONE R., *Gli statuti dell'Arte della seta in rapporto al privilegio di giurisdizione*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XLIV, 1919, pp. 157 ss. e (1920), pp. 61-87.
- PETRACCONE C., *Manifattura e artigianato tessile a Napoli nella prima metà del XVII secolo*, in *Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche*, LXXXIX, 1978, pp. 101-157.
- PICCIALUTI M., *L'immortalità dei beni. Fedecommissi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII*, Roma 1999.
- PILATI R., *Del commercio: Gregorio Grimaldi ed il riformismo napoletano nella prima età borbonica*, in «Frontiera d'Europa», VII, Napoli 2001, pp. 281-318.
- PONI C., *All'origine del sistema di fabbrica: tecnologia e organizzazione produttiva dei mulini da seta nell'Italia settentrionale (secc. XVII-XVIII)*, in «Rivista Storica Italiana», 88, 1976, pp. 444-497.
- PONI C., *Misura contro misura: come il filo di seta divenne sottile e rotondo*, in «Quaderni Storici», 47, 1981, pp. 385-422.
- PONI C., *Protoindustrializzazione. Un commento*, in «Quaderni Storici», 51, 1982, pp. 1103-1111.
- PRÉLOT M., *La science politique*, Paris 1961.
- RAGOSTA PORTIOLI R., «Nuovi lavori» «nuove invenzioni» di seta a Napoli nel Cinquecento, in *La seta in Italia dal Medioevo al Seicento*, a cura di L. Molà-R.C. Müller-C. Zanier, Venezia 2000, pp. 461-476.
- RAGOSTA PORTIOLI R., *I mercanti bergamaschi nella città di Napoli nel secolo XVI*, in *Storia economica e sociale di Bergamo. Il tempo della Serenissima. Il lungo Cinquecento*, a cura di M. Cattini-M. Romani, Bergamo 1998, pp. 219-235.
- RAGOSTA PORTIOLI R., *Istituzioni e conflitti nell'Arte della Seta a Napoli (secoli XVI-XVIII)*, pp. 347-360, in *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, a cura di A. Guenzi-P. Massa-A. Moioli, Milano 1999.
- RAGOSTA PORTIOLI R., *Specializzazione produttiva a Napoli nei secoli XVI e XVII*, in *La seta in Europa. Sec. XIII-XX. Atti della «Ventiquattresima Settimana di Studi» Prato 4-9 maggio 1992*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 1993, pp. 339-349.

- RAGOSTA R., *Napoli, città della seta: produzione e mercato in età moderna*, Roma 2009.
- RAGOSTA R., *Stato, mercanti e tintori di seta a Napoli (secc. XVI-XVIII)*, Istituto di Storia economica-Facoltà di Economia dei trasporti e del Commercio internazionale, Napoli 1988.
- RAO A. M., *Il Regno di Napoli nel Settecento*, Napoli 1983.
- RAO A. M., *Il riformismo borbonico a Napoli*, in *Storia della Società Italiana*, XII, *Il secolo dei Lumi e delle riforme*, Milano 1989, pp. 215-290.
- RAO A. M., *L'apprendistato di un re: Carlo di Borbone a Napoli*, in *Elisabetta Farnese principessa di Parma e regina di Spagna*, a cura di G. Fragnito, Roma 2009, pp. 317-334.
- RAO A.M., *Introduzione: «una corte nascente»*, in *Corte e cerimoniale di Carlo di Borbone a Napoli*, a cura di A. M. Rao, Napoli 2020, pp. 7-29.
- RAO A.M., *Napoli borbonica (1734-1860)*, in *Antichi Stati. Regno delle Due Sicilie*, I, *Real Città di Napoli (1734-1860)*, Milano 1996, pp. 13-39.
- RESCIGNO G., *Lo Stato dell'«Arte». Le corporazioni nel Regno di Napoli (dal XV al XVIII secolo)*, X, Roma 2016.
- ROMANO A., *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994.
- ROMANO A., *Successioni e difesa del patrimonio familiare nel Regno di Sicilia*, in *Marriage, Property, and Succession*, a cura di L. Bonfield, Berlin 1992, pp. 71-154.
- ROMANO R., *Economia e finanza a Napoli dal 1656 al 1734*, in *Storia di Napoli*, VI, t. I., Napoli 1970, pp. 581-606.
- ROMANO R., *La situazione finanziaria del Regno di Napoli attraverso il bilancio generale dell'anno 1734*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXIX, 1946, pp. 151-198.
- ROVITO P. L., *Doria Paolo Mattia, ad vocem*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 41, 1992.
- ROVITO P. L., *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli 1981.
- SALANDRA A., *recensione di J. A. Helfert, Königin Karolina von Neapel und Sicilien...*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», III, 1878, pp. 625-636.
- SALFI F. S., *Elogio di Gaetano Filangieri*, tradotto da Emmanuele Rocco, Napoli 1866.

- SANNINO A. L., *Temi e forme della comunicazione politica controrivoluzionaria nel tardo Settecento napoletano*, in *Rivolte e Rivoluzione nel Mezzogiorno d'Italia (1547-1799)*, a cura di A. Lerra, A. Musi, Manduria-Bari-Roma 2008.
- SCHIPA M., *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli 1904.
- SCIUTI RUSSI V., *Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXIV, 1968, pp. 253-300.
- SCOGNAMIGLIO CESTARO S., *Il colore della statualità: Leggi suntuarie, codici estetici e modelli culturali delle élites nella Napoli della prima Età moderna*, in «*California Italian Studies*», 3 (1), pp. 1-57 (estratto da <https://escholarship.org/uc/item/1g47m103>).
- SCOGNAMIGLIO CESTARO S., *La corporazione napoletana dei sarti (1583-1821). Istituzioni del lavoro, poteri pubblici e vita politica*, in «Archivio storico per le Province Napoletane», CXXIII, Napoli 2005, pp. 243-84 (parte prima) e CXXIV, 2006, pp. 289-376 (parte seconda).
- SERRAGLIO R., *Ferdinandopoli*, Napoli 2017.
- SILVESTRI A., *Aspetti della vita socioeconomica nel Cilento alla fine del Medioevo*, Salerno 1989.
- SMITH A., *Ricerche sulla natura, e le cagioni della ricchezza delle nazioni*, I, Napoli 1790.
- SPAGNOLETTI A., *Storia del Regno delle Due Sicilie*, Bologna 1997.
- Statuti dell'arte della seta a Napoli e legislazione della colonia di S. Leucio: appendice al volume L'arte della seta a Napoli e la Colonia di S. Leucio*, a cura di Tescione G., Napoli 1933.
- STRAZZULLO F. (a cura di), *Le lettere di Luigi Vanvitelli della Biblioteca Palatina di Caserta*, II, Galatina 1976.
- STRAZZULLO F., *Edilizia e urbanistica a Napoli dal '500 al '700*, Napoli 1968.
- TANUCCI B., *Epistolario*, I, 1723-1746, a cura di R. P. Coppini, L. Del Bianco, R. Nieri, Roma 1980.
- TANUCCI B., *Epistolario*, III, 1752-1756, a cura di A.V. Migliorini, Roma 1982.
- TESCIONE G., *L'arte della seta a Napoli e la Colonia di S. Leucio*, Napoli 1932.

- TESCIONE G., *Quando la seta regnava*, in «Orizzonti Economici», 4, Napoli 1956.
- TESCIONE G., *San Leucio e l'arte della seta nel Mezzogiorno d'Italia*, Napoli 1961.
- THOMAS R. L., *The Bourbon Palaces of Naples and the rhetoric of Royal Power*, in *The modern State in Naples and Bourbon Europe. Historiography and sources*, edited by G. Cirillo – M. A. Noto, Napoli 2019, pp. 219-246.
- THOMAS R. L., *The Royal Palace of Capodimonte: the Early Years*, in «Napoli Nobilissima», VII, 2, 2016, pp. 23-32.
- TITA M., *Il giudizio dei pari. La giurisdizione commerciale a Roma e Napoli tra Sette e Ottocento*, Ripalimosani 2012.
- TRAMONTANA S., *Vestirsi e travestirsi in Sicilia*, Palermo 1993.
- TREGGIARI F., *Minister ultimae voluntatis. Esegesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario*, I, Napoli 2002.
- TRIA L., *Il fedecommesso nella legislazione e nella dottrina dal secolo XVI ai nostri giorni*, Milano 1945.
- TRIFONE R., *Fedecommesso, ad vocem*, in «Nuovo Digesto Italiano», V, Torino 1938, pp. 1002-1016.
- TRIFONE R., *Fedecommesso, ad vocem*, in «Novissimo Digesto Italiano», VII, Torino 1961, pp. 192-207.
- TRIFONE R., *Il fedecommesso. Storia dell'istituto in Italia*, Napoli 1914.
- TUFANO R., *Illuminismo e metodi di governo. Centro e periferia nelle riforme di Giuseppe Palmieri*, in «Frontiera d'Europa», VI, 2000, 1, pp. 145-245.
- TUFANO R., *Illuminismo e governamentalità. Riformismo e dispotismo nelle Sicilie da Filippo V a Ferdinando IV*, Roma 2018.
- URGNANI E., *La vicenda letteraria e politica di Eleonora de Fonseca Pimentel*, Napoli 1998.
- Vacca S. (a cura di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Caltanissetta - Roma 2000.
- VALENTE A., *Maria Carolina d'Austria negli ultimi anni di vita*, «Rassegna storica del Risorgimento», 23, 3, Roma 1936, pp. 302-310.
- VALIGNANI F., *Riflessioni sopra il Commercio del Regno di Napoli*, in «Frontiera d'Europa», VII, 2001, I-II, pp. 229-280.

- VARIO D. A., *Pragmaticae edicta decreta interdicta Regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, II, Neapoli 1772.
- VÁZQUEZ GESTAL P., «*The System of This Court*»: Elizabeth Farnese, the Count of Santiesteban and the Monarchy of the Two Sicilies, 1734-1738, in «*The Court Historian*», 14, 1, 2009, pp. 23-47.
- VÁZQUEZ GESTAL P., *Verso la riforma della Spagna. Il carteggio tra Maria Amalia di Sassonia e Bernardo Tanucci (1759-1760)*, in «*Frontiera d'Europa. Studi e Testi*», II, Napoli 2016.
- VENTURA P., *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*, Napoli 2018.
- Ventura P., *La capitale e le élites urbane nel Regno di Napoli tra XVI e XVIII secolo*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée*, t. 121, 1, 2009, pp. 261-296.
- Venturi F. (a cura di), *Illuministi italiani, Riformatori napoletani*, in *Letteratura Italiana*, 46, t. V, Milano-Napoli, 1962 pp. 1-267.
- VENTURI F., *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, I, Torino 1969.
- VENTURI F., *Tre note su Carlo Antonio Broggia*, in «*Rivista storica italiana*», LXXX, 1968, pp. 844-853.
- VENTURI F., *Utopia e riforma nell'Illuminismo*, Torino, Einaudi, 1978.
- VENTURI F., *Napoli capitale nel pensiero dei riformatori illuministi*, in *Storia di Napoli*, VIII, Napoli, 1971, p. 3-63.
- VERDILE N., *Un anno di lettere coniugali. Da Caserta, il carteggio inedito di Ferdinando IV con Maria Carolina*, Caserta 2008.
- VERRI P., *Considerazioni sul Lusso*, in «*Il Caffè. Ossia Brevi e varii discorsi distribuiti in fogli periodici dal giugno 1764 a tutto maggio 1765*», I, Milano 1804, pp. 109-114.
- VIDAL E., *Il pensiero civile di Paolo Mattia Doria negli scritti inediti*, Milano 1953.
- VILLANI P., *Territorio e popolazione: orientamenti per la storia demografica*, in ID., *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Roma-Bari 1973 (I ed. 1962), pp. 27-103.
- VILLARI R., *Giulio Genoino dal governo all'esilio*, in «*Studi Storici*», 47, 4, 2006, pp. 901-957.
- VISCEGLIA M. A., *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli 1988.

VISCEGLIA M. A., *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centromeridionale nell'età moderna*, Roma-Bari 1992, p. XIV.

VISMARA G., *Famiglia e successioni nella storia del diritto italiano*, Roma 1975.

VIVIANI DELLA ROBBIA E., *Bernardo Tanucci ed il suo più importante carteggio*, II, Firenze 1942.

ZAZO A., *L'Istruzione pubblica e privata nel Napoletano 1767-1860*, Città di Castello 1927.

ZILLI I., *Carlo di Borbone e la rinascita del Regno di Napoli. Le finanze pubbliche 1734-1742*, Napoli 1990.